

ALBERTO LUPANO

ANTICHI AVVOCATI TRA LE ALPI E IL PO

I



EDITRICE TIPOGRAFIA
BAIMA - RONCHETTI & C.

ISBN: 9788831934633

© 2021. Alberto Lupano, diritti riservati.

Editrice Tipografia Baima - Ronchetti & C. s.n.c.
Vicolo Cassano, 3 - 10081 Castellamonte (Torino)
Tel. e fax 0124 581209 - E-mail: tipobaima@gmail.com
www.baimaronchetti.it

ALBERTO LUPANO

ANTICHI AVVOCATI TRA LE ALPI E IL PO

I



PREMESSA

La professione forense si può prestare a giudizi differenti a seconda dei punti di vista. Attività impegnativa, anche a causa degli aspetti necessariamente conflittuali, essa coinvolge non soltanto le doti intellettuali, la capacità personale, la dottrina giuridica, la cultura propria di ciascun avvocato ma pure le risorse fisiche di chi la esercita. Non c'è dubbio che sia stata una delle professioni più ambite e praticate, specialmente nel passato, specialmente in certi territori dove le circostanze, la tradizione familiare delle professioni liberali, la presenza di diversi gradi di magistrature, la litigiosità civile, l'importanza dei negozi giuridici e delle transazioni commerciali e finanziarie, insieme ad altri elementi, hanno contribuito a favorire l'avvocatura come scelta di lavoro e di vita.

Provenendo da Casale, antica capitale del Monferrato, sede del Senato¹ fondato dai principi regnanti Paleologi – mantenuto dai sovrani di casa Gonzaga, estinto nel 1730 dopo l'annessione sabauda, felicemente ricostituito da re Carlo Alberto, trasformato in Corte d'appello nel 1848 – e residenza nel tempo di altre magistrature inferiori, debbo riconoscere, anche per ragioni familiari², che l'avvocatura per me è sempre stata qualcosa di domestico, di naturale. Infatti si tratta di un elemento con cui i casalesi convivono da tanto tempo. Un elemento della società locale che, con le sue luci e le sue ombre, similmente a ogni umana attività, coinvolge e incuriosisce per tanti aspetti. Aspetti legati alla tradizione locale, a Casale vivissima, città in cui avvocati e medici hanno sempre prosperato, così da generare curiosi proverbi e luoghi comuni³.

Anche altrove la tradizione forense è ben viva e in una parte della mia storia familiare rientra Montanaro, con la famiglia Petitti, ormai estinta, ma degna di nota grazie sia ai numerosi giuristi usciti da essa sia alle opere benefiche e socialmente utili delle discendenti montanaresi.

Ricordo il professore Mario Enrico Viora⁴, di pia e felice memoria, come mio primo

¹ Cfr., in attesa della prossima pubblicazione di una mia specifica monografia, Alberto Lupano, *Le Sénat de Casal*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime-Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, I, Torino Giappichelli, 2001, pp. 133-150; Id., *La rinascita del Senato di Casale, esempio del riformismo di Carlo Alberto*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto*, Atti del Convegno, I, Alessandria, Università Cattolica del Sacro Cuore. Centro di cultura di Alessandria, 2001, pp. 525-552.

² Nella mia famiglia paterna, pur tra periodi più prosperi e altri meno, non mancarono persone che si dedicarono alle professioni forensi, in modo onorato e degno. Ad esempio Claudio Lupano fu avvocato (1580-1665); Pietro Francesco (1722-1810) fu procuratore, seguito dal figlio Domenico Alessandro (1787-1874) anch'egli procuratore.

³ È famoso il modo di dire popolare, un po' colorito, «< Casale son più medici che pitali, più avvocati che cause >>.

⁴ Nacque in Alessandria il 25 ottobre 1903 da famiglia distinta dal titolo di conti di Bastide originaria di Chivasso,

Maestro accademico, e mi piace rievocarlo soprattutto nelle conversazioni amichevoli⁵ con mio padre, con mio nonno Marino, con mio zio Enrico. Grazie al professore erano momenti pieni di ricordi, di giudizi puntuali su uomini e fatti, di osservazioni culturali e, perché no, anche di erudizione locale molto avvincente; si imparavano sempre molte cose e tutto contribuiva a aumentare l'ammirazione verso il personaggio. Viora, come una sorta di ammonimento a futura memoria, rammentava a mio padre e, di riflesso, a

morì a Gerusalemme il 7 marzo 1986. Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all'Università di Roma sotto la guida di Francesco Brandileone, insegnò storia del diritto italiano da incaricato nella facoltà giuridica dell'Università di Sassari. Divenuto qui professore ordinario, fu in seguito docente a Messina, Parma, Trieste, Padova non che preside di facoltà in diverse occasioni. Tornato a Trieste, accettò di essere nominato rettore nei tempi calamitosi della guerra e del dopo-guerra. Nel 1947, invitato da padre Agostino Gemelli, tenne cattedra alla Università Cattolica di Milano e fino alla morte rivestì la carica di presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo, l'Ente fondatore dell'Università cattolica. Dal 1960 si trasferì alla facoltà di giurisprudenza di Torino, concludendo la sua intensa vita accademica. La notevole attività scientifica profonda e proficua rimane nelle numerose opere di cui cito le principali: *Il Senato di Pinerolo. Contributo alla storia della magistratura subalpina*, Casale Monferrato, Miglietta, 1927; *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, Bocca, 1928; ristampa anastatica, Torino, Reale Mutua di assicurazioni, 1986; *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Bologna, Zanichelli, 1930; *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, Giappichelli, 1967; né vanno dimenticati i numerosi contributi dedicati allo studio di Angelo da Chivasso e della sua *Summa Angelica*. Viora è stato presidente e titolare di cariche sia in importanti associazioni culturali sia in trentasei istituzioni finanziarie del più alto livello. Cfr. *A ricordo di Mario Enrico Viora*, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1987; *Studi in memoria di Mario Enrico Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1990, nota 16, pp. 9-10; cfr. anche la voce editoriale *Viora Mario Enrico*, in *Enciclopedia alessandrina. I personaggi*, a cura di Paolo Zoccola, Alessandria, Il Piccolo, 1990, pp. 258-259. Viora fu persona di qualità eccezionali, fu davvero 'Maestro insigne, studioso impareggiabile, consigliere e guida insostituibili in tutti i tempi e in tutte le contingenze' come scrisse Maria Ada Benedetto, direttore dell'Istituto di Storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, nella presentazione della ristampa anastatica del volume *Le Costituzioni piemontesi* cit. (p. VIII).

⁵ Il professore era legato ai miei familiari da profonda amicizia e le occasioni di incontro, nonostante i suoi gravosi impegni accademici e istituzionali, non mancavano (non solo in Piemonte: ad esempio in Roma, dove mio padre Luciano, fin dal 1949, giovane avvocato, delegato nel consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, buon amico di Valdo Fusi, vedeva sovente Viora che, politicamente, stava schierato col Partito Liberale; ad Abano, dove mio si stava in vacanza e, insieme al professore, in visita alle terre della moglie, si seguiva la messa festiva nella chiesa arcipretale). L'aspetto che colpiva di più era la sua padronanza di ogni situazione, una sorta di superiorità naturale che però lo manteneva uomo di cuore e benevolo, disposto ad aiutare chiunque generosamente, mai né polemico né vendicativo, superiore alle meschinità e alle miserie umane. La prova migliore di ineguagliabile nobiltà d'animo Viora la diede in occasione del cinquantenario della rivista di cui egli fu cofondatore e direttore. Ricostruendo la genealogia delle varie scuole italiane degli storici del diritto, a tutti Viora riconobbe meriti e titoli idonei a rimanere nella 'comunione' degli storici del diritto, assegnando a ciascuno un elogio singolare per le ricerche svolte e per i lavori editi. Fu una lezione di stile (Mario Enrico Viora, *La <<Rivista di storia del diritto italiano>>. Storia di un cinquantenario (1928-1977)*, in <<Rivista di storia del diritto italiano>>, XXVIII [1987], pp. 9-22). È noto che, durante gli esami universitari, sempre affollati ed estenuanti, promuoveva ogni candidato, con un bel voto. Inoltre tengo a evidenziare un tratto caratteristico della sua personalità che le commemorazioni ufficiali seguite alla sua morte hanno verosimilmente dato per sottinteso. Il professore era perfetto gentiluomo di nascita e di maniere, come quelli che si sarebbero potuti incontrare in antico regime nelle maggiori corti europee, a Vienna, a Madrid, a Parigi, a Roma, capitale pontificia, a Napoli, a Palermo. Usava una inespugnabile cortesia con tutti e mi sembrava intendere la cortesia come una estensione della sua cultura con cui si conciliava il favore generale (ho inteso rendergli omaggio sincero in ogni parte d'Italia in cui mi sia recato per convegni o occasioni accademiche; rammento ancora la commozione del professore Giulio Vismara nel rievocare il carissimo amico Viora durante un colloquio). Però, pur riservando le sue grandi maniere a tutti, non dava confidenza a nessuno, nemmeno ai collaboratori più stretti, né agli allievi, né agli assistenti alla cattedra, né agli altri dipendenti dell'Università. Nella dimensione privata invece, tra gli amici con i quali era in familiarità e usava il 'tu', era affettuoso, mostrava una cordialità espansiva e calorosa, larga di abbracci, insospettabile nella dimensione pubblica e protocollare. Questo atteggiamento intimo mi sembrava naturale ma forse era anche riflesso del suo alunno presso il professore Francesco Brandileone, napoletano, da cui doveva aver mutuato qualcosa del carattere meridionale e simpatico nell'approccio amicale.

me, ragazzino in rispettoso ascolto⁶, che gli avvocati sia di Casale, sia di Chivasso, sia di Montanaro avrebbero ben meritato una ricerca specifica, magari attraverso tesi di laurea e pubblicazioni da promuovere nei rispettivi luoghi. E il professore aggiungeva che la <<professoressa Benedetto>> condivideva lo stesso punto di vista e avrebbe potuto seguire simili studi con tutta la sua competenza.

La professoressa Maria Ada Benedetto⁷, che talvolta in Torino sentii evocare come la <<Signorina Benedetto>>, formula in cui, nello stile alla moda cortese dei piemontesi, la galanteria cavalleresca prevaleva sulla gerarchia accademica, fu studiosa di grande valore scientifico, per giunta ben conosciuta dai miei familiari. Maria Ada Benedetto, in virtù delle sue quattro lauree conseguite nell'Università di Torino, in lettere, in giurisprudenza, in scienze politiche, in filosofia⁸, mi sembrava una persona eccezionale; inoltre la mia considerazione verso di lei, donna di tempra fortissima e schietta, di rara dignità, nemica di ogni ipocrisia, era accresciuta anche grazie alle cartoline, che ancora conservo, immancabilmente firmate <<Maria Ada Benedetto e Mamma>>, inviate da ogni parte d'Europa. La più sorprendente di tutte proveniva da Mosca, spedita in tempi in cui gli scambi turistici con l'Unione Sovietica non erano eventi ordinari⁹.

⁶ Conservo due ricordi personali di Viora particolarmente cari e li cito, anche se possono sembrare da *Confessioni di un italiano*: la lettera inviata a mio padre quando nacqui in cui augurava <<al neonato Alberto una vita lunga e gloriosa>> e il suo arrivo, pur tra grandi impegni, alle ore 12 del 28 maggio 1981 alla Biblioteca Patetta dell'Università di Torino (nel salone di consultazione dove stava schierato il corpo docente di allora), a seguire il mio primo esame universitario, storia del diritto italiano I, e a dirmi parole di incoraggiamento e, in quel tempo lontano, di buon presagio, per cui alla Patetta sarei sempre stato tra amici.

⁷ Maria Ada Benedetto (Torino, 30 agosto 1916-19 marzo 1996) dedicò la propria esistenza agli studi concepiti quale professione intellettuale pervasa da un umanesimo cristiano in cui la generosità e la carità verso tutti erano tanto più meritorie in quanto silenziose. Fu allieva di Guido Astuti, poi venne 'adottata' da Viora al quale la legava la convergenza nello stile austero e nelle idee fondamentali. Fu professore ordinario nella facoltà giuridica dell'Università di Torino e direttore dell'Istituto di Storia del diritto italiano della stessa Università pure dopo la scomparsa di Viora; soleva dire, sfogandosi anche tra gli amici, che questo incarico era una specie di penitenza a causa delle tante complicazioni connesse, legate alla burocrazia, agli uomini e alle cose, in mezzo alle prepotenze di qualcuno e all'acquiescenza di qualcun altro. Tra le sue opere più importanti: *Note per la storia del Diritto costituzionale. Aspetti del movimento per le costituzioni in Piemonte durante il Risorgimento*, I, Torino, Giappichelli, 1951; *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta Valle di Susa*, Torino, Giappichelli, 1953; *Ricerche sul "Conseil des Commis" del ducato d'Aosta*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1956; *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi nello stato sabaudo; a proposito della questione dotale di Filiberta di Savoia-Nemours*, Torino, Giappichelli, 1957; *Ricerche sulle consorterie valdostane*, Aosta, Arti grafiche E. Duc, 1976; *Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine nel periodo intermedio*, Torino, Giappichelli, 1982. Cfr. i cenni sintetici di Enrico Genta, *Benedetto, Maria Ada*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletta, I, Bologna, Il Mulino, 2013, I, p. 215.

⁸ L'ordine di conseguimento delle lauree, col massimo dei voti, è il seguente: in lettere, 7 novembre 1939; in giurisprudenza, 10 novembre 1942; in scienze politiche, 19 novembre 1946; in filosofia, 27 giugno 1949. La serie di quattro titoli accademici rappresenta un fatto alquanto eccezionale nella storia universitaria torinese; l'impegno successivo nelle ricerche storico-giuridiche rende Maria Ada Benedetto modello esemplare di studiosa. Ella è particolarmente degna di onorata memoria perché alla profonda competenza negli studi univa finezza nelle maniere e nelle abitudini; tra l'altro si preoccupava di offrire doni speciali ai propri collaboratori quando li ospitava a convito in occasione delle maggiori feste dell'anno.

⁹ Benedetto era la 'fedelissima' del professore Viora, pronta agli incarichi molto riservati che le venivano affidati in forma privatissima. Quando talvolta mio padre, mio nonno o mio zio, per affari riservati professionali dovevano trasmettere documenti d'ufficio, oppure, su richiesta di qualche amico casalese, facevano pervenire in consultazione al professore antichi manoscritti di famiglia o pregevoli edizioni di testi, compresi incunabili e cinquecentine, per

A distanza di decenni, con deferente affetto e nostalgia verso il professore Viora, mi sembra giunto il momento di accogliere in una certa misura il lontano e vago invito a studiare gli avvocati. In questa sede presento alcuni contributi sull'avvocatura in quanto professione (nel diritto comune secondo la dottrina di Angelo da Chivasso, autore della famosa *Summa Angelica*, tanto studiata da Viora, non che secondo la disciplina e la prassi dello Stato sabauda) e sulla storia dei singoli avvocati. Qualcosa sui patrocinanti di Chivasso sono riuscito a pubblicare in passato, sebbene in modo pionieristico e non del tutto organico¹⁰. Ora faccio uscire un saggio sull'avvocato Luigi Vigna, originario di Chivasso, protagonista della cultura giuridica nell'età risorgimentale e principale realizzatore del primo *Dizionario di diritto amministrativo* edito in Italia.

Va da sé che la ricerca sugli avvocati di Casale¹¹ – una moltitudine nella storia pluriscolare del Monferrato e delle sue istituzioni giudiziarie – presenta punte più alte della media e richiede un grande impegno che necessita di scansione cronologica. Impossibile ridurre il lavoro a un mero repertorio alfabetico; gli avvocati di Casale bisogna suddividerli per epoche, almeno dall'età moderna all'età contemporanea, tanto sono numerosi. E sento doveroso questo compito, non soltanto per carità di patria, ma specialmente dopo le ultime vicende giudiziarie di Casale. Infatti se nei primi anni del XXI secolo l'avvenire forense si prospettava in rilancio e radioso al punto che fu ventilata l'istituzione della corte d'appello del Piemonte orientale proprio nell'antica capitale del Monferrato, e gli amici di mio padre e miei del Consiglio dell'Ordine degli avvocati casalese (rammento in particolare l'impegno dell'avvocato Pietro Caire) progettarono, coinvolgendo me e altri, un apposito convegno su tale prospettiva, è deprimente osservare che la riforma della geografia giudiziaria del 2013 ha accorpato il tribunale di Casale al tribunale

domandare l'autorevole parere di Viora, era proprio la professoressa Benedetto che esercitava la funzione di *missus dominicus* tra il professore e i miei familiari. Mio padre e lo zio Enrico, notaio, conversavano volentieri con lei su tante cose, in piena sintonia e confidandosi reciprocamente; non così mio nonno Marino, geometra, inquieto e non privo di pregiudizi, probabilmente ricambiati dall'interessata, di fronte a una donna professore e plurilaureata.

¹⁰ *Avvocatura, professioni liberali e vita sociale nei sonetti chivassesi della Restaurazione*, in <<Bollettino Associazione di storia e arte canavesana>>, A.S.A.C., vol. 10 (2010), pp. 155-213; *Angelo Carletti (1411-1415)*, in *Avvocati Canavesani*, a cura di Franco Macocco e Gian Savino Pene Vidari, Castellamonte, Lions Club Alto Canavese, 2016, pp. 32-36; *Luigi Vigna (1814-1856)*, *ivi*, pp. 86-90; *Gli Avvocati Viora a Chivasso*, *ivi*, pp. 165-166; *Gli Avvocati a Chivasso*, *ivi*, p. 316.

¹¹ Inoltre si tenga conto del fatto che sovente le vicende degli avvocati casalesi di antico regime sono complicate da contaminazioni e intrecci pure con la politica del loro tempo. Su alcuni di essi cfr. Alberto Lupano, *Gli statuti del capitolo di Sant'Evasio nel XVI secolo*, in *Il Duomo di Casale Monferrato. Storia, arte e vita liturgica*, Novara, Diocesi di Casale Monferrato, 2000, pp. 49-66; Id., *Giovanni Pietro Sordi e il suo Consilium sull'eredità del ducato di Veragua*, in *Atti del Congresso internazionale Colombiano Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela*, vol. I, Cuccaro Monferrato, CE.S.CO.M., Associazione Centro studi Colombiani Monferrini, 2001, pp. 160-166; Id., *Paolo Onorato Vigliani, in Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di Stefano Borsacchi, Gian Savino Pene Vidari, I, Bologna, Il Mulino, 2012; Id., *Beccio, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 204-205; Id., *Natta, Marco Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1414; *Silvano, Lorenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., II, p. 1865; Id., *La giustizia sabauda a Casale Monferrato dal Senato alla Corte d'Appello: mutamenti istituzionali e giurisprudenziali*, in (a cura di Françoise Briegel, Sylvan Milbach), *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVII-XIXe siècles)*, Roma, Carocci, 2016, pp. 123-135; *Guerres, sieges et avocats à Casal, capitale du Montferrat, à partir de l'ancien régime jusqu'en 1849*, in *Les Avocats en temps de Guerre. Représentations d'une profession face à la crise*, Laboratoire ERMES (Histoire du droit et science politique) en partenariat avec la SIHPA (Société Internationale d'Histoire de la Profession d'Avocat), Actes du Colloque de Nice, 11 et 12 décembre 2014, in corso di stampa.

di Vercelli. Qui ripresento una curiosità erudita, un contributo sugli avvocati casalesi coinvolti nelle vicende belliche dell'antica capitale del Monferrato tra età moderna e età contemporanea.

Più facile si presenta il lavoro riguardo agli avvocati di Montanaro, circoscritti nel tempo e nel numero. Ora presento i risultati di una prima ricerca, non soltanto propografica, che unisce assieme tante cose e che può essere un tentativo di contribuire alla conoscenza del territorio locale montanarese, vero vivaio di giuristi per lungo tempo ma pure sede di cultura e di buon gusto nelle arti.

Sono sicuro che sia il professore Viora, sia la professoressa Benedetto ne sarebbero lieti sicché ad entrambi, con intatta ammirazione, dedico le pagine del mio primo contributo *Antichi Avvocati tra le Alpi e il Po*.

*Casale Monferrato,
19 settembre 2020*

CAPITOLO I

L'AVVOCATO NEL DIRITTO COMUNE. LA DOTTRINA DI ANGELO DA CHIVASSO

1. *Angelo da Chivasso. Nel marchesato del Monferrato dalla toga al saio dei minori osservanti*
2. <<Advocatus dicitur ille>>¹: *disciplina della professione e deontologia forense nella Summa Angelica*

1. *Angelo da Chivasso. Nel marchesato del Monferrato dalla toga al saio dei minori osservanti*

L'erudizione storica locale del passato ha sempre insistito su una peculiare caratteristica relativa a Chivasso individuata quale sede di attivi uomini di legge, non necessariamente nativi del luogo, soprattutto pratici: avvocati, causidici e notai². Le caratteristiche del territorio, centro di transito, la collocazione geografica e, soprattutto, la sua storia³, hanno in qualche maniera favorito tali qualificate presenze professionali, analogamente a quanto si è verificato in altre località quasi simili dell'area canavesana in età moderna.

È notorio che Chivasso nel medioevo ebbe periodi gloriosi grazie alla residenza periodica dei marchesi del Monferrato, Aleramici prima, Paleologi poi. Qui confluirono la corte e quanti ruotavano attorno ad essa; alcuni parlamenti del Monferrato furono convocati a Chivasso; artisti, letterati, personaggi della cultura ebbero modo di frequentare il borgo; importanti eventi dinastici delle due casate sovrane si svolsero nel castello di Chivasso. Si tratta di fatti e avvenimenti che necessariamente dovevano coinvolgere cultori del diritto, giuristi e notai. Inoltre giureconsulti di qualche valore sedevano nel consiglio marchionale, nella curia feudale formata dai marchesi, indicata talvolta senato, chiamata a collaborare al governo del territorio.

Né di minore rilievo a vantaggio delle professioni legali risultava la posizione mercantile

¹ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica*, Lugduni, apud Guillelmum de Vingle, 1513, *Advocatus*, n. 1 c. IX.

² Si veda l'esempio fornito dall'anonimo autore (forse identificabile con l'avvocato chivassese Saverio Alberti Aimone) *Cenno di alcuni giureconsulti e chiari uomini di Chivasso, della prima stamperia ivi aperta nel 1486 e di parecchie opere legali stampate in essa città*, Chivasso, Mazzucchelli, 1827, pp. 1-23. Federico Patetta lo ricorda appena in ragione della sua modestia (*Storia del diritto italiano. Introduzione, edizione postuma ampliata a cura di Luigi Bulferetti*, Torino, Giappichelli, 1947, p. 253).

³ Si veda la sempre valida descrizione di Carlo Vittone, *Casa Savoia, il Piemonte e Chivasso*, I, Torino, Tipografia Editrice G. Vaccarino e C., 1904, p. 127 ss.

di Chivasso, tanto enfatizzata dagli storici di un tempo quale posto ‘chiave’ della pianura padana, tra Canavese e Monferrato, fra Piemonte e Lombardia⁴. Infatti la collocazione sul Po, accanto ai torrenti Orco e Malone, il passaggio di vie di comunicazione terrestre fra i domini sabaudi e monferrini, incoraggiavano transiti di persone e di merci, oltre che di truppe le quali sovente provocavano devastazioni belliche e disordini. Esisteva anche la vocazione agricola del territorio attorno a Chivasso, denominato dal basso medioevo la <<Campagna>>, di solito suddiviso in poderi assegnati a piccoli e medi proprietari; l’abbondanza di acque fluviali e sorgive favoriva sia le coltivazioni sia lo sfruttamento delle risorse idriche convogliate in canali, rogge e fossi per essere utilizzate dai mulini e da altri artifici meccanici del tempo. Tutti questi elementi, compresa la proprietà fondiaria assai frazionata, si prestavano anche a occasionare naturalmente un’ampia serie di controversie legali grandi e piccole, lunghe o brevi a seconda degli interessi coinvolti, da valutare secondo il diritto comune⁵ o il diritto patrio. Pertanto dalla fine del medioevo a tutta l’età moderna Chivasso e il territorio chivassese circostante potevano rappresentare il <<brodo di coltura>> migliore, predisposto dalle svariate circostanze, geografiche, storiche, sociali, alla fioritura dell’attività di una buona schiera di legali, indigeni o torinesi: specialmente di pratici, avvocati esperti nelle innumerevoli controversie di diritto privato sorte in connessione allo sfruttamento dei terreni e delle acque; e, in subordine, di notai pronti a rogare quanto necessario ai passaggi di proprietà e alle successioni.

In un tale contesto dove i giuristi trovavano, in tempo di pace s’intende, un buon ambiente per lavorare, non sorprende che la tradizione patria, poi traslata in quella ecclesiastica, abbia sempre collocato al posto d’onore tra gli avvocati locali la maggiore personalità culturale fiorita nel medioevo chivassese: il minore osservante Angelo da Chivasso⁶, originato dalla famiglia Carletti, elevato all’onore degli altari col titolo di beato nel 1753.

Nato – si presume tra il 1411 e il 1414⁷ – da Angela e Pietro, appartenente a una ricca

⁴ Cfr. *Theatrum Sabaudiae (Teatro degli stati del Duca di Savoia)*, a cura di Luigi Firpo, Torino, Archivio storico Città di Torino, 1985, p. 182.

⁵ Cfr. per tutti Francesco Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970; Manlio Bellomo, *L’Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte, Euno Edizioni, 2016; Paolo Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006².

⁶ La bibliografia di riferimento sul personaggio è assai ampia. Mi limito a citare i testi più importanti: Mario Bessone, *Il beato Angelo Carletti da Chivasso*, Cuneo, Ghibaudò, 1950, che rimane il saggio biografico più documentato su Angelo; per una messa a punto su vita e opere del beato cfr. *Frate Angelo Carletti osservante nel V centenario della morte (1495-1995), Atti del Convegno: Cuneo, 7 dicembre 1996- Chivasso, 8 dicembre 1996*, a cura di Ovidio Capitani, Rinaldo Comba, Maria Concetta De Matteis, Giovanni Grado Merlo, in <<Bollettino della Società per gli studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo>>, 118, 1° semestre (1998).

⁷ Si tratta dell’arco temporale indicato dalla tradizione che potrebbe essere confermato se si considerano le antiche ricognizioni del corpo mummificato di Angelo da Chivasso. Infatti durante questi esami i periti interpellati ricorrono costantemente, in base a criteri medico-legali ancora oggi in gran parte accettati dalla scienza, che si trattava del cadavere di un uomo deceduto in età molto avanzata. Anche il più fedele ritratto antico di Angelo da Chivasso, vicino ai tratti del volto del cadavere, mostra un uomo molto anziano. Si veda la pala d’altare a struttura di trittico eseguita da Defendente Ferrari e Gerolamo Giovenone conservata nel Museo Borgogna di Vercelli raffigurante al centro la Vergine col Bambino, san Francesco d’Assisi e il beato Angelo nello scomparto *in cornu Evangelii*, il più importante secondo la liturgia, e san Sebastiano e santa Marta in quello *in cornu Epistolae*. L’identificazione del beato Angelo è dovuta a Giovanni Romano: su tutto cfr. la messa a punto di Giovanna Galante Garrone, *Artisti e francescani tra Quattro e Cinquecento. Il primo Cinquecento*, in *Angelo Carletti tra storia e devozione nel 5° centenario della morte*, Cuneo, Comune di Cuneo e altri, 1995, pp. 177-179.

casata di mercanti di stoffe che vantava una certa nobiltà e legami coi Carletti di Arezzo e Firenze⁸, Angelo da Chivasso, secondo la tradizione, avendo conseguito le lauree *in utroque iure* e in teologia a Bologna, la sede più famosa nella giurisprudenza, circondata da una fama quasi mitica, avrebbe esercitato l'avvocatura in patria⁹ e sarebbe stato nominato senatore¹⁰ dal marchese del Monferrato di cui era suddito. Abbandonata una brillante carriera da giurista¹¹, verso il 1444 sceglie la vita religiosa entrando nell'ordine dei minori osservanti. Da francescano si segnala come valoroso predicatore e paciere nelle lotte familiari e cittadine che incontra durante il suo apostolato; dal 1461 viene eletto quattro volte vicario generale dell'ordine; nel 1480 papa Sisto IV lo nomina nunzio e commissario apostolico della crociata contro i turchi che avevano espugnato Otranto e minacciavano la cristianità; nel 1491 papa Innocenzo VIII lo sceglie come nunzio e commissario apostolico della crociata diretta a convertire i valdesi. Nel governo dell'ordine si distingue per una notevole mitezza pastorale e fa altrettanto da nunzio e commissario apostolico: nel caso della crociata antiturca limitandosi alla predicazione e alla raccolta delle elemosine; nella opera verso i valdesi si limita alla predicazione, ricercando una so-

⁸ A cui appartene Francesco Carletti (1573 circa-1636), mercante e viaggiatore, autore dei *Ragionamenti sopra le cose vedute nei viaggi dell'Indie occidentali e d'altri paesi*.

⁹ Arcangelo da Salto, *Idea del religioso serafico rappresentata nella vita del beato Angelo da Chivasso*, Cuneo, per Bartolomeo Strabella, 1664, p. 14; Onorio Marentino, *Vita del B. Angiolo Carletti di Chivasso*, Torino, Zappata ed Avondo, 1753, pp- 6-7, contenenti anche una fantasiosa ricostruzione dell'attività legale del giovane Carletti.

¹⁰ Il titolo attribuito ad Angelo si presta a varie ipotesi. Il Senato di Casale vero e proprio fu fondato verso il 1474 dal marchese Guglielmo VIII Paleologo quando Angelo era già religioso. Tuttavia già in precedenza la curia feudale del marchese del Monferrato, formata anche da giuristi di rango, talvolta era indicata col nome aulico di Senato. Sarebbe verosimile congetturare che un giovane giurista come Angelo sia stato chiamato in siffatto collegio; tuttavia non se ne è ancora ritrovata alcuna prova documentaria. Inoltre si rileva che nel Monferrato il consiglio di credenza delle comunità più importanti, ad esempio Casale e Chivasso, prendeva il titolo, un poco iperbolico, di Senato e senatori si chiamavano i suoi componenti. Una lacuna nella serie delle *reformationes* comunali chivassesi dal 1427 al 1448 impedisce di verificare se Angelo sia stato credenziere e dunque senatore nel senso di amministratore comunale. Sulla questione rinvio a Alberto Lupano, *Tra Paleologi e Savoia: il giovane Carletti e la sua famiglia*, in *Frate Angelo Carletti osservante* cit., pp. 71-72.

¹¹ Un carme in latino, poi adottato quale inno liturgico in onore del beato, forse rifatto su un modello precedente, fu composto in metrica nella metà del XIX secolo dal chivassese Giuseppe Giacoletti, scolopio nel collegio di Urbino, passato alla storia letteraria per avere vinto due volte il *Certamen* di Amsterdam e per essere stato maestro di Giovanni Pascoli che lo ricordò come un latinista prodigioso. Giuseppe Giacoletti, *Pel centenario della beatificazione del B. Angelo Carletti [Carme in testo latino e italiano]*, Chivasso, tip. Lamberti e Pietracqua, 1858, pp. 1-16. Sulla giovinezza di Angelo l'inno riassume <<Mox magistratu decoratus amplo/et fori et saeculi metuit pericla/ac togam in pullam tunicam lubenter illico mutat>>. L'inno fu eseguito in diocesi di Ivrea fino alla riforma liturgica del 1970 sulla melodia di *Iste Confessor Domini colentes*, adottato per tutti i santi e beati Confessori. L'inno integrale merita di essere trascritto per la sua perfezione formale e la sintesi della vita di Angelo: <<[Hymnus Beati Angeli Carletti civis clavasini]: Angelum nostri sobolem decusque Oppidi festis recolamus hymnis/multa quae gessit memoranda laeto/corde canentes./Expetens coelum teneris ab annis,/se Deo vovet bona quaeque mundi /fortiter spernit superatque cunctas daemonis artes./Mox magistratu decoratus amplo/et fori et saeculi metuit pericla/ac togam in pullam tunicam lubenter/illico mutat./Sicque Francisci Patris aemulatus/clara virtutum documenta sperni/Angelus quo plus cupit et latere/plus caelebratur./Unde cum fratres voluere quarto/praefici quamquam senio cadentem/fortis et prudens animoque miti/praefuit usque./Turcae cum Christi populo immineret,/cum fidem Valdus laceraret, illum/Pontifex Summus vocat et periculum/triste propellit./Sicut in coelis alii dat Unus/Spiritus lucem didicisse plura/Angelum nostro merito superna/luce putamus./Nunc in excelso solio refulgens/gloria aeterna redimitus Urbi/Patriae dexter faveat piusque/iugiter adsit./Qui beas inter Superos receptum/Angelum civem tribuas beati/nos sequi mores, Deus, ut per/aevum Te videamus. Amen>>.

luzione pacifica rivolta a favorire la convivenza tra cattolici e i dissidenti religiosi¹². Mai ricorre al braccio secolare armato, nonostante che la bolla papale gli concedesse anche questa facoltà di coercizione forzata¹³.

Nel contesto economico e mercantile contemporaneo Angelo fornisce un contributo importante alla soluzione di problemi fondamentali, restando nel solco dell'ortodossia cattolica, forse anche tenendo conto delle esperienze maturate all'interno dell'ambiente familiare e chivassese delle origini. È noto quanto l'usura riuscisse disastrosa specie ai ceti più umili; nella lotta agli strozzini intrapresa energicamente dai minori osservanti, Angelo prepara, attraverso gli scritti e la predicazione, un supporto teorico consistente utile a distinguere tra usura vera e propria, assolutamente vietata dalla Chiesa, e il prestito basato sulla corresponsione di un minimo interesse rivolto non al lucro sul denaro bensì al risarcimento del mancato utilizzo della somma da parte del prestatore. In tale apostolato Carletti favorisce la fondazione dei monti di pietà di Genova e Savona.

Muore in età avanzata nel convento di sant'Antonio di Cuneo l'11 aprile 1495.

L'esistenza di Angelo da Chivasso è stata dedicata al servizio degli ideali evangelici nella Chiesa romana e nell'ordine dei minori osservanti. Tuttavia non si può valutare la portata dell'azione pastorale e culturale di Angelo senza inquadrarla nel contesto eminentemente giuridico in cui si svolse. Angelo, anche quando scrive da teologo, da casista esperto della prassi e nell'etica, esperto inoltre della comparazione tra la condotta dei fedeli e i principi di teologia morale, emerge anche e soprattutto nella dimensione di giureconsulto di profonda cultura. Come tale va valutato collocandolo sullo sfondo del diritto comune coevo¹⁴.

Sulla giovinezza di Carletti nulla è documentabile in modo storicamente certo. Tuttavia, pur mancando la prova documentaria della laurea *in utroque iure*, attraverso sostanziosi elementi indiziari si può affermare che egli fu giurista nel senso pieno del termine ed è verosimile che abbia svolto la professione d'avvocato a Chivasso e con ogni probabilità anche a Casale¹⁵. Mario Enrico Viora ha riscoperto, in via induttiva, l'importanza di Angelo come giurista di valore¹⁶.

A Chivasso la tradizione, dotata di un suo specifico valore nel diritto canonico¹⁷, que-

¹² Mario Viora, *La persecuzione contro i Valdesi nel secolo XV*, in <<Bulletin de la Société d'histoire vaudoise>>, 47 (1925), pp. 5-19; Id., *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Bologna, Zanichelli, 1930.

¹³ Cfr. anche Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Tolerantia*, c. CCCLXVII r.

¹⁴ Cfr. i contributi di Gian Savino Pene Vidari, *Angelo Carletti e la cultura giuridica del suo tempo*, in *Frate Angelo Carletti osservante* cit., pp. 185-198; Giacomo Todeschini, *Scienza economica francescana nella Summa di Angelo da Chivasso*, *ivi*, pp. 157-168; e soprattutto l'accuratissimo saggio di Maria Giuseppina Muzzarelli, *Angelo da Chivasso e i Monti di Pietà*, *ivi*, pp. 169-184.

¹⁵ Nuova capitale del marchesato dei Paleologi in cui erano presenti membri dei Carletti pure nella corte marchionale: cfr. la sintesi di Lupano, *Tra Paleologi e Savoia* cit., pp. 71-72.

¹⁶ Mario Viora, *La <<Summa Angelica>>*, in <<Bollettino storico-bibliografico subalpino>>, XXXVIII, fasc. 3-4 (1936), pp. 443-447; dello stesso autore sono i seguenti importanti saggi: *Delle opere scritte dal giureconsulto e teologo Angelo da Chivasso*, Casale Monferrato, Miglietta, 1923; *La persecuzione contro i Valdesi nel secolo XV* cit.; *Angelo da Chivasso e la crociata contro i Turchi del 1480-1481*, in <<Studi francescani>>, 2 (1925), pp. 319-340; *Angelo Carletti da Chivasso*, Ivrea 1946; *Il beato Angelo Carletti da Chivasso*, Cuneo, Ghibauda, 1961. Posso osservare che la *Summa Angelica* dopo gli studi di Viora fu molto citata dagli storici del diritto, oggi lo è assai meno.

¹⁷ Nelle cause di canonizzazione e beatificazione si legga il testo di riferimento ancora oggi fondamentale: Benedicti

sto aspetto lo ha sempre asserito senza incertezze e sotto giuramento lo hanno attestato concordemente quanti hanno deposto nei processi canonici di beatificazione¹⁸. Inoltre sussistono altri numerosi indizi, a modo loro assai eloquenti se valutati nell'insieme, provenienti dalle opere composte da Angelo. Proprio esse, in primo luogo la *Summa Angelica*, parlano a modo loro e dimostrano che Angelo da Chivasso ricevette una solida preparazione giuridica. In particolare evidenziano la tecnica scientifica di chi ha studiato legge non da dilettante ma da giureconsulto completo che conosce bene e, soprattutto, padroneggia gli strumenti del mestiere nella maniera migliore¹⁹. È all'interno del diritto comune che Angelo ricerca sì la soluzione più fondata nella dottrina ma si premura sempre di segnalare la propria opinione, anche difforme dalla *communis opinio doctorum*, secondando valutazioni equitative capaci di condurre alla giusta soluzione del caso.

Anche gli altri summisti medievali tenevano conto della dimensione giuridica ma facendo prevalere l'aspetto teologico-morale. Negli scritti di Angelo accade il contrario, indizio che probabilmente l'autore nasce giurista e solo successivamente mette la scienza giuridica al servizio della teologia e dell'etica cattolica.

Si deve premettere che mai Angelo si definisce giureconsulto, bensì usa talvolta ufficialmente il titolo di teologo²⁰ per ragioni evidenti connesse allo stato di religioso e di scrittore²¹. Verosimilmente il richiamo al titolo dottorale *in utroque iure* in un religioso come Angelo da Chivasso rappresentava una evocazione di vanità mondana in contrasto con uno stile di vita che fu sempre umile e dimesso.

Il giovane Carletti nelle testimonianze chivassesi è sempre indicato come dottore di leggi, avvocato in patria e senatore del Monferrato. In merito esiste pure una suggestiva ipotesi fondata sul rilievo logico che nel 1435, quando più o meno Carletti doveva essere già laureato, il marchese Gian Giacomo Paleologo perse Chivasso e trasferì la corte e la capitale a Casale Sant'Evasio, chiamata poi in età moderna anche Casale Monferrato; di conseguenza sarebbe in questa località che il giovane Angelo, prima di entrare in religione, avrebbe seguito i suoi sovrani naturali e avrebbe potuto praticare l'avvocatura e

XIV [Prosperi Lambertini], *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, in *Benedicti XIV Opera omnia*, I, Prati, in Typographia Aldina, 1839, p. 152 ss; II, Prati, in Typographia Aldina, 1840, p. 5 ss.

¹⁸ Cfr. *Articoli prodotti nella causa e processo del culto immemorabile che presentemente si agita nella solenne beatificazione e canonisatione del venerabile servo di Dio b. Angelo di Civasso*, Torino, Zappata, 1694, p. 11 ss.

¹⁹ Anche il latino adottato da Angelo è latino corrente, pratico, non elegante, nello stile dei giuristi che suscitò le critiche di diversi umanisti, compreso Lorenzo Valla. Sullo stile e sulle fonti letterarie e teologiche della *Summa Angelica* cfr. Ernesto Bellone, *Note su Angelo da Chivasso (1410-1495) e sulle fonti classiche, patristiche e bibliche della sua <<Somma>> per confessori*, in <<Studi francescani>>, 82, n. 1-2 (1985), pp. 147-163.

²⁰ Sulle ipotesi circa la laurea in teologia di Carletti cfr. Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., p. 23.

²¹ È logico che sia così. La teologia, specie per gli ecclesiastici dediti allo studio e alla pubblicazione dei propri testi, rappresentava la scienza necessaria per divulgare il loro pensiero facilitando la concessione degli *imprimatur* e ponendosi al riparo da facili accuse di ignoranza o peggio. Dunque i gradi accademici, e sopra ogni altro il dottorato in teologia, erano l'aspirazione di ogni religioso desideroso di scrivere e di pubblicare le opere senza scatenare critiche da parte dei dotti contemporanei. Esempio celebre è quello di Erasmo da Rotterdam, sommo umanista e filologo greco e latino, che nel 1506 decise di addottorarsi all'Università di Torino non *in artibus*, cioè nelle lettere in cui, di fatto, era già maestro indiscusso, ma in teologia. La scelta di Erasmo, che prese i gradi accademici a Torino a causa delle tasse di immatricolazione piuttosto basse, fu giustificata dal suo desiderio di tradurre le Sacre Scritture e di scrivere di argomenti teologici, finalmente al riparo da critiche, munito del titolo dottorale, legittimante, secondo la consuetudine cattolica, una competenza specifica.

essere inserito nel consiglio del principe come senatore²². Tra l'altro Casale vantava una popolazione assai più numerosa di Chivasso, aveva tradizioni civiche più autorevoli, si trovava in contatto con la repubblica di Genova, il ducato di Milano, i ducati padani ed era sede ancora più ideale della patria di Angelo all'esercizio della professione forense.

Non va tralasciato che a quel tempo una famiglia nobile e ricca non poteva che nutrire la massima ambizione di avviare un giovane brillante e promettente negli studi proprio alla carriera forense. Ciò è talmente verosimile persino nel caso dei Carletti che un cugino del beato, Ludovico Carletti, ottenne la laurea *in utroque iure* documentata a Pavia nel 1435. Tornato a Chivasso, vi esercitò l'avvocatura; scrisse allegazioni e pareri per la pratica del foro e non lasciò traccia di sé nella dottrina giuridica del tempo²³. Sembra ragionevole che, a maggior ragione, anche Angelo, dedicandosi agli studi di diritto, si sia rivolto proprio alla sede accademica di Pavia, seguendo l'esempio del cugino Ludovico Carletti²⁴. Il centro accademico sul Ticino fioriva prestigioso e veniva frequentato ordinariamente dai sudditi provenienti da ogni parte del marchesato del Monferrato, da Alba a Chivasso, da Acqui a Casale. Va sottolineato che Pavia era in un certo senso la 'Bologna' degli studenti monferrini, glorioso centro di studi specialmente nella giurisprudenza e il fatto spiegherebbe perché i testimoni chivassesi parlassero della leggendaria Bologna come luogo di studi di Carletti, compiendo una confusione e trasposizione ideale da Pavia alla città felsinea. È sufficiente ricordare che a Pavia aveva insegnato perfino il grande Baldo degli Ubaldi e vi era morto prematuramente nell'anno 1400. Tra i rotoli medievali dei laureati pavesi in giurisprudenza, giunti incompleti, compaiono numerosi chivassesi per lo più appartenenti all'aristocrazia feudale del Monferrato²⁵. Il nome di Angelo Carletti non è stato però finora identificato. Ma se egli ha davvero studiato diritto a livello accademico, come tutto lascia credere, la sede universitaria dovrebbe proprio essere quella pavese. Esiste un particolare biografico che potrebbe forse assumere qualche significato interessante almeno ad attestare la conoscenza diretta e precisa che il futuro beato aveva di Pavia. Nel 1492, inviando un confratello a predicare la quaresima in questa città, gli raccomanda di non parlare in cattedrale ma di calcare il pulpito della chiesa di san Francesco perché è la più vicina all'Università e dunque la più frequentata dai giovani studenti²⁶.

Tra l'altro si deve notare che, in qualche misura, anche la *Summa Angelica*, il libro più celebre e diffuso di Angelo da Chivasso, è dedicata, oltre che ai confessori, agli studenti di diritto. In una lettera di risposta alla missiva del frate Gerolamo Tornielli, quasi a volere comporre una sorta di prefazione al testo, lo stesso Angelo auspica <<hec angelica

²² A Casale tra i minori osservanti Angelo da Chivasso, nato sotto il dominio dei marchesi del Monferrato, era considerato una gloria locale anche per la presunta nomina a senatore ricevuta dal marchese Gian Giacomo Paleologo. Esalta la sua figura in chiave apologetica l'opera di Francesco Maccono, *I Francescani a Casale Monferrato*, Casale Monferrato, Miglietta, 1929, pp. 62-64.

²³ Cfr. su tutto, con ampi riferimenti bibliografici, la ricostruzione di Lupano, *Tra Paleologi e Savoia* cit., pp. 69-71.

²⁴ Si potrebbe superficialmente eccepire che, col tempo, nella memoria collettiva sia intervenuta una sovrapposizione di un Carletti sull'altro, uno scambio di persona, identificando il laureato Angelo col cugino Ludovico. Ma tale rilievo può facilmente essere respinto perché il dottore Ludovico fu un avvocato che mai uscì da una certa mediocrità, mentre gli scritti di Angelo attestano un giureconsulto di valore superiore e originale.

²⁵ *Lauree pavesi nella seconda metà del Quattrocento, II, (1476-1490)*, a cura di Agostino Sottili, Bologna, Cisalpino-Istituto editoriale universitario, 1998, *passim*.

²⁶ Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., p. 157.

summa erit utilis non solum confessoribus verum etiam scholaribus utriusque iuris et aliis quibuscumque secundum Deum et rectam civilitatem vivere cupientibus>>²⁷. Dunque l'autore parla di un'opera elementare, destinata ai confessori, agli studenti, alle persone di retta coscienza, non specificamente ai dottori di leggi. È evidente che si esprime secondo modestia, con umiltà, indirizzando il testo non ai dotti bensì ai futuri dottori, ai discepoli, ai ragazzini, verrebbe da dire a quella *cupida legum iuventus* cui Giustiniano ha dedicato le *Institutiones*.

Smentisce questo giudizio riduttivo, giustificato dal decoro francescano desideroso di scansare vanità e orgoglio, la lettera appena citata del minore osservante Gerolamo Tornielli, il quale su mandato dell'ordine fu incaricato di approvare la stampa della *Summa Angelica*. È interessante notare che gli storici dell'osservanza rilevano che Tornielli in gioventù insegnò proprio diritto e proprio nell'Università di Pavia²⁸. Anche Tornielli omette di definirsi giureconsulto e si qualifica soltanto teologo. Egli riserva i più ampi elogi innanzitutto al valore giuridico e in seguito al pregio teologico-morale all'opera di Carletti. Dopo avere segnalato alcuni problemi notori del sistema del diritto comune, compresa la confusione dottrinale che richiederebbe l'intervento di un altro Giustiniano, egli mette in primo piano il fatto che il testo di Angelo contiene <<in decisionibus utriusque iuris vera fundamenta>>, cioè risolve le questioni più intricate in molte fattispecie secondo la corretta *communis opinio*; si esalta fino a proclamare di possedere finalmente la perla ricercata invano da tempo <<ecce quod concupivi: video quod quaestum iam teneo margaritam diutinus flagitamam suspiriis possideo>>; e chiude col più enfatico degli appelli <<Venite omnes utriusque iuris veri professores et doctores. Vobis enim liber iste fidissima est clavis qua veri aperiuntur intellectus [...] Venite et vos pariter confessores [...]>>²⁹. È notevole indizio della considerazione altissima della qualità tecnica giuridica della *Summa* il fatto che in primo luogo Tornielli esorti alla lettura proprio la categoria dei giuristi, evocata nella dimensione più autorevole dei docenti universitari e dei laureati. E che soltanto successivamente egli si rivolga a quei confessori che, invece, nelle intenzioni dell'autore Angelo, dovrebbero essere i primi destinatari della *Summa*. Dunque non sussiste alcun dubbio: la *Summa Angelica* fin dalla sua edizione fu considerata innanzitutto opera di diritto, utile a chiarire e a risolvere le questioni giuridiche, assieme a quelle di teologia morale. La *Summa Angelica* fu generalmente edita in formato ridotto, tale da essere consultabile anche dai confessori durante l'amministrazione del sacramento. Tuttavia, a livello iconografico, sovente nelle loro tele i pittori di età moderna trasposero la grandezza intrinseca del libro ingrandendo il formato originario del testo, fino a trasformarlo in un volume *in folio*, secondo ispirazioni apologetiche e di propaganda devota³⁰.

Gli scritti giuridici di Angelo Carletti nascono dalla prassi, sul campo di lavoro sociale coevo, peraltro secondando una peculiare tendenza dei francescani a essere vicini ai pro-

²⁷ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Incipit Prologus. Angelici spiritus*, c. s. n. dopo la *Epistola f. Hieronymi Tornielli*.

²⁸ Cfr. la sintesi di Marentino, *Vita* cit., pp. 63-64.

²⁹ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Epistola f. Hieronymi Tornielli*, cc. s. n. collocate dopo il frontespizio.

³⁰ Si può citare il grande dipinto settecentesco su tela di Antonio Milocco nel santuario della Madonna degli Angeli di Cuneo che raffigura il beato Angelo Carletti in gloria mentre regge col braccio sinistro la *Summa Angelica* in formato *in folio*.

blemi del popolo, in primo luogo a quelli economici, circostanza che faceva maturare nei dotti dell'ordine una spiccata sensibilità a risolverli senza appesantire la condizione dei fedeli con precetti morali gravosi e difficili da osservare.

Tra l'altro a frate Angelo durante la vita religiosa viene richiesto di preparare dei *consilia*, ad esempio in materia matrimoniale, e ne richiede egli stesso a giuristi contemporanei; inoltre svolge rilevanti funzioni giudiziarie in differenti occasioni: quando da vicario generale dell'osservanza giudica le controversie insorte all'interno dell'ordine; quando si ricorre a lui come nunzio apostolico; ancora di più quando è chiamato a presiedere arbitrati insorti persino tra laici. Proprio nella redazione dei lodi arbitrati sembra che Angelo profondesse molto impegno³¹, essendo evidentemente <<officium pietatis>> rivolto a riportare la pace tra i fedeli, come asserisce lui stesso nella *Summa*³². Evidentemente perché l'arbitrato è sistema extragiudiziale vantaggioso nel regolare le controversie e al fine di favorire la conciliazione delle parti.

Si tratta di impegni gravosi, coinvolgenti sia il diritto canonico sia il diritto civile, in molti casi di tale natura e complessità da richiedere nel giudice o arbitro necessariamente una preparazione giuridica di alto livello, un'esperienza che non proveniva dal chiostro e che dimostra come il religioso fosse sempre pronto ad affrontare e a risolvere i problemi giuridici occasionati dalle novità dei tempi. Così da confermare la cultura giuridica *professionale* di Angelo. Un episodio è significativo della mentalità *avvocatesca* di Angelo e della rigorosa fermezza nell'applicarla. Nel 1490 predica la quaresima a Cuneo. In città dal 1456 si trascina una causa civile in materia successoria relativa all'interpretazione del testamento del sacerdote Provinciale Campana che aveva chiamato eredi di un cospicuo patrimonio la confraternita e l'ospedale di santa Croce del borgo. La lite aveva causato, oltre a attriti e divisioni degli animi tra le parti e i rispettivi fautori, anche grosse spese legali. Finalmente i litiganti decidono di eleggere arbitro frate Angelo. Tuttavia questi, conoscendo il valore degli interessi in gioco e l'animosità, anche violenta, dei contendenti, non agisce, come in altre occasioni, paternamente, <<animoque miti>>, da francescano serafico e fiducioso nel prossimo, accettando semplicemente di emanare il lodo arbitrale che gli viene richiesto. Piuttosto si comporta da avvocato di lungo corso, piuttosto rigoroso e intransigente, che conosce la procedura dello *ius commune* di derivazione romanistica³³ e ne esige l'applicazione integrale in quanto dubita non poco delle

³¹ Alcuni significativi esempi documentati si leggono in Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., p. 35, p. 73, pp. 86-87, p. 92, pp. 121-122, p. 139 e ancora più dettagliatamente pp. 226-238.

³² Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Arbiter*, cc. XV v.-XVI v. Carletti ricorda che l'arbitro <<eligitur ut iudex ut procedat servato in substantialibus ordine iudicii>> e che si tratta essenzialmente di attività connessa alla giurisdizione. Sebbene nella tradizione del diritto comune le donne fossero scarsamente considerate a causa della loro fragilità intrinseca e caratteriale, Angelo ammette che, pur essendo <<officium virile>>, anche le donne, sussistendo certe condizioni, possano essere designate arbitri. Considerata l'epoca in cui scrive frate Angelo, si tratta di concessione di una certa larghezza. Angelo non fu contrario all'intervento delle donne anche in altre circostanze; ad esempio ammette che in alcune situazioni esse possano essere ammesse alla predicazione.

³³ L'accordo arbitrale esigeva due differenti negozi: prima il *factum* detto anche *conventio* consistente nella volontà espressa dalle parti di affidare all'*arbiter* la decisione della lite, fissando i termini dell'operato dell'arbitro; poi le *stipulationes poenae*, promesse unilaterali reciproche di rispettare il lodo arbitrale. Si tratta esattamente di quanto chiede a Cuneo frate Angelo. Sulla materia cfr. Luciano Martone, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984, specialmente pp. 193-194 sull'applicabilità della sentenza arbitrale

intenzioni conciliative delle parti, ostinatissime nelle rispettive pretese e rivendicazioni: infatti chiede formale incarico a giudicare e per di più impone alle parti di impegnarsi a pagare una penale di cinquanta scudi nel caso di rifiuto o di mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte dei contendenti³⁴. L'episodio è interessante perché è rivelatore di uno spirito professionale forense collaudato che non concede attenuanti quando la fattispecie lo esige.

Frate Angelo interviene anche in vicende locali, dove si incrociano campanilismo e protezionismo commerciale, elementi che rischiano di innescare discordie senza fine e pericolose all'ordine pubblico delle comunità. Tale è la vicenda che, dopo il passaggio di Chivasso alla sovranità sabauda, oppone i cittadini di Chivasso a quelli di Verolengo, rimasta sotto il governo dei marchesi del Monferrato, per ragioni di commercio dei prodotti locali. Angelo riesce a favorire un accordo che appiana ogni vertenza³⁵.

Ben più rilevante è il suo operato a favore della repubblica di Lucca su istanza della quale compone un *consilium* datato da Firenze il 9 giugno 1493 su una lunga vertenza relativa alla presenza degli ebrei in città. Poco prima Girolamo Savonarola aveva composto un responso meramente teologico sullo stesso argomento. Dediti a un'intensa attività usuraria, sulla cui utilità si agitava e si divideva l'opinione pubblica, i prestatori di religione israelita di Lucca erano stati oggetto di responsi discordanti sulla loro permanenza in città. Dopo il parere di Carletti, negativo sulla prosecuzione delle usure esercitate in quelle modalità, non però sulla presenza personale degli israeliti, la comunità ebraica locale decise di abbandonare Lucca, replicando tuttavia a Carletti con un ultimo parere del grande giurista del diritto comune Bartolomeo Sozzini³⁶, parere risalente al 1494³⁷. Sarebbe sufficiente considerare tale elemento, il ricorso a un consiliatore del calibro di Sozzini, e farlo funzionare da cartina di tornasole, prendendo esempio dalla chimica, per verificare ancora una volta l'autorevolezza di Angelo da Chivasso da esperto giurista dotato di padronanza magistrale delle questioni di diritto. Altrimenti, se nella controversia fosse prevalso il rilievo teologico-morale, gli israeliti di Lucca si sarebbero rivolti a un teologo, magari assai meno costoso nei compensi di un consiliatore della fama di Sozzini.

Angelo compone opere di carattere teologico ma soprattutto di natura giuridica che dimostrano in pieno la sua capacità di studioso pratico e insieme di teorico esperto nella tecnica del diritto comune. Il primo lavoro di tale genere noto di Angelo da Chivasso è intitolato *Tractatus de contractibus*. Esso ha circolato manoscritto nell'ordine ed è rimasto inedito finché il frate minore Onorio Marentino, autore settecentesco di una biografia

secondo Carletti; per una visione di vasta prospettiva dell'arbitrato tra diritto romano, età del diritto comune e età contemporanea, cfr. la messa a punto di Cesare Vaccà, *La giustizia non togata. Alle radici della composizione dei conflitti fra conciliazione, arbitrato e giurisdizioni speciali*, Milano, Christian Marinotti Edizioni, 1998, *passim*.

³⁴ Si veda il fatto in Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., pp. 229-230.

³⁵ *Ivi*, p. 229.

³⁶ Paolo Nardi, *Socini (Sozzini, Soccini), Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., II, pp. 1877-1881.

³⁷ Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., pp. 231-237.

di Carletti per cui ha raccolto documenti ovunque appassionandosi alla ricerca, lo ritrova nella biblioteca del convento dell'osservanza di Padova e lo ritiene così importante da pubblicarlo a Milano³⁸. Siamo nella seconda metà del XVIII quando il dibattito attorno al prestito su interesse e all'usura era tornato di attualità grazie alle teorie di tanti pensatori e pure a causa della pronuncia in materia di papa Benedetto XIV nell'enciclica *Vix pervenit*.

Il testo del *de contractibus* si divide in tre parti o considerazioni. Nella prima frate Angelo esamina la compravendita in tre articoli: il primo è dedicato ai mercanti e all'esercizio della mercatura; poi si tratta del tempo in cui essa si può o non si può esercitare lecitamente; infine dell'acquisto dei redditi prediali. La seconda parte è riservata all'usura nelle sue varie forme; si discute di cosa sia l'usura, perché essa viene severamente proibita, come si può commettere attraverso contratti eventualmente usurari come il deposito, la compravendita, il cambio, la locazione. La terza tratta del contratto di società inteso nelle due forme più comuni, col conferimento di denaro o di animali. Angelo dichiara modestamente di seguire la dottrina di san Bernardino da Siena nell'analisi condotta secondo la teologia morale ma nell'esame giuridico dei problemi si appoggia robustamente alla *communis opinio* dei dottori e già manifesta un forte interesse verso argomenti che oggi si direbbero di diritto commerciale, forse ancora un riflesso della sua origine da una famiglia mercantile all'interno della quale dovette percepire concretamente molte suggestioni sui problemi sia di ordine giuridico, sia di natura etica, che accompagnavano costantemente gli operatori del settore. In particolare, Angelo mostra già un'attenzione – che verrà ancora meglio sviluppata nella *Summa Angelica* – verso l'usura³⁹ che allora costituiva, nella sua forma più elementare, una trasgressione enorme, considerati i divieti evangelici e canonici. Carletti però nel *de contractibus* ammette la liceità di certi contratti che la dottrina precedente giudicava usurari perché, con fine intuizione equitativa, riesce a distinguere tra il valore per così dire 'oggettivo' di un bene e il valore 'soggettivo' che lo stesso bene acquista attraverso l'uso che viene fatto da un singolo acquirente. Proprio la differenza tra questi due parametri di valutazione rende lecito, secondo una teoria che Carletti svilupperà anche in seguito, che, specialmente nel caso del denaro, colui che lo presta perde per un certo tempo la disponibilità di tale bene fungibile, mentre chi lo riceve in prestito lo fa fruttare come meglio crede; in qualche modo al prestante va compensata la mancata disponibilità del denaro che serve ad arricchire altrui. Secondo l'acuto e autorevole giudizio di Viora, già nel *de contractibus* Angelo da Chivasso avrebbe posto le basi fondanti della distinzione, affermatasi poi assai più tardi nella dottrina, tra il valore della cosa e il valore di cambio⁴⁰.

Carletti compone ancora un *Tractatus de restitutionibus* anch'esso rimasto manoscritto fino alla edizione voluta da Onorio Marentino⁴¹ e accresciuta dallo stesso curatore,

³⁸ *Anecdota Venerabilis Servi Dei Beati Angeli Carletti in quo Author agitur de contractibus, eosque explanat, vestigia praesertim sequens Sancti Bernardini de Senis*, Mediolani, ex typ. Josephi Marelli, 1768. Sulla tradizione del manoscritto cfr. anche le ricerche di Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., pp. 177-178.

³⁹ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit.; *Usura*, cc. CCCLXXVII v-CCCLXXXIX r. Si tratta di una delle voci più estese di tutta l'opera in cui Angelo espone la sua profonda competenza in materia.

⁴⁰ Beati Angeli Carletti, *Anecdota* cit., II, art. III, dub. IV, p. 68; Viora, *La Summa Angelica* cit., p. 448.

⁴¹ Beati Angeli Carletti de Clavasio, *Tractatus de restitutionibus*, I-II, Romae, ex Typographia Pauli Junchi, 1771-1772.

oltre che da indici, pure da un apparato di citazioni del diritto comune estratte dal testo. Marentino, evidentemente ammirevole dai risultati teorici conseguiti dal suo antico confratello, aggiunge inoltre la dottrina, la giurisprudenza, le bolle pontificie successive a Carletti, elementi che giovano sia a orientare i contemporanei, sia in qualche modo a dimostrare l'attualità e la lungimiranza di Angelo, autore sì del tardo medioevo ma abilissimo nel ricercare la convergenza tra la prassi giuridica e i valori della fede, in chiave sempre equitativa.

Il trattato è preceduto da una prefazione dell'autore che spiega di volere compendiare una materia ricca di fattispecie complesse ricorrenti nella prassi. Angelo espone la materia in tre parti o considerazioni, a loro volta poi suddivise in articoli scanditi ancora in questioni o dubbi contenenti tutti i casi possibili di restituzione. La casistica è assai analitica, comprende anche i beni sottratti in guerra, per furto, per rapina, i casi di illecito extracontrattuale e contrattuale seguiti dalla previsione di responsabilità a carico degli autori dell'atto. La prima parte del trattato, assai consistente, insiste sulla definizione della restituzione come ripristino dell'ordine giuridico violato e individua chi è obbligato a restituire i beni o a risarcire il danno se la restituzione è divenuta impossibile. La seconda parte, piuttosto sintetica, è riservata a esporre il modo in cui deve avvenire la restituzione affinché essa risulti giuridicamente valida e moralmente soddisfacente. La terza parte tratta del tempo in cui deve essere effettuata la restituzione e delle deroghe possibili. Anche qui Angelo si muove soprattutto da giurista, riservando la maggioranza delle citazioni alle fonti dell'*utrumque ius*, ai *doctores*, alla ricerca della *communis opinio* più corretta ed efficace, sia giuridicamente, sia *anche* moralmente.

Lo stesso metodo, in primo luogo giuridico, secondo quanto si è già detto, Angelo lo applica nella sua opera celeberrima, la *Summa de casibus conscientiae*, detta, anche per la venerazione verso gli angeli, *Summa Angelica*. Si tratta del testo di teologia morale più ristampato prima del concilio di Trento, diffuso in tutto il mondo cattolico⁴².

Per questo motivo Martin Lutero, dottore in teologia, non giurista, anzi avversario dei legulei e della loro dottrina, la prese di mira agli esordi della sua lotta antipapale e antiromana definendola <<plus quam diabolica>> perché giuridica e casistica. Lutero non aveva nulla di personale contro Angelo da Chivasso, di cui doveva pur riconoscere la vita povera e devota del religioso esemplare. Ma il riformatore tedesco non poteva accettare il *metodo* di Angelo, la casistica applicata minuziosamente alla teologia morale e al diritto canonico, tutti elementi che secondo il suo giudizio oscuravano gravemente la purezza del messaggio evangelico, rappresentando un inganno nei confronti dei fedeli e della cristianità. Ecco perché quando Lutero decide di tagliare i ponti col cattolicesimo, il 10 dicembre 1520, davanti agli studenti della locale sede universitaria e alla gioventù ribelle a Roma, dà alle fiamme sulla piazza di Wittemberg la *Summa Theologica* e le opere di san Tommaso d'Aquino insieme al *Corpus iuris canonici* e alla *Summa Angelica*⁴³; sol-

⁴² Ebbe sessantacinque edizioni prima del grande concilio: cfr. l'importante analisi di Maria Rosaria Manunta, *La Summa Angelica: note e bibliografia*, in *Angelo Carletti tra storia e devozione* cit., pp. 103-114.

⁴³ Bessone, *Il beato Angelo Carletti* cit., pp. 183-184; cfr. anche Hartmann Grisar, *Lutero. La sua vita e le sue opere*, traduzione italiana, Torino 1933, p. 164 dove si sottolinea che Lutero aveva predisposto il rogo secondo un unico

tanto alla fine aggiunge al rogo la bolla *Exsurge Domine* recante la condanna della dottrina luterana e la minaccia di scomunica da parte di papa Leone X al riformatore.

Di *summae*, destinate ad aiutare i confessori, e non solo, nel corso del loro ministero, il medioevo abbondava⁴⁴. Erano intese come repertori in ordine alfabetico di casi di coscienza e contenenti la soluzione dottrinale sotto il profilo della teologia dogmatica e morale, con annotazioni giuridiche riferite alle conseguenze dei peccati e alla loro riparazione. Angelo stesso premette che le *summae* attuali risultano a volte di non facile comprensione ai confessori e ai semplici, rispetto alle mutate esigenze contemporanee e, spinto dai suggerimenti di molti, ha deciso di comporre una *summa* servendosi delle precedenti, soprattutto avendo ad esempio quella del domenicano Bartolomeo di San Concordio, detta correntemente *Pisanella*.

Se di *summae* di casi di coscienza ne circolavano tante, però quella di Angelo da Chivasso è la migliore di tutte, unisce teologia morale e diritto comune in modo tecnicamente perfetto, risolvendo anche notevoli questioni dottrinali. Lo riconoscono autori contemporanei, specialmente studiosi di diritto canonico, del massimo livello, tra i quali mi limito a citare Alfons Maria Stickler⁴⁵, Mario Viora, Paolo Grossi⁴⁶, Umberto Santarelli⁴⁷, Adolf Laufs ed Alexander Heichner⁴⁸, Tarcisio Bertone⁴⁹. Lo ha affermato, a suo modo, la storia attraverso il gesto clamoroso di Lutero.

obiettivo antiggiuridico: <<la cosa principale era dare fuoco al diritto canonico; la bolla non era nemmeno nominata nell'avviso>>. Cfr. ancora Roberto Rusconi, *Predicazione penitenziale, ascolto delle confessioni e prassi indulgenziale. Italia 1470 ca.-1520 ca.*, in Andreas Rehberg, *Ablaskkampegnen des Spätmittelalters. Luther Thesen von 1517 im Kontext*, Berlin, De Gruyter, 2017, pp. 67-68.

⁴⁴ Edmond Dublanchy, *Casuistique*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, II/2, Paris, Letouzey et Ané, 1932, coll. 1859-1877; Id., *Sommae, ivi*, XIX/2, col. 2350 ss.; Pierre Michaud-Quantin, *Sommae de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XIIe- XVIe siècles)*, Louvain, Edit. Nauwelaerts, Lille, Librairie Giard, Montreal, Librairie Dominicain, 1962, pp. 99-101 sulla *Summa Angelica*. Questo autore giudica così il gesto di Lutero nel famoso rogo <<il y inclu un exemplaire de l'Angelica, qui l'appelait la Diabolica, dans laquelle il voyait tous les défauts de la discipline pénitentielle catholique>>.

⁴⁵ Alfonso Maria Stickler, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, 2a ed., Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1974 p. 55; Id., *Somma di diritto canonico*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Città del Vaticano, Tipografia Vaticana, 1953, col. 962.

⁴⁶ Paolo Grossi, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 453 e *passim*; Id., *Somma penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in <<Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata>>, nuova serie, I (1966), pp. 95-134, ora in Paolo Grossi, *Scritti canonistici*, a cura di Carlo Fantappiè, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 115-153 (sulla *Summa Angelica*, p. 120, pp. 122-123, pp. 137-138, p. 140, p. 149).

⁴⁷ Umberto Santarelli, *Commodo utentis datum. Ricerche sul contratto di comodato nella dottrina del diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1972, *passim*; Id., <<Cinque lezioni sul diritto comune nelle società>>, *Atti della scuola sammarinese di diritto comune vigente*, <<Miscellanea>>, fasc. 2 (1991), p. 7, dove l'autore sottolinea che le disposizioni del laicissimo codice Napoleone (art. 1880 ss.), oggi presenti anche nel codice civile italiano del 1942 (art. 1809), sulla restituzione della cosa da parte del comodatario sono state <<inventate>> in *foro conscientiae* da Angelo da Chivasso nella sua *Summa*.

⁴⁸ Adolf Laufs, Alexander Eichener, <<Ursprünge einer strafrechtlichen Artzhaftung. Untersuchungen zu Artikel 134 der Constitutio criminalis Carolina>>, *Festschrift für Hubert Nieldervländer zum siebzigsten Geburtstag am 10 februar 1991*, Heidelberg, Winter, 1991, pp. 71-96, in cui gli autori evidenziano tra l'altro il contributo della *Summa Angelica* alla *Constitutio criminalis* dell'imperatore Carlo V e all'art. 134 del codice penale germanico sulla responsabilità del medico in caso di lesioni o morte del paziente.

⁴⁹ Nel suo insegnamento sulle cattedre di teologia morale nel Pontificio Ateneo Salesiano e di diritto pubblico ecclesiastico presso la Pontificia Università Salesiana di Roma e la Pontificia Università Lateranense ha sempre ricordato ai suoi studenti l'importanza della *Summa Angelica*.

Inutile dire che le dichiarazioni riduttive di Angelo vanno prese come formule d'umiltà religiosa. La sua *Summa* si distanzia assai dai modelli precedenti per chiarezza, sintesi e completezza, per la precisione espositiva, specialmente per l'equilibrio con cui vengono affrontati i problemi nell'approccio giuridico. E anche per una certa indipendenza di giudizio. Infatti afferma: <<et quamvis in causa nihil sit dictum quod non arbitratus fuerim convenire iustitie et veritati presertim in foro conscientie cui satisfaciendum magis censui quoque ad forum contentiosum: propterea non sum secutus aliquando comunem opinionem doctorum presertim canonistarum et legistarum quia conscientiali et theologice veritati non mihi visa fuit convenire>>⁵⁰.

2. <<Advocatus dicitur ille>>: *disciplina della professione e deontologia forense nella Summa Angelica*

Nella *Summa* Angelo dedica anche uno spazio insolitamente esteso alla professione forense per eccellenza, all'avvocatura. È una parte alquanto originale della *Summa Angelica*. La voce *Advocatus* presta a Angelo l'occasione di comporre pure una interessante sintesi di deontologia coeva, un piccolo saggio che vale quasi come un manuale 'professionale', composto secondo la più rigorosa mentalità forense. È il testo, molto pratico, di un esperto di diritto e di vita che rappresenta in modo dimostrativo la professione, talvolta con tale rigore tecnico da sfiorare accenti che potrebbero oggi essere definiti quasi 'laici'. Angelo non richiama espressamente le virtù teologali o cardinali che nella cultura e nella iconografia medievali erano collegate idealmente al buon governo e alla *Iustitia*⁵¹. Verosimilmente, da pio religioso, le sottintende ma la sua esposizione della professione forense non si allontana mai dall'argomento centrale. Essa si fonda sui fatti, sulla inflessibilità nel pretendere la rigida osservanza dei percorsi di formazione del giurista intenzionato a diventare professionista, sulla sua personale esemplarità personale e morale, sulla scrupolosa onestà nell'adempiere ai doveri del proprio stato. Sempre al servizio della Giustizia e di riflesso a vantaggio degli assistiti e della popolazione in generale.

Si tratta di probabile, evidente riflesso di quella avvocatura che, secondo una congettura molto verosimile, l'autore esercitò da giovane a Casale e nella patria Chivasso, magari collaborando col cugino avvocato Ludovico Carletti. Segno che Angelo conosce bene la materia. Certo, la conoscevano anche gli altri summisti in generale ma si soffermavano ben poco sulla professione forense. È notevole rilevare che Angelo imposta la trattazione non tanto sulla citazione di teologi, quanto su quella delle fonti del diritto romano-canonico e della dottrina giuridica. San Tommaso d'Aquino è menzionato poche volte. Si citano soprattutto i giuristi e la *communis opinio*, ragionandoci sopra con spirito equitativo.

⁵⁰ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Incipit Prologus. Angelici spiritus*, c. s. n. dopo la *Epistola f. Hieronymi Tornielli*.

⁵¹ Sono importanti e emblematici gli affreschi trecenteschi nel palazzo pubblico di Siena: Chiara Frugoni, *Paradiso vista Inferno. Buon governo e tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti*, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 63-119.

È interessante rilevare che Carletti dimostra anche e soprattutto in questo argomento una certa indipendenza di giudizio, oltre alla solita concretezza profonda e ragionevole. Infatti va premesso che durante l'età del diritto comune, fino alla Rivoluzione francese, la trattatistica giuridica, esaminando l'avvocatura, soleva mettere in evidenza i privilegi legittimi del ceto forense, insieme alle relative proiezioni sociali: l'avvocato apparteneva alla nobiltà, poteva portare la spada, godeva di alcune immunità e così via. Si trattava di analisi che, insieme alla condizione giuridica specifica degli avvocati, ne evidenziavano l'autorevolezza e il prestigio, e incidevano nella quotidianità sociale, specialmente in una società divisa in ceti e sottoceti quale era quella di antico regime. Angelo da Chivasso tralascia gli accessori per andare dritto al tema principale, al centro del problema; accantona tutti questi aspetti legati al decoro forense, non se ne preoccupa minimamente, evidentemente dandoli per impliciti, e invece affronta subito l'argomento essenziale individuando chi abbia diritto al titolo d'avvocato, che studi debba avere compiuto e come vada riconosciuto il vero protagonista della vita forense.

Anche in tale caso Carletti esprime realismo, senso pratico, pragmatismo diretto che elimina le cose superflue come gli orpelli del prestigio sociale e possiede l'intuizione dei tempi nuovi e dei nuovi problemi. Carletti definisce l'avvocato in maniera concisa e quasi accattivante: avvocato è colui che svolge attività processuale, davanti al giudice legittimamente costituito, difendendo i diritti propri o di chi si affida al suo patrocinio oppure opponendosi alle pretese altrui. Il semplice giurista consulente che svolge attività consiliare in privato, nel proprio studio, non è propriamente da considerarsi un avvocato. L'avvocato deve possedere i titoli specifici che lo abilitano alla professione: deve essere giurista nel senso più completo, deve avere conseguito la laurea in giurisprudenza dopo avere studiato per cinque anni in sede universitaria.

Si noti il forte rigore sfoggiato da Angelo nel richiedere all'avvocato non solo il dottorato ufficiale, l'approvazione accademica, ma nel precisare inoltre l'obbligo di frequenza degli studi in diritto per cinque anni, seguendo la normale prassi degli Atenei italiani. Segno che probabilmente Angelo non riconosce sufficienti all'esercizio dell'avvocatura i titoli dottorali conseguiti per semplice privilegio. Allora, senza mettere minimamente in dubbio il valore formale di certi diplomi rilasciati in via di grazia, tuttavia li giudica inadeguati alla formazione di un giureconsulto effettivo. Perciò, indirettamente, in modo obliquo e senza nominarli espressamente, respinge dalla professione forense quei <<doctores bullati>> che il papa e l'imperatore creavano concedendo l'anello e il diploma di dottorato, senza una effettiva verifica dei meriti scientifici personali dei soggetti. Angelo esige che chi si dedica al foro sia davvero <<iurisperitus>>, abbia subito una verifica severa della competenza tecnica necessaria all'esercizio della professione; evidentemente tale intransigenza mira a tutelare innanzitutto la dignità della giustizia e dell'avvocatura ma soprattutto vuole scongiurare l'ingresso nel foro di praticoni e incapaci che potrebbero rovinare i clienti e l'efficace tutela dei loro diritti.

Sono inoltre escluse dall'avvocatura le categorie di persone che per caratteristiche fisiche o sociali sono colpite da incapacità oppure dall'*infamia iuris*: gli schiavi, i fanciulli, gli attori pubblici, i non vedenti, le donne, gli effeminati e molti altri ancora.

Sono altresì esclusi dal patrocinio gli eretici, gli infedeli, gli scomunicati. Il giudice che li ammette a patrocinare <<graviter peccat>>⁵².

Sussiste poi il problema dell'ammissione all'avvocatura degli ecclesiastici e dei religiosi, ovviamente se muniti dei titoli accademici idonei. Angelo si dilunga sul tema, fornendo dapprima una risposta fondata sulla dottrina aggiornata secondo la ricostruzione giuridica della *communis opinio*, infine esprimendo il giudizio teologico morale sulla liceità o meno dell'atto. Nessun dubbio che le fonti vietino il patrocinio ai vescovi e agli altri superiori ecclesiastici: i quali non sono ammissibili all'attività forense né davanti ai tribunali della Chiesa né di fronte a quelli civili. In linea di principio lo stesso divieto vale per i semplici sacerdoti e si applica sempre di fronte ai giudici secolari nelle cause criminali. Tuttavia Angelo espone, secondo le fonti del diritto comune, quattro eccezioni relative alle cause civili: in tale caso i sacerdoti possono esercitare il patrocinio per difendere se stessi, la propria chiesa, i propri congiunti entro il quarto grado e infine per le persone miserabili.

Abbastanza simile è la soluzione del caso relativo al patrocinio svolto dai diaconi e dai suddiaconi, siano essi dotati di beneficio oppure no. Però i beneficiati, essendo forniti di quanto è necessario al sostentamento, non hanno diritto a domandare un onorario in forza della loro prestazione, sebbene sia ammessa un'offerta spontanea in loro favore.

I chierici di rango inferiore, che hanno soltanto ricevuto gli ordini minori, possono patrocinare, se sono beneficiati, davanti al giudice ecclesiastico; se non lo sono possono davanti al giudice ecclesiastico e a quello civile ma limitatamente alle cause civili, mai <<in criminali>>, anche se sarebbe comunque meglio che si astenessero ad evitare l'eventuale tentazione di lucrare sulla professione⁵³.

⁵² Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, c. IX v. <<Advocatus dicitur ille qui in iudicio apud eum qui iurisdictioni preest desiderium suum vel amici exponit vel alterius desiderio contra dicit l. sciendum § I et ibi per doct. et l. Paulus la. I et ibi Bar. ff de le.; et ideo consulens in camera non proprie dicitur advocatus: ita quod prohibitus advocare non censetur prohibitus in camera non proprie consulere vel allegationes in scriptis facere secundum Panor. in ru. de postu. et tenet Bar. in l. I ff de var. et extra et cog. Et debet esse iurisperitus et studuisse per quinquennium saltem, et iuramento doctorum probatus l. nemini et C. de adi. iud. et no. Bart. in d. l. I.

1. Sed qui si sunt qui repelluntur ab advocando? Respondeo quod multi de quibus IIII q. VII infames et est verius. Non cuiusque datur quod postulet immo negatur. Additus pene servus, puer, actor arene, luminibus carens, mulier, muliebria passus, et multi alii repelli possunt quos omitto, solummodo dicam de his qui sine peccato advocare non possunt: qui sunt in triplici differentia scilicet heretici et ceteri excommunicati. Secundi clerici. Tertii religiosi, de quibus latius prosequemur.

2. Heretici et infedele excommunicati propter suspensionem heresis nullo modo possunt advocare l. nemo C. de postu. et l. nemo la. II C. de episco. audi. de pe. distin. I nemo vel in foro de here. excom. el. I.

3. Excommunicati etiam repelluntur XI q. III excommunicationes de excep. c. exceptionem et omnes supradictos: et quemlibet ipsorum admittentes iudex graviter peccat: ut patet in d. c. nemo vel in foro et in d. c. excommunicamus el. I>>.

⁵³ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, cc. IX v.- X r. <<4 Utrum episcopi et alii superiores possint advocare pro aliis? Respondeo quod non coram ecclesiastico vel civili iudice ut XI q. I re que de LXXXVIII di. prelatum et c. episcopus XIII q. V denique XXI q. III per totum.

5. Utrum sacerdos possit advocare? Respondeo quod non potest: neque coram ecclesiastico vel civili iudice: nisi in IIII casibus ut l. in fi. de posthu. extra de cle. vel monachi. Sacerdotibus XV q. II c. uni. XIII q. V denique. Primus casus est pro se. Secundus pro ecclesia sua. Tertius pro personis sibi coniunctis: et hoc intellige quoniam non possunt habere alium vel ita bonum persone aut coniuncte sunt in isto casu usque ad quartum gradum C. de epi. et cle.

Al quesito se religiosi possono esercitare l'avvocatura Angelo risponde in linea generale di no; tuttavia osserva che si possono ammettere, nel foro ecclesiastico e civile, in presenza di due condizioni: se ne consegue un vantaggio al monastero di appartenenza e se l'abate lo ordina espressamente. Lo stesso principio si applica ai canonici regolari. Un caso delicato si pone quando il monaco, su comando dell'abate, è disposto a patrocinare, anche a favore di un laico, allo scopo di devolvere l'onorario al monastero e arricchirlo attraverso l'attività forense. Angelo rileva che alcuni autori ammettono la fattispecie ma egli, seguendo l'opinione del canonista Niccolò de Tedeschi detto il Panormita, ritiene <<magis honestum et equum absteineat>>⁵⁴.

Esaurita la casistica riguardante i membri del clero, Carletti passa all'analisi di fattispecie assai delicate sulla professione di avvocato, ricorrenti in ogni epoca, con le quali prima o poi si confronta chi svolge la professione legale. La riflessione di Angelo non è solo una rappresentazione personale, canonistica e teologico-morale, delle questioni. Si tratta, va ribadito, anche di una sintesi di deontologia forense che l'autore mette a fuoco nell'intento di favorire l'esercizio dell'avvocatura nel migliore dei modi, in duplice prospettiva, rivolta a tutela del prestigio degli avvocati e al bene dei clienti.

Il primo quesito riguarda il patrocinio dei più deboli: l'avvocato non deve prestare la

autem licentia C. de ad no. di. in l. petitionem. Quartus casus est pro miserabilibus personis: intellige miserabiles personas omnes illas que per se proprias causas non possunt ministrare videlicet ecclesiastico auxilio indigentes LXXXVI di. c. fi. et LXXXVII di. defensionis C. quoniam impe. pu. et VI per totum. In criminali vero coram seculari iudice nullo modo possunt: ut iam dicam § I.

6. Utrum diaconi vel subdiaconi beneficiati vel non beneficiati possint advocare. Respondeo quod coram seculari iudice non possunt c. I. de postu. nisi pro causa sua, vel ecclesie sue vel miserabilium personarum secundum Spec. tit. de advo. alleg. d. c. I in quo gl. dicit etiam quod pro miserabilibus personis licet allegat. d. c. I in quo gl. dicit etiam quod pro miserabilibus personis licet allegat. d. c. fi. Et sic potest quod in omni casu possunt in quo et sacerdotes in foro seculari possunt. Coram autem ecclesiastico possunt secundum Inno. III d. c. I. Beneficiati tamen nihil querent pro salario: licet oblata sponte recipere possunt XV q. II c. unico; sed gl. dicit quod non servatur quia nemo iudicat stipendiis c. cum ex officii de prescrip.

7. Utrum in minoribus ordinibus constituti possint advocare? Respondeo quod si sint beneficiati non possunt nisi coram ecclesiastico iudice c. I de postu. limita hoc secundum Pa. et Host. quoniam habent sufficiens beneficium ad eorum sustentationem: quia si non habent possunt per advocacionem acquerere sibi etiam si sunt diaconi vel subdiaconi. Si autem non sunt beneficiati possunt tam coram ecclesiastico quamquam etiam seculari in causa civili. In causa autem criminali nullo modo possunt coram seculari iudice ne clem. vel mo. c. simoniam XXIII q. VIII his a quibus II di. aliquantos quidam tamen dicunt eos posse pro reis postulare et appellare et appellationem prosequi ar. XXIII q. V c. I et c. eos. Sed tutius est in totum abstinere d. c. simoniam ut not. d. glo. in d. c. aliquantos>>.

⁵⁴ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, c. X r.: <<8. Utrum religiosus possit postulare? Respondeo quod non nisi cum utilitas monasterii exposceret abbate imperante, c. ex parte. de postu. Et extenditur etiam ad canonicos regulares ibidem patet. Et ibi di. Pa. quod oportet quod predicta duo similia concurrant alterius, nullo modo etiam coram ecclesiastico iudice esse advocatus vel procurator potest. Si vero predicta duo concurrant: potest etiam coram iudice seculari ar. in c. I et c. si eo. ti. Intellige in causa civili tantum.

9. Utrum propter lucrum applicandum monasterio abbate imperante possit monachus esse advocatus vel procurator?

Respondeo Inn. in c. cum I. et Angelus de Senis et re iudi. quod etiam pro laico potest esse advocatus et procurator monachus propter utilitatem monasterii. Et ita dicitur quod do. Lap. servavit, sed contrarium quod non possunt tenet Io. an. Ego autem dico cum Pa. in d. c. ex parte fore magis honestum et equum absteineat ar. c. non magno ne cle. vel mo. et XVI q. I alia est causa. Adverte tamen quod clerici et monachi solum prohibetur ut dixi: postulare quoniam differenter exercere volunt talia officia secundum Inn. in c. unico de ob. ad ratio. secus si volunt solum assumere in una causa. Et hoc sequitur Archi. in c. pervenit LXXXVI dist. Et placet et videtur equum licet Colle. in c. dilecti de arbi. teneat quod nec etiam in una causa: et forte melius>>.

sua opera gratuitamente se il povero è in grado di corrispondergli un onorario. Il giudice allora deve stabilire un onorario. Tuttavia, in caso contrario, l'avvocato deve difendere *gratis* l'indigente sul richiamo del precetto evangelico <<ama il tuo prossimo come te stesso>>; se dal mancato patrocinio deriva al povero un grave danno, il legale commette peccato mortale, veniale se invece ne consegue un danno lieve. Nella stessa condizione morale si ritrova il giudice che non provvede adeguatamente alla gratuita difesa degli indigenti.

Problema imbarazzante è quello dell'avvocato che, trovandosi a patrocinare contro chi lo ha beneficiato, corre il rischio di incorrere nell'ingratitude, con le conseguenze connesse previste dal diritto. Angelo sottolinea che si devono distinguere le situazioni di fatto, evidenziando che non ogni gratificazione è riconducibile al concetto di gratitudine: ad esempio quando in precedenza è stato corrisposto qualcosa al legale <<pro mercede laborum et servitorum non est gratitudinis beneficium>> dunque questo 'qualcosa' non può essere oggetto di revoca per ingratitude e pertanto l'avvocato è libero di svolgere la sua opera⁵⁵.

Ben più impegnativa, e potenzialmente ossessiva per le coscienze forensi più delicate, è la questione legata alla responsabilità professionale e patrimoniale dell'avvocato verso il cliente quando perde la causa per imperizia o negligenza. L'Ostiense ammette che l'avvocato risarcisca il danno a certe condizioni. Angelo qui è molto attento a graduare dolo, *culpa lata*, colpa lieve e lievissima e richiama la voce *Culpa* della stessa *Summa Angelica*⁵⁶. La restituzione degli onorari è dovuta soprattutto in caso di dolo dell'avvocato. A queste situazioni è connesso il tema dell'ignoranza dell'avvocato sulla qualità <<iniusta>> della causa difesa a favore del cliente e persa per ragioni obiettive. Se è consapevole dell'iniquità intrinseca della controversia è evidente che il legale deve dismettere il mandato e restituire gli onorari; se poi la mancata consapevolezza della causa ingiusta deriva da colpa personale dell'avvocato, perché incompetente in diritto, o perché non ha indagato abbastanza sul fatto oggetto di controversia, allora egli è tenuto a un risarcimento

⁵⁵ *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, c.X r. <<Utrum advocatus teneatur gratis pro impotente advocare? Respondeo Pa. in c. l. de offi. in di. Host. distinguit sic aut est potens ad solvendum: et sic est vera opinio Goffredi qui dicit quod non tenetur: sed iudex debet sibi constituere salarium secundum facundiam et pro modo litis et consuetudinis patrie ut l. I § in honorariis ff. de va. et extraor. cog. Aut est impotens et tenetur gratis advocare lege divina hoc precipiente Matth. XXII diliges proximum tuum sicut te ipsum. Et credo quod peccat mortaliter quando scit talem impotentem incurrere notabile damnum ex defectu advocati: si requisitus eum non adiuvat gratis. Secus si leve damnum quia tunc esse veniale. Et similiter iudex peccat mortaliter vel venialiter sicut advocatus si sciens talem impotentem non providet sibi de advocato: precipiendo alicui ipsorum qui gratis advocet pro tali impotente. Et si ei nolunt obedire potest et deque eis interdiceret officium advocacionis l. providendum C. de post. ar. l. mort. est. ff de penis et in l. I ff de offi. prefect. ut et in d. c. I. Et etiam cavere potentior offendat aliam partem: ut notat Bar. in l. illicitas § ne potentiores ff de offi. presi.

11 Utrum advocare possit quis contra eum a quo recepit beneficia sine vitio ingratitude? Respondeo quod non potest: ut patet in ca. de post. imo posset donatio revocari ar. d. c. si. iuncto. c. si de dona. Sed adverte quodcumque beneficium datum pro mercede laborum et servitorum non est gratitudinis beneficium, facit l. aquilium regulus ff de dona. ibi donatio facta magistro ratione discipline non est mera donatio et immo revocari non posset ratione ingratitude sed solummodo quando donatio seu beneficium est gratuitum fallit hoc quando pro se vel pro patre vel matre impotente: aut pro alia miserabili persona advocat ut colligitur ut Specu. in titu. de advo. quando tunc potest sine vitio ingratitude>>.

⁵⁶ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Culpa*, c. LXXIII r. <<5. Qua culpa tenetur quisque ex officio>>.

non solo a favore della parte avversaria ma pure al proprio cliente se questi non risulta coinvolto colpevolmente. L'avvocato è sollevato da ogni responsabilità se l'ignoranza deriva da elementi oggettivi: <<ex qualitate negotii vel falsa informatione vel mala clientuli>>⁵⁷. Angelo aveva già affrontato questi argomenti nel trattato *de restitutionibus*, esprimendosi altrettanto severamente verso gli avvocati ignoranti, negligenti, incapaci di patrocinare adeguatamente⁵⁸. Sottospecie professionale che, evidentemente, non ha mai fatto difetto da che mondo è mondo.

L'argomento dell'onorario degli avvocati è tra i più suggestivi e delicati della professione forense di tutti i tempi. Angelo affronta il tema ponendosi la domanda <<Utrum advocatus possit petere salarium>>. Distingue: se la causa non è ancora iniziata può domandare qualcosa se non si trova altro bene con cui compensare il lavoro preliminare.

Se invece la causa è avviata o conclusa, o quando non si trova altro bene da corrispondergli, allora non può domandare che un onorario calibrato secondo parametri ben stabiliti: il valore della causa, la prassi del luogo e la capacità dell'avvocato. Comunque stiano le cose, sia all'avvocato sia al procuratore è proibito il patto di quota lite sotto qualunque forma venga stipulato. È invece consentita la previsione del palmario. Si riproduce evidentemente la stessa situazione oggi in vigore nella deontologia forense.

Angelo sottolinea che tra avvocato e assistito non si possono stipulare accordi sull'inizio e sull'interruzione della causa e poi esamina altre fattispecie singolari⁵⁹. Tra esse

⁵⁷ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, c. X r. <<12. Utrum advocatus teneatur ad restitutionem per imprudentiam aut negligentiam suam amisit causam clientuli? Respondeo Host. ut recitat Spe. in titu. de advo. quod tenetur ar. I. ibidem iuris ff. ad l. aquil. Et breviter tenetur secundum eundem Host. qualitercunque eius vitio perdat ar. I. si vero contra emptorem ff de evic. Secus si ex qualitate causa: vel defectu probationum: quam tunc vitium est materie non artificis ff ad l. aquil. l. servus servum § si calicem. De qua autem vel quali negligentia vide licet imperitia teneatur vide in culpa § V et VI. Multo magis tenetur si dolo suo clientulus amisit causam ff de iudi. l. si filius fa. l. di sepe.

13. Utrum advocatus scienter defendens causam iniustam teneatur ad restitutionem? Respondeo quod ultra mortale peccatum quando commisit tenetur quod Monal. tit. de resti. ad omne quando amisit ille contra quem patrocinium prestabat: sive per maliciam, sive per pertinaciam vel falsitatem: et etiam clientulo si eum decipit damnos ei intelligere eum habere causam iustam: quam aliter non litigasset ar. C. de admi. tu. L. non est ignotum.

14. Quid si ignorabat iniustam causam? Respondeo quod si hec ignorantia provenit ex culpa sua ut puta quia non est peritus in iure: aut quia non inquisivit a clientulo ut debuit debita merita cause credo quod similiter teneatur ad restitutionem: non solum illi contra quem advocavit verum etiam clientulo suo si aliter non litigasset secundum modum culpe et regulas de quibus in culpa § V.

Si vero prefata ignorantia provenit ex qualitate negotii vel falsa informatione vel mala clientuli excusatur. Tenetur tamen eam dimittere postquam cognoscit iniusticiam cause l. rem non novam § patroni C. de iusti. Et salarium receptum restituere tenetur secundum Mona. ti. de advoca. Quidem credo necessarium quando ex culpa sua pervenit talis ignorantia: alius non credo nisi de consilio. Et sic tenet Hostien., his concor. Thomas II II, q. LXXI>>.

⁵⁸ Beati Angeli Carletti de Clavasio, *Tractatus de restitutionibus* cit., I, XXVIII, p. 48.

⁵⁹ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, c. X v. <<15 Utrum advocatus possit petere salarium? Respondeo quod causa nondum incepta potest petere prout vult nisi in casu ubi alius bonus non inveniretur arg. eorsi. que no. in l. I C. de epi. au. Causa vero incepta vel finita vel quando alius bonus non inveniretur: non potest petere nisi moderatum attenda qualitate cause laboris et consuetudine regionis et idoneitate advocati: ut colligitur III q. VII § arcentur inter. et gl.

Adverte hic quod advocato et procuratori non licet facere pactum de quota litis neque etiam de certa quantitate vel re cum hac conditione si vincat quam est eadem ratio sicut de promissione quote litis que ideo prohibita est: ne per fas et nephas intendat ad victoriam cause ut possit consequi promissum. Sed quoniam simpliciter promittit aliquid certum: sive quantitas sive res pro mercede sive vincat sive perdat et etiam si ultra hoc promittit aliquid nomine palmarii quando est modicum quando non magnum sic valet pactum: quia cessat ratio predictae prohibitionis in isto

è interessante quella dell'avvocato che difende le due parti di una lite. Angelo in linea di principio questo duplice patrocinio non lo ammette salvo <<quando diu causa est dubia>>: in tale situazione di incertezza obiettiva l'avvocato non commette peccato secondo la dottrina del glossatore Guillelmus Rodonensis. Infine il caso più delicato: può l'avvocato adottare della dissimulazione nei confronti della controparte che sostiene una causa ingiusta, può insomma prendere una scorciatoia per fare soccombere l'avversario? Qui si procede sul filo del rasoio. Angelo rinvia alla disciplina che regola il comportamento di un combattente leale col nemico durante la guerra e suggerisce il ricorso a una sorta di riserva mentale: come il belligerante può adottare della dissimulazione al fine di vincere la battaglia, sotto condizione però che non dica il falso e che non manchi agli impegni che ha garantiti in precedenza⁶⁰, così, per analogia, l'avvocato può regolarsi in maniera da riuscire vittorioso nella causa che sa essere ingiusta.

Il ritratto che Angelo delinea dell'avvocatura del suo tempo è piuttosto vivido ed esauritivo. Va subito al sodo, punta al risultato concreto senza giri di parole. Possiede freschezza e immediatezza. La sua narrazione ricorda certe rappresentazioni dipinte delle arti e mestieri tardomedievali, scabre, essenziali ma analitiche nei particolari e oltremodo efficaci: se fosse trasposta a livello figurativo si potrebbe accostare, per la convincente valenza descrittiva, alla forza comunicativa dei celebri affreschi nel portico inferiore del castello d'Issogne⁶¹.

La lettura di Angelo non consente solo uno sguardo retrospettivo sul passato ma richiama l'attualità dell'avvocatura. Perché fa riflettere sui corsi e ricorsi della professione forense che tende a ripetersi in tanti suoi aspetti, quasi seguendo l'animo e le passioni dell'uomo, sempre uguale a se stesso nonostante le differenze storiche, culturali, sociali e legislative.

L'avvocato è sicuramente, come il diritto, specchio della realtà sociale, della sua conflittualità riflessa nel contenzioso civile, specchio che in quanto tale risulta variabile in molte cose; l'avvocato può ancora essere, ma assai meno di quanto lo fosse nell'età del

casu. Et secundum hoc concordat Doc. et gl. in l. sumptus ff de pac. et l. I in verbo et si nomine palmarii ff. de va. et extraor. cog. et l. si q. C. de postu. et l. litem C. de procu. Et l. salarium ff nam quam multum intricate et varie loquuntur. Item nota quod advocatus et procurator non potest accipere salarium quando excedat cetum aut reos in una causa l. I § in honorariis ff. de va et extraord. cog. et in gl. in d. l. salarium. Item non possunt predicti aliquem contractum facere circa incepta et nondum finita cum clientulo C. de postu. l. quisquis et III q. VII § item si quis.

16. Utrum salarius de publico possit aliquid petere ab aliquo particulariter? Respondeo Pa. in C. I de postu. secundum Inn. quod non ab aliquo litigante: sic nec potest salariatus medicus ab aliquo constituto in infirmitate: sed a non litigantibus vel sanis licite recipiunt: quia salaria sunt constituta talibus solum pro litigantibus et infirmis, probatur in l. antepe. C. de profes. et me. Li. X.

17. Utrum possit advocare pro utraque parte? Respondeo Spe. in ti. de advo. quod sic ar. XI, V, di. disciplina quasi in fi. et et ibi gl. extra de postu. plura bone memorie el. I, quasi in principio. Quod vero credo in casu dubio: aliter non: quia quando diu causa est dubia potest advocatus patrocinari sine peccatu secundum Rod.

18. Utrum advocatus possit uti deceptione contra eum qui habet iniustam causam dico ut in bellum § XIX>>.

⁶⁰ Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Bellum*, c. XXV v. <<XIX. Utrum in bello liceat uti deceptione dolo, vel insidiis ad vincendum inimicos? Respondeo quod sic dummodo mendacium non dicat vel fidem premissam non frangat facit c. utilem simulationem XXII q. II c, dominus q. VII in summa XII q. V dixit vide gl. in c. cupientes>>.

⁶¹ Cfr. Noemi Gabrielli, *Issogne*, Torino, ILTE, 1959.

diritto comune, circondato da un potere, da una sorta di ‘privilegio’ di carattere sociale come interprete qualificato del diritto; ma è curioso che mantenga da secoli non solo gli stessi ornamenti quali la toga, la berretta, l’uso del colore nero negli indumenti ‘di scena’, ma è ancora più singolare che conservi un abito mentale, una serie di problemi deontologici, di tendenze professionali, di aspirazioni alla massima correttezza, di atteggiamenti che Angelo Carletti deve avere conosciuto a fondo non solo nella pratica del confessionale ma probabilmente pure nella prassi forense della sua gioventù studiosa e giuridica, e che poi ha saputo riprodurre con incisività e fermezza intellettuale in tanti aspetti salienti.

CAPITOLO II

DALL'UNIVERSITÀ DI STATO ALLA VITA FORENSE: IL GIURISTA NEL SETTECENTO SABAUDO¹

1. *Una Università al servizio del sovrano*
2. *Le professioni forensi*

1. *Una Università al servizio del sovrano*

L'immagine di maniera rappresentativa degli Stati sabaudi di età moderna è solita mostrare, in modo netto, senza troppe sfumature o vie di mezzo, una realtà fatta di autoritarismo principesco, rigore amministrativo, strategie politiche, sempre territorialmente espansive – magari coraggiose, anzi sovente persino azzardate oltre le ragionevoli possibilità di realizzazione – immancabilmente accompagnate da grandi prospettive di carattere militare e bellicoso. Sopra ogni cosa, a partire dalle energiche riforme assolutistiche di Emanuele Filiberto giungendo a quelle di Vittorio Amedeo II, si sottolinea che l'assetto di governo sabauda consentì alla dinastia e al ducato di destreggiarsi tra gli equilibri politici europei così da realizzare – a differenza di altri Stati italiani preunitari – una esistenza abbastanza autonoma che, valutati i tempi dell'antico regime non era impresa di poco conto.

Giuristi e professioni forensi in uno Stato relativamente modesto, per estensione e risorse, come fu quello Stato sabauda di antico regime, svolsero un ruolo centrale, quasi fisiologico, allo scopo di regolare amministrazione e società in un contesto che doveva necessariamente puntare sulla legalità, soprattutto sulla legalità fissata dal principe assoluto, al fine di arrivare a una esistenza ordinata, disciplinata, conveniente, e inoltre subordinata a una dimensione statale militare e bellicista. Per realizzare i propri obiettivi, il governo sabauda doveva procurare *ordine*² all'interno del territorio, un ordine però che non avesse soltanto il sapore del caporalesco comando di caserma, ma che fosse idoneo, semmai ce ne fosse stato bisogno, a 'convincere' in qualche modo all'interno e

¹ Questo contributo è stato presentato nella veste di relazione al convegno <<Formare il giurista>>, il 7 maggio 2007, nel Collegio Ghislieri di Pavia. I criteri editoriali sono collegati alla pubblicazione progettata in quel tempo; la bibliografia citata risale al 2007; nel caso di testi già citati nelle parti precedenti del testo *Antichi Avvocati tra le Alpi e il Po*, la citazione sarà abbreviata nelle solite forme.

² Il concetto di ordine rappresenta, nella dimensione giuridica, un elemento fondamentale nell'epoca del diritto comune, secondo la ormai classica rappresentazione di Grossi, *L'ordine giuridico medievale* cit.

all'esterno, cioè sia i sudditi sia le altre potenze, soprattutto sotto il profilo giuridico e politico.

Non si può ritenere casuale che un notevole sovrano sabauda tardomedievale come Amedeo VIII, dopo aver conseguito il titolo di duca, si sia impegnato pure nella veste di legislatore promulgando i suoi *Decreta seu Statuta*³. Allo stesso modo di Vittorio Amedeo II, il quale, quando in età moderna ottiene per sé e successori il titolo regio, si dedica al potenziamento dello Stato proprio anche attraverso riforme legislative di grande portata sfociate nelle due edizioni, del 1723 e del 1729, delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il re di Sardegna*⁴. Sembra allora elemento ricorrente della storia sabauda medievale e moderna, pur con le debite differenze, la ricerca di un ordine, o meglio ancora, di un disciplinamento del ducato e dei sudditi attraverso la legalità. Esistono testimonianze 'parlanti' che restituiscono un minimo di quella temperie e contribuiscono ragionevolmente a spiegare il passato.

Ad esempio Luigi Cibrario⁵, qualche anno prima della fine dell'assolutismo 'temperato' carloalbertino, espone con la pacata limpidezza che gli è caratteristica, una enunciazione significativa del valore della formazione giuridica in relazione alle carriere. Cibrario, nella biografia encomiastica di Prospero Balbo edita nel 1837, rievocando la pensosa giovinezza del personaggio⁶, vissuta nella Torino settecentesca, proclama, in forma maestosa, poco meno che lapidaria:

«fu avviato allo studio della giurisprudenza, studio importante in tutti i paesi, ma più nel nostro, dov'è scala ai gradi più eccelsi»⁷.

È ben noto come il ruolo del giurista nell'età del diritto comune⁸, anche nel più tardo periodo, sia stato di grande rilievo tanto a livello di tecnica interpretativa, quanto a livello politico e sociale⁹. Sembra che Cibrario affermi, pomposamente, qualcosa di ovvio, magari enfatizzando la realtà piemontese. Lo stesso Cibrario per esperienza personale la deve sapere lunga sul valore delle carriere dei graduati in giurisprudenza; egli infatti consegue dapprima il titolo dottorale in belle lettere presso l'Ateneo torinese, posizione che gli consente esordi professionali alquanto scarsi; invece, dopo la ulteriore laurea in leggi, e grazie al sostanzioso appoggio di Prospero Balbo, riesce finalmente a accedere

³ Sul personaggio, oggetto di una vasta bibliografia di riferimento, cfr. per tutti Francesco Cognasso, *Amedeo VIII (1383-1451)*, Milano, Dall'Oglio, 1991² e Id., *Amedeo VIII, duca di Savoia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1960, pp. 749-753.

⁴ In merito rinvio all'opera sempre fondamentale di Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit.

⁵ Vita e opere del poligrafo e uomo politico subalpino sono illustrate da Mario Fubini Leuzzi, *Cibrario, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1981, pp. 278-284.

⁶ Balbo, tra l'altro, aspirava a compiere studi scientifici: cfr. Gian Paolo Romagnani, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). I. Il tramonto dell'antico regime in Piemonte (1762-1800)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1988, pp. 4-5.

⁷ Luigi Cibrario, *Notizie biografiche del conte Prospero Balbo*, Torino, Tipografia Favale, 1837, p. 4.

⁸ In merito si vedano Bellomo, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 136 ss.; Grossi, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 160 ss, p. 237 ss.

⁹ Si vedano gli importanti spunti di Sergio Di Noto Marrella, <<Doctores>>. *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, I-II, Padova, CEDAM, 1994.

all'alta burocrazia sabauda dapprima nel ruolo di applicato alla Segreteria degli interni, poi è traslato alla Camera dei conti di Torino come sostituto procuratore generale del re. Cibrario per salire <<ai gradi più eccelsi>> diviene giurista e molto altro insieme. È uomo di fiducia di Carlo Alberto, sarà col tempo ministro di Stato, è politico di indole accomodante, incline a seguire le correnti dominanti del suo tempo, nell'antico regime, nella fase costituzionale, da liberale. Inoltre è pure uno storico, infaticabile, benevolo e tenace cultore delle memorie sabaude. Un suo giudizio significa molte cose insieme.

Ma soprattutto il pensiero di Cibrario, per quanto tardivo, esprime efficacemente, riassumendola, la mentalità dei governanti subalpini di antico regime, mentalità che affonda le sue radici nel passato, fino al riordinamento legislativo e amministrativo intrapreso dal duca Amedeo VIII nella prima metà del Quattrocento. Proprio questo sovrano svela già una forte tendenza a disciplinare lo Stato e la società in modo rigido e compatto, attorno al principe, quasi in tono militare¹⁰. La concezione rimane una caratteristica costante del Piemonte anche in seguito, con i successori di Amedeo VIII.

Nello Stato sabauda i giuristi sembrano fare parte dei progetti di riorganizzazione e di amministrazione centralizzata nella qualità di peculiari 'servitori' del sovrano. Gli uomini di legge contribuiscono in un certo modo, attraverso la loro attività, al disciplinamento generale. Essi prestano al duca un'opera fondamentale nella difesa degli interessi di Stato, per impedirgli errori, per difendere il proprio capo da quelle forze considerate estranee, e potenzialmente ostili, comprese, eventualmente, l'autorità imperiale e la curia romana.

Tutti i giuristi – che fossero magistrati, avvocati, funzionari, consiglieri, sembrano essere considerati in blocco al servizio non tanto di un'ideale come il diritto comune, oppure al servizio della giustizia in senso astratto, ma come al servizio innanzitutto del principe e dello Stato. Questa mentalità secondo cui il giurista, di qualunque livello e funzione, può apparire soprattutto collegato al potere politico, si evolve, si sviluppa specialmente con il governo assolutistico di Emanuele Filiberto e arriva poi a compimento con le grandi riforme attuate nel XVIII secolo da Vittorio Amedeo II, re di Sardegna.

Una tale rappresentazione della professione giuridica da parte del potere sabauda non è inverosimile e si potrebbe collocare sullo sfondo di tutta la riflessione sui giuristi di area subalpina. Anche considerando l'origine e lo sviluppo dell'Università di Torino, il centro di formazione d'eccellenza dei tecnici del diritto della casa di Savoia. Sorto nel 1404¹¹, l'Ateneo prosegue con vita stentata finché il duca Amedeo VIII non lo riordina, facendolo diventare Università di Stato.

¹⁰ Su questi aspetti si sofferma ancora Francesco Cognasso, *Amedeo VIII* cit. *passim*. Sulla rigida organizzazione sociale e religiosa impostata da Amedeo VIII si rinvia alla eloquente ricostruzione di Rinaldo Comba, *Il progetto di una società coercitivamente cristiana: gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia*, in <<Rivista storica italiana>>, CIII/1 (1991), pp. 35-57.

¹¹ La nascita della sede accademica torinese è rievocata da opere ormai 'classiche' di Tommaso Vallauri, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, I, Torino, Stamperia Reale, 1845, pp. 44-55, Ernesto Bellone, *Il primo secolo di vita della Università di Torino (sec. XV-XVI). Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte quattrocentesco*, Torino, Centro studi piemontesi, 1986, p. 19 ss., Irma Naso, *La scuola e l'università*, in *Storia di Torino*, II, *Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di Rinaldo Comba, Torino, Einaudi, 1997, p. 597 ss., infine dai testi raccolti in *Alma felix taurinensis Universitas. Lo Studio generale dalle origini al primo Cinquecento*, Torino, Università degli Studi di Torino, 2004, a cura di Irma Naso e in *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, a cura di Renata Allio, Torino, Centro studi per la storia dell'Università di Torino, 2004; cfr. in particolare i contributi di Elisa Mongiano, *Lo Studio e i principi*, e di Francesco Aimerito, *L'insegnamento del diritto*, editi alle pp. 75-117, pp. 173-208, con vasta bibliografia di riferimento.

Il duca svolge una continua ingerenza sull'Ateneo, specialmente sulla facoltà giuridica. L'Ateneo torinese non è mai stato 'Universitas scholarium' come l'*Alma Mater* bolognese, gli studenti non hanno mai avuto autonomia. Esisteva pure a Torino una organizzazione corporativa degli studenti, ma tutto veniva disciplinato dall'alto, dal sovrano. La libertà degli studenti intesa come 'forza contrattuale', cioè possibilità di trasferirsi in altre sedi universitarie in caso di contrasto con l'amministrazione dello Studio non s'è mai del tutto realizzata a Torino. L'Università subalpina, nella prospettiva politica, ancora fortemente feudale, caratteristica della mentalità del duca, poteva, a suo modo, essere considerata alla stregua di istituzione predisposta a favore del principe a causa delle funzioni di *consilium et auxilium* tecnico che essa sapeva fornire. Amedeo VIII definisce paternalisticamente l'Università come <<almam filiam nostram>>, <<docilis filia nostra>>¹²; la protegge da una situazione di incertezza e di funzionamento saltuario, ma la collega pure scientemente e strettamente al governo del ducato subalpino di cui essa diviene ben presto una sorta di diramazione, dotata di ben scarsa autonomia¹³. E tale carattere, sebbene in forme e modi differenti, si mantiene per secoli.

Così inquadrata nelle strutture istituzionali sabaude, la sede accademica – ovviamente insieme ai suoi laureati – diventa quasi *instrumentum regni*, per quanto *sui generis*, a disposizione del principe. Anche perché Amedeo VIII obbliga tutti i sudditi dei propri Stati a non frequentare altre sedi universitarie fuorché Torino; il precetto, derogabile a arbitrio del sovrano, è ripetuto dai successori, fino al XVIII secolo¹⁴.

L'ingerenza del potere politico sull'Università piemontese si rafforza nel tempo. Il duca Ludovico, successore di Amedeo VIII, dispone che l'Ateneo rimanga a Torino sempre, perché Torino è la sede del *Consilium Taurini residens*¹⁵, cioè del Consiglio ducale cismontano, stanziato, a cui l'Università deve restare costantemente collegata. Tra l'altro il *Consilium Taurini residens* controlla l'Università perché esso nomina due ri-

¹² Proprio ad Amedeo VIII risale la prima organica legislazione sullo Studio: cfr. le lettere patenti emanate da Chambéry il 29 settembre 1424, pubblicate in Vallauri, *Storia delle Università* cit., I, pp. 251-258, dove si incontrano anche le espressioni paternalistiche citate prima nel testo. Egli istituisce anche la magistratura dei riformatori, desunta dal modello bolognese, ma sempre sottomessa, di diritto o di fatto, al potere sabaudo. Un inquadramento dei principali aspetti delle istituzioni accademiche bolognesi sta in Guido Rossi, *Universitas scholarium e comune* (sec. XII-XIV), in <<Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna>>, nuova serie, 1, (1956), pp. 174-266.

¹³ Secondo il giudizio del Cognasso <<lo Studio venne a profilarsi come Università di Stato, ad un di presso come l'Università federiciana di Napoli. [...] E questa fu l'origine delle future fortune e sfortune dell'Università, cioè l'origine di quel controllo continuo e spesso volte pesante su quanto si diceva e si pensava all'Università>> (Francesco Cognasso, *Vita e cultura in Piemonte dal medioevo ai giorni nostri*, Torino, Centro studi piemontesi, 1983, p. 69). Tuttavia, come ognuno si avvede, tra la costituzione della sede di Napoli e quella di Torino esiste più d'una significativa e sostanziale differenza.

¹⁴ Il modello di questa norma risale notoriamente alla fondazione dell'Università di Napoli da parte di Federico II di Svevia. Essa fu pure applicata nello Studio pavese dai Visconti.

¹⁵ Inquadra l'istituzione il fondamentale studio di Isidoro Soffietti, *Verbali del Consilium cum domino residens del Ducato di Savoia (1512-1532)*, Milano, Giuffrè, 1969. Il Consiglio cismontano, omologo dell'altro di Chambéry, rivestiva importanti funzioni amministrative e giudiziarie: era organo di appello per tutto il Piemonte, vero centro dell'amministrazione locale. Ne facevano parte giuristi di alto livello, considerato che trattava affari assai complessi di natura giuridico-amministrativa. Perciò fu un fenomeno all'inizio quasi spontaneo, poi fissato a livello legislativo dalla volontà del principe, che l'unica Università del ducato, quella torinese appunto, 'vivesse' in simbiosi con il consiglio cismontano che dalla sede accademica traeva i laureati più affidabili necessari al proprio funzionamento.

formatori su cinque tra quelli che si occupano dell'amministrazione dell'Università¹⁶.

Con il governo di Emanuele Filiberto il legame tra Università e Stato si infittisce. Il duca vincitore di San Quintino impone ai sudditi sabaudi di insegnare solo nell'Università di Stato. Si tratta di una prerogativa sovrana già prevista dalla dottrina, dalla *communis opinio*, fissata poi da Ugo Grozio¹⁷, ma Emanuele Filiberto la applica con durezza, minacciando la confisca dei beni agli inadempienti. Resta celebre nella storiografia sabauda il caso di Aimone Cravetta, docente a Pavia, richiamato quasi *manu militari* nel 1562 al nuovo Studio di Mondovì¹⁸. Nel 1566 Emanuele Filiberto trasferisce la sede universitaria in Torino, sebbene a Mondovì restino dei <<collegi di dottori>> che rilasciano i gradi accademici¹⁹.

Emanuele Filiberto usa un potere assoluto e accentrato diretto a far rispettare la giustizia da tutti e al riordinamento dell'amministrazione. Attua riforme legislative attraverso la compilazione intitolata *Ordini nuovi*²⁰.

Al compimento dei propri progetti risulta necessaria la collaborazione dei giuristi. Sorge una nuova burocrazia, emergono nuovi funzionari nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di Stato. Il duca fonda i Senati di Torino e Chambéry, corti sovrane, supreme magistrature, che emanano sentenze inappellabili²¹. Il duca impone anche l'uso del volgare, italiano e francese (in luogo del latino), negli atti pubblici, compresi i processi,

¹⁶ Cfr. Vallauri, *Storia delle Università* cit. I, p. 291.

¹⁷ I sudditi restano tali anche se emigrano e, riconosciuta l'emigrazione tra i diritti naturali, tuttavia rimane in potere del principe sospendere questo diritto quando lo esigono le necessità dello Stato e quindi gli appartiene anche la facoltà di richiamare in patria i sudditi giudicati utili per il proprio servizio. Cfr. Hugonis Grotii, *De iure belli ac pacis*, [...] *Commentariis insuper lucupletissimis, Henrici De Coccei*, Lausannae, Sumptibus Marci Michaelis Bouquet, 1752, I, p. 234, II, p. 329.

¹⁸ L'episodio è rimasto memorabile nella storiografia sabauda, non tanto a causa degli aspetti negativi e vessatori coinvolgenti il giurista Cravetta, di alta levatura culturale, ma per l'intransigenza, persino apprezzata favorevolmente, del duca nel compimento della sua opera di governo. Sul tema sia consentito di rinviare a Alberto Lupano, *Aimone Cravetta (1504-1569) giurista del diritto comune*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2008, pp. 153-164.

¹⁹ Sull'Ateneo a Mondovì e sul ritorno a Torino cfr. Carlo Bonardi, *Lo Studio generale a Mondovì*, Torino, Bocca, 1895, Silvio Pivano, *Emanuele Filiberto e le Università di Mondovì e di Torino*, in *Studi pubblicati dalla regia Università di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto*, Torino, Tipografia Villarboito, 1928, pp. 1-34; Mario Chiaudano, *La restaurazione della Università di Torino per opera di Emanuele Filiberto*, in *L'Università di Torino nei secc. XVI e XVII*, Torino, Giappichelli, 1972, pp. 51-67.

²⁰ Cfr. Corrado Pecorella, *Introduzione a Il libro terzo degli <<Ordini Nuovi>> di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli, 1988, p. VIII ss., sul processo civile; Id., *Introduzione a Il libro quarto degli <<Ordini Nuovi>> di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli, 1994, p. VII ss. sulla procedura penale. Cfr. altresì Gian Savino Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche. Introduzione a Le Costituzioni sabaude. I. 1723*, a cura di Nicola Picardi, Milano, Giuffrè, 2002, pp. XXXVIII-XXXIX.

²¹ Sul Senato di Piemonte e sulla sua evoluzione cfr. Carlo Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux, 1882, *passim*; Pierpaolo Merlin, *Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino*, in <<Bollettino Storico Bibliografico Subalpino>>, LXXX/2 (1982), pp. 35-94; Elisa Mongiano, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio di antico regime (1770-1798)*, in <<Rivista di Storia del diritto italiano>>, LXIII (1990), pp. 143-175; Ugo Petronio, *I senati giudiziari, Il Senato nella storia. Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, pp. 355 ss. Cfr. i contributi editi in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime. Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione* cit. In generale sull'attività riformatrice di Emanuele Filiberto si vedano: Ercole Ricotti, *Storia della monarchia piemontese*, II, Firenze, G. Barbera editore, 1861, pp. 115-158 e pp. 225-250; Pietro Egidi, *Emanuele Filiberto*, II, Torino, Bocca, 1928, pp. 28-30 e p. 87; e i saggi editi in *Studi pubblicati dalla Regia Università degli studi di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto* cit.

nei territori soggetti. Stabilisce che la legge ducale deve essere osservata da tutti, nelle terre <<immediate>> come in quelle <<mediate>>, cioè feudali. Non solo più le norme processuali – come aveva già stabilito Amedeo VIII – ma tutte le leggi ducali debbono essere applicate in tutto lo Stato²².

In tale dimensione, riformistica e assolutistica insieme, l'avvocato²³ rimane un elemento centrale della società e dell'amministrazione giudiziaria. Rimane pure, anzi si rafforza, il principio corporativo dell'iscrizione al collegio come elemento essenziale per la selezione e l'esercizio dell'opera forense²⁴.

Così si procede fino al Settecento.

La storia del territorio sabaudo nel XVIII secolo²⁵ è dominata da due sovrani: Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. Entrambi, come si sa, realizzano grandi riforme legislative nei testi intitolati *Leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, citate in breve come *Costituzioni piemontesi* o *Regie Costituzioni*. Sono delle consolidazioni, secondo la definizione del Viora che le ha studiate a fondo, non codificazioni²⁶. Esse costituiscono <<una ricompilazione innovativa del vecchio diritto al servizio di un'ampia riforma programmata dell'ordinamento giuridico e dello Stato>>²⁷. Vittorio Amedeo II pubblica le edizioni già citate del 1723 e 1729, Carlo Emanuele III l'edizione del 1770.

Vittorio Amedeo II compie un passo avanti nell'assolutismo sabaudo.

Realizza una riforma radicale dell'istruzione che si riflette anche sulle professioni forensi. Il re è il primo sovrano cattolico che stabilisce il monopolio dello Stato sulla scuola, dispone l'uniformità dell'insegnamento pubblico, esige che la pubblica istruzione sia soggetta al controllo di un apposito organo collegiale, il Magistrato della riforma, al vertice dell'Università e di tutta la pubblica istruzione²⁸. Il programma politico e cul-

²² Pecorella, *Introduzione a Il libro terzo degli <<Ordini Nuovi>>* cit., p. II ss.

²³ In generale, sulla professione forense per eccellenza, anche con riferimento all'antico regime, cfr. Paolo Alvazzi Del Frate, *Sulle origini dell'ordine degli avvocati dall'ancien régime all'Italia liberale*, in <<Panorami. Riflessioni discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione>>, 6 (1994), pp. 18-21; AA. VV., *Storia dell'avvocatura in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002; Guido Alpa-Remo Danovi, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, Il Mulino, 2003; Silvia Gasparini, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici nell'età moderna*, Padova, Cedam, 2005.

²⁴ Sulla professione forense in area subalpina e sugli argomenti connessi, si rinvia a Francesco Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi; avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in <<Rassegna forense>>, 32, 2 (2004), pp. 379-411; Id., *Droit et société dans l'histoire des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie: de la monarchie absolue jusqu'à l'unification italiana (XVIe-XIX siècles)*, in *Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse)*, sous la direction de Vincent Bernardeau, Jean-Pierre. Nandrin, Bénédicte Rochet, Xavier Rousseaux et Axel Tixhon, Rennes, s. ed, s. d., pp. 123-135.

²⁵ Cfr., in generale, Guido Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, II, Cavallermaggiore, Gribaudo, 1992², p. 400 ss.; Giuseppe Ricuperati, *Il Settecento* cit., p. 420 ss.

²⁶ Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit., p. 368 e Id., *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, Giappichelli, 1967, p. 22.

²⁷ Adriano Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*. 1, Milano, Giuffrè, 1982, p. 278.

²⁸ A proposito delle riforme scolastiche si vedano le monografie di Marina Roggero, *Scuola e riforme nello Stato sabaudo. L'istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle Costituzioni del 1772*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1981; Ead. *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1987.

turale di Vittorio Amedeo II è racchiuso nel proemio alle *Regie Costituzioni* del 1723 e 1729, laddove il re dichiara che <<I due poli più stabili sopra de' quali raggirasi il buon regolamento degli imperi e de' regni furono sempre le armi e le leggi>>²⁹. È quasi la parafrasi delle analoghe notissime espressioni di Giustiniano che, da Cesare, le inseriva nella costituzione *Imperatoriam maiestatem* di promulgazione delle proprie *Institutiones*. Dunque, nell'intento di favorire 'le armi', il sovrano piemontese rinnova l'Accademia reale, destinandovi specialmente i nobili ufficiali. Fonda la scuola d'artiglieria. Per la preparazione tecnica e teorica del giurista, privilegia la facoltà legale dell'Università di Torino dove le autorità di governo del Magistrato della riforma controllano e dirigono l'istruzione per preparare i futuri funzionari al servizio regio.

Dopo le riforme di Vittorio Amedeo II lo Stato ai fini delle professioni e delle carriere pubbliche riconosce solo i titoli accademici conferiti dall'Università di Torino. Nessuno può accedere all'Università se non ha studiato prima in scuole pubbliche di Stato. Nessuno può insegnare pubblicamente o esercitare libere professioni se non ha prima ottenuto i gradi accademici nell'Università di Torino.

Se poi qualcuno vuole intraprendere carriere forensi da avvocato, causidico, giudice, oppure aspira a entrare nella pubblica amministrazione, nelle alte cariche dello Stato, deve seguire i corsi della facoltà giuridica. È un passaggio necessario grazie al quale si forma una consuetudine durevole. Infatti si può affermare che nello Stato sabauda dal Settecento più o meno fino all'Unità d'Italia, la laurea in leggi, *in utroque iure*, rappresenta una tappa obbligata che, chi vuole diventare burocrate, magistrato e funzionario, deve attraversare. Anche dopo il 1848, nel nuovo corso politico favorito dalla promulgazione dello Statuto di Carlo Alberto, la maggioranza degli statisti piemontesi proviene da studi in giurisprudenza³⁰. Le eccezioni, tra cui i casi di Camillo di Cavour – che non conseguì mai alcuna laurea, avendo soltanto una minima carriera militare alle spalle – oppure di Giovanni Lanza – laureato in medicina – rappresentano delle fattispecie comprensibili in base al talento naturale dei personaggi.

Alla facoltà di leggi si iscrivono coloro che vogliono intraprendere carriere pubbliche di prestigio. I corsi torinesi di giurisprudenza sono i più frequentati in assoluto, garantendo sbocchi professionali sicuri³¹. La promozione cetuale connessa alle relative carriere 'legali' rappresenta un potente incentivo, specialmente a causa dell'accesso facilitato ai titoli nobiliari, all'acquisto di feudi, alla possibilità di mobilità sociale. Nell'antico regime, avvocati e procuratori hanno diritto di portare la toga e la spada, oltre a godere dello *status* di nobile del Sacro Romano Impero e degli Stati sabaudi³² <<con facoltà di

²⁹ Si veda Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit., p. 157.

³⁰ Cfr. Fulvio Cammarano, *I professionisti in Parlamento. Professioni e notabilato nel Parlamento liberale (1861-1914)*, in *I professionisti*, a cura di Maria Malatesta, in *Storia d'Italia*, X, Torino, Einaudi, 1996, pp. 523-548.

³¹ Hanno compiuto ricerche specifiche Donatella Balani-Dino Carpanetto-Francesco Turletti, *La popolazione studentesca dell'Università di Torino nel Settecento*, in <<Bollettino storico-bibliografico subalpino>>, LXXVI/I (1978), pp. 9-184.

³² Cfr. Lettere patenti del duca Carlo Emanuele I di Savoia del 9 settembre 1623, pubblicate in Gian Battista Borelli, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de' Magistrati di qua da' Monti*, Torino, Zappata, 1681, parte terza, libro IV, pp. 523-525. Sono privilegi di rango che qualificano il giurista nella sua proiezione esteriore e mondiale. Ben maggiore considerazione dà al giurista la tradizione di diritto comune: cfr. *infra*.

poter tenere e acquistare feudi, retrofeudi e giurisdizioni per loro e loro successori [...] e concediamo l'arma col cimiero ornato di festoni [...] senza che né i discendenti e successori siano in alcun tempo obbligati a prenderne niun altro privilegio, confirmatione, dichiarazione o licenza>>.³³

Ai corsi di leggi torinesi, qui, come altrove, si iscrivono sia nobili sia borghesi³⁴.

Tra l'aristocrazia piemontese vi sono esempi di studenti famosi (in certi casi essi però si dimostrano anticonvenzionali, cantano *extra chorum*, cioè ottengono successo in settori differenti da quello giuridico). Vittorio Alfieri, per pochi mesi, tra il 1762 e il 1763, risulta immatricolato nella facoltà giuridica torinese ma alla fine il diritto gli riesce insopportabile, gli studi di leggi lo tediano senza fine e si rende conto di perdere tempo.

Lo ricorda egli stesso nella propria autobiografia in modo assai colorito

<<Nel finire dell'anno 1762, essendo io passato allo studio del diritto civile e canonico, corso, che in quattro anni conduce poi lo scolare all'apice della gloria, alla laurea avvocatessa [...] la mia povera testa era insofferente di fare in sé conserva di definizioni, digesti e simili apparati dell'uno e dell'altro *Gius*>>³⁵.

Benedetto Alfieri, zio di Vittorio, è ricordato nel ruolo di brillante architetto, ma in gioventù, indotto da motivi di prestigio sociale, conseguì la laurea in leggi e, spinto dalle necessità finanziarie, fu pure avvocato³⁶.

Altro esempio famoso, seppure meno eccentrico e più convenzionale, è dato da Amedeo Avogadro, passato alla storia come chimico e fisico, essendo l'unico italiano ad aver dato il proprio nome a una legge fisica universale. Egli, figlio di un senatore del Senato di Piemonte, si laurea in leggi a Torino, al fine di ottenere un posto di lavoro 'sicuro'. Diviene mastro uditore della regia Camera dei conti di Torino, dove svolge un faticoso compito giuridico e contabile³⁷.

In verità anche fuori dallo Stato sabauda si ritrovano personaggi tra i più disparati dediti agli studi giuridici. Infatti è noto che un po' in tutta Italia esisteva la mentalità

³³ Cfr. Lettere patenti del duca Carlo Emanuele I di Savoia, in Borelli, *Editti* cit., p. 525. Tuttavia il 23 novembre 1689 si proibiva ai giovani procuratori e attuari di portare la spada per Torino (cfr. Ordine di S. A. R. Vittorio Amedeo II, in Felice Amato Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino alli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, tomo VI, volume VIII, Torino, dai tipi dell'editore Vittorio Picco, 1830, pp. 191-192).

³⁴ In generale su questo aspetto cfr. Patrizia Delpiano, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1997. Importanti riferimenti anche su giuristi subalpini si trovano nella monumentale, attenta opera, appena edita, di Gustavo Mola di Nomaglio, *Bibliografia delle famiglie subalpine. Nobiltà, borghesia e cittadinanze attraverso studi di storia e storia sociale, genealogia, feudalità e diritto, arte e architettura, araldica e onomastica*, Torino, I-V, Centro studi piemontesi, 2008.

³⁵ Vittorio Alfieri, *Vita scritta da esso*, Firenze, Salani Editore, 1964, Epoca seconda, cap. VI, p. 61. Cfr. anche cap. VII, p. 69.

³⁶ Si legga la voce editoriale dedicata ad Alfieri, Benedetto, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1960, pp. 264-266.

³⁷ Mi permetto in merito di rinviare a Alberto Lupano, *Amedeo Avogadro studente di <<leggi>> all'Università di Torino*, in *Il fisico sublime. Amedeo Avogadro e la cultura scientifica del primo Ottocento*, a cura di Marco Ciardi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 63-74.

secondo cui la facoltà di leggi, durante il Settecento (e non solo³⁸), forse appariva quale la sede migliore dove imparare la disciplina più sicura opportuna a ‘pizzarsi’ nella vita, indipendentemente dalle reali inclinazioni dei soggetti frequentanti. Valgano per tutti gli studi compiuti da due sudditi, assai speciali, della Repubblica di Venezia: Carlo Goldoni, allievo spensierato del Collegio Ghislieri di Pavia (da cui fu clamorosamente espulso³⁹), laureato in leggi a Padova⁴⁰ e poi avvocato in Venezia, il quale finisce di fare il commediografo di successo e l’impresario teatrale; e Giacomo Casanova, studente in leggi a Padova motivato solo dal desiderio di assecondare le ambizioni dei familiari, verosimilmente laureato⁴¹, praticante avvocato, in seguito poligrafo, avventuriero internazionale, che quasi mai s’è degnato di usare il titolo accademico durante la propria esistenza assai disinvolta⁴². Sono modelli quanto mai rappresentativi di personalità lievi, ben distanti dalla gravità e austerità che lo stereotipo dell’immaginario collettivo è solito connettere ai soggetti dediti alle carriere forensi; di sicuro essi possono anche valere da paradigmi dimostrativi delle aspettative che nel Settecento si riponevano negli studi giuridici.

Tornando alla situazione piemontese, va sottolineato che i programmi della facoltà giuridica subalpina restano nei secoli quelli tradizionali provenienti dal modello bolognese. I corsi vertono sul diritto romano giustiniano e sul diritto canonico. Si leggono i testi secondo la tecnica del commento, del *mos italicus*. Persino Jacques Cujas, Cuiacio, esponente di rilievo del *mos gallicus*, nel 1567, durante il suo anno di insegnamento torinese segue lo schema tradizionale.

³⁸ È segnale emblematico di ricorrenti ambizioni familiari, talvolta davvero scriteriate se si valuta l’indole dei destinatari di certi suggerimenti, il fatto che, in pieno Ottocento, Giuseppe Garibaldi, l’avventuroso protagonista del Risorgimento, ricordi così i suggerimenti del padre sulla scelta dello stato: <<il desiderio del brav’uomo era che io seguisse una pacifica carriera scevra da pericoli, come quella del prete, avvocato, o medico>> (Giuseppe Garibaldi, *Vita e memorie di Giuseppe Garibaldi scritte da lui medesimo e pubblicate da Alessandro Dumas*, Livorno, Editori Santi Seraglini e Compagni, 1860, prima traduzione italiana di A. N., parte II, p. 14). Dall’elenco di attività attribuito dall’Eroe dei Due Mondi al padre, Domenico Garibaldi, piccolo imprenditore marittimo, viene fuori una gradazione di ‘carriere’ assolutamente consone alla mentalità di antico regime vigente negli Stati sabaudi (ma coincide con una visione ben risalente, tipica anche del diritto comune, per la quale gli avvocati hanno la precedenza sui medici); al primo posto sta la carriera ecclesiastica, al secondo quella forense, da ultima quella medica. La madre di Garibaldi avrebbe comunque preferito che quel figlio, difficile da mettere a studiare a tavolino, diventasse prete.

³⁹ Cfr. Carlo Goldoni, *Memorie*, trad. it. di Piero Bianconi, Milano, Rizzoli, 1985, Parte prima, capitolo XIII, pp. 77-80.

⁴⁰ *Ivi*, capitolo XXII, pp. 120-125.

⁴¹ Sul periodo padovano e sui problemi relativi all’effettivo conseguimento del titolo dottorale da parte dell’avventuriero veneziano, cfr. Piero Del Negro, *Giacomo Casanova e l’Università di Padova*, in <<Quaderni per la storia dell’Università di Padova>>, 25 (1992), pp. 1-5 dell’estratto; sulla laurea, di cui qualche critico dubita, cfr. Nicola Mangini, *Casanova, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1978, pp. 154-155 e, soprattutto, Giacomo Casanova, *Storia della mia vita*, a cura di Piero Chiara, I (1725-1755), Milano, Mondadori, 1983, p. 71 e nota 2, p. 1145 dove si dice che Casanova si addottorò nell’estate del 1742, a diciassette anni. Lo stesso Casanova afferma in modo scanzonato <<Avrei preferito studiare medicina e fare il medico, come sentivo di essere portato a fare, ma non mi diedero retta e vollero che mi applicassi allo studio delle leggi per le quali provavo un’avversione invincibile. Sostenevano che avrei potuto far fortuna soltanto diventando avvocato e, quel che è peggio, avvocato ecclesiastico, perché, dicevano, avevo il dono della parola. Ma non ho fatto né l’avvocato né il medico, professione nella quale la ciarlataneria serve ancor più che nel mestiere di avvocato>> (*ibidem*, p. 71).

⁴² Anzi, è noto che in segno di distinzione Casanova si creò la qualifica equestre di ‘cavaliere di Seingalt’, ancorché fosse divenuto cavaliere dello Speron d’oro per la benevolenza di papa Clemente XIII, veneziano, che, in virtù della laurea in leggi dell’avventuriero, lo creò pure protonotario apostolico *extra urbem* e conte palatino (così afferma lo stesso Giacomo Casanova, *Storia della mia vita* cit., II [1756-1763], Milano, Mondadori, 1983, pp. 925-926).

Con la riforma universitaria di Vittorio Amedeo II le cose cambiano significativamente⁴³. Le *Regie Costituzioni* universitarie, specialmente quelle del 1723, 1729, 1772⁴⁴, accompagnate dai rispettivi *Regolamenti*, sono molto minuziose nel fissare i doveri di ognuno: degli insegnanti, sorvegliati nella condotta e nei contenuti delle lezioni; degli studenti, controllatissimi nella vita privata, obbligati alla frequenza (nel Seicento la decadenza della facoltà giuridica aveva ridotto al minimo la didattica, ora si vuole stabilire il principio che tutti assistano alle lezioni). I professori di leggi devono esporre le lezioni *con prudenza*, concetto che ricorre quasi ossessivamente. Devono insegnare sempre quelle *massime che sono più convenienti allo Stato*, specialmente nei corsi di diritto canonico. Si impone loro di astenersi da eccessive elucubrazioni o da polemiche dottrinali.

I corsi di giurisprudenza durano cinque anni. Nel primo anno agli studenti si riserva una didattica istituzionale, un'infarinatura generale con lezioni di istituzioni di diritto canonico e di diritto civile. Durante i quattro anni successivi lo studente frequenta un corso di diritto canonico quadriennale e due di diritto civile, entrambi quadriennali. Sono anche inserite nozioni di diritto sia positivo sia processuale in materia feudale e criminale.

In seguito alle innovazioni di Vittorio Amedeo II, il professore dei corsi di diritto civile è obbligato a presentare anche nozioni dello *ius proprium* sabauda, della legislazione principesca, cioè delle *Regie Costituzioni*. Contestualmente il docente deve anche richiamare l'attenzione su quelle fonti giurisprudenziali subalpine che sono le *decisiones* dei Senati (le sentenze motivate).

Nei corsi di diritto canonico⁴⁵ si pretende che il docente esponga anche cenni di storia della Chiesa, della legislazione sabauda in materia ecclesiale, soprattutto dei concordati con la Santa Sede, degli usi particolari vigenti nello Stato (infatti la Savoia e quasi tutta la Valle d'Aosta applicavano gli usi gallicani). Anche qui l'innovazione è notevole, perché non si segue più il metodo tradizionale esegetico suggerito dalle fonti canonistiche, cioè lo schema per materia suggerito dalla scansione dei cinque libri delle raccolte di decretali pontificie (*iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen*), ma si adotta un criterio storico-sistematico che dilata le potenzialità contenutistiche delle lezioni di diritto canonico. Così il docente è svincolato dagli schemi tradizionali, può fare rientrare di tutto nel contesto didattico, anche al di fuori degli argomenti della tradizione canonistica. In questo orientamento, consentito dalla nuova legislazione universitaria, si distingue il canonista Gian Battista Agostino Bono che riesce a spiegare anche un po' di filosofia del diritto.

Personalmente Vittorio Amedeo II dimostra una crescente diffidenza nei confronti della dottrina, della *communis opinio* tradizionale; al punto che proprio nel 1729 le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna* vietano drasticamente a qualunque 'ope-

⁴³ Mario Viora, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in <<Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino>>, XLV (1947), pp. 42-54.

⁴⁴ Per una sintesi su questi corpi normativi scolastici, cfr. Alberto Lupano, *Le Regie Costituzioni universitarie del 1772*, in *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino [1772]*, Torino, Università degli Studi, s. d. [ma 2001], pp. v-xii.

⁴⁵ Si occupa anche della didattica canonistica, parzialmente innovativa in chiave giurisdizionalista, Alberto Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il "De regimine Ecclesiae" di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2001.

ratore' del diritto (specificamente al giudice e all'avvocato), di citare <<l'opinione de' dottori>>; sotto pena della sospensione dall'ufficio. È l'espressa volontà del sovrano che elimina un elemento considerato grave intralcio all'amministrazione della giustizia. Da questo momento in poi molti professori dell'Università adattano le loro lezioni eliminando i riferimenti alla *communis opinio*. Giuseppe Antonio Bruno, docente di istituzioni di diritto civile poi di diritto civile, è tra i più zelanti, invita apertamente gli studenti a fare lo stesso⁴⁶. Si consolida così una forte sintonia tra lo studio teorico e la prassi forense a cui gli studenti si sarebbero applicati in seguito.

Altro elemento importante delle riforme di Vittorio Amedeo II è rappresentato dalla tendenza all'eliminazione del sistema della venalità degli uffici. Si inaugura il criterio della competenza, legata all'accertamento delle capacità del soggetto da nominare funzionario.

Si introducono veri esami di Stato destinati alla selezione dei meritevoli. La maggioranza dei laureati in leggi diventa avvocato, in quanto questo titolo rappresenta la chiave privilegiata di accesso a tutte le altre carriere di rilievo. Inoltre l'avvocatura risulta l'attività più lucrosa, specie a chi lavora nelle città medio-grandi.

2. *Le professioni forensi.*

In area sabauda settecentesca, come altrove, la professione legale, vede attivi due tipi di operatori forensi: l'avvocato⁴⁷, cui è affidata l'opera più prestigiosa, di impostazione e di direzione della causa, accompagnata da una prestazione scientifica qualificata, comprendente pure la preparazione di apposite 'allegazioni'⁴⁸. Egli deve essere laureato in leggi⁴⁹ e abilitato come si dirà in breve. Inoltre è coadiuvato dal causidico⁵⁰, altrimenti detto procuratore, che è colui che svolge soltanto attività di rappresentanza processuale. Quest'ultimo partecipa alle udienze, eseguendo le istruzioni dell'avvocato. In definitiva il rilievo professionale e sociale dell'avvocato consiste nella sua funzione di essere consulente delle parti e di impostare scientificamente non che tecnicamente l'assistenza del cliente. Invece il causidico è colui che rappresenta la parte nella concreta fase processuale, agisce da procuratore, fornendo un operato tecnico da esperto negli atti procedurali, sotto il controllo dell'avvocato. I causidici hanno soltanto il titolo di baccelliere, avendo frequentato solo il

⁴⁶ Alberto Lupano, *Un giurista subalpino quasi dimenticato: Giuseppe Antonio Bruno*, in "Panta rei". *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di Orazio Condorelli, III, Roma, Il Cigno Edizioni, 2004, pp. 427-445.

⁴⁷ Cfr. Giuseppe Maria Regis, *Avvocato*, in *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale [...] Compilazione dell'avvocato Giuseppe Maria Regis*, I, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, 1816, pp. 153-158.

⁴⁸ Per tutti sul punto in questione cfr. Maria Gigliola Di Renzo Villata, *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2006, con amplissimi riferimenti bibliografici.

⁴⁹ Tradizionalmente, nel passato, vi potevano essere avvocati senza dottorato, dotati di semplice licenza; la fattispecie era però considerata, a livello generale, non poco trasgressiva poiché la dignità dottorale era ritenuta assai più meritoria degli altri gradi accademici, la semplice licenza o il baccalaureato. Cfr. i ragguagli in Bartholomaei Chassanaei, *Catalogus gloriae mundi*, Genevae, Apud Samuelem Chovet, 1641, septima pars, quadragesimo octava consideratio, p. 302.

⁵⁰ Cfr. Regis, *Causidico*, in *Dizionario legale teorico-pratico cit.*, II, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, 1817, p. 132.

primo anno del corso di leggi, comprendente i corsi istituzionali di diritto civile e canonico. Inoltre, il carattere ‘pratico’, molto ‘concreto’ della loro professione emerge altresì dalla circostanza che l’attività dei causidici è vincolata all’acquisto di una ‘piazza’⁵¹, di una sede necessaria all’esercizio legittimo delle mansioni. Si noti che il medesimo sostantivo ‘piazza’ era usato nell’antico regime sabauda, oltre che per le sedi dei causidici, anche per designare altre realtà, ad esempio le sedi degli esercenti l’attività di notaio, attuario, speciale, fondachiere⁵². In tutti i casi era oggetto di compravendita alla stregua di un bene materiale disponibile che garantiva non solo la sopravvivenza di chi ne era titolare, ma eventualmente, attraverso la vendita, assicurava pure una sicura entrata ai discendenti che non avessero potuto o voluto esercitare gli stessi compiti.

Le differenze di ruolo tra avvocati e causidici⁵³ sono marcate anche esteriormente, dall’uso di vesti e di insegne distinte, all’interno di quella diversificazione dei ruoli che era caratteristica della società divisa in ceti e, di riflesso, dell’intero antico regime. Esaminando un simile aspetto non ci si può esimere dal menzionare una coppia di splendide tele settecentesche, valorizzata da un recente restauro, che lo attesta in modo accuratissimo: mi riferisco ai ritratti eseguiti da Pier Francesco Guala a due giuristi casalesi, l’avvocato Evasio Cerruti e il fratello Tullio, causidico. Si tratta di una rara testimonianza iconografica di alta qualità pittorica che dimostra come vestissero⁵⁴ i giuristi nella prima metà del XVIII secolo all’interno del regno di Sardegna e, specificamente, nell’antico ducato del Monferrato, annesso alla monarchia sabauda nel 1706.

Sia consentita una digressione a proposito di un argomento di costume che, se oggi si presta a qualche sorriso, trattandosi di cose minime, invece a quei tempi non era davvero di profilo marginale. I due dipinti del Guala, a grandezza naturale, appartengono a un vero e proprio ciclo, una serie di ritratti di benefattori del capitolo canonico collocati lungo le pareti della sacrestia nuova nella cattedrale di sant’Evasio in Casale Monferrato⁵⁵. Il ciclo pittorico è ormai tra i pochi superstiti del genere. Infatti in Casale si è conservata l’antica tradizione di mantenere visibili le effigi degli oblatori più munifici non solo a memoria della loro benemerenzia esemplare, ma affinché, in linea di principio, i sacerdoti celebranti del giorno possano applicare alle loro anime intenzioni di suffragio, oltre a quelle fissate negli anniversari ‘legati’ al luogo di culto⁵⁶.

⁵¹ Cfr. la disciplina giuridica riassunta da Regis, *Piazze de’ Causidici*, in *Dizionario legale teorico-pratico* cit., VII, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, s. d., p. 148.

⁵² Cfr. ancora, su tutte le attività elencate, *ibidem*, pp. 147-149.

⁵³ In merito si rinvia all’ampia esposizione di Aimerito, *Droit et société dans l’histoire des professions judiciaires* cit., pp. 125-130. Un’analisi interessante delle due categorie forensi degli avvocati e dei procuratori, fondata sulla *communis opinio* tradizionale, sta in Chassanaei, *Catalogus* cit., septima pars, vigesima octava consideratio, p. 294.

⁵⁴ Magari non solo nelle sedi giudiziarie ma pure durante il ricevimento privato delle parti. Basta ricordare la <<toğa consunta>> del <<dottore di Lecco>>, Azzecagarbugli (Alessandro Manzoni, *I Promessi sposi*, Roma, Angelo Signorelli Editore, 1969, capitolo III, pp. 67-78).

⁵⁵ Sulla sacrestia nuova e sul suo arredo cfr. Attilio Castelli-Dionigi Roggero, *Il Duomo di Casale Monferrato*, Casale Monferrato, Editrice Fondazione sant’Evasio, 2001, pp. 103-122. I ritratti dei fratelli Cerruti, restaurati da poco insieme al complesso monumentale della sacrestia nuova, sono pubblicati alle pp. 109-110.

⁵⁶ È noto che, secondo questa usanza tradizionale, oltre alle immagini dei benefattori, si esponevano sulle credenze delle sacrestie, in occasione del *dies obitus*, eventualmente anche oggetti personali: ad esempio nel caso di vescovi o sacerdoti gli indumenti propri, ecclesiastici o liturgici, quali mitre, berrette, cappe magne, pastorali; nel caso di be-

Nella sacrestia nuova della cattedrale casalese si conservano numerosi i ritratti dei benefattori insigni, da re Liutprando⁵⁷ a personaggi benemeriti d'epoca moderna: tra questi ultimi stanno a buon diritto i fratelli Cerruti, <<fra le migliori creazioni del Guala, dell'importanza artistica dei canonici di Lu>>⁵⁸. Il Guala, massimo pittore casalese tra Sei e del Settecento, ha raffigurato i Cerruti, postumi, negli abiti professionali e in posa evocativa dei rispettivi ruoli e dignità. Tutta la forza icastica delle due tele si concentra nei volti e nelle vesti dei protagonisti, senza la minima concessione al superfluo, fosse la raffigurazione di interni o di oggetti. Le loro effigi, quasi simili nella intensa fisionomia, dal naso e dal mento assai pronunciati, ci appaiono tipizzate da rughe nitide, dure, dalla fronte corrugata, dalle labbra serrate; le mani nervose completano gli elementi che attestano lo sforzo e la tensione derivanti dalla complessità delle loro professioni. Vengono atteggiati con grande compostezza e austerità, convenienti a chi opera nel Giure, privi però dei larghi sorrisi che il Guala era solito porre sui volti dei personaggi ritratti; tuttavia trapela una certa bonarietà dagli sguardi scintillanti dei pii fratelloni, dalle guance stanche ma lievemente rubizze, dai riflessi morbidi e cangianti delle stoffe, dal clima di austerità domestica in cui sono immersi e dal quale essi si svelano per quel che debbono essere stati effettivamente: due professionisti rigorosissimi, scapoli, alquanto senescenti, dei buoni vecchioni, insomma dei *burberi benefici*. Anzi, la circostanza di essere stati ripresi alla maniera del Guala, luminosi su quello sfondo oscuro impiegato di solito dall'artista allo scopo di far risaltare meglio i soggetti effigiati, e messi in posa quasi teatrale, da opera settecentesca, come fossero innocue comparse uscite sul palcoscenico a recitare la propria parte, attenua di parecchio la prima impressione di gravità che promana da una visione superficiale dei ritratti.

L'avvocato Evasio, più snello, è ripreso in piedi, mentre regge e indica con la destra un tomo *in folio* aperto che è autorevole segno dell'opera più concettuale, consultiva, soprattutto interpretativa dei testi del diritto comune, messa in atto dall'avvocato sui *libri legales*; il volumone poggia, significativamente, su un tavolo coperto di seta purpurea marezzata⁵⁹, alla cui base si legge un cartiglio encomiastico⁶⁰; il soggetto veste una camicia vaporosa, dalle maniche sbuffanti, senza pizzi, con colletto piatto, lungo e stretto alla francese, all'apparenza di batista finissima. Al di sopra indossa una morbida toga di seta

nefattori laici si potevano esporre copricapi di dignità civili o giudiziarie, mazze onorifiche, armi, insegne particolari del ruolo rivestito nella società d'antico regime.

⁵⁷ Il sovrano dei longobardi ancora oggi, secondo gli statuti capitolari, è suffragato dai canonici con messa *pro Liutprando rege* fissata al 28 gennaio.

⁵⁸ Noemi Gabrielli, *L'arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII secolo*, Torino- Casale Monferrato, Stabilimento tipografico Miglietta, Milano e C., 1935, pp. 87-88. I fratelli Cerruti avevano fondato un canonicato e una messa quotidiana di suffragio nella cattedrale casalese. Forse, atteso il tempo del loro decesso (Evasio muore nel 1734, Tullio nel 1727), si può ipotizzare che essi avessero esercitato davanti alle antiche magistrature monferrine precedenti l'annessione sabauda.

⁵⁹ Infatti la porpora, colore emblematico dell'imperatore romano divenuto poi, in seguito alla fede riposta nella Donazione Costantiniana, prerogativa usuale anche del romano pontefice, ben si presta, in un contesto iconografico come questo, a fare da basamento ai testi della sapienza giuridica del sistema del diritto comune, siano essi il *Corpus iuris civilis*, collegato al nome di Giustiniano, oppure il *Corpus iuris canonici*, monumento del sapere canonistico.

⁶⁰ Il testo del cartiglio recita <<Evasius Cerruti advocatus / probitate rarus / antiquitatis studiosissimus / missa quotidiana in hac cathedrali / una cum fratre Tullio / sibi et suis legata. / obiit anno salutis MDCCXXVII / mense maii die III / aetatis annorum LXXXIII>>

nera, dalle maniche ampie, lunga fino ai piedi calzati con scarpe nere a becco d'anatra e fibbie d'argento; porta calze nere.

Il causidico Tullio è rappresentato pure in piedi, appoggiato a un tavolo rivestito da una coperta di più modesta seta verdolina⁶¹ gallonata d'oro, su cui stanno deposti solo alcuni fogli di carta, un calamaio e una penna. Esplicite allusioni alle attività più processuali e 'pratiche' del causidico. Un cartiglio⁶² addossato al tavolo spiega alla posterità i meriti del benefattore. Anch'egli veste una camicia identica a quella del fratello, con colletto analogo; porta però la toga (che dovrebbe essere di lana nera) corta, estesa poco oltre il ginocchio, arrotolata al fondo con un vistoso rimbocco e tesa e dilatata lungo l'estremità inferiore, dall'apparenza di stoffa rigida; ha pantaloni al ginocchio neri e calze nere, scarpe fibbate d'argento.

La visualizzazione della differenti professionalità di avvocati e causidici è rappresentata con molta cura dal Guala, in adesione alle necessità della committenza tipica di una società divisa in ceti, dove ognuno occupava un posto provvidenzialmente stabilito e pertanto ognuno teneva ai propri onori, alle proprie prerogative: persino gli anziani fratelli Cerruti i quali, pur avendo beneficato insieme il capitolo cattedrale casalese, sono stati tuttavia ritratti separatamente, rivestiti delle rispettive insegne. *Unicuique suum*. E così essi continuano a affacciarsi, pensosi e un po' malinconici nel pieno della loro professionale dignità, sulla grande sacrestia, svolgendo la funzione di silenziosi simulacri del mondo forense antico.

Non va trascurato inoltre che pure la dottrina sorta nel diritto comune 'dipingere' e 'ritrarre', a suo modo, gli uomini di legge. In genere, com'è prevedibile per fatale inclinazione corporativa, alla figura dell'avvocato *esemplare* si attribuiscono, teoricamente, delle elevate virtù etiche. Di un simile orientamento encomiastico le maggiori testimonianze, costellate da qualche iperbole, si leggono nell'opera di Barthélemy Chasseneux, in quel farraginoso *Catalogus gloriae mundi*, pieno di ingredienti culturali capaci di esaltare in modo inarrivabile l'attività forense. L'autore, a suo tempo avvocato e giudice, in particolare consigliere del Parlamento di Parigi, e presidente di quello di Aix, esordisce dichiarando che <<Officium advocacionis etiam laudandum est, cum non solum honestum, licitum, utile, imo etiam maxime necessarium sit, et meritorium>>⁶³. Prosegue riconoscendo, su una meticolosa esegesi delle Sacre Scritture oltre che sul modello di un caratteristico filone devozionale medievale, la funzione patrocinate vera e propria, in senso giuridico, realizzata da Gesù Cristo: <<Et quod talis officium advocacionis licitum sit, patet per exempla Christi, qui multoties officium advocacionis exercuit in hoc mundo: et continue exercet in coelo>>; Gesù è presentato nelle vesti di vero avvocato

⁶¹ Com'è noto il verde, nella simbologia antica, riveste un significato assai più dimesso della porpora. Nel linguaggio popolare può significare speranza, immaturità, onore, cortesia; nella simbologia liturgica cattolica indica un colore intermedio, per il tempo ordinario (in generale si veda Hans Biedermann, *Verde*, in *Enciclopedia dei simboli Garzanti*, Milano, Garzanti, 1991, pp. 582-583).

⁶² <<Tullius Cerruti causidicus / pietatis operibus insignis / inter alia / institutae missae quotidianae / in hac cathedrali / Evasii fratris socius / immo emulus / tandem unius canonici / dignitate erecta / capitulique adaucti bene meritis / obiit anno Domini MDCCXXXIV / die XXVI iulii / aetatis annorum LXXXII>>.

⁶³ Chassanaei, *Catalogus* cit., septima pars, vigesima nona consideratio, pp. 294-295.

per santa Maria Maddalena, per i suoi discepoli, per l'Adultera⁶⁴ (tuttavia lo Chasseneux non ricorda minimamente, a livello teologico, il patrocinio di intercessione, presso il Figlio, che la pietà medievale ha sempre assegnato alla Vergine Maria, venerata, tra l'altro, proprio col titolo quanto mai suggestivo di *Advocata Nostra* nella preghiera *Salve Regina*: forse il giurista francese omette simili riferimenti perché ritiene la professione forense riservata agli uomini). Lo Chasseneux rammenta gli avvocati – non tanti in verità a quei tempi⁶⁵ – che furono riconosciuti santi o beati, primo sant'Ambrogio di Milano, il beato Germano di Auxerre, san Lipardo, e da ultimo sant'Ivo di Bretagna, protettore ufficiale della categoria⁶⁶. Dichiara che <<Laudantur igitur plurimum, et merito diversis honorum titulis illustrantur iurisperiti, qui veritatem aperiunt>>⁶⁷. A causa di tutto il bene svolto a favore della giustizia, al fine di scongiurare violenze e sopraffazioni, <<Advocati igitur plurimum sunt commendandi>>; anzi, accosta il patrocinio forense alle opere di Misericordia corporale e spirituale, elogia la difesa gratuita dei poveri⁶⁸, proclama liricamente, con suggestivi richiami scritturistici, <<[advocati] qui docti fuerint fulgebunt quasi stellae firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates>>⁶⁹.

Tutte *considerationes* sul ceto forense che, provenendo tra l'altro da un alto magistrato, per quanto fosse d'antico regime, possono sorprendere non poco.

Anche la cultura letteraria valuta diversamente avvocati e causidici, assegnando ai primi un posto d'onore, tra gli operatori giuridici maggiormente qualificati⁷⁰. Carlo Gozzi, ad esempio, ha lasciato pagine interessanti sulle proprie vicende giudiziarie, sui causidici <<coltivatori di risse>>, sugli avvocati veneziani, spingendosi a scrivere <<satirette sulla milizia forense>> in cui si scopre particolarmente versato, dopo aver distillato le essenze

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ La prima edizione del *Catalogus* risale al 1529.

⁶⁶ <<Fuit et ille beatus Ivo Brito, cuius vita in hoc multum laudatur, quod advocatus fuerit et Brito>> (*Ibidem*). Sul santo, protettore degli uomini di legge, dei giudici e della Bretagna, cfr. Jean Evenou, *Ivo [...], santo*, in *Bibliotheca sanctorum*, VII, Roma, Città Nuova Editrice, 1996, coll. 997-1002. La circostanza che lo Chasseneux citi il santo <<advocatus fuerit et Brito>> richiama la famosa sequenza pseudo-liturgica, apocrifia, diffusa in età medievale, successivamente divenuta detto popolare: <<Sanctus Yvo erat Brito, Advocatus sed non latro, Res miranda populo>>. Questo detto canzonatorio veniva ritenuto erroneamente addirittura parte di <<un antico ufficio>> in onore del santo: cfr. il testo divulgativo di Alberto Viriglio, *Torino e i Torinesi. Minuzie e memorie*, Torino, Lattes, s. d., p. 37. In Torino, la cappella neoclassica dell'antico palazzo del Senato di Piemonte, ultimato durante il regno di Carlo Felice, è dedicata a sant'Ivo.

⁶⁷ Prosegue dicendo <<Et inter hominum cupiditates per suae scientiae coniecturas et regulas, quid verum, quid iustum sit, explicant, atque e tenebris ad lucem usque deducunt, quorum tanta vis est, ut nonnumquam eas veritates, quas vel natura, vel industria, verius astutia humana in damnum simul et poenam peccati humani generis, occultas fecerit, ipsa iurisperiti, sui ingenii subtilitate, ad reipublicae quietem atque nostram commoditatem, revelent>> (Chassanaei, *Catalogus* cit., septima pars, trigesimaprima consideratio, p. 295).

⁶⁸ *Ibidem*, septima pars, trigesimasecunda consideratio, p. 296.

⁶⁹ *Ibidem*, septima pars, trigesimaprima consideratio, p. 296.

⁷⁰ A volte si tende a avvicinare il significato delle due professioni forensi in un processo di omologazione assai superficiale (cfr. ad esempio un letterato barocco come Francesco Serra che, sulla base di fonti classiche, segnala una certa omogeneità tra le due qualifiche: Francisci Serra, *Synonimorum apparatus*, I, Venetiis, Apud Baba, 1654, *Advocatus*, p. 15, e *Causidicus*, p. 191), oppure cfr. Barnabae Brissonii, *De verborum quae ad ius pertinent significatione libri XIX*, Lipsiae, Apud Thomam Fritsch, 1721, *Advocatus* [e voci connesse] pp. 25-26, *Causidicus*, p. 111, oppure ancora cfr. il 'classico' trattato giuridico di Ludovici Cenci, *Tractatus de procuratoribus*, Florentiae, Sumptibus Laurentii Melchiorri Editoris, 1857, cap. XXXIII, *De procuratoribus ad lites*, pp. 175-181.

più amare delle cose avvocatistiche, concentrandole in uno <<studio sul tetto forense>>⁷¹ che tuona contro gli immancabili abusi della giurisprudenza.

Nel XIX secolo la differenza sociale tra le due categorie, di avvocato e causidico, è percepita ancora più fortemente. Avvocato, secondo la definizione di Niccolò Tommaseo, è

<<chi è chiamato a difendere altrui, segnatamente in lite o contesa ove trattasi di danno o di pena, in giudizio pubblico, o anco innanzi a persone che sostengono in qualche modo l'ufficio di giudice, e da cui dipenda il danno o la pena. E perché chi fa la professione del sapere le leggi è chiamato dalla legge a poter difendere, ed è chiamabile da' clienti, costui dicesi avvocato: sebbene Dio e la coscienza non sempre ce lo chiamino>>⁷².

Invece del causidico dice che: <<oggidi non suona spregio; ma non ha i sensi di Giureconsulto né di Oratore; e vale sovente Avvocato di seconda mano>>⁷³.

È evidente che al tempo del letterato dalmata scrivere <<avvocato di seconda mano>> non costituisce certo un complimento e, forse, nelle definizioni appena evocate egli risente del clima dell'epoca ottocentesca e romantica, non troppo entusiasta degli avvocati e, in genere, delle professioni giudiziarie. È sufficiente leggere le pagine di Balzac⁷⁴ o osservare le impietose caricature di Daumier per farsene un'idea.

Dopo queste divagazioni erudite, storico-artistiche e letterarie, vediamo in breve i passaggi obbligati nell'accesso alle professioni forensi in area sabauda⁷⁵.

Nel Settecento la normativa del sovrano dei territori sabaudi stabilisce una sostanziale omogeneità nella disciplina delle professioni forensi. Sono le *Regie Costituzioni* che definiscono i percorsi e le competenze professionali dei graduati in leggi, segnando il collegamento tra Università e mondo professionale forense⁷⁶. Dopo la laurea si richiede la pratica legale di due anni presso lo studio di un avvocato. Più un altro anno di pratica presso l'avvocato dei poveri⁷⁷. Poi il candidato all'avvocatura sostiene un esame apposito

⁷¹ Carlo Gozzi, *Memorie inutili*, I, Torino, Utet, 1923, cap. XXII e cap. XXIV, pp. 149-52.

⁷² Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini, *Avvocato*, in *Dizionario della lingua italiana*, III, Torino, Pomba, 1865, p. 408.

⁷³ Tommaseo e Bellini, *Causidico*, in *Dizionario della lingua italiana*, IV, Torino, Pomba, 1865, p. 641.

⁷⁴ Cfr., tra i tanti sparsi in tutta l'opera del grande romanziere francese, gli esempi forniti da Honoré de Balzac in *Le cousin Pons*, Paris, Librairie Joseph Gibert, 1946, cap. XVIII, pp. 151-152 per feroci giudizi sulla professione forense.

⁷⁵ Cfr. riguardo alle prospettive professionali Donatella Balani, *La laurea al servizio del principe: la Facoltà di legge e le professioni togate*, in <<Quaderni per la storia dell'Università di Torino>>, 1 (1996), pp. 105-132; Ead., *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1996, p. 28 ss. e *passim*; Cfr. anche la monografia di Enrico Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1983.

⁷⁶ Le disposizioni legislative settecentesche riguardo alle professioni forensi sono contenute rispettivamente in *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, Per Gio. Battista Valletta, 1723, libro II, titoli V-VIII, pp. 147-159; *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, nell'Accademia Reale, Appresso Gio. Battista Chais, 1729, libro II, titoli X-XIII, pp. 172-186; *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia reale, 1770, libro II, titoli IX-XII, pp. 170-185.

⁷⁷ Cfr. il contributo di Mario Dogliani, *L'avvocatura dei poveri: dal privilegio del foro al gratuito patrocinio*, in <<Movimento operaio e socialista>>, XII (1989), pp. 275-290.

davanti al Senato: la ‘recitazione del processo’⁷⁸. Si tratta di una duplice prova, privata e pubblica, sul diritto civile e criminale.

Se il candidato supera l’esame, è proclamato ‘approvato’ e ammesso a prestare l’apposito giuramento. Segue subito dopo l’emanazione della patente di nomina dell’avvocato, atto solenne idoneo a dimostrare l’avvenuto controllo rigoroso sui requisiti di ammissione all’avvocatura. Sono dispensati dalla ‘recitazione del processo’ solo i docenti della facoltà legale da almeno cinque anni.

Dopo il conseguimento del titolo d’avvocato si aspira eventualmente all’ingresso nella carriera giudiziaria⁷⁹. Gradualmente e prudentemente, il novello avvocato è ammesso ai tribunali periferici, in seguito, maturata una congrua esperienza a giudizio dei superiori, può aspirare alla carriera di prefetto, senatore o collaterale della Camera dei conti. Dal 1730 è obbligatorio un esame di Stato per chi vuol diventare giudice: si svolge in Senato, è un esame complesso, in cui il candidato è invitato a discutere due decisioni senatorie, una in materia civile, l’altra in materia penale, con la partecipazione al dibattito di tutti i senatori. Se approvato, il candidato viene nominato giudice attraverso una apposita patente. Tale è il percorso imposto a chi vuole essere senatore, prefetto⁸⁰, viceprefetto, avvocato generale⁸¹ oppure sostituto dell’avvocato generale, avvocato fiscale⁸² o sostituto di questi.

Altri sbocchi professionali dei laureati in leggi sono rappresentati dalla carriera accademica⁸³, la meta più prestigiosa scientificamente, e, in subordine, da un impiego nelle strutture burocratiche dell’Ateneo. Il *cursus honorum* verso la cattedra inizia con la supplica di aggregazione al collegio dei dottori di leggi dell’Università⁸⁴. Prima dell’ammissione al collegio, il candidato deve sostenere e superare tre impegnative prove pubbliche, consistenti nella discussione di tesi su ‘punti’ giuridici. Il ‘dottore collegiato’ non gode di uno stipendio, ma eventualmente solo di propine proporzionate alle presenze nelle commissioni d’esame di collazione dei gradi. Nonostante gli emolumenti irrisori, anche semplici avvocati chiedono di far parte del collegio dei dottori di leggi dell’Università sia per prestigio sia perché il sovrano a volte graziosamente seleziona e assume certi funzionari proprio tra i dottori collegiati. Ovviamente i docenti di leggi dell’Ateneo, titolari delle cattedre, sono nominati tra i dottori del collegio.

Parallela alla carriera accademica risulta l’attività di ripetitore al collegio delle provin-

⁷⁸ Regis, *Recita di processo*, in *Dizionario legale teorico-pratico* cit., V, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, 1817, pp. 430-432.

⁷⁹ Cfr. Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., I, p. 295 ss. e Balani, *Toghe di Stato* cit., p. 208 ss.

⁸⁰ Si tratta del giudice di secondo grado: cfr. Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., I, p. 295 ss.

⁸¹ È incaricato di difendere i diritti della corona, curare l’osservanza delle *Regie costituzioni*, del pubblico bene, della giustizia in generale (cfr. per questa e per le altre cariche connesse all’ordinamento giudiziario Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., I, p. 302 ss.).

⁸² Ha il compito di promuovere l’azione penale: cfr. Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., I, p. 310.

⁸³ Roggero, *Il sapere e la virtù* cit., p. 153 ss.; Balani- Carpanetto- Turletti, *La popolazione studentesca* cit., p. 68 ss.

⁸⁴ Cfr. anche Alberto Lupano, *Gli statuti universitari torinesi dalle origini al XVIII secolo*, in *Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*, Messina, 14-17 aprile 2004, a cura di Andrea Romano, Messina, Università degli Studi, 2007, pp. 128-144.

ce⁸⁵. Consiste in lavori abbastanza duri, una vera ‘gavetta’ accademica. Infatti i ripetitori svolgono il compito di seguire gli studenti fuori del tempo delle lezioni, ripetendo appunto, spiegando e approfondendo la didattica ufficiale tenuta dai titolari di cattedra all’Università. Di solito prima si diviene dottore collegiato, poi ripetitore, poi docente effettivo.

Ai laureati in leggi altri impieghi di un certo rango possono presentarsi nella pubblica amministrazione⁸⁶. Innanzitutto nei vertici dell’amministrazione centrale dello Stato⁸⁷: nel Consiglio di Stato, nelle Segreterie di Stato (corrispondenti più o meno ai ministeri), molto ben riorganizzate da Vittorio Amedeo II. Poi, in certi casi, si ha occasione di collocamento all’interno delle Aziende centrali, rami della pubblica amministrazione che svolgono attività finanziaria particolarmente qualificata: tali sono, ad esempio l’Azienda della real casa, l’Azienda delle finanze.

Infine resta ancora teoricamente aperta ai graduati in leggi la possibilità di entrare nelle intendenze provinciali. Ogni provincia ha un intendente, nominato dal re, che riferisce periodicamente sul governo locale, controllando con attenzione le amministrazioni del territorio.

È ovvio che, nel modello del rigido assolutismo sabauda, scorrendo di carriere e impieghi, comunque, al di sopra di ogni persona e di ogni istituzione si collocano, indefettibili, la volontà e le scelte del sovrano. In tale senso la storiografia ufficiale piemontese ha sovente rimarcato, talvolta in modo enfatico, non privo di sfumature persino un po’ sentimentali, certe felici intuizioni del regnante nell’individuare la persona giusta da destinare al servizio dello Stato, favorendone l’ascesa più brillante. Per tutti va citato il caso di Gian Battista Lorenzo Bogino, figliolo di modesto notaio, giovane laureato in leggi che, lavoratore nottetempo, grazie alla propria insonnia e all’insonnia, sospettosa e occhiuta nei confronti dei sudditi, di Vittorio Amedeo II, si fece notare dal re. Accertato che non si trattava di un cospiratore o di un perditempo libertino, il sovrano lo destinò a una brillante carriera, culminata nell’affidamento del governo della Sardegna, incarico svolto dal Bogino con ampia conoscenza di ogni problema, insieme a una inflessibilità rimasta proverbiale⁸⁸.

Alla fine di questa visione, per altro assai panoramica e approssimativa delle potenzialità professionali connesse ai gradi accademici giurisprudenziali nella società subalpina settecentesca, viene spontaneo focalizzare un elemento che sembra assumere un ruolo principale e privilegiato. La laurea in leggi risulta la più funzionale alle carriere forensi, ovviamente, ma pure a quelle burocratiche, alte o relativamente medie. È, soprattutto, la più idonea a favorire percorsi statuali professionali, amministrativi, che consentono co-

⁸⁵ Roggero, *Il sapere e la virtù* cit., p. 156 ss.

⁸⁶ In generale cfr. Donatella Balani, *Ricerche per una storia della burocrazia piemontese nel Settecento, L’educazione giuridica. 4/2. Il pubblico funzionario. Modelli storici e comparativi*, Perugia, Libreria Editrice Universitaria, 1981, pp. 593-639 e Ead., *Toghe di Stato* cit., p. 271 ss, p. 278 ss.


⁸⁷ Cfr. Quazza, *Le riforme in Piemonte* cit., I, p. 58 ss.

⁸⁸ Per tutti, si consulti Guido Quazza, *Bogino, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1969, pp. 183-189.

munque al titolare di farsi strada nella società di appartenenza. La collaborazione tecnica prestata dai giuristi al sovrano e allo Stato è teoricamente garanzia di ragionevole amministrazione e di buon governo, interviene, dopo tutto, a consolidare quella tendenza alla legalità, basata sull'utilizzo strumentale degli uomini di legge inaugurata, con modalità peculiari, dalla dinastia sabauda fin dal tardomedioevo.



1. Pier Francesco Guala, olio su tela cm 245 x 145, Ritratto dell'avvocato Evasio Cerruti, Casale Monferrato, Sacrestia nuova della cattedrale di sant'Evasio.



2. Pier Francesco Guala, olio su tela, cm 231 x 133, Ritratto del causidico Tullio Cerruti, Casale Monferrato, Sacrestia nuova della cattedrale di sant'Evasio.

CAPITOLO III

AVVOCATI DI MONTANARO UN 'COLLEGIO FORENSE' NEL CANAVESE

1. *Montanaro. Un profilo storico-culturale*
2. *Repertorio dei giuristi di Montanaro*

1. *Montanaro. Un profilo storico-culturale*

La comunità di Montanaro, situata ai margini della regione canavesana, durante il medioevo non è stata tra le più ampie né per estensione territoriale né per densità di popolazione. In età moderna ha iniziato lo sviluppo che dal XVII al XVIII secolo ha portato all'accrescimento maggiore del suo centro abitato, dominato dal castello di origine medievale, e all'aumento significativo della popolazione¹. Montanaro, incorporata insieme a Feletto, Lombardore e San Benigno, nel dominio dell'abbazia benedettina di Fruttuaria, detta di San Benigno², è rimasta per secoli sotto la giurisdizione temporale e spirituale dell'abate, direttamente dipendente dalla Santa Sede, fino alla violenta annessione da parte della casa di Savoia, realizzata a partire dal 1710 *manu militari* e non senza brutalità verso gli intransigenti difensori del legittimo governo abbaziale³.

¹ Sull'antico insediamento nei dintorni della antica pieve della Madonna d'Isola, che rimase canonicamente l'unica chiesa parrocchiale, sul nuovo borgo costruito a partire dal 1250 su probabile piano urbanistico fornito dei monaci benedettini, e sul successivo sviluppo del concentrico, cfr. Gian Piero Vigliano, *Montanaro*, scheda in *Il Chivassese. Strutture insediative e testimonianze di civiltà*, Torino, Rotary club di Chivasso, 1969. È notevole l'incremento di popolazione in epoca moderna: nel 1571 Montanaro conta 1029 abitanti; arriva a 3350 unità nel 1753 e a 3518 nel 1774, avvicinandosi ai numeri di Chivasso che nel 1734 ha 3762 residenti, e raggiunge i 4946 abitanti nel 1774 (cfr. Vigliano, *Chivasso*, scheda in *Il Chivassese* cit.).

² Goffredo Casalis, *Montanaro*, in *Dizionario geografico storico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, XI, Torino, G. Maspero, 1843, pp. 198-214; Antonio Dondana, *Memorie storiche di Montanaro*, Torino, Tipografia eredi Botta, 1884, p. 14 ss. Giuseppe Ponchia, *Montanaro nella storia dell'abbazia di Fruttuaria e del Piemonte. Parte prima. Dalle origini alla fine del secolo XIII*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1971.

³ Cfr. la principale bibliografia storica sull'argomento: Dondana, *Memorie* cit., pp. 145-174; Ponchia, *Montanaro nella storia dell'abbazia di Fruttuaria* cit., p. 26; Id., *L'Ottocento montanarese Libro I*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1978, pp. 2-6. È importante anche il testo di Maria Luisa Margaria, *Ricerche storico-giuridiche sull'Abbazia di Fruttuaria*, tesi di laurea, facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, a. a. 1995-1996, presso la Biblioteca Federico Patetta, Torino, pp. 99-179. Si tratta di ottimo lavoro di ricerca - condotto da chi oggi è avvocato del foro torinese - sui fondi dell'Archivio di Stato di Torino (Corte, Abbazie, Abbazia di San Benigno, mazzi, I-XIII, XVII, XVIII; Camerale, Fondo benefici vacanti, Abbazia di San Benigno, mazzi I-II, IV-V, e degli ordinati degli Archivi storici comunali di Montanaro, Feletto, Lombardore, San Benigno). Cfr. anche la recente ricerca archivistica nell'Archivio storico comunale di Montanaro svolta da Clara Frola, *L'occupazione di Montanaro a. D. 1710-1740, Parte I, Parte II*, consultabile sul sito cronachemontanaresi.wordpress.com.

L'abbazia fruttuariense fin dalla fondazione era stata destinataria di diplomi dei sommi pontefici e di imperatori del Sacro Romano Impero conferenti protezione e privilegi. La sovranità immediata della Sede Apostolica sulle Terre abbaziali si era consolidata nel tempo realizzando una *enclave*, dotata di governo e giurisdizione propria, all'interno dei domini dei signori locali; i conti poi duchi di Savoia avevano riconosciuto e rispettato questa prerogativa⁴. Dopo la morte dell'abate di San Benigno Giovanni Francesco Carron di San Tomaso, avvenuta il 1 agosto 1710, il duca Vittorio Amedeo II procedette all'occupazione delle quattro comunità abbaziali, nominando le principali cariche dell'amministrazione temporale. Già negli anni precedenti non erano mancate vessazioni e indebite ingerenze nell'indipendenza di questi territori dipendenti dalla Santa Sede. È notevole che sia gli amministratori locali sia i sudditi abbiano subito professato la loro fedeltà e sottomissione, come avveniva *ab immemorabili*, alla suprema autorità pontificia, riconosciuta unanimemente unica sovrana della regione. E tanta intrepida fermezza non si arrestava nemmeno dinnanzi alle forche munite di lacci subito erette dagli occupanti a monito esplicito e inflessibile della nuova dominazione sabauda⁵.

Proseguirono per un trentennio gli episodi di persecuzione dei sudditi legati a Roma: riscossioni arbitrarie di tributi e sovvenzioni, razzie di bestiame e vettovaglie, arresti, condanne di sindaci, consiglieri, sacerdoti, abitanti delle Terre abbaziali tutti determinati a sostenere i diritti del loro sovrano naturale, il sommo pontefice, e insofferenti al nuovo ordine amministrativo davvero poco promettente⁶. Del resto un passo indietro delle autorità sabaude sarebbe stato inconcepibile, sia in ragione del tradizionale giurisdizionalismo⁷ praticato dalla dinastia regnante, sia per lo straordinario rafforzamento dell'autorità di Vittorio Amedeo II il quale, ingranditi come mai era avvenuto in precedenza i territori soggetti, primo della sua casa⁸ ottenne il titolo regio sulla Sicilia nel 1713, scambiato con la Sardegna nel 1718. Sul fondamento del titolo di re, Vittorio Amedeo II, statista abilissimo, coadiuvato da consiglieri siciliani esperti nell'assolutismo spagnolo e

⁴ Altre *enclaves* pontificie nei territori sabaudi erano i feudi di Masserano e dintorni, nell'Astigiana i feudi di Cortanze, Cortazzone, Cisterna, Montafia, Tigliole e ulteriori, tutti annessi insieme a altri feudi pontifici al Regno di Sardegna nella prima metà del XVIII secolo.

⁵ Dondana, *Memorie* cit., p. 147 ss.

⁶ È degno di nota che i sudditi abbaziali di fronte alle vessazioni fisiche e morali degli invasori mantennero sempre un atteggiamento passivo, di semplice rifiuto della sottomissione, di non violenza, senza mai trascendere a episodi di ribellione armata o di insorgenza davanti al governo sabauda che applicava la legge leonina del più forte più che criteri di legalità. Sembra di scorgere nell'atteggiamento spontaneo degli abbaziali lo stesso spirito che, ad esempio, orientò a una pura azione difensiva papa Pio IX nel 1870 davanti all'esercito assediante Roma, oppure la politica del mahatma Gandhi nei confronti degli inglesi occupanti dell'India. Nella cultura cattolica le radici teoriche di questo atteggiamento di resistenza passiva - che rientra logicamente nella molto più ampia e complessa questione del comportamento dei cristiani di fronte ai sovrani - applicato dai montanesi e da tanti altri in circostanze analoghe, si ritrovano nella dottrina politica del gesuita Roberto Bellarmino per il quale si poteva tollerare un potere politico, seppure imposto con ingiusta violenza di conquista, quando ci si trovava in stato di necessità e la riconquista era impossibile o costituiva il male peggiore a causa dei disordini conseguenti (cfr. Guido Sommovilla, *La Compagnia di Gesù. Da sant'Ignazio a oggi*, Milano, Rizzoli, 1985, pp. 86-91, p. 209).

⁷ Sul tema esiste la fondamentale, profonda analisi di Arturo Carlo Jemolo, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Torino, Bocca, 1914; da ultimo si veda il contributo di Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino* cit.

⁸ Il titolo di re di Cipro, di Gerusalemme, di Armenia adottato dalla casa di Savoia non era formalmente riconosciuto né dal sommo pontefice, <<pater principum et regum>> né dall'imperatore del Sacro Romano Impero.

nel regalismo iberico applicato ai rapporti tra Stato e Chiesa, riuscì a realizzare negli Stati aviti le maggiori riforme amministrative, legislative⁹, scolastiche e universitarie della storia piemontese. La Sede Apostolica sostenne le ragioni proprie e dei sudditi fruttuariensi¹⁰ fulminando ripetutamente la scomunica a tutti i responsabili degli abusi. Non potendo destinare truppe a tutelare fisicamente il dominio, avviò una difesa duplice: da un lato spirituale, invitando alla resistenza passiva, in sostanza alla disobbedienza disarmata, unita alla preghiera e inviando a Montanaro la reliquia del braccio¹¹ di san Clemente Martire romano¹²; dall'altro lato giuridica, efficace solo teoricamente, delle proprie prerogative sul territorio dell'abbazia di San Benigno. Furono raccolte testimonianze autentiche degli abitanti e degli amministratori comunali, si trascrissero i titoli legittimanti la dominazione temporale della Santa Sede, accompagnati da una puntuale analisi storico-giuridica, e tutto venne pubblicato in Roma in quattro tomi in folio¹³. La corte di Torino rispose

⁹ Rimane definitiva in materia la monografia di Mario Enrico Viora *Le Costituzioni piemontesi* cit.

¹⁰ I contatti avvenivano tramite emissari dei sudditi di Montanaro che riuscivano a raggiungere fisicamente o tramite corrispondenza segreta il nunzio apostolico, dimorante a Torino oppure nel feudo pontificio di Masserano. In proposito esistono le fonti documentarie della nunziatura di Torino a Roma: Archivio Apostolico Vaticano, Città del Vaticano, Archivio Nunziatura di Torino con la corrispondenza del nunzio apostolico, Feudi del Piemonte, Atti del Tribunale della Nunziatura. Sembra dalle relazioni del nunzio che la Sede Apostolica tenesse molto a conservare almeno il feudo di Masserano. La corte di Torino era infastidita dalla presenza del nunzio apostolico, per definizione 'occhio e orecchio della Santa Sede', e nel 1753 il nunzio lasciò la capitale sabauda. Sulle travagliate vicende della sede diplomatica pontificia una dettagliata ricostruzione dei fatti sta in Joseph Hergenröther, *Piemonts Unterhandlungen mit dem heiligen Stuhle im 18. Jahrhundert*, in <<Katholische Studien>>, III (1876), pp. 89-90 dell'estratto; Ludwig Von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del medio evo*, XVI/I, Roma, Desclée e C., 1955, pp. 39-40, pp. 254-256; Giuseppe Ricciardi, *La soppressione e la restaurazione della Nunziatura di Torino*, in <<Rivista di storia della Chiesa in Italia>>, X (1956), p. 396-346. La Nunziatura torinese fu ristabilita soltanto nel 1839 dopo lunghe trattative tra re Carlo Alberto e papa Gregorio XVI. Rammento che il pontefice, tra l'altro, nel 1838 dovette consentire al riconoscimento, preteso dal re che l'aveva espressamente posto sul tavolo dei negoziati, del culto del 'beato' Umberto III conte di Savoia vissuto nel XII secolo, personaggio non del tutto esemplare ma secondo la tradizione leggendaria dinastica dedito a grandi penitenze sul finire della vita. Sul personaggio cfr. Fulvio Crosara, *Umberto III di Savoia, beato*, in *Bibliotheca sanctorum*, XII, Roma, Città Nuova Editrice, 1969, coll. 810-814.

¹¹ Arma tutta spirituale e mistica, con evidente riferimento simbolico – allora facilmente inteso da tutto il popolo dei fedeli – alle parole propiziatricie del *Magnificat*, sempre eseguito nella liturgia quotidiana dei vesperi: <<Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles>>.

¹² Dondana, *Memorie* cit., p. 161. Il sacro dono giunse a Montanaro nel 1723 su ordine di papa Innocenzo XIII. L'occupazione sabauda iniziò nel tempo in cui regnava papa Clemente XI: l'invio della reliquia di san Clemente Martire da parte di papa Innocenzo XIII, di famiglia romana, immediato successore di Clemente XI, si configura evidentemente come un auspicio di protezione celeste collegato al sommo pontefice e al suo potere spirituale e temporale. Va pure ricordato che secondo la tradizionale dottrina teocratica curialista romana, espressa anche nella formula liturgica di incoronazione, il papa era riconosciuto <<pater principum et regum, rector orbis >> secondo un principio che avrebbe dovuto essere applicato dai sovrani cattolici (*Pontificale romanum*, Venetiis, Apud Juntas, 1582, f. 47 v.).

¹³ *Sommario de documenti che giustificano il supremo et alto dominio della Santa Sede sopra de feudi ecclesiastici in Piemonte*, Romae, typis R. Camerae Ap., 1727; *Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla corte di Torino Tomo Primo Parte Prima Informazione Istorica divisa in quattro parti*, [Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica], 1732; *Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla corte di Torino. Tomo primo parte seconda. Riflessioni sopra la scrittura della corte di Torino intorno ai fogli, che anno il titolo di Progetto di accomodamento discorso sopra la materia beneficiale concernente il breve Dudum della sa. me. di Benedetto XIII, ed il preteso concordato sottoscritto dal signor cardinal Lercari, e il signor marchese d'Ormea: e finalmente altro discorso intorno al giuramento de' vescovi del Piemonte prestato al moderno re di Sardegna*, [Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica], 1732. In questa prima sezione dell'opera intervenne soprattutto il minore osservante Giovanni Antonio Bianchi, canonista di orientamento curialista (Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., *passim*).

Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla corte di Torino Tomo secondo Ragioni sopra i feudi ecclesiastici nel Piemonte prodotte in due tavole cronologiche in risposta alle due rimostranze dell'avvocato generale del re di Sardegna al Senato in Torino sedente seguite dagli arresti da questi pubblicati nel mese di marzo del 1731. Parte

con la violenza, proseguendo vessazioni e arresti, e sostenendo il proprio punto di vista con ragioni soprattutto politiche¹⁴, oltre che con la legge del più forte.

Alla fine la questione tra Roma e Torino sulle Terre abbaziali si concluse con un compromesso. Papa Benedetto XIV il 3 gennaio 1741 concesse al re di Sardegna il vicariato apostolico *in temporalibus* sulle Terre abbaziali, mantenendo formalmente l'alta sovranità¹⁵, ma assegnandole in pratica ai Savoia: un modo per salvare le apparenze riconoscendo il fatto compiuto e irreversibile dell'avvenuta annessione. Il re di Sardegna, in segno di ricognizione feudale dell'alta sovranità pontificia, si impegnava a versare alla Santa Sede ogni anno, nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo un tributo consistente in un calice d'oro con patena di duemila scudi romani¹⁶. L'accomodamento si compiva secondo gli schemi ben collaudati nell'antico regime, del diritto feudale applicato alle relazioni politiche e coincideva con un certo galateo politico vigente allora, rispettoso delle forme, energico nella sostanza, che consentiva la soluzione incruenta di simili complicate vicende tra Chiesa e Stato. Tra l'altro è paradossale che proprio attraverso la bolla di papa Benedetto XIV i Savoia ricevessero formalmente quei diritti di sovranità che in precedenza si affannavano a negare alla Sede Apostolica, rivendicandoli a se stessi. Sia in forza della bolla di investitura, sia in ragione del concordato stipulato tra Torino e Roma il 5 gennaio 1741, i sovrani sabaudi avrebbero dovuto mantenere i privilegi legittimi spettanti agli abitanti delle Terre abbaziali, il che significava mantenere istituzioni e legislazione quali si erano applicate durante il dominio della Santa Sede. In realtà si trattava di una clausola di stile che i Savoia non rispettavano mai, nemmeno nel caso di trattati con il Sacro Romano Impero¹⁷.

prima. Sopra i feudi ecclesiastici dell'Astegiana [Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica], 1732; *Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla corte di Torino Tomo secondo Ragioni sopra i feudi ecclesiastici nel Piemonte prodotte in due tavole cronologiche in risposta alle due rimmostranze dell'avvocato generale del re di Sardegna al Senato in Torino sedente seguite dagli arresti da questi pubblicati nel mese di marzo del 1731, Parte seconda sopra l'abbazia di san Benigno, e suoi feudi* [Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica], 1732.

¹⁴ *Relazione istorica delle vertenze, che si trovavano pendenti tra la Corte di Roma, e quella del Re di Sardegna, allorché fu assonto al Pontificato Benedetto XIII di santa e gloriosa memoria, dei Trattati su di esse seguiti, e delle Determinazioni prese, con i motivi, ai quali si sono appoggiate: come anche di tutto ciò, ch'è succeduto nel Pontificato della Santità di Clemente XII*, in Torino, Per Gio. Battista Valletta, 1731. L'opera è risultato degli sforzi di un gruppo di lavoro di giuristi coordinati dal conte Carlo Luigi Caissotti, gran cancelliere del regno, strenuo difensore dei diritti statuali anche negli schemi del giurisdizionalismo sabauda. Si tratta di una difesa della sovranità dello Stato contro la rivendicazione della sovranità della Sede Apostolica sui feudi pontifici del Piemonte. Invero talvolta la *Relazione istorica* manipola pesantemente gli argomenti storico-giuridici a vantaggio della sovranità sabauda e si contraddice persino, in una difesa della prerogativa statale che sembra condotta facendo prevalere la politica sulla dimensione tecnico-giuridica.

¹⁵ Il testo esordiva giustificando il provvedimento sulla eccessiva distanza delle terre abbaziali da Roma e sulla loro quasi completa inclusione nei domini sabaudi.

¹⁶ Gaetano Moroni, *Sovranità de' romani Pontefici e della Santa Sede*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXVII, Venezia, Dalla Tipografia Emiliana, 1854, p. 268 ss. Sul feudo di Masserano e altri domini temporali della Sede Apostolica in Piemonte, annessi dai Savoia, cfr. il cenno a p. 320 dove si riferisce della sospensione del tributo nel 1850 su delibera del parlamento subalpino dopo la promulgazione dello Statuto. Cfr. ancora Moroni, *Stati tributari alla S. Sede*, in *Dizionario cit.*, LXIX, Venezia, Dalla Tipografia Emiliana, 1854, p. 279.

¹⁷ Si pensi al caso, ben più vistoso e clamoroso, della cessione del Ducato del Monferrato dall'Impero ai Savoia, atto che vincolava questi ultimi a mantenere intatte istituzioni di governo e legislazione, ma che fu subito smentito dai fatti. Cfr. Lupano, *La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto cit.*, pp. 531-532.

Tornando a Montanaro, Terra abbaziale, va riconosciuto che, per quanto modesta al suo esordio, ha tuttavia sviluppato nel passato delle peculiarità culturali nel contesto geografico e storico in cui è collocata, peculiarità che la differenziano sia dagli altri centri rurali che la circondano, sia dalle diverse polarità urbane di qualche più ampio respiro e magari di più larghe ambizioni quale la città di Ivrea, sede di una piccola diocesi, come la ancor più piccola ma meglio fortificata Chivasso - sita non lontano da Montanaro, centro di transiti e di commerci, sede di una collegiata - come San Benigno, come Rivarolo, cittadina agricola e artigiana.

Montanaro, attraverso una serie di condizioni favorevoli, ha realizzato tra i notabili locali un interessante processo di crescita intellettuale di prim'ordine, arrivando a costruire un'identità strutturale riconoscibile nel ruolo degli studi, nei gradi accademici, nella promozione sociale raggiunta o confermata grazie alle professioni liberali tradizionali. Beninteso che un simile processo di costruzione di una identità locale colta, intellettuale, inoltre sensibile alle arti, è rimasto circoscritto a pochi privilegiati sia durante il governo abbaziale e pontificio sia successivamente. La maggior parte della popolazione di Montanaro si è dedicata all'agricoltura, a attività artigianali, a minuto commercio¹⁸, godendo sovente di un discreto benessere, in particolare durante il governo abbaziale sotto la protezione ufficiale del sommo pontefice, sovrano naturale del territorio. Invero il notabilato locale, i possidenti facoltosi, i mercanti arricchitisi grazie alla loro attività, non si sono adagiati nella posizione di redditieri, ma, quando è stato loro possibile, si sono dedicati alla cultura e hanno avviato alcuni loro figli agli studi universitari oppure alla carriera ecclesiastica. Non solo. A Montanaro le maggiori famiglie di cui si dirà qualcosa più avanti, hanno costruito dimore confortevoli e di un certo decoro architettonico, le hanno ornate con arredi di qualità, a volte sontuosi, hanno creato biblioteche e soprattutto raccolte di dipinti antichi di pregio, hanno provveduto alle chiese locali e agli altari di loro patronato. Altrove, in proporzione alle risorse locali, non è avvenuto altrettanto. Nemmeno a Ivrea. Nemmeno nella vicina Chivasso¹⁹, dove in età moderna e contemporanea si contano dei laureati, specialmente in leggi, ma sono sempre stati piuttosto rarefatti, e assai meno attenti alla cultura rispetto ai montanaresi, perché la vocazione mercantile ha prevalso su tutto, ha sì favorito l'accumulo di capitali ma non la promozione artistica qualificata come la concepivano i notabili di Montanaro²⁰.

¹⁸ Nel periodo dall'età moderna all'età contemporanea era diffusa la raccolta e il commercio dei <<cenci>> che venivano poi avviati a Savona o Genova per il riciclo industriale (curiosa attività che altrove era riservata alle persone di religione israelita, discriminate nella capacità giuridica e nelle scelte lavorative); si coltivavano la canapa e il tabacco (quest'ultimo soltanto durante il governo abbaziale); si fabbricavano stoviglie di terraglia; erano numerosi i tessitori e i muratori (Casalis, *Montanaro* cit., p. 202).

¹⁹ Ho avuto modo di leggere presso l'archivio dell'insinuazione, tappa di Chivasso, conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, sezioni riunite, numerosi testamenti di facoltosi chivassesi del XVIII secolo, specialmente del periodo 1704-1705, quando la cittadina si trovava esposta ai pericoli della guerra di successione spagnola, e degli anni successivi fino al XIX secolo. I maggiorenti locali, cito per esempio i nobili dell'Isola, i Crova di San Raffaele, i Galperti, gli Ugliengo, possedevano pochissimi dipinti, per lo più di soggetto sacro, nessuno disponeva di una raccolta pittorica degna di questo nome; anche gli arredi delle abitazioni erano molto modesti.

²⁰ A Chivasso rimane memoria, almeno finora, di una sola piccola raccolta di dipinti di qualche valore, quella formata nel XVIII secolo dall'avvocato e 'giudice immediato di sua maestà il re di Sardegna' Mattia Antonio Careggio che fu committente dell'unico palazzetto civile degno di questo nome che ancora oggi si affaccia con elegante facciata in mattoni a vista sulla piazza d'armi.

Il ruolo dei giuristi²¹ nella costruzione dell'identità culturale del notabilato di Montanaro è stato centrale e facilmente riconoscibile proprio grazie all'elevato numero di dottori o di graduati *in utroque iure*²² provenienti da Montanaro in età moderna e contemporanea, che sembra superiore a altre località del territorio. Tradizionalmente, secondo prassi e schemi collaudati, le carriere collegate allo studio della giurisprudenza, prima tra tutte l'avvocatura, erano numerose, ricche di risorse, e generalmente lucrose.

È noto che i giuristi nell'età del diritto comune sono stati portatori di idee politiche, culturali, creatori del diritto, di regole destinate a tutta la società, capaci di intervenire e di influenzare col loro intervento i processi di crescita locale, le relazioni tra potere centrale e periferia, le dinamiche di sviluppo in un contesto storico²³. Il livello di lettura che in questo contributo si vuole proporre rievocando i giuristi di Montanaro in età moderna e contemporanea, fino ai primi decenni del Novecento, è prevalentemente basato sui fatti e su categorie storico-giuridiche. Altri potranno affrontare ulteriori aspetti secondo ulteriori profili, sociologici, antropologici, politici.

Si deve riconoscere che la collocazione all'interno del territorio, del governo e della giurisdizione spirituale e temporale dell'abbazia di Fruttuaria di San Benigno è stata condizione determinante allo sviluppo in Montanaro di certe peculiarità forensi e professionali. L'abbazia era dipendente direttamente dalla Santa Sede; pertanto in qualun-

²¹ Va chiarito che tra i giuristi vengono in considerazione i graduati *in utroque iure* (baccellieri, licenziati, laureati) sia presso le tradizionali sedi universitarie pubbliche, sia coloro che hanno ricevuto il titolo da una graziosa concessione delle due supreme autorità politiche dell'età del diritto comune, il sommo pontefice e l'imperatore del Sacro Romano Impero. Questi ultimi erano definiti nella prassi <<doctores bullati>>, resi tali da un provvedimento pontificio o imperiale. Valutata la sovranità immediata della Sede Apostolica su Montanaro, non si può escludere che, almeno fino ai primi anni del XVIII secolo, qualche graduato locale *in utroque iure* abbia ottenuto il titolo su concessione pontificia. Per esercitare l'avvocatura il grado accademico ottenuto per privilegio non era considerato sufficiente, si richiedeva un percorso di studi nelle università degli studi pubbliche. Si veda ancora la precisa dottrina tardo medievale elaborata da Angelo da Chivasso nella sua famosa *Summa Angelica*, il testo di teologia morale cattolica, impostato anche secondo il diritto romano-canonico, più riedito prima del concilio di Trento: Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Advocatus*, n. 1 c. IX.

Nell'età del diritto comune i magistrati di carriera erano considerati automaticamente idonei alla professione forense anche se dimessi dalla carriera giudiziaria. Pertanto in questo saggio sugli avvocati di Montanaro saranno ricompresi anche i componenti delle magistrature. Sono invece esclusi i notai che meritano un discorso a parte. L'attività notarile, dopo la fondazione dell'università di Bologna, nata per lo studio del diritto romano-giustiniano a cui poi si affiancò il diritto canonico, ricevette un inquadramento didattico giuridico attraverso una apposita scuola di notariato avviata in modo 'parauniversitario' e destinata alla preparazione tecnica dei futuri notai. Ma questo percorso di studi era ritenuto di livello inferiore a quello dei giuristi veri e propri, dei graduati in leggi, e non conferiva altro che una abilitazione pratica alla funzione col titolo di notaio. In seguito, per esercitare il notariato e attribuire la pubblica fede ai negozi giuridici compiuti in presenza del notaio, si doveva ricorrere alle supreme potestà, imperiale o pontificia, le quali per privilegio concedevano al notaio la facoltà di svolgere la professione. Tra l'altro l'attività notarile, basata sulla manualità, era considerata attività quasi servile e, secondo una autorevole dottrina dei giuristi del diritto comune, il notaio non era considerato nobile come invece erano i laureati *in utroque iure* e gli avvocati. Nel presente contributo non saranno ricordati i notai di Montanaro, anche essi numerosi, salvo quelli che, pur essendo graduati in leggi, dovettero dedicarsi alla attività tabellionale spinti dalle circostanze contingenti e dalla necessità di sopravvivere con un minimo decoro. Sulla professione notarile secondo il diritto comune cfr. Angeli de Clavasio, *Summa Angelica* cit., *Tabellio*, c. CCCXLIX v.; in generale cfr. Isidoro Soffietti, *Problemi di notariato dal medioevo all'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2006.

²² Un tempo in lingua volgare si diceva laurea in leggi o in ambe leggi, cioè in diritto romano-giustiniano e in diritto canonico, fondamenti culturali dello *ius commune*.

²³ In merito si vedano Bellomo, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 162 ss.; Grossi, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 160 ss, p. 237 ss.

que questione, sia spirituale, sia temporale, l'ultima parola spettava in teoria al papa, sovrano effettivo della regione, e veniva da questi delegata alla Reverenda Camera Apostolica. Il territorio che rientrava nella giurisdizione spirituale dell'abbazia era *nullius dioecesis*²⁴, comprendeva anche comunità non soggette al governo temporale della Santa Sede dove l'abate svolgeva le funzioni di giurisdizione ordinaria nell'amministrazione ecclesiastica; se l'abate non era consacrato vescovo doveva rivolgersi all'ordinario più vicino per alcuni atti sacramentali, in genere si poteva ricorrere all'arcivescovo di Torino o al vescovo d'Ivrea.

Le Terre abbaziali costituivano una *enclave* pontificia negli Stati dei Savoia dove dal tempo di Emanuele Filiberto si era affermato l'assolutismo e la politica militare e bellicista dei duchi imponeva sacrifici enormi ai sudditi soprattutto a livello personale e fiscale attraverso la leva militare e l'imposizione tributaria. Invece le Terre di Chiesa godevano del dominio mite e benevolo degli abati, tendenzialmente tolleranti in vari profili, larghi nella concessione delle franchigie compatibili con la *libertas ecclesiastica*, sotto un governo privo dei carichi fiscali e delle asprezze dell'amministrazione sabauda che si esercitava invece tutt'attorno. Salvo quanto dovuto alla mensa abbaziale e salvi i piccoli tributi talvolta imposti su espressa e volontaria delibera della comunità²⁵, non si pagavano imposte, condizioni queste nelle quali qualunque essere umano di qualunque latitudine vorrebbe vivere. L'approvvigionamento di generi alimentari era garantito e i prezzi calmierati erano accessibili a tutti. Non esisteva leva militare effettiva²⁶, lo *status* giuridico di ogni suddito era tutelato senza odiosi privilegi, la normativa locale era accettata da tutti di buon grado²⁷, la giustizia era piuttosto rapida e benevola e la giurisdizione abbaziale, nominata dalla Reverenda Camera Apostolica, aveva sede principale in Montanaro dove si celebrava il processo di primo grado²⁸. Così pure la scuola inferiore,

²⁴ Rientravano sotto la giurisdizione spirituale abbaziale: San Benigno, Montanaro, Feletto, Lombardore, San Giorgio Canavese, Front, Vauda di Front, Buzzano, Rivarossa, Brandizzo, Villanova Solaro, Faule (Dondana, *Memorie cit.*, p. 158).

²⁵ Il consiglio comunale di Montanaro, seguendo la prassi d'origine medievale, e forse anche in ragione della consapevolezza di appartenere politicamente a territorio della Chiesa romana, ancora in buona parte dell'età moderna adottava il latino nella redazione degli ordinati comunali. Così emerge dai numerosi brani trascritti e pubblicati da Dondana.

²⁶ Per la difesa del territorio gli abati di Fruttuaria di San Benigno a partire dal basso medioevo conclusero intese coi conti e i duchi di Savoia. In corrispettivo della tutela armata ai soldati dei Savoia era accordato l'alloggio militare presso le comunità delle terre abbaziali secondo le necessità. L'applicazione di questa misura fu sovente occasione di lagnanze da parte dei sudditi abbaziali, vessati oltre il ragionevole dalle pretese di vitto e alloggio delle truppe sabaude.

²⁷ Dondana, *Memorie cit.*, p. 46, pp. 174-175. Nelle terre abbaziali si applicavano anche unità di misura differenti dai territori sabaudi; misura di capacità per i cereali: emina, mezza emina e coppo; per i liquidi, cioè per il vino: pinta e boccale; misura di superficie: il trabucco abbaziale. Ancora Dondana ricorda che nel 1644 il comune di Montanaro commissionò esemplari in metallo di queste unità di misura, tra cui il trabucco abbaziale, tutte <<fuse con molta eleganza>> (*ivi*, p. 133). Queste antiche misure sono ignorate da Angelo Martini, *Manuale di metrologia*, Torino, Ermanno Loescher, 1883, pure alla voce *Torino*, p. 783 ss., dove si elencano le antiche misure in uso nelle varie aree del Piemonte.

²⁸ Dondana, *Memorie cit.*, p. 66. Era previsto l'appello ai tribunali della Santa Sede, individuati a seconda della materia processuale dalla Reverenda Camera Apostolica, il dicastero finanziario della Chiesa, con compiti di amministrazione patrimoniale di quanto era di spettanza di Roma (incluse le terre abbaziali) e competenza giurisdizionale in certi settori (cfr. la minuziosa analisi di Gaetano Moroni, *Camera Apostolica*, in *Dizionario cit.*, VII, Venezia, Dalla

di grammatica, era collocata a Montanaro a spese del comune e aperta ai giovani²⁹ per cui si può affermare da questo e da altri indizi³⁰ che gli analfabeti nel territorio fossero meno numerosi che altrove. Ulteriore segnale della buona condizione della comunità è che il cardinale Maurizio di Savoia, abate commendatario della solita abbazia, nel 1624 volle chiedere alla Santa Sede l'erezione di una collegiata, per sostituire al cenobio dei monaci, non più esistente, un capitolo dei canonici. Nella circostanza, il cardinale Maurizio pensò all'inizio di collocare la collegiata a Montanaro <<come luogo di miglior aria e di popolo più numeroso>>³¹ rispetto a San Benigno, sede abbaziale. Il progetto, mai realizzato, avrebbe però significato la fine di fatto dell'abbazia di San Benigno perché i canonici residenti a Montanaro avrebbero inevitabilmente amministrato da qui la vita abbaziale, abbandonando perfino l'ufficiatura dell'antica chiesa di San Benigno. La collegiata fu insediata, come'era giusto, nell'antica chiesa abbaziale di San Benigno.

Il territorio subiva i periodici passaggi di truppe che erano pronte a vessare o persino a devastare soprattutto i domini dei duchi di Savoia a seconda delle alleanze internazionali e belliche; però di solito, tranne alcune eccezioni³² causate dalla durezza degli eventi, gli eserciti molestavano meno i sudditi abbaziali che potevano almeno tentare di attenuare le conseguenze di eventi così calamitosi protestandosi estranei alla dominazione sabauda diretta, neutrali, si direbbe oggi, come la Confederazione elvetica.

L'abbazia di Fruttuaria di San Benigno era il luogo istituzionale del potere anche politico, il riferimento sicuro in ogni circostanza, fattore positivo di benessere, attraverso la concessione o la conferma di franchigie e privilegi, di un discreto sviluppo economico e culturale del territorio. Invero l'autonomia di cui godevano le Terre abbaziali rispetto al potente e prepotente vicino sabauda si prestava a favorire sporadicamente anche attività considerate illecite dal governo piemontese: episodi di contrabbando di varie merci, specialmente delle più tassate dal 'monopolio' di Stato quali il sale³³, il tabacco³⁴, le stoffe, non erano infrequenti da parte dei sudditi delle Terre di Chiesa che talvolta approfittavano della situazione per rivendere sottobanco e sottoprezzo simili generi

Tipografia Emiliana, 1841, p. 5 ss.; rimane fondamentale il lavoro di Maria Grazia Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi Archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, Archivio di Stato in Roma, Scuola di Paleografia Archivistica e Diplomatica, 1984). I tribunali romani erano di gravoso accesso ai montanaresi, ragion per cui papa Pio IV nel 1562 concesse ai sudditi abbaziali di appellare le cause decise in primo grado, non superiori al valore di cinquanta scudi d'oro, davanti al nunzio apostolico *pro tempore* negli Stati sabaudi; papa Clemente VIII e i successori confermarono e ampliarono questa facoltà. Si legga l'elenco delle concessioni pontificie in materia in *Sommario di documenti*, in *Ragioni della Sede Apostolica [...] tomo primo, parte prima [...]*, informazione storica cit., pp. 72-73.

²⁹ Dondana, *Memorie* cit., p. 74, p. 175.

³⁰ Infatti quando iniziarono le ostilità tra Santa Sede e Savoia per l'occupazione delle terre abbaziali, seguite da tragici soprusi e vessazioni sabaude, la popolazione di Montanaro era capace di leggere sia gli atti della autorità papale contenenti le scomuniche agli usurpatori dei diritti pontifici e abbaziali, sia gli editti regi, sicché poteva seguire l'evoluzione della situazione di crisi. Cfr. Dondana, *Memorie* cit., p. 146 ss.

³¹ *Ivi*, pp. 99-100, con trascrizione parziale della lettera del 1 giugno 1624 spedita da Roma dal segretario del cardinale Maurizio ai consoli di Montanaro.

³² *Ivi*, pp. 139-140.

³³ *Ivi*, p. 120.

³⁴ Dondana ricorda le coltivazioni locali di canapa e di tabacco, venduti nel Monferrato al tempo della dominazione di casa Gonzaga (*ivi*, p. 67, p. 132). La Camera dei conti di Torino nel 1742 proibì a Montanaro la coltivazione del tabacco smerciato illegalmente in Piemonte (*ivi*, p. 178).

di consumo ai savoiarda. Situazione che si ripete da sempre in ogni terra di confine.

Nel prospero contesto dei domini abbaziali esistevano però altre pericolose tentazioni trasgressive, talmente illecite secondo il diritto comune e il diritto proprio da costituire gravissime fattispecie di reato, che tuttavia potevano essere consumate più facilmente che altrove da quei profittatori occasionali che non mancano mai all'umanità. Per esempio il 17 settembre 1576 l'abate di San Benigno Besso Ferrero pubblicò un editto che proibiva sotto gravi pene qualunque atto di acquisto di materiale di sospetta provenienza introdotto dall'esterno nelle Terre abbaziali; si tratta evidentemente della conseguenza di episodi di ricettazione di beni furtivi non infrequenti; il 25 novembre 1585 l'abate Pietro Argentero emanò un altro editto dello stesso tenore perché questa pratica di smerciare beni di provenienza sospetta continuava, specialmente a causa di uomini armati e stranieri, saccheggiatori e rapinatori di mestiere. La situazione era tale da provocare sia allarme nella stessa comunità di Montanaro, sia le rimostranze, questa volta legittime, dell'autorità giudiziaria sabauda che non riusciva a reprimere simili episodi di reato e minacciava l'intervento armato per sradicare il fenomeno se l'abate non avesse provveduto³⁵. Talvolta persone accusate di reati, comuni o perfino 'politici'³⁶, girovaghi, disertori dell'esercito subalpino³⁷ si avvalevano del diritto di asilo nelle Terre abbaziali, innescando estenuanti controversie giurisdizionali tra autorità abbaziale e pontificia e autorità sabaude. Accadde anche di peggio nel primo ventennio del XVII secolo quan-

³⁵ *Ivi*, pp. 72-73. Successivamente, nei primi decenni del XVII secolo, la ricettazione si estese anche ai cavalli, per cui la loro compravendita fu circondata da particolari cautele: *Ivi*, p. 85; infine il luogotenente abbaziale vietò a chiunque il porto d'armi da fuoco e da taglio (consentito in alcune circostanze, come durante i viaggi, dalla dottrina del diritto comune) senza permesso scritto dell'autorità. Si tratta degli stessi provvedimenti imposti dai duchi di Savoia nei loro domini. Sulla situazione della criminalità in area subalpina cfr. Alberto Lupano, <<Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia>>. *Aspetti penalistici nei territori sabaudi e subalpini d'età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna, Patron, 2012, pp. 91-127, pp. 380-385.

³⁶ Le cronache della vicina Chivasso talvolta ricordano episodi del genere. È interessante il caso di Giovanni Battista Leotardi. Questi era uno dei tanti figlioli di Antonio Leotardi che, dalla nativa Lantosca nella contea di Nizza di Provenza, si stanziò a Chivasso per esercitare il notariato. Il notaio <<fu uomo dotto e d'ogni eccezione maggiore, che morì d'anni 80 nel 1708>>. Non fu altrettanto virtuoso il figlio Giovanni Battista, rievocato a tinte fosche sufficienti a qualificarlo individuo patibolare perché collaborazionista del nemico invasore nelle forme più odiose, quelle della delazione e del prelievo fiscale per indennità di guerra: <<fu traditore della Patria [Chivasso] pendente l'assedio dei francesi nel 1705 e fu esso la causa per cui li francesi esigettero fortissime contribuzioni dal vicinato [cioè dagli abitanti del territorio]. Sgombrato Chivasso dai francesi [dopo la battaglia di Torino, settembre 1706], fu fatto prigioniero dai tedeschi [i soldati imperiali, alleati del duca di Savoia] e riescì lui di fuggire fuori di Stato, cioè in Montanaro>> (Giovanni Battista Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Leotardi, in Famiglie antiche e moderne di Chivasso*, ms. del XVIII secolo in Biblioteca reale di Torino, St. P. 886, *ad vocem*. Platis era sacerdote e compose la sua opera di cronache familiari tra il 1620 e il 1635. Borla visse tra la prima e la seconda metà del XVIII secolo; fu canonico regolare agostiniano, residente per lungo periodo nel convento chivassese, e si dedicò alla storia cittadina). Leotardi concluse la carriera di esule il 7 giugno 1709 invocando l'asilo ecclesiastico nella chiesa conventuale di san Bernardino dei minori osservanti di Chivasso e l'anno successivo morì impunito, sempre protetto dall'immunità ecclesiastica locale, nella veste di 'romito', vale a dire di eremita secolare e sacrestano, obbligato a risiedere presso la chiesetta della Natività, perciò detta di Betlemme, fuori Chivasso. Così, in forza della legislazione dell'epoca, ebbe salva la vita ma rimase in uno stato abbastanza prossimo a quello che oggi si direbbe degli arresti domiciliari.

³⁷ Il fenomeno dei giovani disertori, specialmente provenienti dall'estero, tedeschi del regno di Germania, che arruolatisi nell'esercito sabauda, ricevuto il soldo, non si adattavano alla durissima disciplina militare, fuggivano e tentavano la latitanza fuori degli Stati ducali, era piuttosto diffuso. Se catturati dalle autorità sabaude venivano subito passati per le armi. Poiché i disertori rappresentavano un danno patrimoniale e militare nell'amministrazione sabauda, essi, anche se rifugiatisi nelle terre abbaziali, venivano ripresi senza alcun riguardo alla immunità ecclesiastica locale.

do gruppi di banditi, malfattori di ogni genere, rapinatori, assassini commettevano i loro delitti nei domini ducali per poi rifugiarsi nei vasti boschi delle Terre abbaziali e di Montanaro in particolare. Il duca di Savoia Carlo Emanuele I e gli abati intervennero ripetutamente per sradicare siffatto banditismo nocivo all'ordine pubblico generale.

Nelle fattispecie più gravi va pur riconosciuto che si trattava tuttavia di episodi sporadici, causati da sbandati, balordi, soggetti della marginalità sociale, conseguenza anche degli eventi politici, bellici e persino naturali come le pestilenze che travagliavano tutta Europa favorendo ovunque disordini morali e materiali. Invero è interessante rilevare che nel territorio di Montanaro le cronache non ricordano eventi delittuosi particolari contro le persone o le cose causati da sudditi locali nel corso dei secoli, segnale che verisimilmente il mite governo abbaziale si prestava a favorire un certo ordine sociale.

Dunque, a parte saltuari inconvenienti³⁸ non si viveva male sotto il governo dell'abbazia di San Benigno e Montanaro si può considerare la terra più prospera, dove la ricchezza, soprattutto fondiaria, ma pure mercantile, garantiva buone rendite a molte famiglie e persone. Ebbene, se a Chivasso, per ripetere un esempio già considerato, predominava una mentalità più capitalistica, diretta a reinvestire le risorse in acquisti fondiari o in attività imprenditoriali, invece a Montanaro i notabili, i maggiorenti, per tradizione, tendevano a investire negli studi, allora molto costosi, e avviavano uno o più figli all'università di Torino per conseguirvi i gradi accademici *in utroque iure*, in subordine in medicina, o in arti, cioè nelle lettere, in teologia o per seguire la scuola di notariato. Né mancavano a Montanaro nelle stesse famiglie, e pure in altre meno doviziose, i figli indirizzati parallelamente alla vita ecclesiastica nel vicino e protettivo seminario abbaziale di San Benigno.

Così, accanto ai giuristi, nelle famiglie di Montanaro sono usciti numerosi i sacerdoti secolari, indicati, fino all'inafausta soppressione napoleonica dell'abbazia nel 1803, col titolo di 'sacerdoti abbaziali', quasi a segnalarne la provenienza da una sorgente qualificata, affidabile, domestica e rassicurante delle coscienze dei fedeli. E si può rilevare che i due livelli di qualificazione sociale, dei giuristi e dei sacerdoti secolari, sono cresciuti insieme senza mai prevaricare l'uno sull'altro. Entrambi hanno sicuramente influenzato la vita locale, attraverso le rispettive regole, regole giuridiche e regole spirituali, hanno esercitato un controllo e un disciplinamento sociale, hanno condizionato famiglie e persone impostandole almeno in linea di principio a una vita morigerata e ordinata³⁹. Inoltre è interessante rilevare che, obiettivamente, sulla fede delle testimonianze coeve, riprese da Casalis e Dondana nelle loro opere, se i montanaresi d'età moderna si sono distinti

³⁸ Compreso qualche ricorrente caso di funzionario abbaziale infedele e vessatorio nei confronti dei sudditi riportato, come conseguenza della non residenza nel territorio dell'abate commendatario, da Dondana, *Memorie* cit., p. 127 ss.

³⁹ Ho la sensazione che il gran numero di giuristi e la presenza di tanti sacerdoti abbiano contribuito a forgiare il carattere dei montanaresi. Perciò, in qualche modo, posso congetturare che l'indole locale sia stata improntata a una certa mitezza, a una certa remissività tale da non esasperare le situazioni, differenziando gli abitanti di Montanaro dal resto di altre parti del Canavese. Personalmente ricordo che, quando esercitavo in Chivasso, nello studio legale di mio padre, avvocato Luciano Lupano (1924-2008), la clientela proveniva pure da Montanaro, allora nel mandamento della pretura di Chivasso e nella circoscrizione del Tribunale e Corte d'appello di Torino. Le cause civili tra montanaresi si potevano anche promuovere ma le parti contendenti originarie di Montanaro finivano sempre col transigere, in maniera equitativa, senza andare a sentenza. Con gran sollievo sia della Giustizia, considerati i tempi non rapidissimi dei processi civili, sia degli avvocati. Altrove in Canavese non andava sempre così e la conflittualità, pure giudiziaria, era ben differente e cagione di qualche inconveniente.

nella vita ecclesiastica, nella toga, nella medicina, nel notariato, soltanto uno⁴⁰ di essi, compreso nella prima metà del XIX secolo, viene menzionato in quanto ufficiale componente dell'esercito sabauda. Tra gli illustri di Montanaro del passato gli uomini d'armi sono un'eccezione e, si sa, una rondine non fa primavera. È un fatto singolare. Perché è ben noto che la carriera militare era favorita e incoraggiata dalla dinastia regnante dei Savoia sopra ogni altra; eppure, dopo il passaggio forzato al governo sabauda, essa non fu scelta volontariamente dai notabili del posto, né i figli furono indirizzati a questo percorso. Probabilmente si tratta di un evidente effetto di una certa consolidata, tenace mentalità locale, improntata alla mitezza e all'umanesimo, prodotta insieme dall'azione della Chiesa e dell'attività forense sulla vita sociale. Mi sembra un elemento di civiltà che consente di accostarsi all'antica comunità di Montanaro e ai suoi giuristi con maggiore ammirazione. Lo spirito di sacrificio e il senso del dovere i montanaresi non lo hanno dimostrato sui campi di battaglia sabaudi, in mezzo alla violenza fisica e agli inevitabili disordini cagionati dalle guerre, ma sui terreni più congeniali della vita ecclesiale e nelle aule giudiziarie lasciando tracce indelebili e, soprattutto, incruente, del proprio passaggio. Erano uomini di pace.

Va considerato riflesso degli interessi artistici e delle preferenze culturali dei montanaresi la committenza di monumenti di particolare pregio architettonico. Essi come è noto furono affidati ai migliori architetti del momento: la chiesa di santa Maria di Loreto, santuario mariano per il quale la comunità si è rivolta a Guarino Guarini, architetto eccezionale, e ha realizzato l'opera tra il 1680 e il 1684⁴¹; il palazzo dell'avvocato patrimoniale Nicolao Bricca, progettato dall'architetto Bernardo Antonio Vittone e compiuto sotto la direzione dei lavori del suo allievo Mario Ludovico Quarini; la chiesa viceparrocchiale dell'Assunta e di san Nicola fu edificata nel XVII secolo su disegno dell'architetto ducale sabauda Carlo Morello, in seguito venne ristrutturata da Vittone il quale preparò anche i progetti del sontuoso altare maggiore e del campanile e diede i disegni della nuova chiesa della confraternita di san Giovanni Decollato e di santa Marta⁴².

Finché nell'abbazia di San Benigno è proseguita la vita regolare delle origini attraverso la presenza costante della comunità benedettina, a Montanaro sono maturate vocazioni religiose e vi sono stati alcuni che hanno conseguito dignità nella gerarchia abbaziale⁴³. Invece dopo che l'abbazia è stata ridotta in commenda⁴⁴ relativamente pochi sono stati i montanaresi che hanno abbracciato la vita religiosa negli ordini o congregazioni del-

⁴⁰ Si tratta di Niccolò Passera, luogotenente colonnello e membro del Consiglio del genio militare, il quale fu incaricato di insegnare matematica nella Accademia militare di Torino (Casalis, *Montanaro* cit., p. 212; Dondana, *Memorie* cit., p. 228).

⁴¹ Dondana, *Memorie* cit., pp. 131-132; Augusto Cavallari Murat, *Tra Serra d'Ivrea Orco e Po*, Torino, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1976, pp. 246-252. L'autore sottolinea che questa e le altre selezionate committenze attestano «la storia civica prestigiosa in una azione coordinata di interessi religiosi e di preferenze culturali» di Montanaro.

⁴² *Ivi*, 195-202. Sugli interventi di Vittone e Quarini a Montanaro rinvio a Cavallari Murat, *Tra Serra d'Ivrea* cit., p. 293 ss.

⁴³ Dondana, *Memorie* cit., p. 52.

⁴⁴ La bolla di papa Sisto IV che erige l'abbazia in commenda è del 1477: *ivi*, p. 52.

la Chiesa romana. Tra i più celebri va ricordato il padre Carlo Giacinto Ferrero della Compagnia di Gesù. Egli fu protagonista di una clamorosa contesa letteraria e culturale insorta tra alcuni gesuiti torinesi, tra cui lo stesso Ferrero, che difendevano la composizione delle epigrafi funerarie in latino e in stile baroccheggianti, contro la tendenza a una maggiore sobrietà sostenuta invece dal brillante abate napoletano Bernardo Andrea Lama⁴⁵ docente nell'Università torinese.

In proposito rimane ancora da indagare pure la presenza di ecclesiastici e religiosi montanaresi in Roma, dove alcuni di loro ebbero occasione di studiare e di risiedere nell'esercizio del proprio ministero⁴⁶. L'argomento sembra molto interessante e funzionale alla migliore lettura del processo di costruzione dell'identità culturale di Montanaro nei secoli, processo al quale hanno contribuito soprattutto clero e giuristi, nello spazio geografico e politico dell'abbazia di San Benigno.

È ben noto che col tempo, ma soprattutto nel XIX secolo, dopo la soppressione dell'abbazia e il passaggio non entusiasmante sotto la giurisdizione della diocesi di Ivrea⁴⁷, Montanaro è stata definita, forse non senza una punta di ironia suggerita dal clima anticlericale dei tempi risorgimentali, la 'sacrestia del Canavese' in ragione dei sacerdoti⁴⁸ sempre numerosi provenienti dalla comunità e destinati al seminario eporediese.

Tuttavia si deve anche affermare che Montanaro rappresenta una sorta di 'collegio forense canavesano', considerata la folta serie di giuristi originari del luogo. I quali operavano nelle magistrature non soltanto del Canavese, specialmente a Chivasso, Ivrea e nelle altre del territorio, ma particolarmente a Torino, tradizionale residenza degli antichi supremi tribunali sabaudi, il Senato e la Camera dei Conti, poi sede della Corte d'appello e della Corte d'assise. In questa prospettiva in età moderna, ben prima della forzata occupazione piemontese delle Terre di Chiesa, alcuni giuristi di Montanaro hanno trovato lavoro negli Stati sabaudi al servizio della giustizia ducale, esercitando l'avvocatura o rivestendo cariche pubbliche. Circostanza che imponeva il giuramento di fedeltà al duca di Savoia. Si trattava di una necessità contingente alla ricerca di sbocchi professionali che il ridotto territorio abbaziale non era certamente in grado di soddisfare e imponeva di recarsi fuori dei confini dell'ambito geografico delle Terre di Chiesa, insomma di andare 'all'estero'⁴⁹. Qualche nome di questi giuristi montanaresi, avvocati di buona fama, è

⁴⁵ Giuseppe Ricuperati, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, in <<Bollettino storico-bibliografico subalpino>> LXVI (1968), pp. 11-101.

⁴⁶ Le ricerche in Roma sul clero secolare originario di Montanaro potrebbero iniziare dagli Archivi del Vicariato e sul clero regolare dagli archivi degli Ordini e Congregazioni religiose conservati in diverse sedi.

⁴⁷ Dondana, *Memorie* cit., p. 217 ss.; Ponchia, *Montanaro nella storia dell'abbazia di Fruttuaria* cit., pp. 27-29; Id., *L'Ottocento montanarese Libro I*, cit., pp. 2-6.

⁴⁸ Dondana scrive che nella seconda metà del XVIII secolo sessanta preti erano nativi di Montanaro e nonostante l'immunità fiscale di cui godevano, furono obbligati dall'intendente sabauda a contribuire alle spese del nuovo campanile della chiesa viceparrocchiale (Dondana, *Memorie* cit., p. 202).

⁴⁹ Nei repertori del Collegio dei giureconsulti torinesi, che però non hanno pretesa di completezza, dalla fine del medioevo all'età moderna non figurano mai nomi di giuristi di Montanaro. Potrebbe essere un segnale di autonomia dei giureconsulti locali che dovevano trovare protezione corporativa altrove. Cfr. *Statuta antiqua et nova venerandi sacrique Collegii iuriconsultorum Augustae Taurinorum*, Augustae Taurinorum, Ex typographia Bartholomaei Zappatae, 1680. Sono invece presenti dal 1490 alcuni avvocati di San Benigno: <<Tiburtius Brocardus>> (p. 192), <<Bonifatius Brocardus>>, <<Ioannes Antonius Cauda>> (p. 197), <<Guglielmus Brocardus>> (p. 201). A Chi-

stato rintracciato consultando fonti prosopografiche o storiche conosciute e segnalato nel repertorio apposito; verosimilmente essi furono di più e soltanto una indagine archivistica potrà evidenziarli come meritano.

Tra la fine dell'età moderna e l'età contemporanea non pochi giuristi di famiglie originarie di Montanaro, come risulta dall'elenco a loro dedicato, entrarono nella pubblica amministrazione e soprattutto in magistratura, raggiungendo i massimi gradi della carriera. Sei furono senatori nei Senati sabaudi: Carlo Nicolao Chiabò, Carlo Felice Ferrero, Michele Fontana, Francesco Jano, Giuseppe Pettiti, Domenico Giuseppe Porta. Nell'antico regime diventare senatore non significava soltanto entrare in un 'grande tribunale', nella suprema istituzione giudiziaria destinata a pronunciare sentenze inappellabili che potevano essere fonte del diritto sia a livello nazionale sia internazionale, svolgendo una funzione importante nella formazione giurisprudenziale del diritto moderno. Infatti la carica di senatore equivaleva al riconoscimento di capacità personali tecniche di prim'ordine, conferiva la nobiltà di toga più ambita, circondava il titolare e tutta la sua famiglia di enorme prestigio e di autorevolezza sociale. Tre discendenti di famiglie montanaresi salirono più in alto degli altri: il senatore Giuseppe Pettiti (1789-1848), presidente del Senato di Savoia, infine presidente della Camera dei conti di Torino; eppoi Michele Fontana (1768-1843), presidente del Senato di Piemonte, nominato dal re componente della commissione per la redazione del codice civile e Francesco Jano, presidente della Camera dei Conti (1775-1854) anch'egli coinvolto nella codificazione. Essi hanno avuto l'onore di essere raffigurati nel quadrono, dipinto dal pittore nizzardo Gian Battista Biscarra, *La promulgazione del codice civile di Carlo Alberto*, ancora visibile nella vecchia sede della Corte d'appello in Torino⁵⁰. È umanamente verosimile che, data la presenza di numerosi giuristi di Montanaro nelle supreme magistrature sabaude, vi sia stata qualche forma di segnalazione, se non proprio di raccomandazione, da parte di chi era già in carica nei confronti dei nuovi assunti i quali, comunque, erano laureati brillanti e di indubbia capacità tecnica.

È singolare e insieme sorprendente che, tra tanti giuristi provenienti da Montanaro, alcuni davvero cospicui e valorosi, nessuno di essi abbia mai ottenuto una cattedra nella facoltà giuridica dell'Università di Torino⁵¹. Eppure, in via di congettura almeno statica e probabilistica, una simile ambizione in qualcuno deve pur essere sorta ma non

vasso risulta un <<Cauda avvocato di San Benigno stabilito circa al 1520>> (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Cauda*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit.).

⁵⁰ Il dipinto raffigura il re, in abito di gran maestro dell'Annunziata, in piedi davanti al trono, circondato alla sua sinistra dai principi e dalla corte, alla destra dai supremi magistrati, i senatori in toga rossa, i componenti della Camera dei conti in toga nera, mentre riceve il testo del codice civile sportogli da Luigi Montiglio di Villanova, di Casale Monferrato, primo presidente del Senato di Piemonte. La tela enorme fu commissionata a Biscarra da re Carlo Alberto e nel 1845 donata al Senato di Piemonte (ora Corte d'appello). Nel 1840 fu riprodotta fedelmente in una litografia dallo Stabilimento litografico fratelli Doyen di Torino e diffusa negli uffici giudiziari e professionali del regno sardo. Una descrizione, però incompleta, dei soggetti rappresentati si legge sia in calce alla litografia sia in Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, pp. 132-133. Una copia del dipinto di Biscarra è esposta al Museo del Risorgimento di Torino.

⁵¹ Nella facoltà di medicina nell'Università di Torino entrarono però due montanaresi: Agostino Averardi fu membro del collegio di medicina nella seconda metà del XVIII secolo; il figlio Giuseppe fu professore di medicina e morì nel 1820 in giovane età (Casalis, *Montanaro* cit., p. 213; Dondana, *Memorie* cit., p. 225).

si è realizzata. È un fatto curioso che si presta a diverse ipotesi. Può darsi che durante l'antico regime sia il Magistrato della riforma, organo superiore di governo dell'Università torinese e delle istituzioni scolastiche, dipendente in tutto dal governo sabauda, sia il gruppo dirigente dei docenti della facoltà torinese di leggi, coeso e fisso su certi valori ideologici di tipo corporativo e giurisdizionalista, non abbiano ritenuto troppo affidabili i giuristi provenienti da Montanaro. A loro sfavore poteva sussistere il sospetto che, valutata la resistenza di molti cittadini di Montanaro alla forzata annessione allo Stato sabauda, considerata magari il risultato, dal loro punto di vista, s'intende, di 'pregiudizi' curialisti, di attaccamento alle massime politiche della Santa Sede, di attività di propaganda palese o sotterranea del clero secolare presente nel luogo, propaganda idonea a orientare l'opinione pubblica in maniera favorevole alla sovranità temporale di Roma, dico poteva esserci il sospetto che eventuali docenti montanaresi non sarebbero stati del tutto allineati alla didattica giuridica filogovernativa e fortemente giurisdizionalista imposta all'Università. Cresciuti comunque in una antica Terra di Chiesa i giuristi di Montanaro forse sarebbero stati un rischio se ammessi alla docenza: nella loro coscienza si sarebbero potuti risvegliare – e essere divulgati magari sottotraccia dalla cattedra – dei residui incongrui dell'antico curialismo, tutto filopapale e filotemporalista, che a Montanaro si respirava ancora fino al XIX secolo.

Ma anche dopo il tramonto dell'assolutismo sabauda, avvenuto nel 1848 alla concessione dello Statuto albertino, e nel corso della stagione risorgimentale e postunitaria, fino al Novecento, si ripete la stessa situazione di esclusione e nemmeno tra i numerosi giuristi della famiglia Frola, che appare *gens nova*, rinata agli albori del XIX secolo secondo un orientamento laico e sotto molti aspetti svincolato dalle tradizioni ecclesiastiche locali, viene fuori un professore. E dire che giuristi di indiscutibile valore come Giuseppe Frola, nel campo storico-giuridico, e Giovanni Frola nel campo civilistico, avrebbero ben meritato di ottenere una cattedra nella facoltà di giurisprudenza⁵².

Concludendo questa digressione piena di rammarico a causa della mancata presenza di giuristi montanaresi nell'ambito accademico del passato, va ricordato che proprio nell'Ottocento l'Università di Torino, del resto come qualunque altra istituzione di ogni epoca, accanto a sommi studiosi ne raccolse anche di buoni, di modesti o persino di mediocri. È sufficiente ricordare il giudizio non apologetico che Giovanni Giolitti, grande uomo politico liberale, equilibrato e laicissimo in tutto il suo stile di vita pubblica e privata, diede del corpo docente della facoltà giuridica torinese della metà del XIX quando seguì i corsi e si laureò brillantemente.

«Passato alla università, entrai nel corso di legge. [...] introdotto il sistema nuovo, compiei tre anni in uno solo, prendendo dieci esami e la laurea in poche settimane, parendomi che nella università si andasse molto a rilento e si perdesse tempo [...] Il maggiore o minore interesse che si può prendere in quegli studi molto dipende dai professori, e in

⁵² Soltanto il fratello primogenito, Francesco Frola, famoso soprattutto a causa dell'impegno politico radicale nella sinistra, ottenne un incarico accademico in economia però in una sede universitaria messicana. Si veda più avanti nello spazio a lui riservato.

quegli anni [1857-1860] la università di Torino non ne aveva di insigni. C'era veramente di uomini insigni il Mancini, o meglio avrebbe dovuto esserci; perché in tutti i miei anni universitari, non che sentirlo, non l'ho visto mai>>⁵³.

È un fatto che fin dall'età moderna la tendenza alle tradizionali professioni liberali, la forense in primo luogo, seguita dalla medicina e dal notariato, in molti ceppi familiari del territorio è stata favorita dalla stabilità della situazione politico-sociale di cui godeva Montanaro al tempo del dominio dell'abbazia di San Benigno. Tendenza mantenuta anche successivamente alla violenta annessione sabauda delle Terre di Chiesa. Le professioni liberali hanno trovato opportunità incoraggianti nel nuovo assetto politico. Gli avvocati montanaresi dell'Ottocento discendevano quasi al completo da casate che già nei secoli precedenti avevano dato alla comunità sia dei notai sia degli uomini di legge di rilievo (in numerosi casi anche dei laureati in medicina e teologia). In particolare le antiche famiglie Ferrero, Fontana, Porta, Petitti⁵⁴, nobili del Sacro Romano Impero, a cui si aggiungono i Frola – che si presentano come *homines novi* emergenti attraverso l'adesione alle idee illuminate della dominazione francese e napoleonica e ancor più dominanti dopo avere abbracciato la causa ancora più luminosa e laicista del Risorgimento italiano – sono state un vivaio di giuristi come accade di rado, conseguendo un primato di abbondanza difficilmente eguagliabile nell'area canavesana.

Tant'è che, riferisce lo storico Antonio Dondana: <<Da alcuni appunti sulla storia di Montanaro scritti dall'avvocato [Gerolamo] Giuseppe Petitti si ricava che verso il 1840-41 vivevano, nativi tutti o oriundi del nostro paese, 24 preti, 25 avvocati, 8 medici, 6 chirurghi, 10 farmacisti, 2 ingegneri, 4 notai, 3 geometri [...]>>⁵⁵. Va ancora osservato, seguendo la memoria locale, che nel XIX secolo la maggior parte dei giuristi di Montanaro, sia dediti alla professione sia entrati in magistratura, politicamente manifestarono la tendenza a rimanere legati alla tradizione secolare di antico regime⁵⁶, furono dei con-

⁵³ Giovanni Giolitti, *Memorie della mia vita*, Milano, Garzanti, 1967, parte prima, p. 32. Il liberale Pasquale Stanislao Mancini, esule per motivi politici dal Regno delle Due Sicilie, era professore di 'diritto pubblico esterno e internazionale' ma si impegnava quasi del tutto nella professione forense assai redditizia. Cfr. Claudia Storti, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., II, pp. 1244-1248.

⁵⁴ Queste famiglie conservavano le loro dimore gentilizie a Montanaro e contemporaneamente tenevano casa aperta a Torino per esercitare le loro professioni forensi davanti alle magistrature della capitale.

⁵⁵ Dondana, *Memorie* cit., p. 226. Le parole trascritte dell'avvocato Petitti sono inequivocabili. Si riferiscono ad avvocati abilitati alla professione, così come si intende che i preti sono ordinati sacerdoti e non sono soltanto dei chierici, i medici sono laureati, i chirurghi sono differenti dai medici. L'avvocato Petitti non era un sempliciotto come il babbo della signorina Felicità di gozzaniana memoria, pronto ad affibbiare il titolo d'avvocato a uno studentello di giurisprudenza; l'avvocato Petitti patrocinava davanti ai tribunali e alle supreme magistrature sabaude, possedeva il discernimento sufficiente a distinguere un laureato in leggi da un avvocato vero e proprio, suo collega effettivo. Inoltre egli si limita a segnalare che i venticinque avvocati sono viventi, sono al mondo, non si sogna di affermare che esercitano e vivono in Montanaro (dove sarebbero, per così dire, morti di fame, vista la ridotta dimensione del comune e l'attività giudiziaria limitata alla sola pretura). Del resto, allo stesso modo, sarebbe stato impossibile lavorare contemporaneamente in Montanaro anche a otto medici, sei chirurghi, dieci farmacisti e così via.

⁵⁶ Tanto per fare un esempio storico emblematico si può ricordare che l'occupazione violenta di Roma del 20 settembre 1870 da parte delle truppe sabaude non provocò entusiasmo nei montanaresi che da secoli prestavano obbedienza primaria alla Chiesa (tuttavia per la famiglia degli avvocati Frola non fu giorno di tristezza). Anche in Italia fu questione di ottica: i liberali italiani inneggiarono con accenti da panegirico alla <<Liberazione di Roma>>, compimento degli ideali unitari risorgimentali, mentre molti altri italiani videro nel gesto <<l'Usurpazione>> del potere politico della Santa Sede, potere legittimo e più che millenario, garantito dal diritto internazionale e dai trattati a

servatori, fedeli all'ordine della Restaurazione, ma anche disposti a una certa benevolenza e alla clemenza caratteristiche della mentalità del diritto comune. Essi accettarono le innovazioni statutarie del 1848 e il successivo regime costituzionale orientato all'unificazione nazionale italiana soprattutto per lealtà dinastica e per senso del dovere⁵⁷. Anche i Frola, che pure aderirono più apertamente di altri agli ideali del Risorgimento e amarono devotamente la monarchia dei Savoia, rimasero in maggioranza a modo loro liberali sì, ma conservatori, filogovernativi, e connessi alla politica della Destra storica. Nel loro insieme questi giuristi furono persone molto serie, compassate e solenni, conformi ai modelli sociali e alla mentalità delle epoche in cui vissero, in cui ci si attendeva, soprattutto dagli uomini di legge, il buon esempio di vita e di moralità. In generale lasciarono positiva memoria di sé.

Qualche altra personalità illustre nativa o comunque originaria del luogo, pur non avendo seguito studi regolari, è riuscita ad emergere tra gli intellettuali italiani e si tratta di personaggi largamente studiati: è doveroso citare il nome dell'importante letterato, poeta e pubblicista Giovanni Cena⁵⁸; si deve pure ricordare la nobile famiglia

tutela del centro della cristianità. Si possono verificare le differenti sensibilità: cfr. Edmondo De Amicis, *Ricordi di Roma. L'entrata dell'esercito in Roma*, in *Ricordi del 1870-71*, Firenze, Barbèra, 1872, p. 99 ss. dove lo scrittore, in chiave giornalistico-militare descrive le vie romane nel giorno e nella sera del 20 settembre 1870 invase da una folla festante di gioia, regna la pace, le bandiere italiane sventolano, i soldati 'liberatori' accolti ovunque benissimo <<da fratelli>> visitano le basiliche romane, compresa san Pietro, tutto è aperto agli insoliti turisti, <<l'entusiasmo sembra delirio>>. E forse qualche sfumatura delirante si intuisce in mezzo a una narrazione aperta alla parzialità non disinteressata, da prendere con beneficio d'inventario. Secondo altre fonti le cose non andarono esattamente così. Più equanime risulta la narrazione dello storico liberale Raffaele De Cesare, *Roma e lo Stato del Papa. Dal ritorno di Pio IX al XX settembre, II, (1860-1870)*, Roma, Forzani e C., 1907, p. 459 ss. Nel 1970, centenario della occupazione di Roma, su stimolo della giunta capitolina è uscita una serie di testi diretti a una obiettiva commemorazione dell'evento. Si segnala il volume *Antistoria di Roma capitale. Cronaca inedita dell'Unità d'Italia*, a cura di Aldo De Jaco, Roma, Editori Riuniti, 1970, che ha il merito di raccogliere le testimonianze di tutte le parti coinvolte nell'evento. Ebbene dalle relazioni inviate dagli ambasciatori accreditati al tempo presso la Santa Sede, non pochi di Stati di religione protestante, risulta che la Città Eterna fu molto turbata dalla violenza della conquista, per diversi giorni nessuna <<persona civile>> osò mettere il piede nelle strade, percorse solo dalla <<feccia del popolo>>, le chiese rimasero chiuse; dopo che il governo italiano fece arrivare in treno da Firenze a Roma migliaia di agitatori di dubbia reputazione dichiarandoli esuli politici, sconosciuti in precedenza, si scatenarono vendette con diversi morti ammazzati (cfr. la relazione dell'ambasciatore olandese Du Chastel, pp. 727-730; cfr. quella del francese Henry d'Ideville, pp. 770-773; è notevole il resoconto dello storico tedesco e luterano Ferdinand Gregorovius che descrive un'azione ingloriosa e marmaldesca contro Roma che da *Caput mundi* sotto il papato <<discende al grado di Capitale degli Italiani>>, pp. 797-800).

⁵⁷ Sorge l'idea che alcuni tra loro potrebbero assomigliare alla figura bonaria dello <<Zio, signore virtuoso, di molto riguardo, ligio al passato, al Lombardo-Veneto e all'imperatore>> descritta da Guido Gozzano (*L'amica di nonna Speranza*, in *I colloqui e altre poesie*, a cura di Alessandro Fo, Latiano, Interno Poesia Editore, 2020, p. 117).

⁵⁸ Giovanni Cena (1870-1917) fu poeta, romanziere, giornalista di valore; pur avvicinandosi al positivismo e a certi ambienti laicisti dell'Italia postrisorgimentale, tuttavia Cena non rinnegò mai del tutto la formazione culturale cattolica ricevuta in gioventù. Dopo l'occupazione di Roma e dintorni da parte dei piemontesi i problemi sociali della ex capitale pontificia si ingigantirono a causa dell'aumento dei prezzi dei generi di consumo e della crisi immobiliare. La Reverenda Camera Apostolica fu privata delle proprie risorse e non poté più intervenire come faceva in precedenza, seppure in forma paternalistica ma efficace e sostanziosa, alle necessità dei poveri. Il pauperismo dilagò e divenne ancora più drammatico nelle già desolate lande della campagna romana. Cena si impegnò in un autentico apostolato sociale nelle più squallide periferie di Roma e nell'Agro pontino come fondatore di scuole rurali e di altre istituzioni a sollievo della miseria morale e materiale del popolo, opere per le quali ricevette consistenti aiuti materiali anche da alcune gentildonne dell'aristocrazia romana, sia di parte nera sia di parte bianca e soprattutto dalla prima giunta capitolina completamente laica detta dei 'bloccardi' eletta nel 1907 e realizzatrice di importanti e positive riforme. Purtroppo alcuni latifondisti ostacolarono indegnamente i benemeriti sforzi del montanarese.

Bosio⁵⁹, oriunda di Montanaro, la quale gradualmente trasferitasi in Chivasso a partire dalla seconda metà del XV secolo allo scopo di esercitare attività commerciali⁶⁰, senza tuttavia perdere la nobiltà, diede al Sovrano Militare Ordine di Malta una non ordinaria serie di cavalieri, vissuti tra Roma e le isole melitensi. Soprattutto due dei Bosio, tra l'altro dotati di una buona preparazione giuridica tale da farli considerare uomini di legge⁶¹, hanno acquisito fama imperitura: Giacomo Bosio⁶², ambasciatore, primo vero storiografo dell'Ordine, raffinato collezionista, attivo protagonista nella vita culturale romana e sensibile alle arti figurative al punto da farsi ritrarre da El Greco⁶³; il nipote in linea collaterale Antonio Bosio (1575-1629)⁶⁴, pioniere dell'archeologia romana cristiana, che

Cena ebbe modo di apprezzare con parole non convenzionali l'opera sociale di Marianna e Secondina Petitti e dei loro collaboratori in favore degli umili. Sul personaggio per tutti cfr. Piero Craveri, *Cena, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1979, pp. 489-492. In Montanaro sono attivi un Museo e un Centro studi intitolati a Giovanni Cena curati da Maria Antonia Giarratana.

⁵⁹ Nel 1461 risulta già in Chivasso Michelino Bosio, seguito da Giannotto Bosio nel 1486, da Faccio Bosio, maestro di scuola, da Pietro Bosio nel 1506, da Gian Bartolomeo Bosio (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Bosio*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit., *ad vocem*). Antonio Manno ricorda una remota origine dei Bosio da Milano fondata su documenti perduti durante l'assedio turco di Rodi nel 1522 e qui portati da monsignore Tomaso Bosio e fra Antonio Bosio: cfr. Antonio Manno, *Bosio*, in *Il Patriziato subalpino*, II, Firenze, Civelli, 1906, p. 387. L'arma dei Bosio è descritta così: <<d'argento, al bue di rosso, col capo del secondo, carico di una chiave del primo posta in banda [accompagnata da due stelle d'oro]>>; motto: SICUT FLAMMA CORRUSCAT.

⁶⁰ <<Di doreria, panni, sete et coetera>> (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Bosio*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit., *ad vocem*).

⁶¹ Che in passato ha condotto ad attribuire, specie a Giacomo Bosio, studi giuridici di livello universitario (cfr. quanto scrive il prete Platis e le osservazioni successive di Borla che invitano ad approfondire meglio questi aspetti a causa del pericolo di omonimie: <<Giacomo si portò a Roma, ove fu laureato in ambe le leggi e divenne uno dei migliori avvocati di detta città>> (*Ibidem*). Nella ricostruzione genealogica curata da Antonio Manno il dottore in leggi e avvocato in Roma sarebbe Giacomino, ultimo fratello di Giacomo Bosio (Manno, *Bosio* cit., p. 387). Comunque sia gli incarichi svolti da Giacomo Bosio nell'Ordine di Malta esigevano da parte del cavaliere adeguate conoscenze giuridiche.

⁶² Figlio di Giovanni Bartolomeo, ricco mercante e generale delle zecche sabaude di qua dai Monti, nacque in Chivasso nel 1544, morì in Roma il 27 febbraio 1627 (Gaspare De Caro, *Bosio, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1971, pp. 261-264). Giacomo lasciò al nipote Antonio il suo palazzo, insieme alla collezione di dipinti, in via Condotti a Roma.

⁶³ *L'opera completa di El Greco, Presentazione di Gianna Manzini. Apparati critici e filologici di Tiziana Frati*, Milano, Rizzoli, 1969, Catalogo delle opere, n. 139. Presente nel palazzo magistrale dell'Ordine melitense di via Condotti a Roma fu infelicemente disperso sul mercato antiquario fors'anche perché una etichetta lo identificava erroneamente come Diego Covarruias e non si scorgeva più la scritta riapparsa sul libro dopo la pulitura e il restauro che invece segnala che l'effigie è Giacomo Bosio cavaliere di Malta. Il ritratto dal 1977 si trova al Kimbell Museum negli Stati Uniti. Fino alla fine della seconda guerra mondiale stava nel palazzo reale di Sinaia in Romania. Dopo il conflitto, ma prima dell'avvento del regime comunista, gli eredi di re Carol II di Romania hanno esportato il quadro all'estero, alienandolo alla galleria Wildenstein di New York dalla quale nel 1977 fu acquistato dal Kimbell Museum di Fort Worth, Texas. Nel 1984 il governo rumeno ha reclamato il dipinto rivendicandone la proprietà dello Stato, richieste respinte dagli Stati Uniti secondo cui l'opera era proprietà personale legittima degli eredi di re Carol II (*Il Giornale dell'Arte*, anno II, 16 settembre 1984, p. 22). Il dipinto raffigura a mezzo busto Giacomo Bosio, già avanzato negli anni, ripreso mentre guarda con fierezza davanti a sé, vestito coll'abito nero dei cavalieri di Malta, su cui indossa un robone di velluto foderato di pelliccia, evidente testimonianza di un ritratto eseguito in inverno, e appoggia entrambe le mani su un libro aperto su un tavolo coperto di velluto. È un ritratto domestico, intimo, non aulico o eroico come ci si attenderebbe per un personaggio così in vista nella religione melitense.

⁶⁴ Nicola Parise, *Bosio, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1971, pp. 257-259. Antonio Bosio, figlio di Giovanni Ottone, studiò filosofia e lettere al Collegio Romano e frequentò i corsi di giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Lasciò il palazzo di via Condotti, ereditato dallo zio Giacomo, all'Ordine di Malta che ancora lo possiede come Palazzo Magistrale.

riscopri le catacombe romane e le studiò dopo secoli di abbandono gettando le basi di tutte le successive ricerche.

Rievocare alcuni dei principali tra i giuristi di Montanaro può essere interessante sia sotto il profilo biografico sia per documentare l'identità di una comunità che ha avuto il merito nel passato di fondare le proprie fortune sulla cultura. Tra l'altro va riconosciuto che Montanaro ha salvaguardato la propria memoria storica grazie all'impegno di due benemeriti sacerdoti: don Antonio Dondana⁶⁵ e don Giuseppe Ponchia⁶⁶.

Questo contributo è una carrellata di bozzetti, un tentativo, non pretende di essere esauriente sull'argomento e sui singoli giuristi in qualche maniera collegati a Montanaro⁶⁷ – nativi, oriundi, acquisiti, residenti – perché sarebbero necessarie più ampie ricerche, scavi archivistici in tante direzioni. Qui si vuole semplicemente sollevare il velo di oblio che il tempo, *edax rerum*, ha calato sulla realtà storica che ha reso Montanaro vera fucina di laureati, in particolare in giurisprudenza e futuri avvocati, nel contesto canavesano. Si tratta di un fatto notevole, collegato all'epoca storica tra l'antico regime e il XIX secolo, fatto che non si è ripetuto in seguito. Una serie di circostanze e di combinazioni di varia natura ha evidentemente favorito la proliferazione dei giuristi, un po' come, per agganciarsi a famosi paragoni nella storia dell'arte, è accaduto per la straordinaria fioritura di artisti in certe epoche e in certi luoghi, fioritura irripetibile successivamente. Ad esempio, se è lecito paragonare le realtà piccole – come nella fattispecie i giuristi di Montanaro – alle grandi, viene da pensare alla produzione di arti figurative, al numero enorme di eccezionali pittori di area genovese, lombarda, veneziana, bolognese, romana, napoletana, attivi tra Cinque e Settecento, poi scomparsi insieme alle loro scuole.

Si è adottata la forma del repertorio alfabetico ragionato per presentare i nomi dei giuristi montanaresi in modo da facilitare sia la reperibilità dei soggetti, sia l'esposizione delle loro vicende. Su alcuni giuristi e sulle rispettive famiglie ci si dilungherà di più, di

⁶⁵ Don Antonio Dondana (Montanaro, 1828 – Torino, 1892) studiò nel seminario di Ivrea e ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1851. Conseguì la laurea in lettere nell'università di Torino nel 1857 e rimase in questa città quale insegnante di materie letterarie nelle scuole tecniche. Cfr. il profilo biografico tracciato da Giuseppe Ponchia, *Sulle <<Allée>> tra le <<bealère>>. Cose e persone nostre*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1970, pp. 24-27.

⁶⁶ Don Giuseppe Ponchia (Montanaro, 1911 - 1987) fu pio sacerdote, cultore di storia e di canto gregoriano. Fu buon amico del Professore Mario Enrico Viora. Grazie alla sua opera di storico si è anche ristampata la monografia di Antonio Dondana e la si è diffusa tra gli abitanti di Montanaro. Da giovane ebbi occasione di conoscere don Ponchia e di leggere e apprezzare le sue opere, volutamente scritte in stile semplice e piano, accessibile a ogni lettore, documentate, che hanno raccolto notizie, testimonianze di ogni genere e soprattutto citano sovente delle fonti archivistiche oggi perdute per sempre nella loro originaria integrità (come l'antico archivio parrocchiale, riordinato da don Ponchia, trafugato e disperso in gran parte nel 1990, dopo la morte del prevosto don Vigna). Segnalo uno dei meriti di don Ponchia: se affronta in generale argomenti giuridici del passato, pure connessi al diritto canonico, la sua esposizione è corretta e degna di essere ancora oggi fonte di consultazione. Non succede sempre così in altre pubblicazioni. Una breve autobiografia di don Ponchia si legge in Giuseppe Ponchia, *Armonie nei secoli. Vicende musicali e di storia in Montanaro Canavese dal secolo XI ai giorni nostri. Parte prima. La musica sacra*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1972, pp. 33-34.

⁶⁷ Esperienza e intuito mi fanno ipotizzare che i giuristi di Montanaro siano più numerosi di quelli segnalati in queste pagine. Eventuali successive ricerche potranno colmare le lacune, integrare o rettificare le informazioni su di essi. Si tenga sempre presente che i migliori giuristi montanaresi dopo l'annessione sabauda esercitavano la professione specialmente a Torino, sede delle supreme magistrature.

qualcuno si daranno appena dei cenni reperibili soprattutto nella storiografia locale e da altre fonti⁶⁸. Ma l'importante è tracciare l'abbozzo del quadro d'insieme, magari per stimolare ulteriori curiosità erudite che col tempo saranno in grado di completare il quadro e di apporvi anche la degna cornice.

2. Repertorio dei giuristi di Montanaro⁶⁹

AVERARDI, Prospero, avvocato, XVIII-XIX secolo⁷⁰.

BATTÙ, Eligio⁷¹, avvocato, XIX-XX secolo.

BATTÙ, Prospero⁷², avvocato, XIX-XX secolo.

BATTÙ, Vincenzo⁷³, avvocato, sindaco di Montanaro dal 1918 al 1920, XIX-XX secolo.

BIANCO, avvocato, XIX secolo⁷⁴.

⁶⁸ Nella formazione di questo repertorio ho attinto le indicazioni biografiche sui singoli soggetti fornite da più autori: soprattutto da don Giuseppe Ponchia nelle sue numerose opere, da qualche fonte prosopografica locale, ad esempio dal citato manoscritto sulle famiglie di Chivasso redatto dal prete Giovanni Battista Platis nei primi decenni del XVII secolo e successivamente integrato dal canonico regolare agostiniano Giuseppe Borla, dal ben noto *Patriziato subalpino* di Antonio Manno, dalle biografie dei supremi magistrati sabaudi compilate da Carlo Dionisotti e da altra bibliografia connessa all'argomento. In qualche caso cito in nota la tesi di laurea o la tesi di licenza *in utroque iure* che sono riuscito a ritrovare nel Fondo DAN della Biblioteca Nazionale di Torino. Ringrazio il Dottore Fabio Uliana, Coordinatore nell'Ufficio fondi Antichi e Collezioni Speciali, Tutela, Conservazione e restauro della stessa Biblioteca nazionale, il quale mi ha generosamente aiutato nella consultazione dei cataloghi relativi a questo fondo. Preciso che esso non contiene tutte le tesi dei graduati nelle varie facoltà universitarie torinesi. I licenziati e i laureati stampavano a loro spese la dissertazione di licenza e di laurea e poi la donavano a docenti, parenti, amici e benefattori. Talvolta i tipografi ne facevano delle raccolte apposite per anni accademici.

⁶⁹ Salvo diversa segnalazione i giuristi nominati si presumono nativi di Montanaro.

⁷⁰ Dondana, *Memorie cit.*, p. 227. Cfr. le tesi di licenza e di laurea: *Aloysius Prosper Mauritius Averardi Taurinensis Academici Collegii alumnus ad juris prolysin*, Augustae Taurinorum, in aedibus Academiae Typis Vincentii Bianco, 1811; *Prolyta Aloysius Prosper Mauritius Averardi Taurinensis Academici Collegii alumnus ut juris doctor renuntia-retur*, Augustae Taurinorum, in aedibus Academiae Taurinensis, typis Vincentii Bianco, 1812. Notizie sulla famiglia Averardi residente nella propria casa gentilizia di Montanaro, compreso l'avvocato Prospero, famiglia in cui alcuni furono anche laureati in medicina, si leggono nel testo di Giuseppe Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro II*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1979, p. 74.

⁷¹ L'avvocato Eligio Battù (Casalborgone, 1825 – 25 novembre 1901) era figlio di Costantino Battù, misuratore pubblico di Casalborgone e di Marianna Petitti di Francesco (nata in Montanaro il 20 agosto 1791), sorella dell'avvocato Gerolamo Giuseppe Petitti. Insieme agli altri avvocati Battù va considerato una specie di oriundo montanarese perché tutti vissero tra Montanaro, Torino e Casalborgone. L'avvocato Eligio Battù era il parente più prossimo di Marianna Dubois vedova dell'avvocato Petitti e della figlia Secondina. Alla morte delle due donne l'avvocato Eligio Battù fu il principale erede dei beni dei Petitti, comprese la cascina del Barello e la casa gentilizia di Montanaro che i Battù abitarono regolarmente fino alla seconda guerra mondiale. Minuziose informazioni sui Battù e sulle loro vicende in Montanaro si leggono in Giuseppe Ponchia, *L'Ottocento montanarese e il Primo Ventennio del Novecento Libro IV*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1981, p. 207, p. 212, pp. 214-217.

⁷² Prospero Battù (Casalborgone, 30 settembre 1880 – Montanaro, 6 settembre 1942) era figlio dell'avvocato Eligio e di Gemma Gianolio.

⁷³ Vincenzo Battù (Casalborgone, 6 luglio 1877 – Torino, 17 gennaio 1944) era fratello del precedente.

⁷⁴ Citato senza nome proprio da Dondana, *Memorie cit.*, p. 227, evidentemente perché in quel tempo era personaggio notorio. Forse si tratta di un congiunto del farmacista Bernardo Bianco.

BRICCA, Nicolao, <<avvocato patrimoniale del principe di Carignano>>⁷⁵, XVIII secolo⁷⁶.

CARLEVARIS, Marco Aurelio, dottore *in utroque iure*, giudice in Montanaro deputato dalla Reverenda Camera Apostolica, XVII-XVIII secolo⁷⁷.

CARLEVARIS, Giuseppe, avvocato, XVIII-XIX secolo⁷⁸.

CHIABÒ, Carlo Nicolao⁷⁹ avvocato, conte, senatore di Piemonte, XVIII-XIX secolo.

CHIABÒ, Ludovico Policarpo, avvocato, segretario di Stato, intendente generale del regio patrimonio e casa sotto re Carlo Felice; fu creato conte nel 1830⁸⁰, XVIII-XIX secolo.

CUCCEGLIO, oppure CUSSEGLIO, Carlo, avvocato, XVIII-XIX secolo⁸¹.

⁷⁵ *Ivi*, p. 226.

⁷⁶ Ponchia, *Montanaro nella storia dell'abbazia di Fruttuaria* cit., p. 55. L'avvocato Bricca nell'ultimo quarto del XVIII secolo commissionò all'architetto Mario Ludovico Quarini il proprio palazzo edificato nel centro di Montanaro, sulla via dei portici, che oggi è sede del municipio. È interessante l'atteggiamento molto filosabauda espresso nella decorazione dell'atrio che presenta una serie di medaglioni rotondi recanti i ritratti in bassorilievo, di rozza fattura e ispirati alle immagini delle monete, dei sovrani sabaudi di età moderna. Morì a Torino il 25 aprile 1805, lasciando due figlie: Benedetta che il 22 settembre 1787 sposò l'avvocato Ludovico Policarpo Chiabò; Teresa che sposò l'avvocato Clemente Felice Fasella, entrambi legati a Montanaro (*ibidem*; Id., *L'Ottocento montanarese Libro III*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1978, p. 200). Cfr. le tesi: *Nicolaus Benedictus Bricca a Montanario ut prolytarum insignia in utroque jure assequeretur publice*, Augustae Taurinorum, ex typographia Mairesse, 1766; *Prolyta Nicolaus Benedictus Bricca a Montanario ad juris utriusque lauream anno aerae vulgaris 1767*, Augustae Taurinorum, ex typographia Mairesse, 1767.

⁷⁷ Citato in *Ragioni della Sede Apostolica [...] Tomo primo, Parte prima [...] informazione istorica* cit., p. XLVIII.

⁷⁸ Citato solo col cognome da Dondana, *Memorie* cit., p. 227, evidentemente perché al tempo dell'autore il nome era notorio. Notizie sulla famiglia Carlevaris e su alcuni suoi notai in Giuseppe Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola giurista e storico profilo biografico con notizie sulla famiglia Frola e di storia montanarese*, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1969, pp. 32-33; Id., *L'Ottocento montanarese Libro II* cit., pp. 78-79. Giuseppe Carlevaris ottenne la laurea in legge (in età francese e napoleonica furono soppressi i corsi di diritto canonico) a Torino: cfr. *Joseph Marcus Aurelius Carolus Carlevaris Montanariensis in Canapitio e Duriae praefectura*, Taurini, typis Aloysii Soffietti, 1812.

⁷⁹ Torino, 1795 - Valperga, 1855. Figlio dell'avvocato Ludovico Policarpo Chiabò ebbe anch'egli beni immobili ereditari e domicilio in Montanaro (cfr. Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 370, p. 472). Partecipò alla vita civile e religiosa di Montanaro. Ad esempio lo si trova iscritto, assieme al padre, alla 'Abbadia', confraternita dei santi Fabiano, Sebastiano e Rocco (Giuseppe Ponchia, *Armonie nei secoli. Vicende musicali e di storia in Montanaro Canavese dal secolo XI ai giorni nostri. Parte seconda. La musica profana (numero primo)*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1973, p. 72). Si laureò in leggi a Torino: cfr. la tesi di licenza *Carolus Aloysius Nicolaus Chiabò Taurinensis ut juris prodoctor renunciaretur in Taurinensi Academia*, Augustae Taurinorum, ex typographia Davico et Picco, 1813.

⁸⁰ Valperga, 26 gennaio 1750 - Moncalieri, 8 gennaio 1831. Ampie notizie sul personaggio sono in Ponchia, *Armonie nei secoli, Parte seconda* cit., p. 72; Id., *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., p. 47. Imparentato con famiglie locali, ebbe dimora anche in Montanaro. Studiò a Torino: cfr. *Ludovicus Policarpus Chiabo Valpergiensis ut juris utriusque prodoctor renunciaretur publice disputabat*, Augustae Taurinorum, excudebant haeredes Avondo Archiepiscopales, 1772; *Prolyta Ludovicus Chiabò Valpergiensis ad juris utriusque lauream in Regio Scientiarum Lyceo*, Taurini, ex typographia Ignatii Soffietti, 1773.

⁸¹ Cfr. licenza e laurea: *Carolus Joannes Paulus Cucceglia a Montanario ad juris utriusque prodoctoratum anno 1778, die 1 Augusti*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1778; *Carolus Joannes Paulus Cucceglia a Montanario ad juris utriusque lauream anno 1779, die 1 Junii*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1779. Forse era fratello di Guido.

CUCCEGLIO, oppure CUSSEGLIO, Domenico Guido, avvocato, XVIII-XIX secolo⁸².

DE STEFANIS, Giacomo⁸³, avvocato, fu giudice del Mandamento di Montanaro nel 1855, poi traslato a Ivrea come pretore.

FASELLA, Clemente Felice, avvocato, intendente generale delle regie gabelle e consigliere delle regie Finanze⁸⁴.

FASELLA, Clemente Antonio⁸⁵, avvocato, figlio del precedente, fece edificare in Montanaro un ampio e bel palazzo negli anni 1836-1837, con oratorio pubblico dedicato alla Vergine Addolorata aperto nel 1836. L'edificio, di aulica architettura con facciata marcata da paraste corinzie, in seguito fu acquistato dall'avvocato Giacomo De Stefanis; poi passò alla famiglia dei nobili Fontana i quali ne arricchirono le numerose stanze di arredi e di dipinti antichi di alta qualità, secondo le testimonianze di quanti lo frequentarono. I Fontana lo alienarono nei primi anni Settanta del Novecento.

FERRERO oppure FERRERI, famiglia estinta.

Questa nobile famiglia è attestata in Montanaro dal XVI secolo⁸⁶.

La stirpe dei Ferrero era tra le più cospicue e annoverava medici, notai, magistrati e togati fin dal tempo in cui Montanaro era sotto il governo dell'abbazia di Fruttuaria di San Benigno. Quando nella prima metà del XVIII secolo le fiorenti Terre abbaziali furo-

⁸² Era figlio di Giuseppe Antonio, direttore della Gabelle unite; cfr. la licenza e la laurea: *Dominico Guido Cuccegljo Montanariensi prolytarum insignia in utroque jure petenti disputatio proposita in Regio Scientiarum Athaenaeo*, Taurini, ex typographia Heredum Avondo, 1780; *Dominico Guido Cuccegljo Montanariensi lauream in utroque jure petenti disputatio proposita in Regio Scientiarum Athaenaeo*, Taurini, 1781. L'avvocato Cuccegljo, residente a Torino e con casa aperta in Montanaro, era devoto della Madonna di Loreto al punto che nell'estate del 1801, durante una grave epidemia causa di molte vittime, fu lui ad esortare la municipalità di Montanaro a promuovere delle processioni votive al santuario lauretano di Montanaro: cfr. Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro II* cit., p. 70.

⁸³ Nacque in Torino nel 1822. In Montanaro nel 1858 sposò Costanza dei conti De Rege di Donato. Morì in Montanaro il 28 aprile 1872 dove è sepolto accanto a un ritratto scolpito in bassorilievo. I coniugi De Stefanis divennero proprietari del palazzo Fasella in Montanaro che successivamente, nel 1899, passò ai Fontana perché la figlia, Bianca De Stefanis sposò l'avvocato Teresio Fontana. Cfr. Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., pp. 112-114; Id., *L'Ottocento montanarese Libro III* cit., p. 157.

⁸⁴ Ponchia riporta gli estremi anagrafici di Fasella (che nel titolo della tesi è definito originario di Giaveno): Bruino, 1752 - Montanaro, 3 gennaio 1837. Cfr. Dondana, *Memorie* cit., p. 227; Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro III*, cit., p. 157. Notizie sui Fasella, sulla loro permanenza a Montanaro, sulla genealogia sono pure in Ponchia, *Montanaro nella storia di Fruttuaria* cit., p. 55, pp. 57-58. L'avvocato Clemente Felice Fasella si laureò in *utroque iure* a Torino: cfr. *Prolyta Felix Clemens Fasella Javenensis ad juris utriusque lauream publice disputabat in Regia Scientiarum Academia, Augustae Taurinorum, ex typographia Francisci Antonii Mairesse, 1773*.

⁸⁵ Torino, 25 agosto 1802 - Biella, 15 febbraio 1861.

⁸⁶ Dondana, *Memorie* cit., p. 61, p. 81. Cfr. Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 87 ss., con notizie e genealogie sui vari rami della famiglia Ferrero. Lo stemma dei Ferrero si vede ancora scolpito sull'epigrafe tombale dei canonici Giovanni Battista e Giovanni Nicolao nella chiesa parrocchiale di Montanaro: inquartato, al primo e al quarto d'argento all'aquila coronata al naturale a ali spiegate; al secondo e al terzo d'oro al leone rampante volto a sinistra, sormontato da corona a otto perle. È molto simile allo stemma dei Ferrero della Marmora.

no annesse dai Savoia, i Ferrero dopo una resistenza iniziale, per sopravvivere servirono giudiziosamente la nuova dinastia⁸⁷. È necessario precisare, a evitare equivoci, quanto segnala già Giuseppe Ponchia: all'interno della stessa famiglia il cognome unico, Ferrero, in latino *Ferrerius*, veniva per vezzo a volte adottato nella forma grafica 'Ferrero' oppure 'Ferreri'. Sono facilmente intuibili i problemi che un cognome sdoppiato e le omonimie provocavano tra i notai di Montanaro in occasione dei rogiti o delle successioni di familiari dei Ferrero.

La famiglia Ferrero si suddivise in tre rami principali che Giuseppe Ponchia, praticamente, per fare chiarezza, individua, non col senso di predicato feudale ma semplicemente in senso topografico-ordinatorio, come Ferrero di 'Malgrato', Ferrero di 'San Grato', Ferrero di 'San Bernardino', <<tutti così denominati dalle Contrade ove sorvegliavano i loro palazzi gentilizi>>⁸⁸. Possedevano dimore sontuose, dotate di arredi di grande pregio e di dipinti antichi di valore⁸⁹. Si estinsero alla fine del XIX secolo⁹⁰.

Di padre in figlio, così si possono ricordare secondo quanto scrive Giuseppe Ponchia i Ferrero del ramo di 'Malgrato'⁹¹:

FERRERO, Antonio Bernardino, dottore *in utroque iure* e notaio, XVII-XVIII secolo.

FERRERO, Giovanni Battista di Bernardino, dottore *in utroque iure* e notaio, XVII-XVIII secolo.

FERRERO, Giovanni Domenico, dottore *in utroque iure* e notaio, XVIII secolo.

FERRERO, Giuseppe Antonio Ludovico, avvocato⁹². Figlio del precedente e di Apollonia Maria Frola, figliola del medico Nicolao Frola, nacque in Montanaro il 4 marzo 1731 e morì il 25 luglio 1804. Sposò Giovanna Maria Rinaldi (Torino, 1731- Montanaro, 1807). Svolsse la propria carriera di avvocato patrimoniale della regia Camera dei Conti di Torino sotto i sovrani sabaudi Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III. Fu sepolto nel nuovo cimitero di Montanaro istituito in età napoleonica presso la chiesa di santa Maria di Loreto. Dietro l'abside si vedono ancora i sepolcreti delle famiglie Ferrero,

⁸⁷ Il notaio Giovanni Battista Ferrero era segretario comunale di Montanaro quando le truppe sabaude invasero il territorio per sottometterlo definitivamente. Il segretario Ferrero e il primo sindaco di Montanaro, il notaio apostolico Francesco Antonio Petitti furono catturati e detenuti in condizioni spaventose nelle carceri senatorie di Torino (Cfr. Dondana, *Memorie* cit., p. 161 ss.). Si veda più avanti.

⁸⁸ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 87.

⁸⁹ Giuseppe Ponchia testimonia che il pregevole arredo della casa dei Ferrero 'di Malgrato' venne smantellato e disperso sul mercato antiquario nel 1965 dopo la morte di Guido Bertoldi, ultimo erede dei beni di questo ramo dei Ferrero. Gli arredi, compresi numerosi dipinti antichi, furono reputati di rilevante pregio antiquario: il perito estimatore del tribunale di Torino Remo Vercellio valutò complessivamente i soli beni mobili in lire 2.634.300 (Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 107).

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Ivi*, pp. 87-95 per gli avvocati di questo ramo della famiglia Ferrero.

⁹² Casalis, *Montanaro* cit., p. 210.

Petitti e Fontana. È interessante l'epigrafe dell'avvocato patrimoniale Ferrero, rifatta in forme neogotiche nella seconda metà del XIX secolo, perché segnala la completa fedele adesione alla monarchia sabauda del personaggio⁹³.

FERRERO, Pietro Paolo, avvocato. Figlio dell'avvocato Giuseppe Antonio Ludovico e di Giovanna Maria Rinaldi, nacque il 4 settembre 1762, esercitò l'attività forense a Torino⁹⁴, morì il 31 luglio 1815 e fu sepolto a Montanaro.

FERRERO del ramo detto 'di San Grato' secondo quanto riferisce Giuseppe Ponchia⁹⁵.

FERRERO, Annibale di Michelangelo, avvocato, nel XIX secolo⁹⁶.

FERRERO Gaetano, figlio di Michelangelo, avvocato⁹⁷.

FERRERO, Giovanni Pietro, dottore *in utroque iure*, luogotenente generale dell'abbazia di San Benigno, titolare della giurisdizione civile e penale⁹⁸.

FERRERO, Giulio Cesare (*seniore*), avvocato, vassallo dell'abbazia di Fruttuaria di San Benigno, XVIII secolo⁹⁹.

FERRERO, Giulio Cesare (*iunior*), figlio del precedente, avvocato, XVIII-XIX secolo¹⁰⁰.

⁹³ ALLA VENERATA MEMORIA/DI GIUSEPPE ANTONIO LUDOVICO FERRERO/DA MONTANARO/PER QUARANT'ANNI INTEGRO PATRIMONIALE NELLA REGIA CAMERA DEI CONTI/DESSOLATO PER L'INFIERIR DELLA GUERRA/E L'ANGUSTIE DEL PAESE/SPONTANEO OFFRIVA AL RE/L'ORO E L'ARGENTERIA DI CASA/I NIPOTI/SODDISFACENDO IL PIO SUO DESIDERIO/E DEL FRATELLO SACERDOTE IGNAZIO/ADORNAVANO DI MARMI LA CAPPELLA DI SAN VINCENZO FERRERO/PATRONO DELLA FAMIGLIA DEI FERRERO/VERSO DIO RELIGIOSO/VERSO I POVERI BENIGNO/PER LA SUA GIUSTIZIA INTEGRITA' OSPITALITA'/A TUTTI CARO/INCONSOLABILE IL FIGLIO/AVVOCATO PIETRO PAOLO/PONEVA QUESTO SCRITTO/NEL RINNOVARLO/MARIANNA FERRERO/NIPOTE RICONOSCENTE/L'ABELLIVA CON MARMI/VISSE ANNI 73/MESI 4/GIORNI 10/MORI' LI 24 LUGLIO 1804.

⁹⁴ Cfr.: *Petrus Paulus Ferreri Montanariensis Regii Provinciarum. collegii convictor ad juris utriusque prodoctoratum*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1783; *Petrus Paulus Ferreri Montanariensis Regii Provinciarum Collegii convictor ad juris utriusque lauream anno 1784, die 6 maii*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1784.

⁹⁵ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 92.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ *Ivi*, p. 72.

⁹⁸ Casalis, *Montanaro* cit., p. 210.

⁹⁹ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 92.

¹⁰⁰ *Ibidem*. Cfr. licenza e laurea: *Julius Caesar Carolus Franciscus Ferrerius Montanariensis ut juris utriusque prodoctor inauguraretur*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1788; *Julius Caesar Carolus Franciscus Ferrerius Montanariensis ut juris utriusque doctor inauguraretur*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1788.

FERRERO del ramo di ‘San Bernardino’¹⁰¹.

FERRERO, Carlo Felice, laureato *in utroque iure* a Torino, entrò in magistratura da sostituto procuratore generale del re, concluse la carriera da senatore nel Senato di Piemonte¹⁰².

FERRERO, Giovanni Battista, sacerdote e avvocato.

È necessario soffermarsi su questo Ferrero¹⁰³, giurista che in Montanaro, negli Stati sabaudi e in Francia si potrebbe considerare una gloria di famiglia, insigne sotto tanti profili: il servizio prestato alle istituzioni, la dottrina, le opere stampate.

Giovanni Battista Ferrero nacque in Montanaro da Giulio Cesare, notaio, e da Eufrosina Frola il 4 luglio 1756; morì in Torino il 26 aprile 1845. La sua carriera ecclesiastica si può dividere in due parti: la prima si svolse all’ombra dell’abbazia di Fruttuaria di San Benigno, di cui fu l’ultimo vicario generale prima della soppressione, mentre il fratello teologo Giovanni Nicolao era provicario generale; Giovanni Battista era anche canonico della collegiata locale. La seconda parte della carriera ecclesiastica si snoda a partire dalla Restaurazione.

Ferrero presenta una formazione culturale complessa, articolata e per alcuni aspetti contraddittoria, che vorrei approfondire ulteriormente in futuro. Proviene da antica famiglia di togati e magistrati ‘abbaziali’¹⁰⁴, legata sia al feudo pontificio dell’abbazia di San Benigno, sia ai Savoia che imposero con la forza la loro dominazione politica sulle Terre di Chiesa canavesane. Studia leggi all’Università di Torino¹⁰⁵, nel clima del giurisdizionalismo subalpino favorito dai professori di diritto canonico Giovanni Battista Agostino Bono e Innocenzo Maurizio Baudisson¹⁰⁶, docenti prestigiosi fino alla fine del XVIII

¹⁰¹ Questi Ferrero sono rievocati da Ponchia soprattutto in *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 108 ss.

¹⁰² Nacque in Torino nell’anno 1800, figlio dei montanaresi Cristoforo Ferrero, medico, e di Marianna Petitti. Morì il 7 maggio 1849, a quarantanove anni (Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 372; cfr. Casalis, *Montanaro* cit., p. 210).

¹⁰³ Riprendo qui, con qualche adattamento dovuto al nuovo contesto tematico, un mio lavoro sulla codificazione napoleonica in relazione alla didattica dell’università di Torino in cui mi sono occupato dell’opera di Giovanni Battista Ferrero: Alberto Lupano, *L’Università di Torino e il codice Napoleone*, in *Études d’Histoire et du Droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2008, pp. 507-512.

¹⁰⁴ Sia da parte della famiglia paterna, dalla quale nacquero Giovanni Pietro Ferrero, rappresentante e luogotenente generale dell’abbazia di San Benigno a partire dal 1692, Giuseppe Antonio Ludovico Ferrero, vicepatrimoniale camerale sotto Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III, e Carlo Felice Ferrero, sostituto procuratore generale del re (cfr. Casalis, *Montanaro* cit., p. 210). Sia da parte della madre, una Frola appartenente alla stessa famiglia da cui sarebbero nati Secondo, Giuseppe e Giovanni Frola, giuristi di fama tra Otto e Novecento. Tra gli antenati dei Ferrero montanaresi figura anche il gesuita Carlo Giacinto Ferrero, già citato in quanto autore di orazioni funebri di stampo barocco nella Torino del primo Settecento. Sul personaggio cfr. Dondana, *Memorie* cit., p. 225. Un elenco delle sue pubblicazioni si legge in Casalis, *Montanaro* cit., pp. 210-211.

¹⁰⁵ Cfr. *Joannis Baptistae Ferreri a Montanario ad iuris utriusque prodoctoratum publica disputatio anno 1787, die 6 iunii, hora 5 pomeridiana*, Taurini, Ex Typographia Ignatii Soffietti, 1787; *Joannis Baptistae Ferreri a Montanario ad juris utriusque lauream publica disputatio anno 1788, die 2 Maii*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1788.

¹⁰⁶ Sui due canonisti cfr. Alberto Lupano, *Baudisson, Innocenzo Maurizio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 198-199; Id., *Bono, Giovanni Battista Agostino*, *ivi*, I, pp. 300-301.

secolo, e diviene avvocato seguendo il normale percorso di quasi tutti i laureati settecenteschi, anche chierici; però si forma spiritualmente da sacerdote nel seminario abbaziale di San Benigno, cioè nella sede della conversione del cardinale Delle Lanze (che, abate commendatario, da vivace giansenista diventa rigorosamente filo-romano e curialista)¹⁰⁷. Il cardinale Delle Lanze aveva assoluta fiducia nei due fratelli Ferrero, avendoli nominati, come s'è detto, l'uno, Giovanni Battista, vicario generale, l'altro, Giovanni Nicolao, provicario generale: in pratica buona parte del governo abbaziale e del territorio *nullius dioecesis* sotto la giurisdizione spirituale dell'abbazia si concentrava nelle mani dei due sacerdoti montanaresi¹⁰⁸.

È difficile definire l'orientamento e la posizione del Ferrero nella cultura religiosa contemporanea. Suo fratello Giovanni Nicolao¹⁰⁹ fu pure sacerdote e visse a Roma qualche tempo sotto la protezione del cardinale Domenico Passionei¹¹⁰, grande erudito e bibliofilo, notoriamente di sentimenti giansenisti. La circostanza che Casalis tratti con molta simpatia i due fratelli Ferrero induce a credere che fossero stati entrambi o filo-giansenisti oppure almeno un po' anticurialisti¹¹¹.

Giovanni Battista Ferrero, bene avvezzo all'amministrazione ecclesiale da vicario generale a San Benigno, tentò invano di entrare nella curia vescovile di Ivrea, diocesi a cui era stata assegnata la parrocchia di Montanaro, sua patria, territorio dell'antica abbazia di San Benigno; i curiali eporediesi furono irremovibili nel tenere lontano sia Giovanni Battista sia il fratello Giovanni Nicolao Ferrero, prevosto di Montanaro. In quei tempi la diocesi d'Ivrea era stata percorsa da forti correnti gianseniste: è sufficiente rammentare il vescovo Giuseppe Ottavio Pochettini di Serravalle insieme al parroco di Quincinetto Gian Pietro Enrietti, giansenisti assai attivi e famosi in Italia.

Invero alcuni indizi lasciano intendere che forse i due sacerdoti di Montanaro, i fratelli Ferrero, nella prima parte della loro carriera non siano stati ostili al movimento giansenista; verosimilmente hanno preso le distanze dal movimento in seguito e questo non fu loro perdonato dai curiali di Ivrea, formati e cresciuti sotto il governo di un vescovo del calibro di Pochettini, paladino del giansenismo come pochi presuli lo furono. Forse

¹⁰⁷ Sul personaggio si vedano gli studi approfonditi di Pietro Stella, *Delle Lanze (De Lances)*, Carlo Vittorio Amedeo Ignazio, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1990, pp. 38-43.

¹⁰⁸ E i sacerdoti fratelli Ferrero rimasero a lungo, si può dire fino alla morte, egemoni anche nell'amministrazione della chiesa viceparrocchiale di Montanaro, di cui Giovanni Nicolao Ferrero fu anche prevosto (cfr. Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro II* cit., pp. 98-100).

¹⁰⁹ Casalis, *Montanaro* cit., pp. 205-206; Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., pp. 41-43, pp. 48-51. Giovanni Nicolao (1764-1842) entrò nella congregazione dei dottrinari, a cui apparteneva uno zio materno, Nicolò Frola, professore di filosofia e teologia in Roma. Giovanni Nicolao visse per un anno nella Città eterna e frequentò il cardinale Passionei. Tornato a San Benigno fu bene accolto dall'abate cardinale Delle Lanze e si laureò in teologia nell'Ateneo torinese; fu poi nominato rettore del seminario abbaziale, canonico della collegiata, docente di teologia e provicario generale dell'abbazia di cui il fratello Giovanni Battista era vicario generale. Fu anche protonotaro apostolico *ad instar participantium*. Possedeva insieme al fratello una ricca biblioteca formata pure da preziosi testi donati dal cardinale Delle Lanze. Dal 1805 al 1842 fu prevosto di Montanaro.

¹¹⁰ Cfr. per tutti Arturo Carlo Jemolo, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1928, pp. 101-102 e *passim*.

¹¹¹ Cfr. Casalis, *op. cit.*, pp. 205-211.

alla radice di tanta avversione verso i Ferrero si può anche aggiungere il fatto che i due fratelli osteggiarono per qualche tempo il passaggio di Montanaro sotto la giurisdizione spirituale d'Ivrea, preferendo, insieme a gran parte dei fedeli locali, l'incorporazione nella grande e prestigiosa arcidiocesi torinese¹¹²; non si dimentichi che in gioco era anche l'assegnazione delle ricche proprietà fondiarie della soppressa abbazia di San Benigno, compresi i beni del seminario abbaziale, tutte realtà probabilmente ambite da una diocesi piccola e povera di risorse patrimoniali quale era Ivrea. La mensa abbaziale di Fruttuaria di San Benigno era forse più pingue della mensa episcopale eporediese. Lo stesso si può dire dei beni dei due rispettivi seminari, quello abbaziale e quello diocesano.

Alla Restaurazione Giovanni Battista Ferrero ritornò in auge: fu nominato da re Vittorio Emanuele I primo segretario dell'economato generale regio e apostolico dei vescovadi e dell'azienda delle corporazioni religiose, non che subeconomo generale provvisionale dei benefici vacanti¹¹³; ricevette anche incarichi straordinari per il riordinamento degli affari ecclesiastici nel regno sardo e la carica di segretario del congresso ministeriale straordinario per l'asestamento degli affari ecclesiastici. Era anche protonotaro apostolico *ad instar participantium* e abate commendatario dell'abbazia di San Marziano. Nel gennaio 1836, compiuti gli ottant'anni, chiese di essere collocato a riposo. Re Carlo Alberto gli concesse il cavalierato dei santi Maurizio e Lazzaro, onorificenza allora ancora prestigiosa, e una sostanziosa pensione. Morì a Torino il 26 aprile 1845 e fu sepolto accanto al fratello prevosto nella chiesa viceparrocchiale di Montanaro con una iscrizione onorifica¹¹⁴.

Dalla carriera ecclesiastica dell'abate Ferrero si deduce che, nella seconda parte della sua esistenza, egli fu allineato alla politica dei Savoia, impostata nei rapporti tra Chiesa e Stato al classico giurisdizionalismo statualista. Esso tendeva sempre ufficialmente alla rispettosa composizione dei contrasti tra le due potestà, ma di fatto prevaricava usando la forza, anche armata, delle sue ragioni giuridiche sul diritto canonico¹¹⁵ tradizionale. Lo Stato si ingeriva in tutta la vita ecclesiale in maniera oggi inimmaginabile: nelle nomine del clero regolare e del clero secolare, dai vescovi ai parroci, per cui occorreva il *placet* sovrano, nella pubblicazione degli atti di magistero e di governo pastorale della Santa Sede e dei vescovi, possibile soltanto con l'*exequatur* regio, nella gestione dei benefici ecclesiastici vacanti, così denominati a causa della morte o della rinuncia del loro titolare, i quali, in attesa della collazione a un nuovo beneficiato non erano amministrati

¹¹² Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., pp. 39-40, pp. 47-48.

¹¹³ Sull'economato dei benefici vacanti, caratteristica istituzione del giurisdizionalismo, negli Stati sabaudi si vedano Luigi Vigna, Vincenzo Aliberti, *Economato (R.) generale de' benefici vacanti*, in *Dizionario di diritto amministrativo*, III, Torino, Tipografia dei fratelli Favale, 1846, pp. 611-627. Su qualche interessante aspetto dell'istituzione rinvio a Alberto Lupano, *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti: tre volti del giurisdizionalismo sabauda*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di Daniele Edigati-Lorenzo Tanzini, Ariccia, Aracne Editore, 2015, pp. 239-260.

¹¹⁴ Per la biografia si vedano: Casalis, *Montanaro* cit., pp. 207-210; Dondana, *Memorie* cit., p. 226; Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., pp. 44-48 (segue in buona parte le notizie di Casalis). A p. 45 si pubblica anche un ritratto dell'avvocato Ferrero inciso nell'anno della morte dalla litografia Doyen di Torino. Il testo dell'epigrafe sepolcrale è trascritto e pubblicato da Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., p. 52.

¹¹⁵ Sul diritto canonico in generale rinvio al fondamentale testo di Stickler, *Historia iuris canonici latini* cit.

dall'autorità ecclesiastica competente secondo il diritto canonico, ma venivano gestiti non disinteressatamente, rendite comprese, da funzionari di Stato, nell'interesse della autorità civile a far fruttare al meglio tutto, ovviamente all'interno degli economati dei benefici vacanti. Queste istituzioni, sorte abusivamente dall'imposizione dei sovrani di età moderna, qualificate dai rassicuranti aggettivi di 'regi e apostolici' economati (a significare che dopo snervanti trattative erano intervenuti dei concordati tra Santa Sede e Stati per accomodare alla meglio, salvando la faccia di entrambe le parti contendenti, le cose di Dio e di Cesare), costituivano centri di potere finanziario perché maneggiavano molto denaro e molti beni immobili nella 'vacanza' del beneficio. Giovanni Battista Ferrero era uno dei tanti ecclesiastici che prestava la propria opera di giurista qualificato nella cura di interessi che erano molto più dello Stato che della Chiesa. Nell'età della Restaurazione da Torino a Roma correva voce che la maggioranza degli addetti all'economato dei benefici vacanti torinese fossero anticurialisti, ovvero ostili alla curia romana e alle sue legittime ragioni fondate sul diritto canonico tradizionale¹¹⁶.

L'abate Ferrero una certa contiguità col potere l'aveva sempre mantenuta. Pure nel periodo napoleonico, dopo la soppressione dell'abbazia di San Benigno quando si trovò privo di uffici ecclesiastici e si dedicò agli studi. Infatti nel 1805 il Ferrero pubblica a Torino un trattato *Disamina filosofica de' dommi e della morale religiosa de' teoflantropi*¹¹⁷ in cui, anche in nome della dottrina cattolica, confuta il sistema religioso razionalistico della teoflantropia nato nella Francia illuminista e rivoluzionaria, basato su un miscuglio di elementi: sul culto dell'Essere Supremo, della dea Ragione, e dei differenti prodotti delle dottrine anticristiane e anticattoliche sorte nel XVIII secolo in Inghilterra e diffuse in Europa. Questa nuova religione aveva trovato seguaci sia in Francia, sia in Piemonte. Nel 1802 Napoleone primo console, ritenendola socialmente pericolosa, iniziò a perseguirla. Il testo dell'abate Ferrero rende un duplice servizio: alla Chiesa tradizionale e al potere napoleonico. Il nostro abate montanarese ritorna sul tema, difendendo le proprie posizioni dottrinali, in aperta polemica di fronte a un gruppo di valdesi, con a capo un pastore di nome Maranda, i quali sostengono la teoflantropia. Ferrero allora compone il saggio *Le Vaudois Théophilanthrope* citato da Casalis.

Conoscendo bene il francese, l'avvocato Ferrero scrive la propria opera più impegnativa: la *Jurisprudence du mariage*¹¹⁸, edita nel 1808 in due tomi. Basterebbe questo trattato ad assicurare a Ferrero un posto d'onore tra i giuristi non soltanto piemontesi ma d'Italia. Perché si tratta di opera unica nel suo genere, molto ardita e molto interessante sotto diversi profili, che solo Ferrero ha concepito e realizzato.

¹¹⁶ Sul clima di quegli uffici esiste una relazione redatta in cifra il 9 luglio 1824 dall'incaricato d'affari della Santa Sede a Torino, Antonio Tosti, inviata al cardinale segretario di Stato Giulio Maria della Somaglia: «Non è facile a giudicare delle persone per gianseniste nemiche di Roma, non debbo però nascondere che i primi impiegati dell'economato li credo tali assolutamente» (Parzialmente edita da Ilario Rinieri, *Il padre Francesco Pellico e i suoi tempi*, Pavia, Tip. degli Artigianelli, 1934, I, p. 264). Il termine 'giansenista' nel contesto veniva adottato in modo generico per qualificare sia gli autentici giansenisti, sia, genericamente, gli anticurialisti, i giurisdizionalisti, più fedeli allo Stato che alla Chiesa.

¹¹⁷ Torino, Ignazio Soffietti, 1805, pp. 226.

¹¹⁸ Jean Baptiste Ferrero, *Jurisprudence du mariage sous le rapport moral traité tendent à concilier les lois du Code Napoléon de l'organisation des cultes et de l'enseignement public*, I-II, Turin, de l'imprimerie de Jean Giossi, 1808.

Verosimilmente egli agisce su sollecitazione di ‘qualcuno’ che organizza l’edizione del libro e ne assicura una ampia diffusione. Probabilmente su suggerimento degli ambienti universitari torinesi, e in sintonia con l’insegnamento civilistico che si svolgeva nell’ateneo di Torino, esponendo il codice in forma esegetica, senza aggiungervi commenti dottrinali proibiti dalla legislazione imperiale. Si può congetturare una certa sinergia, una interazione tra mondo universitario e mondo degli esponenti della dottrina giuridica tradizionale. Ferrero si propone un obiettivo paradossale, di conciliare ciò che in apparenza, a livello teorico, risulta in inconciliabile opposizione: la disciplina delle nozze civili, comprendente il divorzio, prevista dal codice civile dei Francesi emanato nel 1804 da Napoleone, con l’ordinamento canonico del matrimonio. Scopo principale del trattato è anche quello di attenuare l’impatto emotivo della nuova legislazione matrimoniale francese sulla società piemontese ancora avvezza all’antico regime.

Ferrero nel trattato introduce tanti argomenti, con intelligenza. Esordisce lodando l’imperatore e la sua famiglia, soprattutto la pietà religiosa di Madame Mère, Letizia Ramolino, madre di Napoleone. Elogia il codice, sostenendo che esso non si propone di abrogare i ‘precetti cattolici’, in sostanza il diritto canonico¹¹⁹, ma piuttosto di eliminare le leggi rivoluzionarie. Finissima, rassicurante osservazione rivolta a convincere gli animi perplessi dei piemontesi messi davanti alle novità legislative sull’istituto matrimoniale. Egli tenta di conciliare l’esistenza del matrimonio civile, obbligo doveroso per i cittadini (e, alla fine, ‘male minore’ dopo gli eccessi della Rivoluzione), con l’obbligo di coscienza dei cattolici di contrarre subito dopo le nozze sacramentali. Esiste – ammette il Ferrero – il *divorzio civile* ma l’istituto non è del tutto inconciliabile con i precetti cattolici, considerata anche la ‘moderazione’ del legislatore imperiale in materia, assai distante dal radicalismo rivoluzionario¹²⁰. Al punto da rammentare lo *Statut* regolatore della vita della casa imperiale che proibisce il divorzio ai membri della dinastia¹²¹. Cita il fatto che durante la Rivoluzione gli sposi cattolici non potevano contrarre matrimonio valido, anche a causa dell’assenza di clero cattolico, sottoposto a persecuzioni, se non con la formula civile, al cospetto della dea Ragione, in cerimonie che costituivano una parodia del rito della Chiesa. Napoleone ha ristabilito l’ordine dello Stato in modo congruo all’ordine auspicato dalla Chiesa cattolica. La legislazione civile è compatibile con quella ‘religiosa’. L’impero lascia liberi i cristiani, tutelandoli senza vessazioni. La norma che impone ai sudditi cattolici l’obbligo di contrarre *preventivamente* le nozze civili può risultare persino opportuna allo scopo di far risultare il loro zelo per la legge della coscienza religiosa che impone loro il sacramento matrimoniale¹²².

Ferrero sostiene le ragioni sia dell’Impero sia della Chiesa.

¹¹⁹ Queste forme espressive non sono risultato del caso, ma vengono selezionate e adoperate dalla prudenza curiale dell’autore probabilmente per evitare di irritare i lettori – e specialmente i funzionari imperiali – ricordando loro il sistema giuridico ecclesiale comprensivo, com’era ben noto, di rivendicazioni canoniche esclusivistiche in materia matrimoniale e di un gran numero di pretese in ambito temporale. Persino nelle scelte lessicali, oltre che nei ragionamenti, il Ferrero si rivela, dottamente, una ‘volpe vecchia’.

¹²⁰ Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, pp. 99-127.

¹²¹ Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, p. 129.

¹²² Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, pp. 129-130.

Insiste specialmente su alcuni principi cari all'imperatore: ad esempio riconosce la gloria provvidenziale di Napoleone e la sua enorme, benefica attività di statista; difende, quale elemento di progresso tecnico-giuridico, l'eguaglianza dei diritti civili di tutti i soggetti giuridici sancita dal codice, denigrando l'antico regime che invece differenziava il godimento dei diritti secondo la religione professata; esalta il gallicanesimo, azzardando che <<le code Napoléon et les principes de l'Eglise gallicaine seront la base principale de la jurisprudence et du droit canon de l'Europe>>; le libertà della Chiesa gallicana sono sostenute quale sicura garanzia dell'ordine ecclesiastico; in chiave filo-francese, si spinge ad esaltare la saggezza dei sovrani sabaudi del passato perché hanno modellato la loro legislazione su quella dei re di Francia¹²³. Abilmente, riesce persino a ricordare che il *Règlement impérial* per l'Università prescrive che l'insegnamento pubblico debba essere basato sulla dottrina cattolica¹²⁴. E non si tratta certo di una citazione disinteressata.

Adotta i metodi storico-filologici della scuola canonistica torinese, ricercando prevalentemente la *communis opinio* nella patristica e negli autori della Chiesa primitiva, evoca gli autori gallicani più graditi all'imperatore, non cita quasi mai il *Corpus iuris canonici* o gli scrittori curialisti¹²⁵, ma i suoi ragionamenti giuridici si concludono sempre con abilissime osservazioni che sfumano su tutto e che non sono nemmeno prive di suggestioni filoromane.

Ferrero scrive ancora come un giurista di antico regime, crea la dottrina attraverso la comune opinione, eppure la sua opera è ben accettata. Ma sulla materia matrimoniale l'abate montanarese parla specialmente per convincere e rassicurare l'opinione pubblica intellettuale e la società contemporanea. E risulta gradito a tutti: avrà solo dei problemi dopo la Restaurazione, quando la Sacra Congregazione dell'Indice penserà, in modo sicuramente legittimo ma un po' tardivo, di proibire il suo libro¹²⁶. Durante l'impero la sua opera viene apprezzata a Parigi da alcuni principi della famiglia Bonaparte, dal cardinale Fesch, zio dell'imperatore, dal ministro dei culti Bigot de Premenu, e persino da alcuni tra i maggiori giuristi dell'impero: i consiglieri di Stato Portalis, Pelet de la Lozère e Cambacères¹²⁷.

Mi sono soffermato anche su quest'opera del Ferrero perché mi sembra espressione non isolata e molto emblematica della cultura giuridica contemporanea torinese. Vie-

¹²³ Queste dichiarazioni, programmatiche e impegnative, sviluppate bene nel testo, sono già sintetizzate in Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., I, *Introduction*, rispettivamente alle pp. 6-11, 20-21, 4-5, 12-13.

¹²⁴ Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, p. 227.

¹²⁵ Tutti questi aspetti emergono assai bene nella prima parte dell'opera dedicata alla ricostruzione storica del matrimonio: cfr. Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., I, pp. 23-192.

¹²⁶ Rievoca la vicenda Casalis, *Montanaro* cit., pp. 208-210: una <<secreta denuncia presentò alla Santa Sede quest'opera medesima, siccome macchiata di proposizioni equivoche o non conformi alla dottrina della Chiesa>>. Il decreto di proibizione era già pronto ma fu sospeso <<sino a tanto che dall'autore si fosse soddisfatto alla interpellanza di eseguirne una nuova edizione con quelle avvertenze che gli sarebbero state suggerite>>. La sottomissione del Ferrero fu pronta e totale; in suo favore intervennero alcuni prelati che nel 1825 convinsero papa Leone XII a desistere da ulteriori iniziative censorie. Casalis segue la narrazione esposta nell' *Avis des Éditeurs* del *Traité des mariages mixtes*: si veda più avanti in queste note.

¹²⁷ Ne parlò favorevolmente anche *Le journal des curés* scrivendo che dallo stile appena si poteva sospettare che l'autore non fosse francese (Casalis, *Montanaro* cit., p. 208). *Le journal des curés* fu l'organo unico di informazione del clero voluto da Napoleone imperatore (e autocrate) il 7 febbraio 1806 in sostituzione dei precedenti giornali ecclesiastici, ad evitare divergenze di opinioni nel settore del clero secolare.

ne da pensare che essa sia frutto di un'operazione intellettuale di propaganda 'pilotata' dall'alto, sia dai ceti dirigenti, sia dai circoli culturali subalpini per smorzare l'impatto emotivo della legislazione matrimoniale francese sulla società piemontese. Una simile operazione non può non essere stata coordinata con l'insegnamento accademico. E lo potrebbero dimostrare alcuni giudizi del Ferrero sulla pericolosità sociale del divorzio e sulla prudenza tecnica adottata nel codice per lo scioglimento del matrimonio¹²⁸, giudizi che collimano quasi alla lettera con quelli del civilista Victor Brun. Non è casuale.

L'abate Ferrero potrebbe essere stato lo strumento per esprimere a livello editoriale quello che un docente come Brun, vincolato all'esegesi del *code civil*, non poteva *tecnicamente e praticamente* più dire dalla cattedra. E solo ricorrendo alla vecchia dottrina di cui il Ferrero era esperto rappresentante si potevano raggiungere certi risultati nella cerchia degli intellettuali subalpini, si poteva cioè fare breccia in ambienti conservatori, diffidenti delle innovazioni oltre che timorosi di sconvolgimenti politici, sociali, e di costume¹²⁹.

Se questa ricostruzione fosse corretta, saremmo di fronte ad un ulteriore importante segnale dell'interesse suscitato dal codice Napoleone tra i giuristi piemontesi e della capacità tecnica di spiegare gli aspetti del nuovo sistema legislativo sia *a livello ufficiale*, nell'accademia, con i metodi dell'esegesi, sia *a livello informale*, attraverso i metodi della tradizione del diritto comune, nei circoli culturali *esterni* all'Università ma *paralleli* per sensibilità e materia.

Nel 1845 l'abate Ferrero pubblicò il *Traité des mariages mixtes*¹³⁰ un'altra opera impegnativa, questa volta programmata con caratteri di segno opposto alla precedente, intesa in linea di principio a sostenere i diritti della Santa Sede sulla materia dei matrimoni misti. Materia estremamente delicata nel diritto canonico in quanto le precise disposizioni della Chiesa, specialmente riguardo all'educazione cattolica dei figli, dovevano essere applicate nella realtà tenendo conto delle legislazioni civili, non sempre favorevoli al cattolicesimo romano¹³¹.

¹²⁸ Anche se il Ferrero, sacerdote e per di più giurista finissimo (ma forse fautore, come un don Abbondio dei tempi napoleonici, della 'neutralità disarmata' a livello sia civile sia ecclesiale), non accenna minimamente a quelle sanzioni canoniche che colpiscono il coniuge divorziato che tenta di contrarre nuove nozze, fossero pure civili, dopo lo scioglimento civile del precedente matrimonio: sulle pene su cui Ferrero sorvola cfr. René Naz, *Divorce*, in *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Paris, Letouzey et Ané, 1949, coll. 1315-1325.

¹²⁹ Il clima di certi ambienti conservatori piemontesi è rievocato da Massimo d'Azeglio nel dialogo della contessa "d' Crsentin": Massimo d'Azeglio, *I Miei Ricordi*, Torino, Einaudi, 1971, parte prima, cap. 16, pp. 167-175. La ricostruzione è ambientata da d'Azeglio nel 1820, in piena Restaurazione; tuttavia i personaggi, gli argomenti, l'atmosfera da 'vecchio Piemonte' possono ben adattarsi anche al periodo precedente.

¹³⁰ *Traité des mariages mixtes pour servir de commentaire aux allocutions du S.-Père Gregoire XVI en date du 10 décembre de l'an 1837, et du 17 septembre 1838, question prussienne, suivi d'un coup d'oeil sur les rapports du protestantisme avec l'Église catholique au dix-neuvième siècle par le chevalier Abbé J. B. Ferrero*, à Lyon, chez J. B. Pélagaud et C. le Imp.-Libraires de N. S. P. le Pape, Grand Rue Mercière, 26, Ancienne Maison Rusand, Turin, chez Pic Frères, Libraires de l'Académie Royale des Sciences, 1845. Si noti che già la formulazione del titolo, le espressioni che indicano gli editori costituiscono, per così dire, una manifestazione filoromana, se non di vero e proprio curialismo. Completa l'aspetto di completa ortodossia cattolica l'avvertenza, stampata sul verso dell'occhietto tipografico, <<se vend au profit de l'Oeuvre pie de la Propagation de la Foi>> traduzione francese della Sacra Congregazione de Propaganda Fide di Roma.

¹³¹ Petri Gasparri, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1932, cap. I, p. 438 ss.; René Naz, *Mariage, Mariage mixte*, in *Dictionnaire de droit canonique* cit., VI, Paris, Letouzey et Ané, 1957, coll. 784-786.

Ferrero era sulla soglia dei novant'anni, dunque un vegliardo, ma che si presentava in ottime condizioni di salute. Infatti il testo della monografia dimostra padronanza assoluta della materia insieme a lucidità espositiva e coerenza argomentativa sorprendenti e degne di ammirazione¹³². Uno stato di grazia intellettuale non comune.

Se la *Jurisprudence du mariage* filogovernativa e omologa alle intenzioni della politica napoleonica, circolò con successo nell'impero specialmente in Francia¹³³, la nuova monografia sui matrimoni misti, tra una parte cattolica e l'altra acattolica, sembra risultato di una specifica committenza pontificia all'abate Ferrero, motivata dalle circostanze storiche contingenti. Alla base di tutto stava la contesa tra Chiesa romana e Regno di Prussia sulla questione dei matrimoni misti, tra cattolici e protestanti luterani. Federico Guglielmo III re di Prussia, dopo avere annesso alcuni territori cattolici, tentò di favorire in ogni modo le conversioni al luteranesimo di Stato. Violando le tradizionali disposizioni che in materia lasciavano libere le parti contraenti matrimonio misto, impose di educare i figli di simili unioni nella religione protestante. La Sede apostolica reagì a più riprese, da papa Pio VII a Gregorio XVI. Il vescovo cattolico di Münster, uno dei territori annessi alla Prussia, Clement August Von Droste zu Vischering¹³⁴ difese la posizione sostenuta dalla Santa Sede entrando in contrasto col governo prussiano; nel 1820 fu costretto a rinunciare alla diocesi di Münster. Eletto arcivescovo di Colonia nel 1835, diocesi nel Regno di Prussia, proseguì nella sua posizione filopapale e nel 1837, a causa della contesa sui matrimoni misti, fu arrestato, relegato in fortezza e trattato da criminale. Venne liberato nel 1840 dopo la morte del sovrano ma fu impedito a governare la diocesi. Nell'opinione pubblica cattolica assunse una dimensione da martirologio, vittima dell'immunità ecclesiastica violata dallo Stato. Papa Gregorio XVI intervenne nella questione dei matrimoni misti in Prussia più volte, attraverso apposite allocuzioni, a sostenere l'illegittimità delle ingerenze prussiane sui matrimoni misti e a difendere l'arcivescovo Von Droste. In tale maniera proseguiva irrisolto il contenzioso bilaterale tra la legislazione civile e quella canonica.

In un campo di tale delicatezza non è facile muoversi. Tanti interrogativi politico-giuridici agitano le acque. Persino la terminologia e le sfumature contano molto e assumono carattere di sostanza. L'abate Ferrero si inserisce nella disputa sostenendo le ragioni del cattolicesimo e dell'autorità pontificia in linea di principio e per lo stretto indispensabile ma aspirando a ritrovare anche una via conciliativa rispetto alle leggi civili. Riconosce, secondo la dottrina cattolica ortodossa, che la Chiesa proibisce il matrimonio tra un cattolico e un eretico o scismatico in base al diritto naturale e divino. Ricostruisce con lunghissimo *excursus* la dottrina cattolica fondandosi sugli esempi del passato, della Bib-

¹³² Riconosciute pure dagli editori della monografia che segnalano il primato di longeva attività di Ferrero tra gli scrittori coevi, in pratica un arzilla vegliardo: <<à cause de l'âge de l'Auteur qui, bientôt nonagénaire, se trouve sans doute le doyen d'âge des écrivains de nos jours>> (*Avis des Éditeurs*, in *Traité des mariages mixtes* cit., p. IX) .

¹³³ <<L'Auteur de l'ouvrage que nous publions est connu en France depuis près d'un demi-siècle. Les recueils bibliographiques font foi que, dès l'an 1808, il avait pris rang les écrivains français par son traité sur la jurisprudence de Mariage, sous le rapport moral, dont le but tendait à concilier les lois du code Napoléon, de l'organisation des cultes et de l'enseignement national>> (*Avis des Éditeurs*, in *Traité des mariages mixtes* cit., pp. V-VI).

¹³⁴ Al presule Ferrero dedica l'opera: cfr. la dedicatoria aulica tra *Avis des Éditeurs* e *Introduction*.

bia, del magistero dei padri della Chiesa¹³⁵; ammette che, comunque, una volta contratto, il matrimonio è sempre valido come sacramento¹³⁶. Richiama doverosamente le pronunce pontificie in materia, dei papi Pio VII, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI, regnante al tempo della pubblicazione del trattato, ma, da abile giurista, fa appello alla <<juste intelligence>> dei testi del magistero petrino¹³⁷. Elemento che, espresso in termini pratici, significa intuizione della necessità di applicare un'opera di interpretazione ragionevole e fatalmente alquanto duttile sulla materia. Così si distingue tra i fondamenti dottrinali cattolici dalle leggi di Stati acattolici come quello prussiano, leggi che potrebbero essere disapprovate in linea di principio, di cui non si ammette la legittimità piena secondo il diritto canonico, ma di cui si possono a certe condizioni accettare i risultati prodotti in nome della realtà giuridica contingente. In sostanza, sembra sottintendere Ferrero, ci si adatta in modo costruttivo alle diverse circostanze dei vari Stati, tentando di limitare gli effetti di una normativa anticattolica per quanto possibile, ricercando frammenti di concordia e scegliendo il male minore. Infatti l'abate interviene perfino lodando la <<sagesse>> della legislazione recente prussiana sui matrimoni misti in quel Regno, legislazione la quale potrebbe essere conciliata col diritto canonico e con altri elementi positivi¹³⁸. Volendo, con la buona volontà, tutto si accomoda ragionevolmente e nella dimensione giuridico-politica, sembra suggerire il nostro abate. Il quale loda pure l'opera di mediazione dell'Impero d'Austria e del Regno di Baviera svolta con l'obiettivo di favorire un accordo tra Santa Sede e Regno di Prussia nella prospettiva di risolvere le controversie¹³⁹. Due sono i livelli su cui si muove il nostro abate: quello dottrinale e strettamente canonistico e giuridico, irrinunciabile per la Chiesa romana; quello politico¹⁴⁰, collegato necessariamente all'accettazione della realtà. Grande mediatore, Ferrero in questa opera sui matrimoni misti non rinuncia a richiamare certi elementi del tradizionale giurisdizionalismo, quali, ad esempio, il diritto di protezione del sovrano di Prussia accordato ai cattolici attraverso la concessione del libero esercizio della loro religione¹⁴¹, e la citazione di un autore come Zeger Bernard Van Espen¹⁴², accostandoli a un linguaggio e a tecnicismi¹⁴³ che sono caratteristici del curialismo romano e che, assieme a una ampia bibliografia inusuale nei canonisti torinesi, gli deve essere stata suggerita direttamente da Roma¹⁴⁴.

Infine, Ferrero si appella alla conversione dei protestanti e alla piena riconciliazione

¹³⁵ Si badi, su fonti che dovevano essere accettate e riconosciute vincolanti anche dai protestanti.

¹³⁶ *Traité des mariages mixtes* cit., p.231 ss. e *passim*.

¹³⁷ *Ivi*, specialmente pp. 258 ss., 303 ss., p. 316 ss., p. 332 ss., p. 363 ss.

¹³⁸ *Ivi*, p. 302 ss; cfr. anche le riflessioni in p. 283 ss.

¹³⁹ *Ivi*, p. 353 ss.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 247 ss. Ferrero dà per scontato, implicitamente, che, invece, in un paese cattolico, secondo la dottrina dei canonisti ortodossi e fedeli a Roma, in caso di conflitto tra legge civile e diritto canonico sia quest'ultimo a prevalere.

¹⁴¹ Con tutti i corollari conseguenti, compresa l'applicazione ai cattolici, implicita almeno in linea di principio e nella misura possibile, della disciplina canonica romana. La teoria in base alla quale il principe consente il libero esercizio del culto cattolico risente degli echi delle lezioni torinesi del canonista Giovanni Battista Agostino Bono.

¹⁴² Grande canonista e grande giurisdizionalista di tendenza giansenista.

¹⁴³ Ad esempio si parla del sommo pontefice con enorme deferenza, adottando espressioni come <<Chef suprême de l'Eglise catholique>>, oppure <<souverain pontif>>, difficilmente adottate dai giuristi torinesi allievi di Baudisson e di Bono.

¹⁴⁴ Allocuzioni pontificie e atti di accademie romane *et caetera*.

coi cattolici¹⁴⁵. Arriva a dedicare il capitolo X <<Explication de la prophétie concernant l'Eglise de Philadelphie>>¹⁴⁶, all'esegesi di un brano dell'Apocalisse¹⁴⁷. Si prevede il prossimo trionfo del cattolicesimo romano in ogni parte del mondo, attraverso una interpretazione, non priva di qualche aspetto visionario¹⁴⁸, che, se non si conoscesse lo spirito pratico e realistico, da giurista tecnico, dell'abate, lascerebbe disorientato il lettore. Chiude il libro un auspicio pieno di buone intenzioni, rivelatesi poi non profetiche sull'avvenire: <<Le XIXe siècle verra peut-être s'accomplir cette oeuvre de restauration sociale, époque fortunée d'harmonie, de paix, de réconciliation et d'amour>>¹⁴⁹.

FERRERO, Giovanni Battista, avvocato (1801-1860), nipote dell'abate omonimo, segretario del regio e apostolico economato generale dei benefici vacanti¹⁵⁰.

FERRERO, Giulio Cesare, avvocato (1798-1888), fratello del precedente, fu questore di Tortona, poi intendente generale della Divisione di Novi, di quella di Aosta, infine ispettore dei pii Istituti Mauriziani¹⁵¹.

FONTANA, Bernardo, avvocato, XVIII-XIX secolo¹⁵².

FONTANA, Edoardo (morto nel 1877), procuratore generale della Corte d'appello di Cagliari, Brescia e Casale¹⁵³.

FONTANA, Ippolito, avvocato e notaio, XVIII-XIX secolo¹⁵⁴.

FONTANA, Michele¹⁵⁵, nato in Montanaro l'8 maggio 1768, laureato *in utroque iure* nell'Università di Torino¹⁵⁶ nel 1789, fu senatore e poi presidente del Senato di Piemonte. Il 7 giugno 1831 re Carlo Alberto nominò la commissione divisa in classi destinate

¹⁴⁵ *Ivi*, pp. 299-303.

¹⁴⁶ <<Dans les révélations célestes dont a été favorisé le Disciple bien-aimé du Sauveur, il y a une promesse consolante, dont aucun événement ne semble pas encore avoir donné l'explication et le dénouement, mais qui se rapporte évidemment à la future destinée de l'Eglise catholique et à son exaltation. Cette prophétie est celle comprise dans le chapitre IIIe de l'Apocalypse de saint Jean, depuis le verset 7 jusqu'au 13>> (*Ivi*, pp. 394-406).

¹⁴⁷ Apocalypsis III, 7-8.

¹⁴⁸ <<Les faits et les écrits dont nous venons de parler, forment une espèce d'heureux présage, et sont comme autant de symptômes précurseurs d'un grand événement qui doit s'accomplir dans l'Eglise>> (*Traité des mariages mixtes* cit., p. 394; cfr. pp. 395-406).

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 410.

¹⁵⁰ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 108.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² *Ivi*, p. 72.

¹⁵³ Dondana, *Memorie* cit., p. 227.

¹⁵⁴ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 72.

¹⁵⁵ Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 366; Dondana, *Memorie* cit., p. 227.

¹⁵⁶ Cfr. la licenza: *Michael Paulus Fontana a Montanario ad juris utriusque prolysin in Regio Scientiarum Athaenaeo [...]*, Augustae Taurinorum, ex typographia Fontana, 1788. Purtroppo non ho reperito la tesi di laurea, stampata nel 1789.

a elaborare il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura criminale, il codice di commercio. Nella commissione per il codice penale e di procedura criminale fu nominato anche il senatore Fontana¹⁵⁷. Si è già sottolineato che Fontana è stato ritratto tra i senatori nel quadrone del pittore Gian Battista Biscarra, conservato nella antica sede della Corte d'appello di Torino, raffigurante la promulgazione del codice civile di Carlo Alberto nel 1837¹⁵⁸. Morì in Montanaro il 25 agosto 1843 e fu sepolto nel cimitero locale¹⁵⁹. Era fratello del vescovo missionario Luigi Giacomo Fontana¹⁶⁰.

FONTANA, Mario (Torino, 1884-1977), figlio dell'avvocato Teresio, avvocato, magistrato di Cassazione.

FONTANA, Teresio¹⁶¹ (1854-1898), avvocato, giudice di Tribunale.

FONTANA, Vincenzo (Montanaro, 5 giugno 1806 - Roma, 27 marzo 1869), avvocato, capo sezione al Ministero degli interni del Regno d'Italia. Sposò Anna Agostina dei conti Grosso di Trana (28 agosto 1813 - 2 novembre 1873)¹⁶²

FROLA, famiglia ricordata in Montanaro dal 1441¹⁶³.

Si tratta di una famiglia che, salvo il caso di omonimie, si è divisa in numerosi rami. La linea da cui è sortito il maggior numero di giuristi si distingue specialmente ai primi del

¹⁵⁷ Federigo Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847*, Torino, Stamperia reale, 1866, pp. 48-49.

¹⁵⁸ Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., pp. 132-133.

¹⁵⁹ Nello stesso cimitero furono sepolti tutti gli altri membri della famiglia Fontana. La tomba del presidente Michele Fontana deriva da un prototipo archeologico, secondo il gusto neoclassico coevo; è composta da un'ara in marmo bianco a base quadrata sormontata da girali ornati di fiori a quattro petali, il tutto a imitazione dei modelli analoghi di età imperiale romana. Reca sul fronte nel registro superiore lo stemma in bassorilievo dei Fontana con accollata la croce di gran cordone dei santi Maurizio e Lazzaro: troncato, nel primo d'azzurro all'aquila ad ali spiegate, nel secondo d'azzurro alla fontana zampillante al naturale movente da pianura al naturale, cimiero con lambrecchini e cartiglio recante il motto SIC VIRTUS PER ARDUA TRANSIT. L'epigrafe recita: AL PRESIDENTE LEGISLATORE/CAV. MICHELE FONTANA/I NIPOTI RICONOSCENTI/N. AI 8 MAGGIO 1768/M. IL 25 AGOSTO 1843.

¹⁶⁰ Luigi Giacomo Fontana (Montanaro, 1776-Cina, 11 luglio 1838), fu consacrato vescovo nel 1817 e inviato in missione nel vicario apostolico di Sut Chuen in Cina; papa Gregorio XVI lo traslò al vicariato apostolico di Hu Quang; nel 1838 lo elesse vescovo di Sinitis ma il presule, logorato anche da alcuni episodi di persecuzione da parte delle autorità pubbliche locali, morì prima di prendere possesso della sede; oggi la diocesi è sede arcivescovile, sita nel sobborgo Hankou nell'attuale città di Wuhan: Konrad Eubel, *Hierarchia catholica Medii et Recentiori aevi*, VII, per Remigium Ritzler et Pirminum Sefrin, Patavii, Typis et sumptibus domus editorialis Il Messaggero di s. Antonio, 1968, p. 346; cfr. anche l'articolo dedicato alla morte di Fontana in <<Il Cattolico. Giornale religioso-letterario>>, XIII (1839), pp. 91-92; altre informazioni sul suo ministero pastorale in <<La Gazzetta piemontese>>, 78 (2 luglio 1833), pp. 387-388; Dondana, *Memorie* cit., p. 226; Fortunato Maggiotti, *Le confraternite del Carmine in Cina (1728-1838)*, in <<Ephemerides Carmeliticae>> 14 (1963), pp. 91-154.

¹⁶¹ Era figlio di Bernardo Fontana, cancelliere di Tribunale. Cfr. Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 112.

¹⁶² Vincenzo Fontana e la moglie sono sepolti a Montanaro, dietro l'abside della chiesa di Loreto, sotto lapidi marmoree sovrastate dallo stemma di famiglia.

¹⁶³ Dondana, *Memorie* cit., p. 48.

XIX secolo a partire dall'attività dell'avvocato Pietro Giuseppe che abbraccia gli ideali della Rivoluzione francese e poi dell'Impero napoleonico. Portava uno stemma di origine civica, tre esemplari del quale sono ancora visibili, due scolpiti sul portale ligneo della chiesa di sant'Anna in Montanaro, uno in pietra sull'architrave¹⁶⁴.

FROLA, Brunone¹⁶⁵, avvocato, XVIII-XIX secolo.

FROLA, Eugenio (1816-1884), avvocato, figlio dell'avvocato Bruno Frola.

FROLA, Francesco. È stato un personaggio singolarissimo, coraggioso, indomito e coerente nella politica italiana e latinoamericana del XX secolo. Si potrebbe definire un 'Pasionario dei Due Mondi'. Avvocato in gioventù, ribelle al liberalismo tradizionale e conservatore di pretto stampo piemontese e filosabauda seguito dagli uomini d'ordine, consapevole della spaventosa povertà di buona parte della popolazione, causata anche dall'assenza di una organica legislazione sociale di tutela, sensibile al fenomeno dell'emigrazione di massa, fece della politica il suo campo di battaglia, la sua ragione di vita, divenendo deputato socialista e antifascista. Fu esule politico, docente universitario in Messico, ritornò in Italia nel secondo dopoguerra tentando di inserirsi nella vita parlamentare. Merita una messa a punto biografica particolare nella galleria dei giuristi derivati da Montanaro.

Francesco Frola¹⁶⁶ nacque in Torino, residenza dei genitori, il 28 giugno 1886 dall'avvocato Secondo Frola e da Luisa Balbis. Laureato in giurisprudenza nell'Università di Torino esercitò per qualche tempo la professione di avvocato nello studio paterno. Dopo la morte del fratello Giuseppe nel 1917 ebbe diritto a portare il titolo comitale concesso nel 1911 dal re d'Italia al padre¹⁶⁷, ma le sue idee politiche maturate verso il socialismo lo allontanarono sia dalla famiglia d'origine¹⁶⁸, di orientamento liberale, sia dall'ambiente agiato in cui era vissuto nell'adolescenza. Emigrò in Argentina dove fu impiegato e ope-

¹⁶⁴ L'antico stemma dei Frola è descritto così: d'azzurro alla banda d'oro, carica di tre pianticelle di fragola, fogliate al naturale, e accostata da sei stelle d'argento; motto: VENENUM NESICIO; assenti elmo, lambrecchini e corona nobiliare. Rami dei Frola vissero anche in Chivasso, Torino e Rondissone. Nella Biblioteca storica della Provincia di Torino, Famiglie nobili piemontesi, Raccolta Claretta, IX, 25, si conserva un documento del 1742 riguardante <<Atti di lite tra l'avvocato don Giovanni Domenico Frola da Montanaro ed altri della stessa famiglia per il jus patronato del beneficio di San Carlo della chiesa parrocchiale di Rondissone fondato da Giovanni Antonio Frola nel 1661>>. Nella Fondazione Sella di Biella sono custoditi nove faldoni di documenti relativi ai giuristi Secondo Frola, Giuseppe Frola, Francesco Frola. Sulla famiglia e sui personaggi cfr. Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit.

¹⁶⁵ Dondana, *Memorie* cit., p. 220; Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 18 dove si ricordano i fratelli avvocati Bruno e Giulio Cesare Frola, figli di Agostino, titolari del diritto di patronato sulla chiesa di sant'Anna in Montanaro, restaurata e ampliata nel 1843 dall'avvocato Giulio Cesare Frola. Cfr. la laurea: *Prolyta Joseph Brunonus Frola Taurinensis juris utriusque doctor renunciandus in Regia Scientiarum Academia*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1788.

¹⁶⁶ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 5, pp. 21-23; Gerhard Kuck, *Frola, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, L, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, pp. 591-592.

¹⁶⁷ Forse tra gli esuli italiani ha suscitato qualche suggestione il titolo nobiliare, notoriamente spettante a Frola dal 1917: infatti è curioso notare che i cenni biografici brasiliani lo ricordano come il <<conde Frola>>.

¹⁶⁸ Non si dimentichi che il padre, avvocato Secondo Frola, fu ministro nel secondo governo del conservatore di Rudinì che repressero atrocemente nel sangue i moti del pane del 1898. Francesco Frola può essere stato influenzato nelle scelte politiche anche dal ricordo di questi eventi. Sul punto si vedano altre riflessioni *infra*.

raio al fianco dei lavoratori italiani. Rientrato in Italia nel 1911 aderì al Partito Socialista e si dedicò alla propaganda politica. Collaborò all'*Avanti!* A Chivasso trovò seguito tra i socialisti locali che lo nominarono direttore del giornale *La Battaglia*. Nello stesso periodo un gruppo di socialisti chivassesi, compreso l'avvocato Domenico Bisacca, il più colto di tutti, soleva recarsi in Svizzera ad udire un'interpretazione autentica, allora moderata, del verbo socialista dalle labbra di un esperto, l'avvocato russo Vladimir Il'ič Ul'janov detto Lenin. È verosimile congetturare che anche Frola abbia partecipato a questi pellegrinaggi presso il futuro protagonista della Rivoluzione di ottobre e che proprio grazie a tali esperienze abbia maturato la personale simpatia, mai venuta meno, verso il rivoluzionario bolscevico e il suo programma di palingenesi politica e sociale¹⁶⁹. Invece quasi tutti gli altri partecipanti a quelle visite, soprattutto l'avvocato Bisacca, dopo la fondazione dello Stato sovietico presero le distanze da un personaggio e da un movimento di carattere totalitario, non più democratico e liberalsocialista quale appariva agli esordi.

Frola partecipò alla prima guerra mondiale ottenendo il grado di tenente. Dopo il conflitto divenne membro del comitato della Federazione Socialista sia nel torinese sia a Udine. Nel congresso del PSI di Bologna del 1920 si schierò coi massimalisti favorevoli a Lenin e al comunismo e l'aspirazione alla piena comunione di socialisti e comunisti resterà il punto fisso del proprio programma politico¹⁷⁰. Nelle elezioni del 1920 fu eletto deputato¹⁷¹; allo scioglimento della Camera dei deputati nel 1921 non si ricandidò. Nel 1922 aderì al Partito Socialista Unitario, nato per scissione dal vecchio PSI, in cui ricoprì subito incarichi dirigenziali. Nel 1925, in netta opposizione al fascismo ormai avviato a diventare regime dittatoriale dopo il delitto Matteotti, emigrò in Francia, lavorando in banca e proseguendo l'attività politica. Infine l'America latina divenne il suo campo di battaglia. Si recò in Brasile¹⁷² a dirigere il giornale degli antifascisti italiani *La difesa*, denunciando le nefandezze della dittatura mussoliniana. Il 30 settembre 1926 il governo italiano gli tolse la cittadinanza e gli sequestrò i beni. Ritornato in Francia da giornalista corrispondente del giornale da lui diretto, per qualche tempo non poté rientrare in Brasile a causa delle pressioni esercitate dall'Italia sul governo brasiliano. Apolide, irrequieto di natura, iniziò a sentirsi cittadino del mondo. Tuttavia il 2 luglio 1928 sposò a San Paolo in Brasile Germana Misasi dalla quale ebbe il figlio Luigi Enrico¹⁷³. Nel 1930

¹⁶⁹ Né espresse mai alcuna condanna ideologica dei metodi adottati dallo Stato sovietico verso i dissidenti o verso le eliminazioni non simboliche degli avversari politici.

¹⁷⁰ Anche se Frola passò a pensare la politica più secondo Marx e Engels che secondo Costa e Turati, rinunciò tuttavia a compiere il grande salto definitivo verso il comunismo.

¹⁷¹ Si consulti il sito Camera dei Deputati, Portale storico: storia.camera.it/deputato/francesco-frola-18860628, in cui Frola, deputato nella XXV legislatura, è individuato con queste note: <<Conte; laurea in Giurisprudenza; Avvocato>>.

¹⁷² Sulle esperienze di Frola in America Latina è fondamentale consultare gli articoli di João Fábio Berthona, *O antifascismo no mundo da diáspora italiana: elementos para uma análise comparativa a partir do caso brasileiro*, in <<Altreitalie>>, 17 (gennaio-giugno 1998), pp. 1-9; Id., *Um antifascista controverso: Francesco Frola*, in <<História social>>, 7 (2000), pp. 213-239.

¹⁷³ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 22. Luigi Enrico Frola nacque a San Paolo in Brasile il 1 novembre 1932 (*ivi*, p. 48). Si può rilevare che, curiosamente, il nome imposto da Francesco Frola al figliolo non è collegato all'onomastica politica contemporanea e a quella proletaria; piuttosto richiama, casualmente e curiosamente, l'onomastica tradizionale nella dinastia dei Borboni di Francia. Tra l'altro, per evitare il sequestro dei beni italiani caduti nella successione paterna, Francesco Frola agì da avvocato salvaguardando il patrimonio della famiglia d'origine a favore dei

si recò in Argentina dove proseguì la lotta politica con Arturo Labriola scrivendo su giornali antifascisti. Fondò due nuove testate: *La Giustizia* e *Il Risorgimento*.

Nel 1931 è di nuovo attivo a San Paolo del Brasile; trasferitosi a Rio de Janeiro fu al centro di forti polemiche all'interno della comunità di perseguitati politici, esuli e antifascisti italiani tra i quali dava l'impressione di volersi ritagliare un ruolo da 'regina madre' in opposizione ad alcuni di essi. Scelse di recarsi in Messico dove, sostenuto dalle forze socialiste massimaliste locali, visse forse il periodo migliore della propria esistenza, collaborando col governo messicano alle profonde riforme avviate in quel periodo nella veste di consulente ufficiale sulla educazione operaia, sull'economia del lavoro, sulla previdenza sociale, sull'agricoltura. Dall'anno accademico 1937-1938 fu incaricato dell'insegnamento di economia politica all'Università Nazionale di Città del Messico, primo dei Frola a salire finalmente su una cattedra accademica. Proseguiva intanto nell'azione di propaganda orientata sempre più a Sinistra, simpatizzando per personalità del mondo comunista, pur rinunciando a proclamarsi tale, e favoriva in ogni modo l'afflusso al Messico di italiani antifascisti profughi dall'Europa. Nel 1940 ottenne la naturalizzazione e la cittadinanza messicana, segnale di un positivo inserimento nella realtà sociale del Paese e di uno spazio di serenità in apparenza definitivo.

Tuttavia, conclusa la guerra, da spirito irrequieto e combattivo, preferì abbandonare il Messico e ritornare, insieme alla moglie e al figlio, in Italia dove giunse il 15 aprile 1946 a dire la sua. Frola esordì scrivendo una sorta di autobiografia sobriamente intitolata *Ventun anni di esilio* pubblicata nel 1948 in trecentoquarantadue pagine che se non riscosse grande successo di pubblico (il fascismo purtroppo di esuli ne aveva creati parecchi) rimane tuttavia importante testimonianza delle vicende personali dell'autore e dei contatti con i fuoriusciti italiani nel mondo durante il fascismo¹⁷⁴.

In patria¹⁷⁵ manifestò la tendenza a schierarsi *erga omnes*, in stile non anglosassone; tenne un atteggiamento oppositivo che sembrava destinato a non conciliare gli animi appena usciti dal fascismo e dalla guerra rovinosa. Tuonò contro tante cose e tante persone, componendo filippiche aspre, senza perifrasi. Iniziò una accesa polemica verso i governi italiani succedutisi dopo la Liberazione, accusando gli angloamericani di eccessiva ingerenza e i politici italiani di favorire l'imperialismo statunitense a danno della popolazione. Denunciò la mancata epurazione totale dei fascisti, l'influenza del papato sulla vita politica, episodi di corruzione e di discriminazione, il fatto che i partiti di Sinistra avessero favorito, attraverso la concessione del voto alle donne, la conquista del potere da parte dei cattolici. Questo curioso atteggiamento è sicuramente anche frutto della cultura liberale e risorgimentale che il giovane Frola deve avere respirato nella propria famiglia di origine; infatti uno degli argomenti utilizzati dalla maggior parte del pensiero

fratelli. <<Con dichiarazione 5 aprile 1929 ricevuta in San Paolo del Brasile dal notaio dott. A. Gabriel da Vaiga [...]>> <<l'avv. Francesco Frola giornalista, brasiliano naturalizzato, domiciliato a San Paolo e sua moglie signora Germana Misasi Frola, coniugati secondo la legge brasiliana>> rinunciavano <<senza condizione alcuna>> all'eredità lasciata dal padre e suocero senatore Frola <<affinché passasse agli altri eredi necessari del defunto>> (*ivi*, p. 47).

¹⁷⁴ Il volume tende ad accreditare legittimamente Frola tra gli antifascisti più genuini del periodo, punto di riferimento solido in mezzo alla folla di 'anti', molti di comodo, molti dell'ultima ora, usciti allo scoperto soltanto dopo la fine della guerra.

¹⁷⁵ Nel secondo dopoguerra in Italia fu citato talvolta col nome Franco Frola.

liberale postunitario nel senso di negare il voto alle donne italiane fu proprio il rischio che esse, inclini di solito alla pratica religiosa, fossero troppo esposte all'influenza politica del clero. Inoltre Frola proseguiva ad auspicare energicamente la fusione dei Partiti Socialista e Comunista.

I bersagli preferiti degli strali di Frola furono sia la Democrazia Cristiana sia gli altri partiti, quelli 'laici'¹⁷⁶, alleati di volta in volta nella coalizione ministeriale a guida democristiana dopo l'estromissione del Partito Comunista dal governo. Frola rincarò la dose, arrivando quasi alla denigrazione, all'indomani delle elezioni del 1948 che segnarono una vittoria strepitosa del partito cattolico. Allora si oppose in modo petulante alla politica atlantica di De Gasperi, presidente del consiglio, democristiano, e soprattutto del ministro degli esteri, Carlo Sforza¹⁷⁷, repubblicano, i quali tentavano ragionevolmente e faticosamente di risollevare la dignità della nuova Italia democratica attraverso una efficace azione in campo internazionale. In questo caso la penna di Frola si rivelò particolarmente acida nel volume *Il vecchio scemo e i suoi compari*.

Frola volle tuffarsi nell'agone elettorale candidandosi alla Camera dei deputati nel 1948. Ma i tempi erano mutati. Non venne eletto e ne fece un dramma personale perché in qualche misura si sentiva un carismatico. Verosimilmente era divenuto un personaggio scomodo, se non addirittura ingombrante nel suo stesso Partito Socialista, visto che non faceva concessioni a nessuno, nemmeno nello stile della politica romana incline alla prudenza e al compromesso. In lui dovette prevalere un senso di isolamento e di differenziazione che lo spinse nuovamente a lasciare l'Italia e a cercare l'approdo di nuovo in America Latina. In condizioni di salute precarie e afflitto da problemi finanziari si avviò al malinconico tramonto. Il 3 maggio 1954 ritornò in Brasile proseguendo una vivace

¹⁷⁶ Partito Repubblicano Italiano, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani di Giuseppe Saragat. Frola sovente riscuoteva qualche visibile consenso più che tra le fila dei socialisti soprattutto tra quelle dei comunisti. Talvolta dava l'impressione di ragionare non solo da 'compagno' ma persino da avvocato d'ufficio della Russia. L'Unione Sovietica era dominata da Stalin e, pure memore dell'aggressione nazifascista, impose durissime condizioni all'Italia nel trattato di pace seguito alla fine della seconda guerra mondiale. Nei ricordi romani di mio padre, Frola, dagli uomini politici italiani del tempo, era circondato dal massimo rispetto a causa della persecuzione fascista e veniva di solito appellato cortesemente col titolo di onorevole. Ma non senza qualche riserva: infatti si esprimeva costantemente in senso antigovernativo ed era pronto alla polemica verbale. Era pure soprannominato scherzosamente <<Il Conte Rosso>> ma sembra che non manifestasse sempre propensione all'umorismo.

¹⁷⁷ Il conte Carlo Sforza (1872-1952), discendente dagli Sforza duchi di Milano, laureato in giurisprudenza, aveva percorso una straordinaria carriera diplomatica grazie alla sua intelligenza eccezionale, ottenendo infine il collare dell'Annunziata da re Vittorio Emanuele III; dedicatosi alla politica fu nominato senatore del Regno, entrò da ministro degli esteri nell'ultimo governo di Giolitti; all'avvento del fascismo aveva restituito al re la massima onorificenza sabauda e si era avviato in dignitoso esilio in Francia, in Gran Bretagna, infine negli Stati Uniti. Rientrato in patria dopo la Liberazione, fu senatore di diritto nel Senato della Repubblica, ricevette alti incarichi politici, entrò nel Partito Repubblicano e collaborò lealmente ai governi di De Gasperi da ministro degli esteri (Gerardo Nicolosi, *Sforza, Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2018, pp. 417-421). Sforza fu oggetto di continui attacchi da parte di Frola. Tra i due conti antifascisti esisteva una vecchia ruggine fin dai tempi del quasi contemporaneo esilio all'estero, realizzato però in condizioni assai differenti. Sforza, insieme alla famiglia, negli Stati Uniti godette di un trattamento di grande riguardo che lo inserì nell'alta società, gli evitò problemi finanziari e gli permise di insegnare in prestigiose istituzioni; Frola invece, in attesa del trionfo planetario del proletariato, visse da randagio, in condizioni spesso precarie. Sforza negli Stati Uniti aspirava a porsi alla guida del movimento antifascista nel mondo e per raggiungere il suo obiettivo aderì alla Mazzini Society, associazione democratica di impostazione risorgimentale osteggiata da Frola. Il quale divenne antagonista di Sforza nel ritagliarsi il ruolo di autentico campione, indispensabile riferimento, degli esuli antifascisti.

attività politica locale diretta a sostenere la nazionalizzazione delle risorse petrolifere. Morì a San Paolo il 5 aprile 1956¹⁷⁸.

Oratore facondo e appassionato, autore fecondo, onesto come un asceta nella lotta politica, Francesco Frola scrisse moltissimo esprimendo la propria intelligenza brillante in toni polemici, orientandosi a uno spirito caustico e intransigente. Sovente la sua prosa risente della professione forense, assomigliando sia a una serie di capi d'accusa sia a una requisitoria. Rimangono di lui innumerevoli, lunghi articoli di giornale e saggi sparsi in periodici socialisti americani, francesi, belgi, elvetici, svedesi, sudafricani. Pubblicò molteplici volumi e saggi monografici di cui si tenta di dare un elenco, verosimilmente non completo: *La vita di un uomo*, s. l., s. ed., s. d., forse del 1911 o 1912, romanzo sociale. *Il trionfo della folla*, Milano, Vampa, 1914, romanzo sociale e autobiografico, come il precedente non immune dalle suggestioni de *Gli Ammonitori* di Giovanni Cena. *I contadini piccoli proprietari e il Partito Socialista Unitario*, Roma, s. ed., s. d., forse del 1924 o 1925, diretto a rassicurare i contadini sulla conservazione del diritto di proprietà anche sotto un governo socialista. *La strage di Firenze*, São Paulo, Libertà, 1925. *Da Parigi a São Paulo. Storia Documentata d'un fiasco Fascista*, São Paulo, s. ed., 1927. *I tre furfanti (Piccarolo, Mariani e Cilla)*, São Paulo, s. ed., 1931, composto contro esuli antifascisti italiani in disaccordo con l'autore e colpiti, per così dire, dalla sua 'scomunica' politica. *A cooperação livre: a economia espontânea do povo*, Rio de Janeiro, Athena, 1937. *O trabalho e o salário*, Rio de Janeiro, s. ed., 1937. *Recuerdos de un antifascista, 1925-1938*, Ciudad de México, Editorial México Nuovo, 1938. *Massoneria e Fascismo*, s. ed., Messico, 1939. *La cooperación libre*, Ciudad de México, s. ed., 1938. *Mussolini. Los "rases" fascistas*, Ciudad de México, s. ed., 1938. *El Estado Corporativo fascista*, Ciudad de México, s. ed., 1940. *Lettera aperta ai democratici del mondo*, s. l., s. ed., Messico, 8 dicembre 1940. *Lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti d'America*, s. l., s. ed., Messico, 5 luglio 1944. *Ventun anni di esilio, 1925-1946*, Torino, Quartara, 1947. *Guida del lavoratore socialista*, Torino, Quartara, 1946. *Lettera aperta ai Compagni socialisti del Piemonte*, Torino, s. ed., 1947. *Il vecchio scemo e i suoi compari*, Torino, Fiorini, 1947. *La disfatta di De Gasperi (7 giugno 1953)*, Torino, Il Germoglio, 1953. *Sangue e petróleo*, Rio de Janeiro, Livraria Prado, 1954.

FROLA, Giovanni (1820-1890), avvocato, figlio dell'avvocato Pietro Giuseppe.

FROLA, Giovanni, avvocato. Figlio dell'avvocato Secondo e di Luisa Balbis, nacque in Torino il 4 luglio 1887. Laureato in giurisprudenza nell'Università di Torino il 9 luglio 1910, svolse la professione di avvocato civilista a Torino. Prese parte alla prima guerra mondiale da tenente di fanteria e fu decorato della Croce di guerra. Dopo il conflitto fu nominato commissario del governo nella città di Rovigno d'Istria. Era un gentiluomo

¹⁷⁸ Così scrive Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 22, sulla base di testimonianze degne di fede perché raccolte dalla famiglia dei conti Frola. Invece altri autori riferiscono che Frola, stabilitosi a Rio de Janeiro, morì poco dopo il rientro in Brasile ma che sono sconosciuti la data del decesso e il luogo di sepoltura, non che la sorte dell'archivio personale sicuramente copioso di documenti interessanti e di corrispondenze epistolari con i maggiori antifascisti del tempo (Kuck, *Frola, Francesco* cit., p. 592; Berthona, *Um antifascista controverso* cit., p. 237).

all'antica, di bel carattere, sempre sereno e bonario con tutti, generoso verso i poveri¹⁷⁹. Sembrava destinato a una lunga vecchiaia; invece si spense in Torino il 6 ottobre 1951 poco più che sessantenne. Con testamento olografo del 20 settembre 1950 lasciò tutti i suoi ingenti beni, compreso il castello di Montanaro, all'Ospedale e alla casa di riposo montanarese, allora ospitata in sede molto modesta, che venne decorosamente ricollocata nel maniero dei Frola, adattato alla nuova funzione di residenza di anziani. L'avvocato Giovanni Frola è considerato il munifico rifondatore della più importante opera pia di Montanaro.

Seguendo l'esempio degli altri familiari pubblicò alcune opere giuridiche di valore: *Del provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa*, tesi di laurea in giurisprudenza, Fossano, Rossetti, 1910; *La regola del <<solve et repete>> relativamente alla riscossione del dazio di consumo*, Milano, Vallardi, 1911; *Responsabilità civile per omessa assicurazione obbligatoria*, Milano, Vallardi, 1913; *Aggravio e sgravio sui dazi di consumo*, Milano, Soc. Ed. Libreria, 1914; *Le eccezioni alla regola del <<solve et repete>>*, Milano, Soc. Ed. Libreria, 1915; *La trascrizione la validità degli atti di cui all'art. 709 n. 1 cod. comm.*, Milano, Vallardi, 1916; *Limitazione di competenza*, Milano, Soc. Ed. Libreria, 1916; *L'indipendenza di più commerci e la tassa di esercizio*, Milano, Vallardi, 1920; *Imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra. Commento ai RR. DD. Leggi 24 nov. 1919 n. 2164 e 22 aprile 1920, n. 495*, Torino, Lattes, 1920; *Commento all'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra*, Torino, Lattes, 1920; *Il fallimento fiscale*, Milano, Vallardi, 1921; *Sindacati e Ordini forensi*, Torino, Fanton, 1932.

FROLA, Giulio Cesare¹⁸⁰, avvocato, XIX secolo.

FROLA, Giuseppe¹⁸¹. Nacque in Torino il 5 gennaio 1883 a Torino, primogenito dell'avvocato Secondo e di Luisa Balbis.

Il 10 luglio 1905 conseguì la laurea in giurisprudenza nell'Università di Torino discutendo la tesi su *Gli statuti del Canavese* con Francesco Ruffini, docente di altissima statura intellettuale tra quelli dell'Ateneo torinese. Il giovane Frola non esercitò la professione forense, troppo faticosa per le sue condizioni precarie di salute, né seguì la carriera universitaria. Fu consapevole di essere di particolare, infelice costituzione fisica, quasi emulo di altri dotti ricercatori di stampo 'leopardiano', che la natura stessa in qualche modo aveva predestinati a una esistenza breve eppure intensamente operosa. Ascoltò consigli e

¹⁷⁹ Gentiluomo di gusti semplici, amava circondarsi di amici, conversare e passeggiare in campagna. Insieme a una fedele comitiva (formata dalla torinese Romilda Villanis, dal pasticcere Querio, dal cavaliere Cervini, dal geometra Marino Borgo e da qualche altro ospite occasionale) l'avvocato Frola soleva recarsi a Foglizzo, nel laboratorio del macellaio Guglielmo Barbero e del figlio di quest'ultimo e qui si divertiva a lavorare e poi sedeva a convito insieme alla sua brigata di amici.

¹⁸⁰ Dondana, *Memorie cit.*, p. 220; Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola cit.*, p. 18. Cfr. *Julius Caesar Cristopharus Frola Taurinensis ad juris utriusque lauream in Regia Scientiarum Academia, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti*, 1785.

¹⁸¹ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola cit.*, pp. 3-13. Gian Savino Pene Vidari, *Frola, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, L, Roma 1998, pp. 590-591.

incoraggiamenti dello storico Ferdinando Gabotto. Si impegnò con grande passione alla ricerca, alla catalogazione, alla trascrizione degli statuti canavesani ovunque fosse possibile, approfondendo ogni sua energia nell'impresa. Il suo è il lavoro di una vita.

Insieme alle ricerche storico-giuridiche Giuseppe Frola nel 1906 si occupò della tutela dei beni artistici, dell'archeologia, della numismatica, dell'araldica¹⁸². Nel 1906 accettò la carica di segretario della Società piemontese di archeologia e belle arti di Torino. Nel 1911 entrò nel comitato piemontese per l'Esposizione universale realizzata nello stesso anno a Torino. Morì in Torino il 28 luglio 1917, nello stesso anno della scomparsa del proprio fraterno amico Giovanni Cena, e fu sepolto a Montanaro nella tomba di famiglia.

Il *Corpus Statutorum Canavisii*¹⁸³ è l'opera fondamentale di Frola che riesce felicemente, benché pubblicata postuma nel 1918, un anno dopo la morte prematura del suo autore. La *Prefazione* dell'autore coeva e incompiuta, contenente cenni storici e osservazioni giuridiche sui singoli testi normativi, si limita alle comunità di Borgofranco, Andrate, Albiano, Romano, Pavone, Azeglio, Agliè, Alice Inferiore, Bairo. Tuttavia a Frola è riuscito di compilare interamente il glossario, strumento di primaria importanza nella guida alla lettura dei testi. L'opera riscuote un certo successo, persino l'elogio di alcuni spiriti critici e di gusti difficili come Federico Patetta e Francesco Ruffini e di altri studiosi non soltanto subalpini. Tant'è che il *Corpus* statutario canavesano ancora oggi rappresenta, ricorda il professore Gian Savino Pene Vidari, «un'opera unica nel suo genere nel panorama delle fonti giuridiche medievali».

Il lavoro di Giuseppe Frola consiste in una raccolta di testi statutarî sostanziosa e accurata, compiuta per ordine alfabetico di toponimi, comprendente la trascrizione di 117 statuti delle località canavesane. Risulta, per tante buone ragioni, particolarmente benemerita nel non vastissimo panorama delle fonti statutarie italiane pubblicate. Nel 2006, a distanza di quasi novant'anni dalla prima edizione, un'opera erudita, destinata a pochi come il *Corpus Statutorum Canavisii*, è stata riproposta al pubblico dei lettori in ristampa anastatica con una traduzione italiana accanto al testo¹⁸⁴. La traduzione odierna, curata da Francesco Razza, la arricchisce senza inficciarne minimamente il valore scientifico. Infatti la versione in italiano si affianca correttamente al testo originario e si presenta alla stregua di un ausilio per tutti i cultori di storia canavesana e statutaria che vogliono un approccio immediato alle fonti storico-giuridiche di questa sorta. L'*Introduzione* di Gian Savino Pene Vidari fornisce la chiave di lettura per comprendere pienamente non solo la genesi e lo sviluppo del lavoro ma soprattutto la portata dell'operazione culturale

¹⁸² Tra le sue opere si ricordano: *Due relazioni inedite dell'assedio e della battaglia di Torino del 1706*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XI (1906), pp. I-II; *Dell'arcivescovo di Torino Michele Antonio Vibò*, *ivi*, pp. 1-11; *Tombe romane scoperte in Torino*, in «Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», VIII (1910), pp. 25-27; *Il cartario di Santa Maria di Belmonte e di San Tommaso di Buzzano*, Pavia, Scuola Tip. Artigianelli, 1911; *Indice*, in Francesco Guasco di Bisio, *Il «Libro delle investiture» del vescovo Goffredo di Montanaro (1260-1300)*, Asti, Tip. Giuseppe Brignolo, 1913; *Indice dei primi due volumi de Le carte dell'Archivio capitolare di Santa Maria di Novara*, vol. I (729-1034), vol. II (1034-1172), Novara, Tip. Parzini, 1913.

¹⁸³ *Corpus Statutorum Canavisii*, I, II, III, Torino, Scuola Tipografica Salesiana, 1918.

¹⁸⁴ Francesco Razza, *Riedizione e traduzione del CORPUS STATUTORUM CANAVISII di Giuseppe Frola (1883-1917)*, I, *Introduzione di Gian Savino Pene Vidari*, Ivrea, Associazione di Storia e Arte Canavesana 2006; II, 2007; III, 2008.

che lo sorregge. Egli può essere considerato pure continuatore del Frola, avendo curato per la Deputazione Subalpina di Storia Patria, dal 1968 al 1974, la pubblicazione, in tre notevoli volumi, degli *Statuti del Comune di Ivrea*, che vanno apprezzati come il coronamento e il compimento della ricerca di fonti normative locali in terra canavesana.

FROLA, Michele, avvocato, XVI-XVII secolo. Nato in Montanaro, si stabilì a Chivasso verso il 1580. Fu eletto podestà di Biella, poi di Vercelli¹⁸⁵. Viene ricordato dalle cronache di Chivasso come <<uomo dotto e prudente>>¹⁸⁶, giudizio che in un uomo di leggi lascia sempre intuire notevoli risorse.

FROLA, Pier Eugenio¹⁸⁷ (Torino, 27 novembre 1850 - Varese, 9 maggio 1932), gemello di Secondo, laureato *in utroque iure* a Torino il 15 luglio 1871, percorse brillantemente la carriera nella magistratura: nel gennaio 1872 sostenne il concorso di uditore giudiziario riuscendo primo su centodieci candidati del Regno d'Italia; fu pretore, procuratore generale di Corte d'appello in diverse sedi, infine nel 1919 venne giubilato da procuratore generale di Corte di Cassazione onorario.

Scrisse alcune opere giuridiche: *Decime feudali ecclesiastiche nel Canavese*, Ivrea, Garda, 1896; *Delle ingiurie e diffamazioni, degli oltraggi*, Torino, U.T.E.T., 1910, quinta ed.; *Decime feudali ecclesiastiche nel Canavese. Nuovi appunti giuridici*, Ancona, Pucci, 1913; *Ricordi di Magistratura. Memorie della mia vita di magistrato*, Avezzano, Armando, 1930.

FROLA, Pietro Giuseppe (Montanaro, 7 ottobre 1769 - Torino, 15 gennaio 1837) avvocato¹⁸⁸, figlio di Giovanni Maria, misuratore pubblico, è il capostipite della copiosa serie di avvocati di famiglia. Alquanto autoritario e intraprendente, *homme de caractère* direbbero i francesi, avviò la propria ascesa sociale nel corso della dominazione giacobina del Piemonte di cui abbracciò i principi politici e sociali, aderendo successivamente all'Impero napoleonico. Fu ufficiale della Guardia imperiale e *maire* di Montanaro. Nel 1801 acquistò il castello abbaziale di Montanaro, messo all'asta come bene nazionale¹⁸⁹ confiscato alla mensa abbaziale di San Benigno. Avviò una lunga lite, perduta nel 1828, non soltanto giudiziaria, contro la parrocchia di Montanaro a proposito della casa parrocchiale che non era ricompresa tra gli edifici spettanti al castello e che egli non voleva lasciare a disposizione del prevosto del luogo¹⁹⁰.

¹⁸⁵ Morì anziano a Chivasso nel 1613 (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Frola*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit., *ad vocem*).

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., pp. 25-26 che fornisce una dettagliata biografia del personaggio.

¹⁸⁸ Cfr. la licenza: *Petrus Joseph Frola Montanariensis ut juris utriusque productor renuntiaetur publice disputabat in Regio Scientiarum Athaenaeo*, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1789.

¹⁸⁹ Senza temere le pene canoniche irrogate dalla Chiesa agli acquirenti dei beni nazionali.

¹⁹⁰ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., pp. 29-31, p. 53; Id., *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., pp. 53-55.

FROLA, Secondo Luigi¹⁹¹, 1850-1929, avvocato, nacque in Torino il 27 novembre 1850 dall'avvocato Eugenio e da Maria Spinelli insieme al gemello Pier Eugenio. Laureatosi *in utroque iure* all'Università di Torino nel 1871 esercitò l'avvocatura da civilista nello studio del padre. Sentendo i valori del liberalismo postunitario come validi e illuminanti iniziò una brillante carriera politica di cui percorse in breve molte tappe importanti, partendo dal basso e arrivando a incarichi ministeriali. Nel 1881 fu eletto la prima volta consigliere provinciale di Torino e venne rieletto fino al 1920; nel 1882 fu eletto alla Camera dei deputati dove operò fino al 1900 durante sette legislature (XV-XXI), membro di diverse commissioni. Infine nel 1900 fu nominato senatore del Regno d'Italia e pure in tale ruolo entrò in numerose commissioni¹⁹²: notevole fu l'impegno nella commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma (10 maggio 1912)¹⁹³.

Nel 1902 sedette nel consiglio comunale di Torino e per due mandati fu sindaco della città (6 luglio 1903-21 aprile 1909; 17 ottobre 1917-24 novembre 1919). In questa carica si trovò ad affrontare i complessi problemi dello sviluppo cittadino connesso alla nuova realtà sociale per cui avviò la realizzazione delle infrastrutture necessarie, acquedotti, centrali elettriche, scuole, trasporti; inoltre fece fronte, da liberale conservatore, però non del tutto insensibile alle questioni sociali, alle tensioni politiche, operaie e sindacali del momento storico. Si preoccupò in qualche misura del miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. Frola in Torino assicurò la tenuta sociale di tutta la comunità cittadina. Appassionato studioso di problemi finanziari, economici e amministrativi entrò nel governo del conservatore di Rudinì¹⁹⁴ da sottosegretario al tesoro (dal 26 febbraio

¹⁹¹ *Ivi*, pp. 14-24; Gerhard Kuck, *Frola, Secondo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, L, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, pp. 592-593; Tiziano Passera, *Secondo Frola (1850-1929)*, in *Avvocati Canavesani* cit., pp. 131-137. Frola Mori in Torino il 4 marzo 1929 e fu sepolto a Montanaro nella tomba di famiglia da lui eretta nel cimitero locale.

¹⁹² Cfr. la *Scheda senatore Frola Secondo*, sul sito Senato della Repubblica, Senatori d'Italia, Senatori dell'Italia liberale. Il sito sottolinea pure che al momento della nomina a senatore del Regno Frola non era considerato nobile.

¹⁹³ Il nuovo palazzo di Giustizia di Roma, inaugurato nel 1911, immediatamente soprannominato dai romani <<il Palazzaccio>> a causa della sua pesante bruttezza, a fronte di un preventivo di otto milioni di lire, ne era costati trentacinque. Rientrava nei faraonici progetti di realizzazione della monumentalità della Terza Italia, destinata a contrapporsi, in senso trionfalistico, alla Roma dei Cesari e alla Roma centro della cristianità, sede della più che millenaria e legittima dominazione papale. È noto che la realizzazione di simili progetti provocò nel tempo, dall'occupazione piemontese del 1870 fino al fascismo, la spietata demolizione di un terzo del centro storico di Roma, di Porta Salaria, di decine di palazzi e chiese storiche, della spina di Borgo (sostituita dalla orrenda via della Conciliazione), degli edifici stratificatisi dal medioevo all'età moderna nel foro romano, oltre la devastazione parziale del colle del Campidoglio, l'eliminazione di gigantesche ville gentilizie coi loro parchi, come la villa dei principi Boncompagni Ludovisi, complessi che destavano l'ammirazione del mondo intero. Il tutto accompagnato da speculazioni senza precedenti, sia di laici sia di clericali. Si vedano: Herman Grimm, *La distruzione di Roma*, Firenze, Torino, Roma, Loescher & Seeber, 1886, p. 22 ss.; Giuseppe Baracconi, *I rioni di Roma*, Città di Castello, S. Lapi, 1889, p. III ss, p. 354 ss. e *passim*; Fabrizio Sarazani, *Roma per bene*, Roma, Fratelli Palombi Editore, 1957, pp. 77-94, pp. 139-148, pp. 177-184, pp. 227-232; *Via Dei Fori Imperiali. La Zona Archeologica di Roma: Urbanistica, Beni Artistici e Politica Culturale*, a cura di Liliana Barroero, Alessandro Conti, Alberto M. Racheli e Mario Serio, *Introduzione* di Giorgio Gullini, Roma, Banco di Roma, 1983, pp. 1-60, pp. 250-262; Antonio Cederna, *Brandelli d'Italia. Come distruggere il Bel Paese*, Roma, Newton Compton, 1991, *passim*; Federico Zeri, *Orto aperto*, Milano, Longanesi, 2008, pp. 169-172; Id., *La costellazione del falso. Conversazioni a cura di Marco Dolcetta*, Milano, Rizzoli, 2000, pp. 139-142, pp. 146-148.

¹⁹⁴ Il primo ministro italiano Antonio Starabba di Rudinì nella primavera del 1898 si trovò ad affrontare le forti tensioni sociali causate dall'estrema miseria delle classi lavoratrici, le quali furono particolarmente oppresse dall'au-

1891 al 10 maggio 1892) e ancora nel 1898 (dal 27 gennaio al 10 maggio 1898); ottenne il ministero delle poste e telegrafi nell'ultimo governo di Rudinì (dal 1 al 26 giugno 1898). La sua intensa opera svolta da presidente dell'Esposizione internazionale di Torino del 1911 gli valse da parte del sovrano l'ambito titolo di conte¹⁹⁵ trasmissibile ai maschi primogeniti, onore che interveniva a soddisfare un forte bisogno di legittimazione sociale. Il riconoscimento corrispondeva alle rivendicazioni di Frola del proprio ruolo politico e sociale dopo un'ascesa avviata a Torino, nel vecchio Piemonte dove la nobiltà conservava un peso notevole, completata in Roma e nell'Italia unitaria liberale postrisorgimentale da deputato, ministro, senatore. Inoltre il blasone gli consentiva di tornare a Montanaro in posizione più elevata di fronte alla vecchia aristocrazia sopravvissuta, non soltanto da proprietario del maniero già abbaziale, ma come una specie di 'castellano' effettivo¹⁹⁶, degno di sedersi da superiore alla tavola rotonda dei nobili e dei notabili locali.

Secondo Frola insieme alla famiglia trascorrevano periodi di riposo nel vetusto castello di Montanaro. Il maniero nella seconda metà del XIX secolo si presentava degradato e lesionato in alcune parti. Frola affidò all'ingegnere e architetto Camillo Boggio il compito di restaurare la struttura. Tra il 1885 e il 1888 Boggio diresse i lavori di restauro secondo i criteri correnti a quel tempo, sotto l'influenza del modello di Eugène Viollet-le-Duc e del 'restauro stilistico', che, tendenzialmente, invece di conservare e integrare le preesistenze architettoniche pretendeva di ricostruire e di completare gli edifici anche a costo di interventi arbitrari e di falsificazioni¹⁹⁷.

Frola stampò numerose opere giuridiche e politiche tra cui si ricordano: *Le banche e lo Stato* [tesi di laurea in *utroque iure* discussa a Torino il 15 luglio 1871], Torino, Tip. Foa, 1871; *Il conflitto di esazione del denaro pubblico*, Torino, Libreria della Minerva Subalpina, 1882; *Il catasto nei suoi effetti giuridici, e conseguenti riforme nella legislazione civile*, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1888; *Discorso pronunciato in Chivasso agli elettori del Collegio di Chivasso il 23 ottobre 1892*, Torino, Roux e C., 1892; *Testo Unico delle leggi d'imposta sui redditi di ricchezza mobile commentato e illustrato*, To-

mento dei generi alimentari, compreso il pane. Di Rudinì proclamò lo stato d'assedio in diverse province italiane. A Milano nel maggio 1898 l'esercito, comandato dal generale Fiorenzo Bava Beccaris, sparò sulla folla inerme anche coi cannoni 'alzo zero', provocando più di cento morti e innumerevoli feriti. Subito dopo centinaia di persone, in prevalenza socialisti, tra cui l'avvocato Filippo Turati, e cattolici, tra cui don Davide Albertario, tutti accusati di sovversivismo, vennero incarcerati e condannati a esorbitanti pene detentive; alla maggior parte dei casi dopo un anno fu applicata una speciale amnistia. Dopo la spaventosa strage il governo fu costretto a dimettersi (per tutti cfr. Paolo Valera, *Le terribili giornate del maggio '98: storia documentata*, Bari, De Donato Editore, 1973). Si può verosimilmente pensare che anche la semplice memoria di simili atroci eventi della vita italiana postunitaria, legati alla figura di un uomo politico liberale quale il conservatore di Rudinì, abbia contribuito a fare maturare nel figlio secondogenito di Secondo Frola, Francesco, degli ideali politici antitetici a quelli del padre, favorevoli invece alla giustizia sociale più diffusa.

¹⁹⁵ Regio decreto del 13 ottobre 1911. Cfr. Vittorio Spreti, *Frola*, in *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, III, Milano, Ed. Enciclopedia storico-nobiliare italiana, 1930, p. 286. Frola aveva ricevuto nello stesso anno il gran cordone dei Santi Maurizio e Lazzaro. Frola, sposato con Luisa Balbis, ebbe cinque figli: Giuseppe, Francesco, Giovanni, Guido, Maria. I maschi furono tutti laureati in giurisprudenza.

¹⁹⁶ Qualche fonte cita erroneamente i Frola come <<conti di Montanaro>>, rendendo predicato nobiliare il toponimo, come se si trattasse di un feudo: si tratta di espressione mai usata dai Frola che sapevano bene distinguere in materia.

¹⁹⁷ Gli interni sono pesanti e opulenti, realizzati nel gusto eclettico e pretenzioso dominante al tempo.

rino, Roux Frassati e C. Editori, 1896; *Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile commentato ed illustrato col testo del Regolamento*, Torino, S.T.E.N., 1910, quarta ed.; *Dell'ipoteca sui galleggianti destinati alla navigazione interna*, Milano, Pirola, 1905; *Museo Nazionale del Risorgimento italiano*, Torino, G. B. Vassallo, 1906; *Per la commemorazione bicentennaria di Pietro Micca e della battaglia di Torino*, Torino, Baravalle e Falconieri, 1909; [Elementi di medicina legale, ossia brevi risposte ai quesiti del programma di medicina legale per gli studenti di Legge compilate dietro le lezioni tenute nella R. Università degli studi di Torino dal senatore Secondo Frola (?)]¹⁹⁸; varie relazioni stampate dalla Tipografia del Senato su attività di governo; varie relazioni stampate sull'attività del comune di Torino; *La vita amministrativa del Comune di Torino nel quinquennio 1903-1908*, I-II, Torino, Vassallo, 1909; *Torino e l'avvenire d'Italia* (in <<Nuova Antologia>>, 16 agosto 1918)¹⁹⁹.

GALLEA, famiglia antica in Montanaro, già censita nel 1441²⁰⁰.

GALLEA, Simonino²⁰¹, avvocato, XVI-XVII secolo. Nel 1579 fu nominato vicario²⁰², cioè giudice di Chivasso, e vi trasferì la propria residenza.

GALLEA, Desiderio²⁰³, figlio dell'avvocato Simonino, fu avvocato a sua volta; si stabilì in Chivasso dopo il padre.

GUIDETTI, Vittorio, avvocato, XVIII secolo²⁰⁴.

¹⁹⁸ Questo testo sembra irreperibile nei repertori bibliografici; tra l'altro la medicina legale non è mai stata tra gli interessi di Secondo Frola, anche perché è disciplina che richiede studi di medicina specifici e che, in quei tempi, tra fine XIX e primi decenni del XX secolo, all'Università di Torino, era dominio esclusivo, direi in senso di feudalesimo accademico, di Cesare Lombroso e della sua scuola. Il testo viene citato da Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 20, autore che, lo ripeto, da sacerdote e da storico di Montanaro, ha ricevuto molte preziose informazioni biografiche, ignote alle altre fonti, dai discendenti dei conti Frola, informazioni di solito degne di fede. In questo caso forse si è trattato di una svista degli eredi Frola che hanno attribuito al senatore Frola qualche testo dattiloscritto o litografato che magari rientrava tra i programmi d'esame della facoltà giuridica torinese frequentata dallo stesso Secondo Frola oppure dai suoi figli.

¹⁹⁹ Un elenco parziale di opere sta in Kuck, *Frola, Secondo* cit., p. 593; Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 20.

²⁰⁰ Dondana, *Memorie* cit. p. 48; p. 224. Era originaria del Nizzardo: cfr. Manno, *Gallea*, in *Il Patriziato subalpino* cit., ad vocem.

²⁰¹ *Ivi*, p. 225. Ebbe numerosa prole. L'avvocato Simonino Gallea, nobile, morì nel 1640 colpito da un'archibugiata mentre difendeva Chivasso durante l'assedio spagnolo (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Gallea*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit., ad vocem, dove sono contenute alcune informazioni sulla discendenza e sulle proprietà fondiariere dell'avvocato Simonino Gallea).

²⁰² Il vicario di Chivasso doveva essere forestiero e laureato *in utroque iure*. Durava in carica un anno, poi in età moderna due anni. Era retribuito molto bene. Al termine del mandato era soggetto a sindacato (Vittone, *Casa Savoia, il Piemonte e Chivasso* cit., I, pp. 278-280).

²⁰³ Morì nel 1631 durante la peste (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Gallea*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit., ad vocem).

²⁰⁴ Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro II* cit., p. 68. Cfr. le tesi di licenza e di laurea: *Victorius Guidetti Montanariensis ad juris utriusque prolysin anno 1787 die 15 Junii hora 6 pomeridiana*, Augustae Taurinorum, excudebat Joannes Michael Briolus, 1787; *Prolyta Victorius Guidetti Montanariensis juris utriusque doctor renunciandus in regia scientiarum academia*, Augustae Taurinorum, excudebat Joannes Michael Briolus, 1788. Figlio di Giovanni, l'avvocato Vittorio Guidetti morì nel febbraio 1753 (*Ponchia, L'Ottocento montanarese Libro II* cit., p. 76).

GUIDETTI, Federico, figlio di Vittorio, avvocato, XVIII-XIX secolo.

GUIDETTI, Giovanni, figlio di Vittorio, avvocato XVIII-XIX secolo.

HOSTERA, Gaspare Ludovico, avvocato e notaio, XVIII secolo²⁰⁵.

JANO (Giovanni Francesco Vincenzo), Francesco nell'uso corrente, nato in Montanaro²⁰⁶ nel 1775, morto in Torino il 6 giugno 1854, fu avvocato e alto magistrato. Laureato *in utroque iure* nell'Università di Torino²⁰⁷, esercitò la professione di avvocato. Entrò in magistratura durante la dominazione napoleonica subito creato consigliere della Corte Imperiale di Torino (10 giugno 1811). Giurista di competenza eccezionale, dotato di prodigiosa memoria, prestò fedelmente servizio all'Impero francese, fatto che, a differenza di altri, non gli compromise la carriera nella Restaurazione sabauda: fu soltanto trasferito, però nominato senatore, a Chambéry, nel Senato di Savoia (8 novembre 1814), poi divenne consigliere di Stato. Jano, bene integrato nella dominazione napoleonica, non doveva essere ostile in linea di principio a certe innovazioni costituzionali aggiornate ai tempi, sicché nella primavera 1821, quando, all'abdicazione di re Vittorio Emanuele I, il principe reggente Carlo Alberto concedette la costituzione di Spagna (detta anche di Cadice), la stella di Jano brillò pure in campo politico. Il 13 marzo venne formato un nuovo ministero; Carlo Alberto il 14 marzo creò un consiglio straordinario, detto Giunta temporanea, destinata a provvedere al passaggio dello Stato al nuovo regime costituzionale e operativa finché non si fosse eletto e riunito il parlamento nazionale. Il principe reggente nella Giunta nominò soltanto alti magistrati già sedenti nella Corte d'appello napoleonica e perciò vicini a un pensiero giuridico e politico ben più elastico di quello reazionario e angusto dominante nella Restaurazione sabauda. Tre di questi magistrati scelti dal reggente - Maurizio Costa²⁰⁸, Stefano Giovanni Rocci²⁰⁹, Spirito Migliore²¹⁰ - alla Restaurazione non erano stati più integrati nella magistratura piemontese

²⁰⁵ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 32; Id., *Don Antonio Varchi sacerdote salesiano di Montanaro nel Canavese. Profilo biografico con notizie sulla casata dei Varchi*, Montanaro, Gruppo <<Cultori di storia montanarese>>, 1978, p. 5. L'avvocato Hostera si sottomise al governo sabauda durante l'annessione militare di Montanaro (Frola, *L'occupazione di Montanaro* cit., parte prima).

²⁰⁶ Jano, è famiglia con memorie dal 1590 in Montanaro, cfr. Dondana, *Memorie* cit. p. 81; sul presidente Jano cfr. *ivi*, p. 227.

²⁰⁷ Cfr. le tesi: *Jano Franciscus Joannes Montanariensis in Regio Scientiarum Athaenaeo ad juris utriusque prolysin, Augustae Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1794*; *Prolyta Joannes Franciscus Jano Montanariensis ad juris utriusque lauream in Regia Scientiarum Academia [...], Augustæ Taurinorum, ex typographia Ignatii Soffietti, 1795*.

²⁰⁸ Costa (Torino, 1763-1832) fu avvocato nell'antico regime, poi simpatizzò per i francesi e fu nominato membro del Tribunale di alta polizia nel 1800, giudice del Tribunale di appello nel 1801; nel 1807 fu deputato al Corpo legislativo per il Compartimento del Po; nel 1811 divenne presidente di Camera della Corte imperiale, cavaliere della Legion d'onore. Alla Restaurazione venne dimenticato (Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, soprattutto p. 294, e p. 358).

²⁰⁹ Rocci (Torino, 1770-1847) fu segretario degli affari interni nell'antico regime, poi collaborò coi francesi. Nel 1800 entrò nella Commissione di governo, fu giudice della Corte d'appello e deputato al Corpo legislativo. Alla Restaurazione fu collocato a riposo (*ivi*, p. 361, p. 419).

²¹⁰ Migliore (Cortemiglia, 1765-Torino, 1832) fu senatore in antico regime, poi durante la dominazione francese giudice del Tribunale di prima istanza e della Corte d'appello. Alla Restaurazione venne epurato e lasciato senza incarichi (*ivi*, p. 360).

e vennero lasciati senza impiego per punire la loro adesione al regime napoleonico; il quarto magistrato nominato nella Giunta da Carlo Alberto fu proprio Jano, che mai era stato epurato dai ranghi giudiziari. L'esperienza nella Giunta durò pochi giorni. È noto che Carlo Felice, fratello dell'abdicatario e nuovo sovrano del Regno di Sardegna, sconfessò le concessioni del principe reggente e il nuovo corso costituzionale²¹¹. Tuttavia, anche questa volta la carriera di Jano non ne risentì. Infatti fu creato senatore del Senato di Torino; nel 1831, salito al trono re Carlo Alberto, divenne secondo presidente della Camera dei Conti e poi presidente capo della stessa Camera. Collaborò alla preparazione della codificazione albertina come presidente di classe supplente della commissione di legislazione. Anche per questo motivo è ritratto nel già citato quadrone del pittore Gian Battista Biscarra, conservato nell'antica sede della Corte d'appello di Torino, raffigurante Carlo Alberto che promulga il codice civile²¹². Fu collocato a riposo il 5 aprile 1854. Commendatore dell'Ordine Mauriziano, consigliere dello stesso Ordine, alla giubilazione venne creato cavaliere di gran croce insignito del gran cordone. Morì a Torino il 6 giugno 1854²¹³. Scelse di essere sepolto ai piedi di un notevole sepolcro di buona architettura neoclassica nel cimitero urbano di Chivasso vicino alla sposa, d'origine chivassese, secondo quanto mi narrava il Professore Viora²¹⁴.

MANFRINI, Francesco²¹⁵, di Montanaro, avvocato, possidente, consigliere comunale di Montanaro nel 1814.

PASSERA, Francesco, avvocato e chierico, XVII-XVIII secolo²¹⁶.

²¹¹ Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 35, nota 4, pp. 132-133.

²¹² Sul dipinto e sulla presenza di Jano in esso cfr. *ivi*, p. 35, nota 4.

²¹³ La carriera in magistratura è ricostruita da Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 363, p. 369, p. 414.

²¹⁴ Jano nel 1850, quando la città di Chivasso decide di assegnare per la prima volta «siti distinti», a pagamento, idonei all'edificazione di sepolcreti gentilizi nel camposanto urbano, manifesta il desiderio di essere sepolto qui; in segno del massimo riguardo, il comune di Chivasso assegna «a sua eccellenza il presidente Jano» il sito numero 1, collocato al centro del perimetro a est del primitivo cimitero, mentre a tutti gli altri concessionari il sito viene attribuito per sorteggio. Così si legge nello strumento notarile di «Cessione di siti distinti nel campo santo fatta dalla città di Chivasso a particolari diversi in data 26 aprile 1850», rogato dall'avvocato e notaio Ferdinando Viora. Il presidente Jano viene traslato a Chivasso all'indomani della morte e sepolto ai piedi di un nobile mausoleo neoclassico, composto da una trabeazione sorretta da quattro lesene ioniche in marmo bianco al cui interno un obelisco di granito rosso conserva, in cammeo ovale di marmo bianco, il ritratto a bassorilievo del defunto. All'ospedale civico di Chivasso Francesco Jano legò una cascina e duecento giornate di terreno coltivo con l'onere della manutenzione perpetua del sepolcro. Nel 1974 il comune, atteso il degrado del manufatto cimiteriale e l'inadempimento dell'ente ospedaliero, revocò la concessione e demolì tutto, nonostante i rilievi contrari di alcuni, tra cui il Professore Mario Enrico Viora. Il sito cimiteriale è stato riassegnato alla famiglia Fattori.

²¹⁵ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 72; Id., *L'Ottocento montanarese Libro I* cit., p. 47. Cfr. licenza e laurea: *Franciscus Manfrini Montanariensis ad juris utriusque prolysin anno 1793 die 19 decembris hora 3 pomeridiana*, Augustae Taurinorum, excudebat Joannes Michael Briolus, 1793; *Prolyta Franciscus Manfrini Montanariensis ad juris utriusque lauream anno 1794 die 13 martii hora 4 pomeridiana*, Augustae Taurinorum, excudebat Joannes Michael Briolus, 1794.

²¹⁶ Esiste una sua dichiarazione giurata resa il 23 aprile 1728 davanti ai notai apostolici Paolo Antonio Enrico e Antonio Martino Gamarra sulle vicende dell'abbazia di San Benigno durante l'occupazione sabauda pubblicata in *Regioni della Sede Apostolica [...] Tomo primo, Parte prima [...], Informazione storica* cit., p. 53.

PASSERA, Pietro Francesco, avvocato, XIX secolo²¹⁷.

PETITTI, famiglia attestata in Montanaro almeno dal 1547²¹⁸, estinta²¹⁹.

La nobile famiglia Petitti, considerata discendente dagli antichi signori di Verzuolo, è originaria di Villafranca Piemonte da cui si è diramata in Carmagnola, Montanaro, Chivasso, Cherasco, Saluzzo²²⁰. Probabilmente si è trasferita nel comune abbaziale nel periodo in cui il Piemonte era sotto la dominazione dei re di Francia. Alla fine del XVI secolo un ramo dei Petitti aveva avviato attività mercantili in Chivasso, ma attraverso degli intermediari e senza pregiudizio per la propria nobiltà.

PETITTI, Desiderio, dottore *in utroque iure*, avvocato, nato in Montanaro verso il 1587. Nel 1617 fu nominato vicario, ovvero giudice, di Chivasso, incarico biennale che gli venne in seguito riconfermato. Il 14 marzo 1614, insieme ai fratelli Pietro Antonio e Gioannetto²²¹, aveva consegnato il proprio stemma all'autorità ducale sabauda secondo le disposizioni del duca Carlo Emanuele I²²². Morì nel 1625²²³.

PETITTI, Filippo²²⁴, avvocato, XVIII-XIX secolo.

PETITTI, Francesco Antonio²²⁵, dottore *in utroque iure*, fu notaio apostolico; durante l'invasione sabauda delle Terre abbaziali si schierò tra i protagonisti della resistenza non violenta agli occupanti, rischiando la chiamata di correo, l'imputazione di ribellione e persino quella gravissima di lesa maestà che poteva condurre al patibolo²²⁶. Ebbe contatti col nunzio apostolico rifugiato a Masserano il 26 novembre 1716²²⁷. Ricoprendo la carica

²¹⁷ Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 31.

²¹⁸ Dondana, *Memorie* cit., p. 61.

²¹⁹ I Petitti tendenzialmente preferivano sposarsi fuori Montanaro. Come accadeva sovente in passato a causa della mortalità delle spose legata al parto, potevano celebrare più di un matrimonio dopo essere rimasti vedovi.

²²⁰ Antonio Manno, *Petitti (Petiti, Pettiti, Petito)*, in *Il Patriziato subalpino, ad vocem*, ms. edito on line dal sito Vivant.it, Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari. Lo stemma dei Petitti era molto semplice, segno di origine assai antica: d'oro al leone di rosso; <<cimiero: Una fantina (donzella) tenente colla destra un breve scritto col motto SOLI. ALTISSIMO. GLORIA>>. Motto familiare originario SOLI DEO GLORIA oppure SOLI. ALTISSIMO. GLORIA; motto del ramo di Montanaro: ALTISSIMO. GLORIA. Le leggere varianti nella grafia del cognome ricorrono talvolta anche nei soggetti del ramo di Montanaro.

²²¹ Entrambi ebbero discendenza.

²²² Manno, *Petitti*, in *Il Patriziato subalpino* cit., *ad vocem*.

²²³ Sposò Isabella figlia di Orazio Cima, borghese (nel senso di ammesso alla cittadinanza) di Chivasso, da cui ebbe discendenza. Dopo la morte dell'avvocato Petitti la vedova celebrò nuove nozze con Francesco Jano di Montanaro (Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Petitti*, in *Famiglie antiche e moderne di Chivasso* cit., *ad vocem*).

²²⁴ Cfr. licenza e laurea in legge conseguiti in età napoleonica: *Joachim Philippus Petitti Taurinensis ad jurisprudentiae prodoctoratum assequendum publice disputabat*, Taurini, typis Ignatii Soffietti, 1808; *Prolyta Joachim Philippus Petitti Taurinensis e Padi praefectura ut juris doctor crearetur in Taurinensi Athaenaeo*, Taurini, ex typographia Soffietti, 1809.

²²⁵ Sposò la nobildonna Maria Anna di Biandrate.

²²⁶ In questi casi si tendeva a non concedere nemmeno le odierne 'attenuanti generiche'. Cfr. Mario Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

²²⁷ Frola, *L'occupazione di Montanaro* cit., parte prima.

di primo sindaco di Montanaro, fu arrestato il 29 luglio 1732 insieme al segretario comunale, il notaio apostolico Giovanni Battista Ferreri, e entrambi furono tradotti nelle luride carceri senatorie di Torino²²⁸. Verosimilmente non giovò alla sua posizione di inquisito dall'autorità sabauda l'atteggiamento del fratello, don Domenico Petitti, cappellano del Santo Rosario, il quale nella chiesa viceparrocchiale di Montanaro proseguiva a pregare pubblicamente per la prosperità del <<nostro sovrano>>, il sovrano legittimo del luogo, sommo pontefice Clemente XII²²⁹. Ancora a febbraio 1733 il sindaco Petitti, lo speciale Passera e il notaio Ferreri sono prigionieri a Torino; chiedono agli amici della carta per otturare le fessure delle celle <<acciò l'aria della riggida stagione non penetri>>. Da Montanaro si scrive al papa affinché intervenga a favore di questi <<uomini di naturalezza distinta>> perseveranti nella difesa delle ragioni temporali di Roma e pacificamente disobbedienti al governo sabauda²³⁰.

PETITTI, Gerolamo Giuseppe²³¹, laureato in giurisprudenza all'Università di Torino nel 1814, esercitò l'avvocatura tra Montanaro e la capitale²³². Per qualche tempo fu anche giudice del mandamento di Montanaro. Proveniente da una famiglia di tradizioni di spiritualità da cui era sortita una schiera di sacerdoti abbaziali²³³, fu profondamente bonario e caritatevole; gratuitamente dava consulti e assistenza legale ai poveri e visitava i carcerati. Coltivò molti interessi culturali, si dedicò anche alla storia locale di Montanaro, collezionò dipinti di qualità²³⁴, insieme alla moglie fu appassionato di

²²⁸ *Ivi*, parte seconda. In proposito si legga Luigi Cibrario *Storia di Torino*, II, Torino, Fontana, 1846, p. 25, che divaga sulla notoria situazione incresciosa di questo orrendo sito detentivo e si limita a spiegare che re Carlo Alberto intende ovviare agli inconvenienti della situazione carceraria.

²²⁹ Il 10 novembre 1732 il conte Carpana, comandante del distaccamento militare di occupazione in Montanaro, convoca don Petitti e lo diffida: <<detto che lasci di dir – nostro sovrano – se lo dirà anchor, l'intimerà lo sfratto>>, vale a dire lo cacerà dal territorio (Frola, *L'occupazione di Montanaro* cit., parte prima).

²³⁰ I brani citati risultano da documenti coevi trascritti da Frola, *L'occupazione di Montanaro* cit., parte prima.

²³¹ Nacque in Montanaro il 29 settembre 1794 da Francesco Petitti (21 luglio 1758 - 21 febbraio 1800, figlio di Pietro Giovanni Antonio e Teresa Maria Careggio Conti) e Felicita Saracco. Su questo avvocato Petitti cfr. *Ponchia, L'Ottocento montanarese libro II* cit., p. 89; Id., *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., p. 207, p. 208; sui suoi familiari *ibidem*, pp. 205-222. In Montanaro i Petitti possedevano la cascina del Barello, altri edifici rurali come la cascina in regione Falsimagna, e quasi duecento giornate di terreno coltivo, più la casa gentilizia, ristrutturata a più riprese tra XVIII e XIX secolo sull'antica via Malgrato.

²³² Dove pure abitava in un appartamento, occupato poi dai discendenti, al numero 14 di una casa, oggi ricostruita in forme Liberty, dell'antica via dell'arcivescovado, oggi via Cavour.

²³³ Due fratelli furono sacerdoti: don Giuseppe e don Filiberto (Ponchia, *L'Ottocento montanarese Libro II* cit., p. 70).

²³⁴ La sua quadreria, avviata già da alcuni antenati, conteneva dipinti di scuola lombarda, veneta, bolognese e napoletana. La vasta casa gentilizia dei Petitti a Montanaro era decorata con affreschi; in particolare era notevole un salone affrescato a quadrature e soggetti mitologici (al centro della volta Apollo e il carro del sole) eseguito nello stile dei fratelli Galliari. Tra l'altro l'avvocato possedeva una copia antica del famoso e scenografico dipinto 'Susanna al bagno e i vecchioni', in cornice Salvator Rosa, proveniente dalla bottega napoletana di Domenico Zampieri detto il Domenichino, di grandi dimensioni, simili all'originale (circa cm 290 x 210). Per soverchio senso del pudore, al personaggio biblico di Susanna era stato successivamente e maldestramente dipinto un drappo sul petto; la vedova Marianna Dubois Petitti acquistò una delle diverse repliche del dipinto raffigurante la miseria eseguita a Palermo verso il 1858 dal pittore siciliano Andrea d'Antoni ('Il galantuomo', circa cm 160 x 150, in cornice dorata a mecca; cfr. Carmelo Pardi, *Della vita e delle opere di Andrea D'Antoni*, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1869, pp. 14-15). La grande tela, in stile accademico corretto ma molto formale, raffigura una famiglia derelitta caduta in miseria, costretta a vivere in uno squallido scantinato. Al centro della scena il padre seduto e lagrimoso, vestito di

musica²³⁵. L'11 gennaio 1825 nella parrocchiale di Lauriano si era unito in matrimonio alla nobildonna Marianna Dubois²³⁶ di Vercelli, imparentata con buona parte delle più antiche famiglie cittadine, talentuosa musicista dilettante e di non comune cultura. Anche due sorelle dell'avvocato sposarono esponenti dell'aristocrazia subalpina: la più giovane, Lucia Petitti²³⁷, sposò il conte Giuseppe Alessandro Luigi Melano di Portula nel 1816; Anna Petitti²³⁸ nel 1844 si coniugò con Pietro Antonio De Gregory, figlio

giacca di fustagno, ricordo della passata eleganza, si rivolge supplice al cielo attorniato dalla famiglia: sulla destra di chi guarda, sdraiata su un materasso sfatto, giace la moglie accanto a un bimbo lattante sfinito dagli stenti mentre un altro piccolo abbraccia il babbo; a sinistra una figlia adolescente, di bellezza neoclassica, si appoggia alle ginocchia paterne in atto supplice, come a domandare del pane; accanto, seduto su una seggiolina, un fanciullo studente, intento a svolgere i compiti scolastici appoggiato a un tavolino, osserva i familiari e sembra riflettere filosoficamente sulle sorti umane; sulla parete, a completare la desolazione generale, si legge scritto il verso dantesco <<nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria>> (Inferno, canto V). Si tratta di un dipinto melodrammatico e lugubre, poco adatto, anzi vagamente iettatorio e di malaugurio, a una casa normale, che realizza il copione di un romanzo d'appendice, strappalacrime in ogni parte, e in cui si attende il colpo di scena finale. In qualche misura la rappresentazione si adeguava al clima vedovile e luttuoso di casa Petitti dopo i tristi eventi che l'avevano colpita. Tra l'altro va osservato che non pochi preziosi arredi dei Petitti provenivano da manifatture e botteghe del Regno delle Due Sicilie del periodo dell'antico regime e della Restaurazione. Quasi tutti i dipinti della raccolta furono donati a parenti, amici e benefattori degli Asili infantili dalla vedova dell'avvocato Petitti e dalla figlia Secondina. Tra essi rammento una bella tela della prima metà del Settecento (circa cm 90 x 70), in cornice ebanizzata con racemi scolpiti e dorati agli angoli, raffigurante una puerpera giovane e soave, però di modestia ancora virgineale, intenta ad allattare il proprio pargolo, probabilmente il ritratto di qualche donna dei Petitti o delle famiglie imparentate. Essa fu al centro di un bizzarro equivoco iconografico. In un ramo della mia famiglia, il dipinto, a causa dell'abito di seta azzurra e del leggero velo posto sul capo della fanciulla, per qualche tempo fu promosso, abusivamente ma in buona fede, a immagine della Vergine col Bambino e collocato sopra un letto matrimoniale; quando l'errore fu evidente il dipinto ritornò ritratto e finì appeso altrove.

²³⁵ I Petitti conservavano gelosamente una bella chitarra intarsiata antica; all'interno della cassa stava incollato un cartiglio manoscritto ad attestare che lo strumento era stato suonato da Niccolò Paganini nel corso di un concerto in Torino.

²³⁶ Figlia di Luigi e di Clotilde Beaulieu, facoltosi patrizi, oriundi francesi, nacque in Vercelli l'8 aprile 1807, morì in Torino il 22 aprile 1884 e fu sepolta in Montanaro accanto al marito. Ereditò dalla famiglia paterna pure una vasta tenuta nel centro di Lauriano, composta sia da residenza civile con annessa la chiesetta o cappella di san Giuseppe, oratorio pubblico di antica fondazione, sia dalla cascina Dubois a cui spettavano ottanta giornate di terreno agricolo tra i comuni di Lauriano e Verolengo (Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., pp. 207-208). La cappella, quasi una piccola chiesa, a navata unica, anticamente nella diocesi di Casale, rimase fino al 1817 sotto la giurisdizione dell'ordinario di Ivrea, dopo passò all'arcidiocesi di Torino. Dalle visite pastorali risulta bene dotata di paramenti, vasi e suppellettili sacre, reliquiari, di diversi dipinti antichi di scuola vercellese di alta qualità appesi alle pareti laterali e di pala antica sull'altare. Fu ristrutturata in forme neoclassiche nella prima metà del XIX secolo e dotata di altare marmoreo, balaustra fusa in metallo, e di decorazioni parietali a finte architetture. La pala d'altare rettangolare in verticale, di buona esecuzione, raffigura la Natività con altri personaggi sullo sfondo. È racchiusa in cornice a cassetta marmorizzata che sembra antica. Lo stile di esecuzione richiama Bernardino Lanino e la scuola vercellese. Potrebbe essere lavoro cinquecentesco oppure una copia successiva. La tela si presenta di sommaria lettura perché scurita dal tempo, dai fumi delle candele e da qualche restauro ottocentesco. La composizione è riconducibile a un modello di Gaudenzio Ferrari, utilizzato nel polittico della collegiata di Arona (Luigi Mallé, *Incontri con Gaudenzio. Raccolta di studi e note su problemi gaudenziani*, Torino, Impronta, 1969, tavole 41, 42, 43) ripreso in seguito, con successo, da Bernardino Lanino (cfr. Vittorio Viale, *I dipinti. Catalogo. Civico Museo Francesco Borgogna*, Vercelli, Civico Museo Borgogna, 1969, scheda 77, p. 59 e tavola 86; la fotografia di un dipinto analogo è in Fondazione Zeri, *Natività*, attribuita a Bernardino Lanino, ma forse di Gerolamo Giovenone, fototeca Zeri, n. 60520; il Museo civico di Casale Monferrato custodisce un dipinto abbastanza simile alla pala di Lauriano, *Adorazione del Bambino*, giudicato copia da Bernardino Lanino).

²³⁷ Nata in Montanaro il 14 marzo 1798 (Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., p. 206).

²³⁸ Nata in Montanaro il 29 maggio 1788 (*ivi*, pp. 206-207). Entrambe le spose Petitti ricevettero una dote di ventimila lire più i beni del fardello nuziale.

dell'avvocato Pietro Clemente, della nobile famiglia²³⁹ di Crescentino da cui nacquero molti giureconsulti e studiosi insigni in diversi rami del sapere.

L'avvocato Gerolamo Giuseppe morì il 24 agosto 1854 mentre il *cholera morbus* dilagava nel Regno sardo. Fu sepolto nel cimitero di Montanaro dietro l'abside del santuario di santa Maria di Loreto²⁴⁰, accanto al fratello don Filiberto (1 novembre 1765 – 18 maggio 1851), ultimo sacerdote abbaziale di Montanaro come recita solennemente l'epigrafe funeraria.

La fine precoce dell'avvocato Petitti iniziò una serie di tristi eventi che si susseguirono come in una tragedia di Shakespeare. I due figli maschi dell'avvocato si spensero poco dopo. Edoardo Petitti, nato in Montanaro il 13 ottobre 1837, studente di leggi a Torino, morì il 24 maggio 1857 in Crescentino, nella casa dei De Gregory, mentre era ospite della zia paterna, Anna Petitti De Gregory. Fu sepolto in Montanaro accanto al padre. Sesto Armogaste Pettiti, nato in Montanaro il 29 marzo 1845, studente ginnasiale, morì nella casa di Lauriano il 27 aprile 1860 e fu sepolto pure in Montanaro.

Marianna Dubois, vedova dell'avvocato Petitti, e la figlia superstite Secondina²⁴¹ si dedicarono a opere di carità, nel segno della fede cristiana e sotto la protezione della Chiesa, impegnando le loro cospicue rendite fondiari. Soccorsero tutti gli indigenti che si rivolsero a loro, comprese le ragazze prive di dote e corredo, provvidero alle rette del seminario, alle spese dei libri e dell'abbigliamento dei chierici poveri avviati al sacerdozio, chiedendo loro, una volta ricevuta l'ordinazione sacerdotale, di celebrare la prima messa nella chiesetta di san Giuseppe di Lauriano, infine realizzarono due opere assistenziali di fondamentale importanza per Montanaro e Lauriano.

È notorio che nell'Italia postunitaria esistevano problemi sociali gravissimi²⁴². Il Piemonte aveva esteso all'Italia il proprio sistema amministrativo, legislativo, scolastico, incurante delle tradizioni, a volte ben più evolute, degli Stati preunitari²⁴³. Ad esempio la scuola pubblica unitaria, basata sulla modesta legge Casati, promulgata nel regno di Sardegna nel 1859, funzionava male e l'analfabetismo raggiungeva il settantacinque per

²³⁹ Cfr. Manno, *Gregory (de)*, in *Il Patriziato subalpino* cit., *ad vocem*.

²⁴⁰ L'epigrafe dell'avvocato Petitti, scolpita su un rude lastrone di serizzo, merita di essere trascritta per la nobile semplicità che la ispira: AVVOCATO/GEROLAMO GIUSEPPE PETITTI/DI MONTANARO/CELEBRE GIURECONSULTO/N. 29 SETTEMBRE 1794/M. 24 AGOSTO 1854/IN ESSO ERA SCIENZA/CARITA' E GIUSTIZIA.

²⁴¹ Nacque in Montanaro il 4 ottobre 1828, morì in Torino il 15 marzo 1894.

²⁴² Tra gli uomini politici italiani del Risorgimento soltanto Giuseppe Mazzini, avvocato e, com'è noto fervente sostenitore dell'unità italiana nella forma repubblicana, si preoccupò attivamente e seriamente di politica sociale diretta al miglioramento delle condizioni di vita del popolo sotto il profilo morale, culturale e materiale. Il suo progetto sociale trovò applicazione nella legislazione e nella Costituzione della Repubblica romana del 1849, effimero esperimento di governo lungimirante, molto avanzato e progredito rispetto ai tempi, ma prematuro e realizzato nel territorio pontificio che era troppo legato alle tradizioni curiali e di antico regime. Per tutti cfr. *Mazzini. Vita avventure e pensiero di un italiano europeo*, Genova, Carige, 2012.

²⁴³ Antonio Marongiu, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1989, p. 464 ss., p. 498 ss., p. 504; Denis Mac Smith, *Storia d'Italia dal 1861 al 1997*, Roma-Bari, Laterza, 1959, p. 33 ss., p. 106 ss. Risulta interessante la lunga digressione sulla infelice opera di piemontesizzazione imposta al Regno delle Due Sicilie scritta da un autore antiborbonico ma non sempre apologetico del nuovo regime quale fu Raffaele De Cesare, storico, uomo politico liberale, senatore del Regno: *La fine di un Regno (Napoli e Sicilia)*, Parte seconda, II, Città di Castello, S. Lapi, 1900, pp. 117-119.

cento, salvo che nei territori già asburgici²⁴⁴ (ex Regno Lombardo-Veneto e ex Granducato di Toscana); le spese militari delle guerre dell'unificazione avevano provocato un debito pubblico di oltre duecento milioni di lire che i governi liberali tentavano di sanare imponendo la tassa sul macinato, con forti aliquote mai praticate in precedenza negli Stati preunitari, e attraverso altre imposte indirette che gravavano soprattutto sui consumi della povera gente la quale sopravviveva tra stenti e privazioni oggi per fortuna inimmaginabili. Il diritto al voto, disciplinato sulla base della legge elettorale sabauda del 1848, era limitato all'uno per cento della popolazione maschile²⁴⁵. Era un'Italia dove la maggioranza della popolazione mangiava poco, era per niente o poco istruita, non votava sicché non partecipava alla vita politica nazionale né poteva influenzarne le scelte²⁴⁶. Il pauperismo dilagava nell'indifferenza della politica nazionale che preferiva investire negli armamenti sognando di trasformare l'Italia in una grande potenza militare. I governi, soprattutto della Destra storica, non pensavano di avviare riforme sociali a tutela delle classi lavoratrici²⁴⁷. Le donne umili erano costrette a lavori anche faticosi, nell'agricoltura e nella nascente industria, al fine di guadagnare qualcosa e contribuire al bilancio familiare; inoltre avevano i figli da accudire.

In un contesto socio-politico difficile e tendenzialmente insensibile agli indigenti, nell'intento di recare sollievo soprattutto alle madri lavoratrici e di contribuire all'educazione religiosa e civile dei piccoli, Marianna e Secondina Petitti fondarono l'Asilo infantile di Montanaro²⁴⁸, destinando a esso le rendite dei beni dei Petitti, e l'Asilo infantile di Lauriano con parte dei beni dei Dubois. Nel 1861 nei locali di parte della casa gentilizia di Montanaro si avviava il primo Asilo, affidato alle suore Figlie della Carità presenti con la loro casa madre in Montanaro, vicino all'edificio dei Petitti. L'istituzione delle Petitti accolse fin dal primo anno di attività trecento bambini, accuditi nei giorni

²⁴⁴ Qui la scuola primaria era stata veramente obbligatoria e gratuita per tutti, maschi e femmine: cfr. *Il tramonto di un regno. Il Lombardo-Veneto dalla Restaurazione al Risorgimento (1814-1859)*, a cura di Giuseppe Pontiggia, Giorgio Rumi, Milano, Cariplo, 1988, pp. 47-49.

²⁴⁵ Carlo Pischedda, *1848. Il vecchio Piemonte liberale alle urne*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1998.

²⁴⁶ Si leggano le lucide, impietose riflessioni del politico liberale e professore di Scienza delle finanze nell'Università di Napoli Francesco Saverio Nitti, *L'Italia all'alba del secolo XX. Discorsi ai giovani*, Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1901; Id., *La ricchezza dell'Italia*, Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1905; cfr. Denis Mac Smith, *Storia d'Italia* cit., p. 66 ss.

²⁴⁷ Negli Stati asburgici, oltre all'istruzione primaria obbligatoria ribadita dall'imperatore Francesco I d'Austria nel 1818, esistevano fin dalla Restaurazione, poi via via aumentate, tutele specifiche dei lavoratori, quali il libretto di lavoro, il diritto alla pensione, il divieto di lavoro minorile prima del compimento dei quindici anni, il tetto all'orario di lavoro fissato in dieci ore giornalieri, la tutela delle donne lavoratrici. Erano provvedimenti che impedivano di fatto e di diritto lo scandalo dello sfruttamento di manodopera, specie infantile e femminile, che si realizzava spietatamente sia in Inghilterra sia in Francia. Cfr. *Il tramonto di un regno* cit., *passim*.

²⁴⁸ Dondana, *Memorie* cit., pp. 247-248; Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., pp. 216-224; Enrica Tua, *L'asilo infantile Petitti di Montanaro. Oltre un secolo e mezzo di storia*, in <<Canaveis>>, 24 (2014), p. 68. E' esatto il giudizio espresso nel 1906 dal prevosto di Montanaro don Celestino Romano, presidente dell'Asilo Petitti: <<Mentre il novantanove su cento dei benefattori dell'umanità dispongono dei loro beni per atto di ultima volontà, quando cioè il godimento di essi sta per essere loro rapito dalla falce della morte, le illustri donne Petitti, con donazione irrevocabile, si obbligarono ancora per trent'anni alle strettezze di una vita economica, e questa circostanza amplifica di molto la munificenza delle pie Fondatrici>> (citato da Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., p. 221).

lavorativi e alimentati con refezione²⁴⁹ e merenda. Con atto pubblico del 12 febbraio 1863 rogato in Torino dal notaio Giacomo Durando le Petitti madre e figlia cedevano all'Asilo la proprietà del fabbricato sede dell'istituzione e trenta giornate di terreno, donando tutto al Comune di Montanaro, riservandosi a vita l'amministrazione di esso. Il Comune accettava la donazione con atto rogato Visetti del 2 giugno 1863. Infine, con regio decreto del 2 giugno 1863 l'Asilo infantile Petitti era eretto in corpo morale e si dava regolamento organico²⁵⁰.

Analogo percorso venne seguito nella fondazione dell'Asilo infantile di Lauriano allestito nel 1866 nella casa gentilizia dei Dubois. Il Municipio di Lauriano, la Congregazione di carità e privati benefattori concorsero subito alla completa realizzazione dell'opera. L'Asilo Petitti di Lauriano fu affidato alle suore della Piccola casa della divina provvidenza, Cottolengo di Torino, che nel 1955 l'hanno trasformato in casa di riposo²⁵¹.

Nel seguito delle attività caritatevoli Marianna e Secondina Petitti furono assistite dal giovane chierico, poi sacerdote, don Giuseppe Farinone²⁵², parente dell'avvocato Petitti²⁵³, che divenne loro direttore spirituale e, tra i numerosi sacerdoti diocesani di Ivrea,

²⁴⁹ Di pane e minestra << sostanziosa >>, composta anche da proteine, carne o uova.

²⁵⁰ Elargizioni di altri benefattori furono date all'Asilo Petitti: cfr. Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., p. 216.

²⁵¹ *Ibidem*, pp. 209-212.

²⁵² Su don Farinone (Montanaro, 27 agosto 1847 - 16 aprile 1898), cavaliere mauriziano, si legga l'ampio profilo biografico di Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] libro IV* cit., pp. 210-214. Nacque da Carlo Gerolamo Farinone (Brozolo, 19 aprile 1811 - Montanaro, 20 dicembre 1879) e da Teresa Conti (Chivasso, 10 maggio 1814 - Montanaro, 25 settembre 1890), sposi nel 1844. Carlo Gerolamo Farinone aveva fondato in Montanaro nel 1840 una industria alberghiera di successo (Ponchia *Armonie nei secoli [...] Parte seconda, la musica profana, numero primo* cit., pp. 126-127) che fu proseguita dal figlio Antonio (Montanaro, 1845 - 4 ottobre 1922), padre a sua volta di quattordici figlioli, il quale sposò nel 1871 Francesca Pia (Torino, 1852 - Montanaro, 16 febbraio 1908) figlia di Michele Pia, facoltoso imprenditore torinese, la cui seconda figlia, Scolastica Pia, si unì in matrimonio all'impiegato di banca Carlo Ferro Milone: da essi nacquero Giuseppe Ferro, [Carlo] Cesare Ferro (1880-1936) pittore, professore e poi presidente dell'Accademia Albertina di Torino (Cristina Giudice, *Ferro Milone, Carlo Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1997, pp. 204-205), e Rosa Ferro-Pia, sposa in Alba del barone Secondo Rocca di antica famiglia di Asti. I Farinone usavano uno stemma d'azzurro alla torre di pietra al naturale.

²⁵³ Don Farinone era congiunto dei Petitti da parte della madre Teresa Conti di Chivasso. Teresa era figlia di Angelo G. B. Conti (27 agosto 1775 - 24 gennaio 1832), albergatore in Chivasso all'insegna della Buona fama e di Delfina Careggio, nipote dell'avvocato Mattia Antonio Careggio (Chivasso, 1700-1781, figlio di Pietro Antonio, albergatore del Leon d'oro, e di Maddalena Visetti nativa di Montanaro). Questa famiglia Conti era stata originata dal notaio Gian Battista Conti, o de Conti, primo insinuatore di Chivasso, nativo di Stellanello, presso Albenga (la famiglia, classificata dal Casalis tra quelle nobili e illustri del luogo, era considerata oriunda di Milano: cfr. Casalis, *Stellanello*, in *Dizionario geografico* cit., XX, Torino, Maspero libraio e Marzorati tipografo, 1850, p. 457). I Conti portavano lo stesso stemma dei de Conti di Casale: di rosso al cavaliere armato di tutto punto su cavallo bardato passante. Gian Battista Conti fu altresì castellano di Brandizzo e morì di peste l'8 ottobre 1630. Dal 1617 aveva il patronato della cappella della Natività nella chiesa di san Bernardino dei minori osservanti, vicino alla quale abitava, in casa propria insieme al cugino Gian Giacomo, pure notaio, pure lui morto nel contagio. L'insinuatore Conti doveva essere personaggio singolare, attivissimo nella professione ma disordinato e quasi stravagante nella vita. Scrive prudentemente il prete Platis che << fu uomo di poca soddisfazione ai civassini >> e non a torto: poiché si sapeva che l'insinuatore, incaricato dalla comunità di Chivasso il 9 novembre 1624 di esercitare le funzioni esattoriali, aveva adempiuto saltuariamente al suo compito. Per questo motivo il consiglio cittadino nel 1631 chiese agli eredi un rendiconto generale e la somma di 73000 fiorini. Con il cugino Gian Giacomo teneva in comune perfino l'ancella, Giovanna dell'Olmo di Casalborgone, destinataria di legati da parte di entrambi (Gian Battista testa il 7 ottobre 1630 e le destina un campo e una pezza d'alteno, << in considerazione della continua servitù >>; Gian Giacomo testa il 5 dicembre 1630 e muore l'11, lasciandole 200 fiorini << per la buona servitù recata a lui testatore >>). Sui Conti, sull'avvocato Careggio e sulle famiglie imparentate cfr. Platis [con integrazioni di Giuseppe Borla], *Conti, Careggio*, in *Famiglie antiche e moderne*

Torino e Casale che frequentavano la famiglia, venne indicato come <<l'abate di casa Petitti>> per antonomasia. Don Farinone²⁵⁴, gracile di costituzione e di salute cagionevole²⁵⁵, non avrebbe potuto svolgere un ordinario ministero pastorale. Rivolò però doti di ottimo e disinteressato amministratore, sensibile ai problemi sociali del pauperismo, forse vicino, come tanti esponenti del clero piemontese, alla sensibilità giansenista²⁵⁶. Così fu incardinato a Torino e destinato dall'arcivescovo a essere componente della Congregazione di Carità, rettore della Regia Opera di Maternità²⁵⁷, dove, su disposizione della Santa Sede, esercitava le funzioni di parroco per i ricoverati, e rettore dell'Istituto delle Rosine²⁵⁸, enti entrambi collocati a poca distanza l'uno dall'altro. Venne assegnato a quella che oggi si definirebbe la pastorale dell'assistenza, dell'emarginazione e del disagio sociale. A tenore della dispensa canonica concessagli dall'arcivescovo torinese quale ultimo congiunto sacerdote dei Petitti visse, in alloggio distinto, presso le loro case, in Torino, in Montanaro, in Lauriano²⁵⁹. Marianna e Secondina Petitti gli affidarono anche l'amministrazione dei loro beni ed egli divenne una sorta di *pater familias* spirituale e di

di Chivasso cit. ad vocem; osservo che l'avvocato qui è indicato impropriamente col nome di <<Giuseppe Mattia>>. Angelo G. B. Conti aveva acquistato la chiesa delle clarisse (dedicata a santa Maria degli Angeli) e la parte del monastero di santa Chiara di Chivasso verso la via maestra, mentre il resto del monastero divenne proprietà di Lorenzo Massara e Vincenzo Pastore (cfr. il rogito del notaio Paolo Celidonio di Chivasso del 6 giugno 1807; venditori di questi beni nazionali furono i commercianti di granaglie Cristoforo Sopetti e Lorenzo Massara). La famiglia Conti si estinse alla fine dell'Ottocento con Angelica, Albertina, Pacifica e Luigia, figlie dell'avvocato e regio pretore di Bra Demetrio Conti (nato a Chivasso nel 1848 da Vincenzo – fratello di Teresa Conti – e da Pacifica Fervello) e di Luisa Torrero (figlia dell'avvocato Pietro Torrero [Chivasso, 13 dicembre 1797 - 11 maggio 1866] e di Luigia Filippa di Martiniana [Torino, 1822 - Chivasso, 18 luglio 1891], figlia dell'avvocato Gian Battista, presidente del Tribunale di prefettura di Torino, soprintendente alle regie cacce, e di Teresa Bellone).

²⁵⁴ Don Farinone era imparentato anche ad altre famiglie di Montanaro, tra cui i Ferrero, i Fontana, il notaio Visetti.

²⁵⁵ Proprio a causa delle precarie condizioni di salute ottenne l'oratorio privato per celebrare eventualmente la messa in casa.

²⁵⁶ Potrebbe essere indizio di qualche mentalità giansenista, in questo caso positiva, la circostanza, narratami molti anni or sono da anzianissimi parrochiani di robusta memoria e concordi nel ricordo tramandato in famiglia, che don Farinone, quando risiedeva in Montanaro, accettava le intenzioni dei fedeli da applicare alle messe, specialmente in suffragio, ma rifiutava recisamente qualunque offerta (onorario o stipendio della messa, secondo il diritto canonico), per la celebrazione della messa stessa. Il fatto destava qualche perplessità in quanto fuori dall'ordinario. Si tratta di un atteggiamento che rientrava nelle dottrine gianseniste: cfr. in merito l'opera del monaco benedettino Antoine Guyard, pubblicata anonima, *Dissertation sur l'honoraire des messes*, s. l., s.t., 1757; cfr. Carlo Fantappiè, *Riforme ecclesiali e resistenze sociali. La sperimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell'Antico regime*, Bologna, Il Mulino, 1986, nota 78, pp. 195-196. Don Farinone veniva ricordato per la figura esile, sempre giovanile e malinconica, per l'abito sacerdotale di foggia antica completato dal ferriaiolo e dalle scarpe dalla fibbia argentata come usavano solo più i preti di curia. Scrisse un *Novenario per le anime dei defunti* edito nel 1890 e ancora distribuito nel Novecento ai fedeli di Montanaro dalla nipote Maddalena Farinone. Don Farinone fu ritratto a figura intera dal pittore Agostino Visetti il quale eseguì anche i ritratti a mezzo busto dei genitori, Teresa Conti e Carlo Gerolamo Farinone, ritratti di proprietà dei discendenti di Ernesta Farinone, figlia di Antonio, e del geometra Michele Tosco, i quali continuarono la ditta Tosco titolare dei trasporti civili in Valle d'Aosta.

²⁵⁷ Istituzione che, allora, accoglieva dignitosamente le ragazze madri e le puerpere indigenti e aveva sede nell'antico convento di san Michele (Cibrario, *Storia di Torino* cit., II, p. 341; p. 625).

²⁵⁸ L'istituto riceveva fanciulle orfane, povere o socialmente emarginate che trovavano protezione, imparavano un lavoro, e poi potevano rimanere nella struttura o sposarsi con la dote ricavata dalla loro attività (*Ivi*, pp. 740 ss.). Don Farinone presso le Rosine promosse una scuola di pittura su porcellana.

²⁵⁹ Dove celebrava la messa in san Giuseppe, chiesetta di famiglia; già officiata in passato, durante i soggiorni estivi in Lauriano, da don Antonio Conti (Chivasso, 1807 – 11 febbraio 1875), rettore in Chivasso della chiesa confraternale di santa Maria degli Angeli, fratello di Teresa Conti Farinone e zio materno di don Farinone,

sovrintendente a tutte le molteplici e onerose opere benefiche delle donne superstite²⁶⁰ di questa famiglia, di cui, tra l'altro, era nota l'assoluta purezza di vita. Su segnalazione del loro abate di casa le Petitti intervenivano coi loro soccorsi in denaro e in beni di prima necessità anche a favore delle ricoverate presso la Regia Maternità.²⁶¹

PETITTI, Giovanni Pietro, sacerdote, vissuto tra XVII e XVIII secolo, dottore *in utroque iure*; a Montanaro fu cappellano della chiesa confraternale di santa Marta²⁶²; in seguito si trasferì in Roma, divenne canonico della basilica di san Marco e protonotaro apostolico.

PETTITI, Giuseppe. A giudizio di Antonio Manno è il più celebre dei personaggi derivati dal ramo dei Petitti di Montanaro²⁶³. Nacque in Torino nel 1789, si laureò in leggi nel 1796²⁶⁴, percorse una rapida carriera nella magistratura: il 17 giugno 1814 fu so-

²⁶⁰ I Petitti disponevano sia di due vaste case gentilizie arredate a Montanaro e Lauriano (comprendenti entrambe una superficie abitabile di circa mille metri quadri), sia dell'appartamento torinese. Sia Marianna Dubois Petitti sia la figlia Secondina, disposero cospicui lasciti a don Farinone nei loro testamenti, formalmente come legatario, di fatto come uno dei coeredi, ricordandolo come l'ultimo sacerdote congiunto dei Petitti e riconoscendo che egli aveva sempre rifiutato qualunque appannaggio in denaro, accontentandosi dell'ospitalità domestica ricevuta, al fine di non gravare sul bilancio destinato dalle due donne a una serie molteplice e ammirevole di elargizioni caritatevoli. Il testamento segreto di Marianna Dubois Petitti, depositato presso il notaio Domenico Borgarello di Torino, è del 27 dicembre 1882; il testamento segreto di Secondina Petitti, depositato presso il notaio Guglielmo Abena di Torino, è del 23 marzo 1894. Don Farinone a sua volta legò all'Asilo Petitti di Montanaro una somma di denaro e una giornata di terreno agricolo. Ricordo di avere veduto alcuni dei più preziosi arredi superstiti di casa Petitti in Barbania, nell'abitazione di Domenica Gambotto (1892-1979), vedova del mio prozio Luigi Farinone (21 marzo 1887-1 aprile 1950), figlio di Antonio e fratello di Rosa Farinone (1878-1961) sposata nel 1902 a Giacomo Fossati, commerciante in Chivasso, i quali furono i genitori del pittore Francesco Fossati (1904-1981) allievo dell'Accademia albertina e di Pierina Fossati (1906-2002), mia nonna materna, sposata nel 1930 al geometra Marino Borgo (1906-1978). Luigi Farinone fu commerciante di porcellane in via Carlo Alberto a Torino e insieme alla figlia Gherarda (1917-1955), diplomata in pianoforte al Conservatorio e moglie del capitano del regio esercito Franco Margoniner, fu buon *connoisseur* e collezionista di antiquariato; padre e figlia raccolsero presso i congiunti quanti più arredi dei Petitti poterono acquistare. In casa della vedova del prozio vidi uno splendido ritratto a mezzo busto, eseguito a pastello probabilmente da pittore di scuola francese (circa cm 50 x 40), della giovanetta Marianna Dubois, molto graziosa, in abito in stile impero, seduta al clavicembalo. Oltre a questa raffigurazione vidi anche una decina di miniature, eseguite nei primi decenni del XIX secolo, di buona qualità, raffiguranti componenti della famiglia Petitti e un ritratto a olio (circa cm 80 x 60), in stile aulico, del <<presidente Petitti>>, cioè di Giuseppe Petitti, presidente del Senato di Savoia e infine della Camera dei conti. Nella stessa casa vidi due dipinti a olio (circa cm 80 x 70) con scene di mercato del pittore bambocciantone Giovanni Michele Graneri provenienti dalla quadreria dell'avvocato Mattia Antonio Careggio.

²⁶¹ Don Farinone morì appena cinquantenne nel 1898. Disposse di essere sepolto a fianco alla tomba di Secondina Petitti, lungo una delle pareti laterali del cimitero di Montanaro. Si trattava di una prassi funeraria non insolita al tempo: ad esempio nello stesso cimitero di Montanaro sono ancora visibili le tombe accostate e le lapidi gemelle di don Giovanni Capirone (1822-1892) e di Carolina dei conti Grosso di Trana (1817-1896), sorella di Anna Agostina Grosso di Trana moglie di Vincenzo Fontana, la quale, vissuta nubile in Montanaro dedicandosi a opere di carità, dispose così nei confronti del proprio direttore spirituale, premorto. Nel 1950 la famiglia Farinone, su progetto del geometra Marino Borgo, eresse una edicola funeraria sopra l'area del sepolcro di don Farinone, alterando l'assetto originario delle due tombe, di don Farinone e di Secondina Petitti, segnalate, tra l'altro, da due lapidi gemelle scolpite in marmo dalla ditta Amodeo di Torino. In tempi recenti l'amministrazione dell'Asilo infantile fece traslare Secondina Petitti accanto alla madre dietro l'abside della chiesa di Loreto.

²⁶² Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 71.

²⁶³ Manno, *Petitti*, in *Il Patriziato subalpino* cit., ad *vocem*.

²⁶⁴ Cfr. licenza e laurea: *Joseph Pettiti Taurinensis ad juris utriusque prolysin in Regio Taurinensi Athaenaeo, Augustae Taurinorum, excudebat Joannes Baptista Fontana, 1795; Prollyta Joseph Pettiti Taurinensis ad juris utriusque doctoratum anno 1796, Augustae Taurinorum, excudebat Joannes Baptista Fontana, 1796.*

stituto del procuratore generale; il 3 giugno 1817 fu nominato intendente generale delle regie gabelle; il 18 dicembre 1821 divenne procuratore generale del Senato di Savoia; il 13 ottobre 1829 presidente reggente dello stesso Senato, presidente effettivo il 23 luglio 1831; in seguito fu primo presidente della Camera dei conti di Torino e venne giubilato il 2 novembre 1847. Morì in Torino il 3 marzo 1848²⁶⁵.

PETITTI, Pietro Antonio, avvocato, vissuto nel XVII secolo.

PORTA, Domenico Giuseppe, di Montanaro, senatore del Senato di Savoia; traslato al Senato di Piemonte (26 dicembre 1825). Morì in Torino il 15 giugno 1840²⁶⁶.

PORTA, Domenico, avvocato, XIX secolo²⁶⁷.

PORTA, Paolo Francesco, avvocato, XVIII-XIX secolo²⁶⁸.

PORTA, Pietro, presidente del Tribunale di prefettura di Acqui²⁶⁹.

TARAGLIO, Bonifacio, avvocato, figlio dell'avvocato Filippo, morì nel 1816. Fu benefattore del Ritiro delle Figlie della Carità di Montanaro²⁷⁰.

TARAGLIO, Filippo, avvocato, XVIII secolo²⁷¹.

TARAGLIO, Giuseppe Gennaro, avvocato, figlio dell'avvocato Filippo, segretario di Stato, XVIII secolo.

TARAGLIO, Giovanni Carlo, avvocato²⁷², figlio dell'avvocato Filippo, fu segretario della Regia Segreteria degli Interni, consigliere di Stato.

TARAGLIO, Carlo Francesco (1756-1806), avvocato.

TARAGLIO, Domenico, avvocato, intendente, primo ufficiale poi reggente la segreteria delle finanze, <<firmò le costituzioni del 1770>> afferma Antonio Dondana

²⁶⁵ Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 399, p. 427, p. 500.

²⁶⁶ *Ivi*, p. 371. Cfr. anche Casalis, *Montanaro* cit., p. 212; cfr. la laurea: *Dominicus Porta a Montanario Subalpinorum Collegii alumnus ut jurisprudentiae doctor renuntiaretur*, Taurini, ex typis Dominici Pane et soc. ad Divi Dalmatii, 1805.

²⁶⁷ Casalis, *Montanaro* cit., p. 212; Dondana, *Memorie* cit., p. 227.

²⁶⁸ Cfr. licenza e laurea: *Paulus Franciscus Porta a Montanario ad juris utriusque prodoctoratum anno 1795. die 1 aprilis hora 9 matutina, Augustae Taurinorum*, ex Typographia Sociali post Sacrarium S. Philippi, 1795; *Prolyta Paulus Franciscus Porta a Montanario ad juris utriusque lauream in Regio Scientiarum Lycaeio anno 1796*, Taurini, ex Typographia Sociali retro sacrarium Sancti Philippi, 1796.

²⁶⁹ Dondana, *Memorie* cit., p. 227.

²⁷⁰ *Ivi*, pp. 233-238. cfr. la laurea: *Taralius Joannes Bonifacius e Montanario ad juris utriusque lauream in Regio Taurinensi Athaenaeo anno 1766*, Augustae Taurinorum, ex Typographia Regia, 1766.

²⁷¹ Cfr. Frola, *L'occupazione di Montanaro*, parte prima cit.

²⁷² Cfr. la laurea: *Joannes Carolus Taralius Montanariensis ad Juris utriusque lauream anno 1757*, Augustae Taurinorum, ex Typographia Regia, 1757.

riferendosi alle Regie Costituzioni sabaude promulgate da re Carlo Emanuele III e ai controlli effettuati dai funzionari sabaudi sulla legislazione regia²⁷³.

UBERTINI Carlo, avvocato, XIX secolo²⁷⁴.

VARCHI, Tommaso²⁷⁵, avvocato e funzionario ministeriale. Nacque in Montanaro il 3 agosto 1815, studiò nel seminario d'Ivrea e venne ordinato sacerdote il 26 gennaio 1840 per mano del nuovo vescovo Luigi Moreno (non allineato alla curia romana, di tendenze giansenisteggianti, antinfallibilista al concilio Vaticano I del 1870). Nel 1841 conseguì le lauree sia in teologia sia *in utroque iure* nell'Università di Torino, sede in cui l'insegnamento del diritto canonico nella facoltà giuridica era tenuto dal professore Giovanni Nepomuceno Nuytz (Nuytz sosteneva un giurisdizionalismo radicale e sotto molti profili innovativo - del tutto allineato alle aspirazioni anticurialiste del governo subalpino - che sfociò nella aperta ribellione al papa e, nel 1851, nella condanna dei suoi trattati didattici, accompagnata dalla scomunica²⁷⁶). Varchi, divenuto anche avvocato, svolse le funzioni di segretario e infine di capo sezione al Ministero di Grazia e giustizia nelle capitali italiane unitarie: Torino, Firenze, Roma. Morì in Giaveno, dove si era ritirato dopo la giubilazione, perseverando nella condizione sacerdotale, il 30 dicembre 1893.

Che l'umanità sia un coacervo di contraddizioni è abbastanza risaputo. Alessandro Manzoni parla del <<guazzabuglio del cuore umano>>. Ma che un sacerdote abbia compiuto una simile carriera nell'amministrazione ministeriale, carriera avviata nel Regno di Sardegna e perfezionata nel Regno d'Italia, destinata al maneggio di carte laiche d'ufficio, è davvero sorprendente. Soprattutto se si pensa al coevo spirito liberale dominante, impostato a un certo anticlericalismo antipapale e antitemporalista, che in alcuni momenti ebbe persino qualche accento persecutorio²⁷⁷ e che da parte della Santa Sede fu ricambiato con larghe, ripetute scomuniche sia al sovrano sia ai suoi collaboratori di qualunque grado²⁷⁸. La vita dell'avvocato don Varchi non fu rivolta alla cura d'anime o al governo curiale, bensì alla burocrazia e alla politica che non sono il terreno ideale dell'attività di un prete. Forse soltanto un sacerdote proveniente da Montanaro, avendo alle spalle solide tradizioni ecclesiastiche, poteva arrivare a conciliare la condizione di chierico con la condizione di funzionario di quello Stato risorgimentale i cui principa-

²⁷³ Casalis, *Montanaro* cit., p. 211; Dondana, *Memorie* cit., pp. 225-226. Sui Taraglio qui elencati cfr. Ponchia, *L'Ottocento montanarese, libro I* cit., p. 29; Id., *L'Ottocento montanarese libro II* cit., pp. 86-87.

²⁷⁴ Ponchia, *Armonie nei secoli [...] Parte seconda. La musica profana (numero primo)* cit., p. 74. Gli Ubertini, originari di Caluso, erano imparentati coi Ferrero; il loro sepolcreto familiare è ancora visibile nel cimitero di Montanaro.

²⁷⁵ Si rinvia alla dettagliata biografia di Ponchia, *Sulle <<Allée>>* cit., p. 2; Id., *Don Antonio Varchi* cit., pp. 6-7, p. 24.

²⁷⁶ Alberto Lupano, *Nuytz, Giovanni Nepomuceno*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2013, pp. 33-35.

²⁷⁷ Marongiu, *Storia del diritto italiano* cit., p. 456 ss.

²⁷⁸ Ci si riferisce specialmente alle sanzioni canoniche applicate a più riprese come conseguenza della politica sabauda: nel 1850, dopo le Leggi Siccardi; nel 1855, dopo le Leggi Rattazzi di soppressione degli ordini e congregazioni di religiosi non socialmente utili; nel 1859, dopo le annessioni delle Legazioni pontificie; nel 1860, dopo l'annessione di Benevento e Pontecorvo, *enclaves* dello Stato pontificio nel Regno delle Due Sicilie; nel 1866-1867, dopo le Leggi Rattazzi di soppressione dell'Asse ecclesiastico nel Regno d'Italia; nel 1870, dopo l'occupazione militare di Roma e dintorni.


li primi ministri furono d'Azeglio²⁷⁹, Cavour, Ricasoli, Rattazzi, Lanza, Depretis, non troppo simpatizzanti verso il clero, anzi sovente mangiapreti²⁸⁰ per vocazione politica. Giuseppe Ponchia sottolinea l'amicizia personale che legava don Varchi al re Vittorio Emanuele II, l'arguto di favori a colui a cui nulla poteva rifiutare perché lo considerava un fedele servitore della corona. Comunque sia, Varchi è personaggio molto interessante che andrebbe studiato a fondo per avvicinarsi alla piena verità storica.

²⁷⁹ A rappresentare lo spirito del tempo sono divertenti e significative le parole di D'Azeglio :«ho gridato contro i preti di Roma quando e dove nessuno osava; ora che a picchiar sul prete ci si diventa cavaliere, mi vien voglia di lasciarli vivere» (*I Miei ricordi* cit., parte prima, cap. sesto, p. 61). Il soggetto D'Azeglio, laicista radicale, non patì sempre dispiaceri dal clero del suo tempo. Giova ricordare che il personaggio trascorse, per sua stessa ammissione nella autobiografia appena citata, i migliori e più liberi anni di vita nello Stato pontificio di cui disse poi ogni male possibile, che era nipote del cardinale Giuseppe Morozzo vescovo di Novara che lo favorì sempre, che sposò infelicemente Giulia, figlia del Manzoni, per ottenere fama letteraria, che alla conclusione della fase iniziale della prima guerra d'indipendenza il cardinale legato di Ferrara lo salvò dalla cattura degli austriaci e dalla deportazione in Moravia. Su D'Azeglio si veda l'interessante rievocazione, tanto più encomiabile perché lontana dalla mitologia risorgimentale (adotta una efficace espressione cara a Federico Zeri) e senza sconti sui lati eticamente molto deboli del personaggio, di Natalia Ginzburg, *La famiglia Manzoni*, Torino, Einaudi, 1983, pp. 112-152.


²⁸⁰ Marongiu, *Storia del diritto italiano* cit., p. 456, p. 466 ss.



3. Antonio Tempesta, frontespizio calcografico: *XII Caesares in equestri forma elegantissime efficti Antonio Tempesta Florentino inventore atque incisore*, Romae, Battista Panzera, 1596. L'opera è dedicata a Giacomo Bosio, il cui stemma sovrasta il frontespizio.



4. Fratelli Doyen, Torino, litografia: Ritratto di Giovanni Battista Ferrero.




5. Chiesa parrocchiale di Montanaro, transetto destro, lapide sepolcrale in marmo dei fratelli sacerdoti Avvocato Giovanni Battista Ferrero e teologo Giovanni Nicolao Ferrero.

6. Stemma dei Ferrero.



7. Fratelli Doyen, Torino. Litografia dal dipinto a olio di Giovanni Battista Biscarra, 'Carlo Alberto promulga il codice civile', particolare con ritratto di Francesco Jano.



8. *Ibidem*, particolare con probabile ritratto di Michele Fontana.



9. *Ibidem*, particolare con probabile ritratto di Giuseppe Pettiti.



10. Cimitero di Montanaro,
epigrafe funeraria di Michele Fontana.



11. Cimitero urbano di Chivasso,
disegno del distrutto
monumento funebre di Francesco Jano.



12. Avvocato Giovanni Frola.

13. Pittore piemontese,
verso il 1815, olio su rame tondo,
cm 14, ritratto giovanile
dell'avvocato Gerolamo
Giuseppe Petitti.



14. Stemma Petitti.

15. Ditta Marmi Amodeo,
Torino, Antica lapide tombale
di Secondina Petitti.





16. Agostino Visetti, verso il 1856, olio su tela, cm 126 x 89, ritratto di Marianna Dubois vedova Petitti e dei figli Edoardo, Sesto Armogaste e Secondina.




17. Studio fotografico Le Liehure e C., Torino, 1870, fotografia al collodio.
Ritratto di don Giuseppe Farinone e dei genitori Teresa Conti Farinone
e Carlo Gerolamo Farinone.



18. Domenico Zampieri, detto il Domenichino, olio su tela, cm 290 x 210, 'Susanna al bagno e i vecchioni'. Una copia antica dell'opera fu nella quadreria dei Petitti.



19. Andrea d'Antoni, olio su tela, cm 160 x 150, replica del dipinto 'Il galantuomo', già proprietà Petitti.



20. Pittore nello stile di Bernardino Lanino, olio su tela, circa cm 220 x 160, pala d'altare della cappella di san Giuseppe della famiglia Dubois Petitti in Lauriano.

CAPITOLO IV

GUERRES, SIÈGES ET AVOCATS À CASAL, CAPITALE DU MONTFERRAT, À PARTIR DE L'ANCIEN RÉGIME JUSQU'EN 1849¹

<<Quel maledetto Casale, che non vuole arrendersi>>²

Le Montferrat³ a beaucoup compté sous le profil politique et militaire à partir du bas Moyen Âge. Le Montferrat qui est une région historique située entre l'est du Piémont, la Lombardie, la Ligurie, et qui est exposée à une extraordinaire variété d'influences intellectuelles et artistiques, abritait un grand Etat féodal dépendant du Saint Empire Romain sous différentes dynasties: les marquis Aleramici jusqu'en 1305 à qui succédèrent les Paléologues de Byzance en la personne du marquis Teodoro I, qui régnèrent de 1306 à 1533, après être devenus princes du Saint Empire Romain et vicaires impériaux; en 1536 il fut ensuite assigné par l'empereur Charles V aux Gonzague ducs de Mantoue; élevé au rang de duché par l'Empire en 1574, à la fin de l'âge d'or, après la déchéance pour félonie prononcée par la diète de Ratisbonne en 1708 contre le duc Ferdinand-Charles de Gonzague, il passa à la maison de Savoie, une union confirmée par les traités d'Utrecht.

Si le Montferrat fusionne assez tard avec le Piémont, après avoir été l'objet pendant des siècles des ambitions expansionnistes de la maison de Savoie qui s'étaient finalement réalisées après des tentatives en particulier militairement, il avait déjà eu auparavant ses propres structures politiques et administratives, caractéristiques d'un Etat qui, bien qu'il soit lié au duché de Mantoue, était parvenu malgré tout à maintenir son identité non seulement institutionnelle mais surtout juridique, culturelle et artistique⁴. Des éléments qui ont disparu à partir de l'annexion de la part de la maison de Savoie qui priva le Montferrat de ses institutions, en particulier celle de l'ancien Sénat, du *ius proprium*, de l'autonomie, en l'uniformisant au reste du royaume de Sardaigne.

¹ Cette rapport a été préparé à l'occasion du Colloque *Les Avocats en temps de Guerre. Représentations d'une profession face à la crise*, Laboratoire ERMES (Histoire du droit et science politique) en partenariat avec la SIHPA (Société Internationale d'Histoire de la Profession d'Avocat), Actes du Colloque de Nice, 11 et 12 décembre 2014, actuellement sous presse.

² Manzoni, *I promessi sposi* cit., cap. XIII, p. 322.

³ Cf. Vincenzo De conti, *Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato*, I-XI, Casale Monferrato, Tipografia Casuccio e Bagna, 1838-1842; Domenico Testa, *Storia del Monferrato*, Castello d'Annone, Lorenzo Fornaca Editore, 1982; Giuseppe Aldo di Ricaldone, *Annali del Monferrato (951-1708)*, I-II, Torino, La Cartostampa, 1972.

⁴ Mercedes Ferrero Viale, *Ritratto di Casale*, Torino, Istituto bancario San Paolo, 1966.

Le Sénat devint⁵, dans les temps modernes, l'un des grands tribunaux européens, composés de sénateurs nommés par les souverains parmi les meilleurs juristes de l'Etat; il prononçait des jugements sans appel, et représentait une ressource fondamentale pour la classe du barreau locale qui prospérait avec ses avocats, ses procureurs, ses actuares. Les sénateurs faisaient partie entre autres du <<Consiglio riservato>> du souverain et recevaient la délégation à gouverner en l'absence du prince.

Casal, qui était en 1435 la capitale du Montferrat, devint à l'ère moderne un centre stratégique important. Elle fut contestée par les impériaux, et par les espagnols, les français, et les savoyards et elle subit des sièges mémorables bien que quiconque n'ait jamais réussi réellement à s'en emparer militairement. Il y a peu de villes qui, comme Casal, capitale géographique, politique, culturelle du Montferrat, peuvent se targuer d'un passé de forteresse inexpugnable par antonomase, et ceci notamment grâce à la citadelle⁶ que Vincent Ier de Gonzague avait fait bâtir.

Dans le grand théâtre de l'Europe moderne, c'est justement le formidable système de défense de la citadelle qui a catalysé sur Casal le malheur constant de subir des sièges et des guerres qui se sont succédés pendant tout le XVIIe siècle. L'Etat du Montferrat était lié à la France par une vieille amitié, qui avait été également favorisée par des raisons politiques et dynastiques. En effet en 1627⁷, après la mort de Vincent II, Charles Ier Gonzague de Nevers et de Rethel, de la branche française de la célèbre famille, était devenu duc de Mantoue et Montferrat⁸. Le nouveau souverain, un brillant officier, était en tout point français: par son éducation, sa culture, son inclination politique, sa loyauté à la couronne de Saint Louis. Grâce aux domaines féodaux qu'il avait hérités en France des ducs d'Alençon il avait à sa disposition d'énormes rentes.

Charles II Gonzague⁹, le neveu et le successeur de Charles Ier, était lui aussi resté lié à la France, malgré certaines fluctuations opportunistes, et le fait qu'il ait subi, au début de son gouvernement, l'influence de sa mère Maria (favorable à une orientation pro-Habsbourg de la politique de Mantoue), et qu'il ait épousé Isabelle Claire de Habs-

⁵ Il fut refondé en tant que cour suprême pour les jugements à la fin du Moyen Âge par le marquis Guillaume VIII Paléologue et il reçut de nombreux privilèges, également impériaux, parmi lesquels celui de Rodolphe II qui accorda le titre de <<nobiles sacri romani Imperii, spectabiles et docti>> au président et aux sénateurs. Il y aura par la suite un travail spécifique de ma part sur le Sénat de Casal. Pour le moment cf. Lupano, *La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto* cit., pp. 525-552.

⁶ Cf. Paolo Gregorio Motta, *Marte liberato. Rivoluzione militare e rivoluzione industriale*, Torino, Utet, 1998, *passim*; voir aussi, pour l'appareil de l'état du Montferrat, Elisa Mongiano, "Una fortezza quasi inespugnabile". *Nota sulle istituzioni del Montferrato durante il ducato di Vincenzo Gonzaga*, <<Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti>>, CI (1992), pp. 112-153.

⁷ Mais on avait déjà pu observer précédemment des liens de sympathie politique entre Mantoue et la monarchie transalpine, qui étaient probablement une conséquence de la défense du duché du Montferrat contre les objectifs de conquête continus du duc de Savoie. À titre d'exemple le duc Ferdinand Gonzague, même s'il avait été l'allié de l'Espagne en particulier pour lutter contre l'expansionnisme de la maison de Savoie dans le Montferrat, avait déjà montré dans sa jeunesse, une attitude pro-française. Cf. Gino Benzoni, *Ferdinando Gonzaga, duca di Mantova e del Montferrato*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996, pp. 242-252. Cf. Cesare Mozzarelli, *Lo Stato gonzaghese dal 1382 al 1707*, *Storia d'Italia* cit., 17, I, Torino, Utet, 1979, p. 470 ss.

⁸ Gino Benzoni, *Carlo I Gonzaga Nevers, duca di Mantova e del Montferrato*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, XX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1977, pp. 272-282.

⁹ Gino Benzoni, *Carlo II Gonzaga Nevers, duca di Mantova e del Montferrato*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, XX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1977, pp. 282-286.

bourg, fille de l'archiduc Léopold et nièce de l'empereur Ferdinand II. Le duc Charles II s'allia à la France par le traité de Rivoli de 1635, stipulé avec le duc de Savoie et avec le duc de Parme contre l'Espagne. Le fils Ferdinand-Charles¹⁰, son successeur, avait poursuivi avec la même politique. Il s'allia à Louis XIV, et céda la citadelle de Casal au roi de France, et Mantoue fut également confiée aux français pendant la guerre de succession espagnole.

Casal, pendant les sièges qu'elle avait subi au cours du dix-septième siècle, en raison également des guerres déclenchées contre le Montferrat par Charles-Emmanuel I de Savoie, fut vaillamment défendue par les troupes du roi très chrétien. On se souvient encore à l'heure actuelle des figures de combattants tels que Jean du Caylar de Saint-Bonnet de Thoiras et Guy d'Harcourt de Beuvron¹¹ qui consacrèrent toutes leurs énergies à la défense de la capitale du Montferrat. Tout au long du dix-septième siècle et durant les premières années du siècle suivant l'intérêt de la France pour Montferrat est également confirmée par la bibliographie française qui comprend de nombreux ouvrages consacrés à l'activité militaire dans le duché des Gonzague.¹² Des condottieres (chefs militaires) de toutes les nations, Antonio de Leyva, Charles de Cossé Brissac, Gonzalo de Cordoba, Ambrogio Spinola, le duc de Vendôme, le maréchal Nicolas de Catinat, et bien d'autres encore, se sont aventurés devant les murs de Casal en ces temps difficiles, entre les incursions, les guerres, les sièges, les invasions, les famines, les épidémies de peste. Sous les murs de Casal en 1630, le jeune abbé Giulio Mazzarino (Jules Raymond Mazarin), *doctor in utroque iure* à la <<Sapienza>> de Rome, qui faisait partie de la suite du légat du pape le cardinal Antonio Barberini, avait conclu la trêve à la guerre pour la succession au duché de Mantoue et il était passé au milieu des armées déployées et prêtes à livrer bataille en criant <<pace, pace!>>¹³.

Il était inévitable que dans un tel contexte historique et guerrier, les juristes de Casal, de la ville capitale et symbole de l'identité du duché du Montferrat, soient contraints par les nécessités contingentes à se confronter à la guerre et à tout ce qui en découle. Les membres du <<nobile Collegio dei giureconsulti>> de Casal ont souvent exercé leurs activités dans des circonstances de guerre, en donnant des avis aux clients sur les verdicts, en offrant leur assistance dans les limites du possible sur le plan judiciaire aux clients impliqués personnellement dans les événements, en revendiquant des dommages de guerre ou autres. Pour le genre de choses qui se produisent habituellement dans tous les territoires qui sont le théâtre des hostilités. On peut définir cette intervention des hommes de loi une sorte d'implication professionnelle, théorique et intellectuelle dans

¹⁰ Gino Benzoni, *Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers, duca di Mantova e del Monferrato, Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996, pp. 283-294.

¹¹ Cf. Idro Grignolio, *Personaggi casalesi*, Casale Monferrato, Editrice Il Monferrato, 1979, pp. 73-74, pp. 81-82.

¹² Antonio Manno, *Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia*, IV, Torino, Fratelli Bocca, 1892, pp. 123-129, fournit de nombreux titres dans ce domaine. Sur soixante-trois œuvres citées qui concernent Casal, vingt-quatre sont de provenance française.

¹³ Cf. di Ricaldone, *Annali cit.*, II, p. 815.

les questions accessoires et légales occasionnées par les conflits¹⁴. En outre les principaux juristes de Casal furent aussi parfois obligés de prendre position au beau milieu des événements politiques tumultueux liés aux guerres pour la prédominance sur le Montferrat. Ou bien dans les cas extrêmes, ils furent même dans un certain sens les protagonistes d'événements politiques ou diplomatiques liés au conflit, en prenant, par exemple, le rôle des médiateurs entre les parties, ou bien de <<oratori>>, c'est-à-dire d'ambassadeurs entre les belligérants.

Selon une ancienne coutume les hommes de loi suivent les lois établies, restent fidèles aux institutions, ne sont pas, ou ils le deviennent rarement, partisans, en adhérant à une faction plutôt qu'à une autre. Il est intéressant d'observer dans le Montferrat de l'ère moderne, au cours des XVIe et XVIIe siècle, le fait que dans les jeux de pouvoir entre les souverains de la maison Gonzague, leurs alliés français, les adversaires espagnols ou savoyards, les avocats et les juristes de Casal de plus grand prestige professionnel et social, appartenant à la noblesse locale, furent impliqués – à tort ou à raison – dans des complots, des manœuvres, des intrigues courtoises assez compliquées.

Dans une atmosphère polluée par des calamités de guerre, des trahisons, par les risques de délations et volte-face de type politique avec des répercussions également dans le domaine militaire, autour de Casal et sa citadelle avaient pivoté et s'étaient entremêlées les destinées de nombreux grands avocats du Montferrat. Et on peut dire qu'un certain nombre d'entre eux s'adaptèrent, pour ainsi dire, à des exigences inévitables s'ils souhaitent poursuivre une certaine carrière.

Les cas particuliers de certains juristes célèbres en activité à Casal sous l'ancien régime, qui eurent une vie mouvementée à cause des guerres, sont emblématiques. Nous nous limiterons ici bien évidemment à exposer les exemples les plus significatifs, sans prétendre épuiser le sujet.

On peut commencer en examinant le premier personnage exemplaire, Oliviero Capello¹⁵. Etant donné qu'il appartenait à l'une des plus anciennes familles de Casal qui avait fourni de nombreux juristes et notaires, outre que des administrateurs communaux, Capello fut également le seigneur de Cortandone. Après avoir obtenu sa licence en droit,

¹⁴ Quelques traces de cette activité que l'on peut obtenir de la littérature de conseil des principaux juristes de Casal. Par exemple cf. Joannis Crotti, *Responsa sive consilia*, Venetiis, ad candentis salamandrae insigne, 1567, cons. XII, fol. 17 r., cons. CXLVIII, fol. 177 r.; Francisci Becii, *Consiliorum sive responsorum [...] Liber primus*, I, Venetiis, Apud Ioannem Guerilium, et Io. Ant. Finatium, 1610, cons. XIII, pp. 27-29, fort intéressante parce que l'auteur défend le comte de Challant, lieutenant du duc de Savoie, retenu captif par les français; tout en admettant que la capture de Challant par le commandant Brissac a eu lieu selon les règles militaires, dans la période où le comte était à Vercelli au service du duc Charles II de Savoie; Beccio plaide la libération du prisonnier en raison également de l'appartenance du comte de Challant au Val d'Aoste et des relations particulières en vigueur entre cette région et le roi de France. Cf. voir aussi la production de conseil de Giovanni Pietro Sordi; Joannis Petri Surdi, *Consiliorum sive responsorum [...] Liber tertius*, III, Venetiis, Apud Haeredum Damiani Zenarii, 1614, cons. 367, p. 316, sur la possibilité d'aliéner des biens fidéicommissés pour la libération d'un prisonnier; cons. 380, p. 383 sur le testament du militaire.

¹⁵ Il naquit à Casal entre 1510 et 1520, et mourut à Chieri le 21 octobre 1567. Cf. De Conti, *Notizie storiche* cit., V, pp. 298-422; di Ricaldone, *Annali* cit., I, p. 610 ss. e *passim*; II, pp. 1361-1365; Angela Dillon Bussi, *Capello, Oliviero, Dizionario Biografico degli Italiani*, XVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1975, pp. 502-506. Luigi Torre, *Scrittori monferrini. Note ed aggiunte al catalogo di Gioseffantonio Morano sino al 1897*, Casale M., Giovanni Pane, 1898, p. 89.

probablement à Pavie, qui était le siège préféré des étudiants du Montferrat, il devint avocat aux alentours de 1536¹⁶. Cependant peu après il entama la carrière militaire. Afin de défendre le Montferrat des conflits entre la France et l'Empire, en 1555 il devint capitaine¹⁷ des troupes impériales déployées pour défendre les Etats des Gonzague attaqués par les français commandés par Charles Cossé de Brissac (qui en 1553 avait également occupé la ville de Casal suite à une trahison¹⁸). Donc à ce stade de son existence, Capello avait pris le parti de défendre sa patrie et les nouveaux princes, les Gonzague, qui la gouvernaient. Il avait donc fait un choix loyaliste comme fidèle serviteur de l'Etat.

Il changea d'attitude après la paix de Cateau-Cambrésis au moment où le gouvernement du nouveau duc Guillaume Gonzague¹⁹ avait tendance à appliquer l'absolutisme dans le Montferrat en éliminant les privilèges et l'autonomie dont jouissait la ville de Casal à l'intérieur de l'Etat. Charles V avec le diplôme du 29 décembre 1535 avait lui aussi déclaré Casal ville indépendante et séparée du Montferrat²⁰. C'est justement Oliviero Capello qui avait été choisi comme avocat et orateur pour présenter les points de vue de la capitale devant l'empereur Maximilien II. Ayant ensuite obtenu justice, avec la pleine reconnaissance de ses anciens droits devant l'autorité impériale en 1564 et 1565, la communauté de Casal avait essayé d'appliquer concrètement ses privilèges devant le duc de Mantoue et Montferrat mais il provoqua sa réaction violente et intransigeante. Guillaume Gonzague avait jugé l'attitude de Casal et des citoyens membres du conseil municipal comme une sorte de rébellion contre le prince légitime. Ce qui provoqua un conflit qui amena Casal au bord d'une sorte de guerre civile. Capello continua de soutenir juridiquement les raisons de la capitale en obtenant également entre autres l'avis favorable du pape Pie V qui l'avait reçu en audience, grâce à l'intercession du cardinal Marco Antonio Bobba, originaire d'une famille féodale du Montferrat.

Cette série d'attitudes défensives et de plaidoiries au niveau international, dans une perspective strictement légaliste, mises en œuvre par Capello lui attirèrent la haine implacable de son souverain. La découverte d'un complot ourdi à Casal pour éliminer le duc avait ultérieurement exacerbé la situation. Des juristes célèbres avaient fait partie du complot: Corrado Mola, apparenté à la grande bourgeoisie locale; Giovanni di Cardalona; Lorenzo Silvano²¹, sénateur; Giorgio et Lorenzo Voltero. Capello fut considéré

¹⁶ Cf. Biblioteca Reale di Torino, ms. St. P. 1074/2, Pericle Massara Previde, *Genealogie Patrie B-Z, ad vocem*, pp. 876-880.

¹⁷ Une source contemporaine parle de lui comme de un «<famosissimo capitano nella guerra per servizio del re Filippo di Spagna nel governo del signor marchese di Pescara ed era stato governatore di Ponzone a nome degli imperiali ove esso si era acquistato molta buona fama, onore et reputazione tra i soldati, massime nell'impresa che fu fatta per li francesi della terra di Vignale, dove esso dimostrò il suo valore e sapienza con quanto venisse prigioniero dei francesi>>. Cf. di Ricaldone, *Annali* cit., II, p. 1362; après qu'il ait repris Vignale Monferrato aux français en 1556, le commandant Cossé accorda les honneurs de la guerre aux courageux défenseurs, y compris Capello.

¹⁸ De Conti, *Notizie storiche* cit., V, p. 288.

¹⁹ Paola Besutti, *Guglielmo Gonzaga, Dizionario Biografico degli Italiani*, LXI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2003, pp. 1-10.

²⁰ Voir le texte de Ricaldone, *Annali* cit., II, pp. 1357-1358.

²¹ Il naquit à Casal vers 1500, et mourut aux alentours de 1570. Ayant obtenu probablement son diplôme à Pavie, il devint professeur à Ferrare en 1534, et fut un avocat conseil prestigieux dans sa ville. Après l'occupation de Casal de la part de Cossé de Brissac, le roi de France le nomma président du Sénat. Il fut envoyé à Paris en 1559 pour traiter

par Gonzague comme étant le principal instigateur du complot, un véritable traître²². La conspiration fut réprimée avec l'exécution de nombreux personnages illustres considérés comme conspirateurs, parmi lesquels il y avait également des prêtres, par exemple le prévôt du chapitre de la cathédrale. Oliviero Capello fut rejoint à Chieri, dans l'Etat de la maison de Savoie où il s'était réfugié, par un tueur à gage payé par le duc Gonzague et il y fut traîtreusement assassiné. L'assassin était en effet le juriste Marco Antonio Cotti, originaire de Castagnole Monferrato, à qui Capello faisait confiance aussi bien comme collègue que comme compatriote²³.

Oliviero Capello est une figure emblématique de son époque. Lié aux traditions familiales et civiques de Casal, sa sensibilité est plutôt celle d'un conseiller juridique que d'un politicien; mais c'est également un homme d'arme de grande valeur. Il exerce ces deux activités pour la défense de sa <<piccola patria>>. Les guerres ne l'impliquent que dans une perspective de passion patriotique, dédiée à la préservation des équilibres du passé, au service de sa terre natale, le Montferrat. L'écho des développements ultérieurs de la pensée politique contemporaine, par exemple la leçon de Machiavel et d'autres penseurs, ou il l'ignore ou elle lui parvient voilée. Il reste cohérent à une vision de la société de l'<<autunno del medioevo>>²⁴, à une représentation du pouvoir liée aux privilèges des classes, à la conception traditionnelle de la souveraineté et des relations entre sujets et souverains, à l'évocation de la politique ancrée sur les privilèges et les "libertés", entendus comme des droits dans l'acception du particularisme local, dans le sillage de ce *jus proprium* que lui-même en tant qu'homme de loi connaissait bien et savait interpréter et coordonner avec les autres sources du droit à l'intérieur du système du *jus commune*. Les droits revendiqués par la communauté de Casal reçurent officiellement la plus haute protection formelle et légale du droit commun. C'est le signe qu'ils existent, que ce ne sont pas des chimères. À tel point que l'empereur lui-même et le souverain pontife reconnurent la légitimité des revendications de Casal soutenues juridiquement précisément par Capello. Mais la réalité politique contemporaine, qui s'était mise en place au moment de la formation de l'Etat moderne et absolu, réfutait en fait, dans la pratique, la reconnaissance de ces prérogatives. Capello est un juriste au sens stricte du terme, de probité morale reconnue, convaincu de la cause qui sert. Il a conscience d'être citoyen de Casal mais aussi d'être un professionnel du droit. Il lui manque la souplesse politique nécessaire pour comprendre l'évolution en cours dans toute l'Europe contemporaine, où s'impose et triomphe l'absolutisme. Comment aurait-on pu concevoir le fait que Guillaume Gonzague puisse établir une domination absolue dans tous ses domaines du duché de Mantoue, sans exception, y compris sur la capitale Mantoue, et laisser à la ville de Casal, capitale de l'autre partie de sa principauté, du Montferrat, une autonomie, une juridiction,

la restitution de Casal au duc de Mantoue. Il écrivit plusieurs œuvres juridiques, parmi lesquelles les *Consilia*, éditées en deux parties à Lyon 1551 et 1556. Cf. Alberto Lupano, *Silvano, Lorenzo, Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., II, p. 1865.

²² Il s'agit de faits sur lesquels il manque encore cependant à l'heure actuelle des preuves concluantes: cf. di Ricaldone, *Annali* cit., I, p. 624 ss. sur toute l'histoire, y compris sur les relations entre le duc de Mantoue et la commune de Casal.

²³ Sur l'assassinat cf. les sources ont été transcrites par di Ricaldone, *Annali* cit., II, pp. 1362-1363.

²⁴ Cf. Johan Huizinga, *Autunno del medioevo*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1998.

un gouvernement municipal, qui ne soit pas alignés avec les plans du souverain? La position de Capello était sans aucun doute correcte si on l'évaluait juridiquement et théoriquement, mais dans le contexte elle se révélait peu réaliste, et même tout à fait anachronique et fatalement destinée à succomber si on l'appréciait selon les techniques de gouvernement en vigueur au milieu du XVI^e siècle. Et c'est en effet ce qui se passa.

Un autre juriste digne de considération avait été Francesco Beccio²⁵, qui en tant qu'humaniste²⁶, <<consiliatore>> de grande renommée dans le Montferrat et dans le Milanais, sénateur de Casal, au milieu des conflits entre l'Empire et la France, réalisa une œuvre diplomatique efficace à différents niveaux en faveur de Mantoue et du Montferrat. En effet après avoir été commandité aussi bien par la régente Marguerite Paléologue, que par son successeur, le duc Guillaume Gonzague il effectua des missions diplomatique à l'étranger; en particulier pendant la période de troubles et tensions internes, très proche d'une guerre civile que nous avons évoquée à propos de Oliviero Capello. À cette époque à Casal le mécontentement contre le gouvernement de Guillaume Gonzague aboutissait à des conflits subversifs et des volontés de rébellion, mais Beccio resta fidèle au souverain en œuvrant pour la réconciliation des cœurs et des esprits entre la communauté de la ville et le prince.

Cependant Beccio, dans l'atmosphère empoisonnée de ces années-là et de ces factions, avait dû subir lui aussi les pires ennuis. Malgré ses antécédents de haut niveau dans la profession juridique, sa loyauté envers les souverains, et ses compétences en matière de sagesse diplomatique, en 1579 il fut accusé de trahison à cause de l'amitié qui le liait au sénateur Fiamberti, le père d'un homme qui s'était enfui après une tentative de complot pour des raisons politiques. Francesco Beccio fut incarcéré pendant deux ans et fut même torturé, après que l'on ait obtenu les dérogations nécessaires aux privilèges dont il jouissait en tant que feudataire, juriste et sénateur. Il fut libéré seulement sur l'intercession de l'impératrice Marie de Habsbourg²⁷, veuve de Maximilien II, et en 1582 il partit pour Milan pour exercer l'activité d'avocat. Il revint à Casal après la mort de Guillaume Gonzague, lorsque son fils et successeur Vincent Ier le réhabilita en le réintégrant parmi

²⁵ Il naquit à Occimiano, tout près de Casal, en 1519, d'une ancienne famille féodale, restée fidèle depuis des siècles aux princes Paléologues. Après avoir obtenu sa licence en droit, vraisemblablement à Pavie, il accepta de passer à la dynastie des Gonzague en 1536. En 1554 il était vicaire de Casal et gravitait autour de la cour de la régente du Montferrat, Marguerite Paléologue, épouse du duc Frédéric II Gonzague. En 1565 le duc Guillaume Gonzague, fils du couple ducal, le nomma sénateur à Casal. Il mourut dans cette ville en 1592. C'était un humaniste et un poète mais surtout un fin juriste attentif au *ius proprium* du Montferrat, à la jurisprudence sénatoriale et à la doctrine européenne contemporaine. Il obtint la célébrité en tant que conseiller et le résultat de cet ouvrage fut publié en deux volumes de *Consilia*, le premier fut édité à Venise 1575, et le second fut également publié à Venise mais à titre posthume en 1610, sous la direction de son fils Flaminio. Etant l'ami et fiduciaire du grand juriste et sénateur de Casal Marco Antonio Natta, il suivit la première édition des *Consilia* que ce dernier avait publié à Lyon en 1558 et il participa avec diligence à l'entreprise de la *editio princeps* vénitienne de 1581 des verdicts de Giasone del Maino en 1581. Cf. Alberto Lupano, *Beccio, Francesco, Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 204-205.

²⁶ Gioseffantonio Morano, *Catalogo degli illustri scrittori di Casale, e di tutto il Ducato di Monferrato*, Asti, nella stamperia del Pila, 1771, p. 15.

²⁷ L'impératrice Maria veuve de Maximilien et l'empereur Rodolphe II eurent également à leur service comme secrétaire jusqu'en 1591 Antonio Lupano originaire de Borgo San Martino, dans le Montferrat: cf. Alberto Lupano, *Il segretario monferrino Ottone Lupano e la sua Torricella dialogo di immagini miracolose e spiriti*, San Salvatore Monferrato, s. n., 1997, p. 28, n. 88.

les sénateurs de Casal. L'histoire de Beccio nous amène à réfléchir sur les risques assez graves auxquels étaient également exposés à cette époque les plus célèbres juristes de Montferrat en raison aussi bien de leur profession d'avocat exercée au plus haut niveau, que pour la participation au tribunal suprême local, le Sénat, ainsi que pour les fonctions diplomatiques exercées pendant les guerres européennes.

Le sort d'un autre conseiller juridique de Casal, Rolando Cavagnolo *il Giovane*²⁸, qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle, au cours d'une période apparemment moins mouvementée que la précédente mais durant laquelle Casal continua de rester au cœur de stratégies guerrières et d'intrigues internationales, qui étaient cependant toujours soutenues militairement, et étaient orientées à enlever la ville aux Gonzague et aux défenseurs, fut encore plus aventureux. Alors que Casal se trouvait exposée au danger d'un nouveau siège de la part des armées espagnoles qui effectuaient des incursions aux alentours de la ville et des manœuvres téméraires d'approche en direction de la capitale, le 11 décembre 1649 les autorités du gouvernement de Mantoue révélèrent d'avoir déjoué un complot de citoyens de Casal orienté à livrer la forteresse aux espagnols commandés par le marquis Luigi Caracena le jour de la fête de l'Immaculée Conception. On indiqua également parmi les présumés conspirateurs Rolando Cavagnolo *il Giovane*²⁹ qui échappa à l'arrestation en s'enfuyant. Il n'échappa pas par contre à la justice ducal et à l'exécution en effigie – un événement ignominieux pour quiconque, encore plus pour un avocat de son envergure – une source contemporaine rapporte ensuite <<Adi 26 [gennaio 1650] fu impiccato in statua il dottor Rolando Cavagnolo per il tradimento del castello, con un breve che dice “il dottor Cavagnolo per essere traditor del suo prencipe e patria”>>³⁰.

Le cas de l'avocat Bernardino Bido³¹ est une preuve supplémentaire de la précarité dans laquelle vivaient également les représentants des principales magistratures de Casal.

²⁸ Il était le descendant du célèbre Rolando Cavagnolo *il Vecchio*, président du Sénat de Mantoue, qui naquit à Casal dans la seconde moitié du XVIe siècle et y mourut en 1639. Il appartenait à la famille féodale des seigneurs de Cavagnolo, qui s'était ensuite déplacée à Fubine et à Casal. Après avoir obtenu sa licence à Pavie *in utroque iure*, il exerça en tant qu'avocat à Milan et à Casal et écrivit de nombreux ouvrages juridiques très intéressants. Cf. Morano, *Catalogo cit.*, p. 29; Ettore Dezza, *Cavagnolo, Rolando, Dizionario biografico dei giuristi italiani cit.*, I, p. 494; De Conti, *Notizie storiche cit.*, VIII, p. 154. Sur Rolando Cavagnolo *il Giovane*, avocat à Casal, et présumé conspirateur, cf. De Conti, *Notizie storiche cit.*, VIII, p. 740. Il y a quelques années je reçus la signalisation d'informations et des documents sur les juristes de la famille Cavagnolo par l'un de leurs descendants, le chanoine Mario Cavagnolo de la cathédrale de Casal. J'en parlerai plus longuement en reconstruisant l'histoire du Sénat de Casal.

²⁹ Giovanni Domenico Bremio, *Cronaca monferrina (1613-1661)*, a cura di Giuseppe Giorelli, Alessandria, Società Poligrafica, 1911, p. 288, p. 291 pour l'arrestation à la fin du mois de juin 1650 du capitaine di Bergamasco, gendre de Cavagnolo; Giovanni Battista Vassallo, *Annali che contengono diversi avvenimenti in Casale Monferrato et altrove (1613-1695)*, a cura di Adriano Galassi, Blythe Alice Raviola, Romano Sarzi, Mantova, Gianluigi Arcari Editore, 2002, p. 99.

³⁰ Vassallo, *Annali cit.*, p. 100. Il convient de souligner qu'il n'existe aucune preuve irréfutable de la participation de Cavagnolo aux machinations.

³¹ Il naquit à Bianzé, qui faisait alors partie du duché du Montferrat, en 1579, et il obtint sa licence en droit à Turin, où il se consacra à la carrière d'avocat. En 1613 Charles-Emmanuel Ier, durant la première guerre du Montferrat, occupa Bianzé, puis il la mit à feu et à sang; c'est précisément à cause de la guerre que Bido abandonna les Etats de la maison de Savoie pour se rendre à Mantoue au service de cette cour, qui était traditionnellement l'adversaire des Savoie. À Mantoue il fit carrière dans les magistratures de la ville et il fut ensuite envoyé à Casal en tant que sénateur. Il mourut dans cette ville le 16 janvier 1668 et fut enterré dans l'église de sant'Antonio abbé de l'ordre des frères mineurs pratiquants. Son fils Carlo fut capitaine d'infanterie chez le roi de France. Cf. De Conti, *Notizie storiche cit.*, VII, pp. 239-240; Dionisotti, *Storia della magistratura cit.*, II, pp. 446-447; Morano, *Catalogo cit.*, p. 18.

Bido devint citoyen de Casal en 1627, en raison de sa nomination comme sénateur du Sénat siégeant dans la capitale de Montferrat; puis il fut aussi président de la magistrature. Etant donné qu'il appréciait sa grande compétence juridique, le duc de Mantoue Charles II l'avait envoyé en France en 1638 pour traiter la condition de Casal menacé par les Espagnols et pour réclamer les secours des armées³². Il se montra dans ses fonctions de chef du <<Consiglio riservato>> de Casal plutôt hostile à la maison de Savoie, en gagnant ainsi la sympathie et l'approbation³³. Une intrigue de cour fit tomber en disgrâce le sénateur Bido. En effet le marquis Alfonso Dalla Valle, secrétaire d'Etat des Gonzagues insinua, en raison semble-t-il d'une haine personnelle³⁴, le fait que Bido, avec les comtes Miroglio, se soit rangé aux côtés du duc de Savoie. Ce fut ainsi que le 15 septembre 1653 le président Bido fut arrêté³⁵ avec son gendre, Pietro Giacomo Miroglio, avec les frères de ce dernier, Giacomo et Federico Miroglio, et avec tous leurs serviteurs respectifs. Le sénateur Bido resta en prison dans le Château de Casal pendant sept mois, sans procès; ce fut seulement au début du mois d'avril de 1654 qu'il obtint l'assignation à résidence. Ensuite il fut enfin reconnu innocent et le duc le remis en liberté en février en le réhabilitant complètement. Il lui accorda même le titre de comte et lui redonna le poste de président du Sénat. Il l'envoya en outre à Acqui en tant que <<sovrintendente generale della giustizia civile, criminale e militare della provincia>>, avec un salaire de trente-et-un ducats mensuels; le duc ajouta en outre les fonctions de <<conservatore degli ebrei>> de la zone au-delà du Tanaro³⁶.

Les vicissitudes que l'on a relatées jusqu'à présent nous amènent à réfléchir sur le rôle des grands avocats de l'ancien régime en activité sur le territoire du Montferrat où planait une certaine précarité et où l'on combattait souvent pour la forteresse de Casal. Les relations dangereuses – vraies ou présumées – attribuées aux grands juristes de Casal pourraient être également interprétées, en évaluant le contexte, presque comme si elles étaient le résultat de l'atmosphère sociale et politique dans laquelle devait vivre Casal, qui était en effet inviolée mais était aussi constamment sous la menace éventuelle de sièges ou de passages de troupes ou d'autres événements militaires. La capitale, comme cela a déjà été dit auparavant, était un emplacement stratégique fondamental dans la plaine du Po, car elle était calée entre les duchés de Savoie et de Milan et la république de Gênes, et au croisement d'un réseau de communications très importantes. À une époque où l'action militaire allait constamment de pair avec l'espionnage et l'intrigue, les hypothèses de complots, sur d'arrière-plans et d'arnaques étaient assez faciles. Dans une ville fortifiée, protégée par la forteresse quasi inexpugnable de Casal, les possibilités de conquête militaire étaient assez faibles; il était donc naturel, aussi bien chez les assiégeants que par ricochet chez les assiégés, que la pensée de la trahison, de l'ouverture insidieuse d'une porte urbaine ou d'une autre ouverture par des agents payés et choisis parmi les sujets des Gonzague, soient des outils d'accès plus faciles et raisonnables, beaucoup moins

³² De Conti, *Notizie storiche* cit., VII, p. 209.

³³ De Conti, *Notizie storiche* cit., VIII, p. 183.

³⁴ Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 447.

³⁵ Vassallo, *Annali* cit., p. 110.

³⁶ Dionisotti, *Storia della magistratura* cit., II, p. 447.

onéreux que les coups de canon et les assauts lancés contre leurs murs, fasse son chemin. Le cauchemar de la tromperie, de l'infidélité, de la <<fellonia>> de la part des habitants du Montferrat était une constante pour les ducs de Mantoue et Montferrat qui pouvait impliquer n'importe qui, des personnes de toutes les classes, des civils, des feudataires, et pourquoi pas, les juristes de haut rang³⁷; il va sans dire que la lâcheté et l'opportunisme sollicitaient en outre les délateurs de secrets et complots réels ou imaginaires.

Il est clair que les hommes de loi de Casal de plus haut niveau, dont certains se consacraient entre autres à la littérature et pas seulement selon les schémas des personnes ordinaires cultivées mais ils le faisaient en outre dans l'esprit de l'humanisme qui était alors en plein essor, étaient accoutumés à des relations de grande ampleur que l'on pourrait définir de caractère international.

Il exerçaient leur activité, pour des raisons également de proximité géographique et culturelle, surtout avec le duché de Milan – qui était entre les mains des espagnols – et sa capitale, siège d'un important Sénat, qui abritait une clientèle prestigieuse et des idées intellectuelles avancées, ils discutaient en somme très naturellement avec des personnages qui étaient les sujets de l'un des principaux ennemis du Montferrat de l'ère moderne, l'Espagne³⁸. Ou bien ils avaient des relations, moins fréquemment, mais qui étaient dues elles aussi à la proximité géographique et politique, avec le duché de Savoie, un autre adversaire redoutable des Gonzague et du Montferrat. Il était donc inévitable que ces juristes célèbres de Casal se trouvent facilement exposés à l'accusation d'être de mèche avec l'ennemi. L'avocat, en particulier s'il est "de longue date", est en général décrit dans l'imaginaire populaire comme un esprit rusé, capable d'utiliser les droits pour le salut de son client et pour la destruction de la partie adverse. Il se limite, s'il est loyal et déontologiquement honnête, à soutenir une seule des parties en litige, mais s'il est déloyal il arrive à faire l'inverse, comme le démontrent certains exemples historiques. C'est justement l'avocat de grande renommée qui pouvait être considéré susceptible d'être réputé un sujet potentiellement dangereux pour une communauté exposée aux risques de guerre et d'assauts de siège telle que l'était Casal. C'est à ce moment-là que l'éminent conseiller juriste, qui était peut-être jaloué et craint parce qu'il était riche, l'ami des puissants, au cœur d'alliances parentales prestigieuses, devenait la victime des préjugés, des rumeurs, des calomnies, des soupçons sur ses éventuels comportements frauduleux.

³⁷ D'après les différentes signalisations récurrentes de prétendues tentatives de complots pour livrer Casal à ses ennemis cf. Vassallo, *Annali* cit., *passim*. Giuseppe Giorcelli soutient que les hypothèses de machinations étaient le fruit de l'imaginaire des français, qui craignaient d'être expulsés de Casal à cause des nombreux ennemis qu'ils s'ils s'étaient faits avec leur comportement: Bremio, *Cronaca monferrina* cit., p. 289, note 2. Il est à noter que Giorcelli, <<vecchio liberale>>, écrit pendant la période post-<<Risorgimento>> au moment où n'importe quel étranger "était" considéré en général comme un ennemi historique des italiens. Il est vrai que la chronique du Bremio cite de nombreux cas d'abus de confiance et malversations de la part des occupants militaires du Montferrat, y compris des alliés du duc de Mantoue mais il est difficile et peu vraisemblable d'imaginer que l'armée française, organisée avec efficacité, ait craint d'être vaincue par les hypothétiques complots domestiques, sans aucun doute maladroitement préparés par les habitants de Casal, qui nous ont été transmis par les chroniques locales.

³⁸ En effet ne serait-ce que pour se déplacer physiquement de Casal à Mantoue, il fallait traverser les territoires du duché de Milan, ou bien en alternative parcourir un chemin beaucoup plus long en passant par la république de Gênes et le duché de Parme.

La dynastie des Savoie s'empara de Casal sans effusion de sang au mois de novembre 1706³⁹, après avoir vaincu les français pendant le siège de Turin. La forteresse se rendit après d'intenses négociations entre le duc Victor-Amédée II et le prince Eugène de Savoie d'un côté et l'évêque de Casal Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella⁴⁰, qui était un fin juriste, de l'autre. La maison de Savoie démantela les institutions politiques et administratives de Casal; en 1730 le Sénat avait également cessé ses fonctions. Cet événement représenta une perte grave pour la classe locale des juristes. La fin du Sénat à Casal provoqua un traumatisme, outre que technico-professionnel également social; une sensation de vide institutionnel se fit jour, une blessure qui provoqua un profond malaise à toute la collectivité. Durant le reste du XVIIIe siècle la ville de Casal présenta des suppliques aux souverains pour le rétablissement du Sénat qui avait été officiellement seulement suspendu. Toutes ces requêtes demeurèrent sans réponse.

Cette circonstance permet d'expliquer pourquoi, en Décembre 1798, au moment où déferlait la vague des révolutionnaires français dans les Etats sur la terre ferme du roi de Sardaigne, ainsi que les aristocrates du rang du conte Giuseppe Cavalli d'Olivola, figure de proue dans le nouveau gouvernement⁴¹, parmi les premiers jacobins de Casal, étaient apparus un grand nombre d'avocats et de notaires formés à la philosophie des Lumières⁴². Les comportements pro-jacobins des notaires Francesco Bocca et Tommaso Milano, des avocats Francesco Barzizza, Gian Giacomo Francia, Tommaso Fagianni, Giovanni Martinetti, de deux frères, l'avocat Vercellino Illengo et le plaideur Felice Illengo⁴³, de l'avocat Wigberto Rivalta et de bien d'autres encore⁴⁴ appartenant à la no-

³⁹ Alberto Lupano, *1706: i Savoia a Casale, Torino 1706. Memorie e attualità dell'assedio di Torino del 1706 tra spirito europeo e identità regionale, Atti del Convegno – Torino 29 e 30 settembre 2006*, a cura di Gustavo Mola di Nomaglio [...], Torino, Centro Studi Piemontesi, 2007, pp. 411-424.

⁴⁰ Il naquit d'une lignée féodale très ancienne et glorieuse à Cella Monte, sur les collines de Casal, en 1671, et il mourut à Osimo en 1729. Ayant déjà été auparavant le secrétaire d'Etat du duc Ferdinand-Charles Gonzaga, licencié *in utroque iure* à l'Université La Sapienza de Rome, l'évêque Radicati fut un véritable *defensor civitatis* car par l'intermédiaire de l'action diplomatique et de la compétence juridique il réussit à soustraire la ville à la conquête et au pillage et il sauva la vie et les biens de milliers de soldats français qui s'étaient barricadés à Casal, après la défaite à Turin, prêts à résister et à se battre jusqu'au bout. Sur le personnage, une figure exceptionnelles de prêtre et de juriste, cf. Alberto Lupano, *Tra Gonzaga e Savoia: Il vescovo Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella, pastore, giurista e politico*, in *Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella vescovo conte di Casale (1701-1728)*, a cura di Bruno Signorelli e Bruno Uscello, en cours d'impression à Turin.

⁴¹ Il fut membre du premier gouvernement provisoire pro-français et devint un personnage influent dans les événements ultérieurs jusqu'à l'époque de l'empire napoléonien: Giorgio Vaccarino, *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, I-II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, *passim*.

⁴² Vaccarino, *I giacobini* cit., II, p. 670 ss. met en relief, parmi les piémontais pro-jacobins, un grand nombre d'intellectuels et de professionnels, médecins et avocats. Ce fait est également reconductible en partie, ici comme ailleurs, à la diffusion de l'esprit de la philosophie des Lumières. Mais dans le cas d'espèce de Casal et du Montferrat, l'adhésion aux idées révolutionnaires d'un grand nombre d'opérateurs juridiques semble être liée à la cause concomitante de l'évolution du sentiment d'opposition à la maison de Savoie dans la classe des juristes, qui avait été privée de l'ancien Sénat, sa plus grande ressource professionnelle.

⁴³ Sur les juristes jacobins de Casal cf. Giuseppe De Conti, *Giornale storico di Casale dall'anno 1785 al 1810*, con prefazione e note del dottor Giuseppe Giorcelli, <<Rivista di Storia, Arte, Archeologia della provincia di Alessandria>>, IX, fasc. 29 (1900), pp. 24, 27, 34, 37, 41.

⁴⁴ Cf. Luigi Gabotto, *Storie d'altri tempi. Episodi e ricordi di vita casalese e monferrina*, Casale Monferrato, La Grafica Monferrina, 1950, pp. 156-158; Vaccarino *I giacobini* cit., II, pp. 774-775 sur la présence des jacobins originaires de Casal et de sa province.

blesse locale furent assez ostentatoires. Lors de la restauration autrichienne-russe de juin 1799 ils furent presque tous arrêtés, avec des membres du clergé pro-jacobins, et ils furent transférés tout d'abord à Crescentino, et ensuite à Turin dans les prisons sénatoriales vieilles et sales, pour être enfin transférés à Vigevano le 10 septembre. À Vigevano, selon certaines sources, il furent traités durement⁴⁵, selon d'autres leur condition était au contraire bonne⁴⁶. En 1800 ils furent transférés à la citadelle d'Alexandrie où ils furent libérés après la bataille de Marengo⁴⁷. Ils collaborèrent avec profit avec les français sous l'Empire napoléonien. S'il existait chez une partie de la classe des juristes un ressentiment contre la maison de Savoie, le clergé diocésain, dont le plus illustre représentant fut le chanoine de la cathédrale de Casal Giuseppe De Conti, n'était pas non plus en reste⁴⁸.

Au XIXe siècle le <<Risorgimento>> italien offrit encore une fois à Casal et à quelques-uns de ses avocats l'opportunité de jouer un rôle dans les événements de l'unification nationale italienne, y compris dans les circonstances connexes de la guerre. En particulier, au cours de la dernière phase de la première guerre d'indépendance, entre le 24 et le 25 Mars 1849, la ville repoussa un détachement de l'armée autrichienne qui, après avoir brillamment remporté la bataille de Novara contre l'armée piémontaise, se préparait à se déployer sur le reste du territoire⁴⁹. C'est précisément en cette circonstance que se distingua à sa manière Filippo Mellana⁵⁰, un avocat de Casal, député au parlement subalpin depuis 1848 et ensuite à la Chambre italienne des députés pendant douze législatures au total. Mellana réussit à conjuguer l'engagement professionnel, la sauvegarde de l'agriculture dans le Montferrat et la passion politique pro-renaissance⁵¹.

⁴⁵ Arturo Bersano, *L'abate Francesco Bonardi e i suoi tempi*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1957, p. 40.

⁴⁶ Giuseppe Giorcelli, *Il processo ai giacobini casalesi. Arresti, prigionia e liberazione dopo la battaglia di Marengo*, Alessandria, Stab. Tip. G. Jacquemod Figli, pp. 15- 23. L'avocat Gian Giacomo Francia dans son *Autobiografia*, transcrite en partie par Giorcelli, soutient qu'à Vigevano, on réservait à ceux qui étaient emprisonnés pour des activités politiques pro-françaises, un traitement de gentleman: on les autorisait à jouer aux boules, au ballon, aux cartes, à être bien nourris, à recevoir des visites de courtoisie de la part des personnalités qui étaient de passage, y compris des officiers supérieurs autrichiens (*ibidem*, pp. 26-37).

⁴⁷ Giorcelli, *Il processo ai giacobini casalesi* cit., p. 39.

⁴⁸ Cf. De Conti, *Giornale storico di Casale* cit., p. 16 ss.

⁴⁹ *Casale Monferrato. Una città per l'Unità d'Italia. Da Carlo Alberto a Giovanni Lanza*, Casale Monferrato, Assessorato alla cultura, 2011, *passim*; *Monferrato tricolore. Fatti, personaggi e luoghi che contribuirono all'Unità d'Italia*, a cura di Luigi Angelino, Casale Monferrato, Editrice Il Monferrato, 2010, *passim*.

⁵⁰ Né à Casal en 1810, il y mourut en 1879. Après avoir obtenu sa licence en droit à Turin, il pratiqua le droit à Casal et devint l'homme de confiance et le collaborateur, en particulier politique, de Urbano Rattazzi. En 1856 il fut élu maire de Casal. Mellana participa activement au congrès agraire de Casal de 1847, et il siégea au premier Parlement subalpin, à la gauche de Rattazzi, et puis à celui du royaume d'Italie jusqu'à sa mort. Son successeur pour le siège de député fut l'avocat de Casal Aristide Oggero (1822-1887), le fils d'un Conseiller de la Cour d'Appel originaire de Candelo; l'avocat Oggero a vaillamment combattu dans la deuxième guerre d'Indépendance. Sur Mellana cf. Giuseppe Monsagrati, *Mellana, Filippo, Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2009, pp. 311-313.

⁵¹ Qui se manifestait aussi d'une manière pittoresque et qui laissait de cette façon des souvenirs indélébiles aux parlementaires. Un homme politique florentin se souvient: <<Il Mellana era uomo di buon consiglio: e tra quel fraseggiare trasandato come il suo abbigliamento, quei periodi arruffati come la sua capigliatura, un suggerimento savio, una proposta opportuna, scaturivano di quando in quando>>. Ferdinando Martini, *Confessioni e ricordi (1859-1892)*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928, p. 113.

L'avocat Mellana fut un combattant pacifique, donc surtout verbal et moral. Au cours du siège de Casal de la part des autrichiens il eut un rôle décisif de protecteur des résistants, même si de loin et parallèlement, une circonstance qui lui fut ensuite reprochée à plusieurs reprises dans la vie politique. Son action de soutien avait consisté à la fois à animer les combattants, la garde civile et le volontaires, et à inciter à la résistance les citoyens qui étaient assez préoccupés par le contingent militaire et par les dommages directs et indirects que la ville aurait pu subir à cause des bombardements des postes militaires de la part des autrichiens, et à réclamer les renforts nécessaires au Conseil des Ministres subalpin et à la garnison d'Alexandrie et des communes limitrophes. Mellana se souvient <<Mi trovavo in Casale la sera del 22 [mars] con missione straordinaria del Governo [...] Quella stessa sera quel municipio, da esploratori da esso mandati, seppe che pel giorno susseguente, la città sarebbe stata minacciata dal nemico. [...] Partivo io quindi e mi presentavo al Consiglio dei ministri [...] che verbalmente mi invitava ad usare di tutti i poteri che mi aveva affidati, e della mia qual fosse influenza per far sì che la mia Patria, già disposta, rinnovasse uno di quei fatti eroici che iniziano e consacrano una guerra veramente nazionale. Io ritornavo alla natia mia terra lieto che ad essa fosse assentito di immolarsi per la comune causa>>⁵². En réalité tous les habitants de Casal ne partageaient pas le même enthousiasme sacrificatoire et patriotique de Mellana; l'évêque, Luigi Nazari di Calabiana⁵³, et d'autres citoyens plus prudents désapprouvaient la résistance armée. Mais le député et ses partisans l'emportèrent.

L'avocat Mellana affronta l'évolution de la situation. Après avoir fait la navette entre plusieurs endroits, il termina ainsi sa relation sur les événements: <<Io giungevo sul far della notte [25 mars] in Casale con l'avanguardia dei militi alessandrini, e trovammo la città libera ma triste per il fatale armistizio concluso tra il nostro esercito e l'esercito austriaco; valeva neppure a temperare il forte dolore, la coscienza che in quel giorno aveva la città nostra compiuto il debito che era suo>>⁵⁴.

Durant cette période la classe des juristes de Casal avait comme référence l'avocat d'Alexandrie Urbano Rattazzi⁵⁵, un juriste civil de premier ordre, et qui avait ensuite été un législateur infatigable du royaume sarde et de l'Italie unifiée. C'est précisément Rattazzi qui devint l'organisateur de son travail et de celui des autres; c'est de lui que dépendait aussi la survie professionnelle d'un vaste éventail d'autres avocats, procureurs, et défenseurs. À Casal l'œuvre et la figure de Rattazzi sont restées inoubliables et elles vivent encore dans des proverbes populaires dont les significations sont polyvalentes.

⁵² Discours de Mellana du 26 mars 1849 à la Chambre des députés subalpine, cité par Gabotto, *Storie d'altri tempi* cit., pp. 182.

⁵³ Ennio Apeciti, *Nazari di Calabiana, Luigi, Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 1-4. Veuillez noter le fait que l'évêque était originaire de Savigliano et il resta pendant toute sa vie, même après son transfert au siège de l'archevêché de Milan, un partisan fidèle de la monarchie de la maison de Savoie.

⁵⁴ Gabotto, *Storie d'altri tempi* cit., pp. 183-184.

⁵⁵ Giuseppe Monsagrati, *Alfonso Ferrero della Marmora, Bettino Ricasoli, Urbano Rattazzi*, Roma, La Navicella, 1991, pp. 117-163; *L'altro Piemonte nell'età di Urbano Rattazzi*, a cura di Renato Balduzzi, Robertino Ghiringhelli, Corrado Malandrino, Milano, Giuffrè, 2009, p. 5 ss.; Francesco Aimerito, *Urbano Rattazzi, Avvocati che fecero l'Italia* cit., pp. 89-100.

Sous son influence, les avocats et les procureurs devinrent tous, judicieusement, des fervents libéraux et pro-gouvernementaux pour pouvoir travailler de manière rentable. Les conversions politiques des hommes de loi liés à l'ancien régime, ou même dans le passé ouvertement pro-autrichiens, pro-cléricaux, ou même les partisans de la Sainte Alliance, furent spectaculaires.

On peut observer le fait qu'à partir du XIXe siècle jusqu'aux premières décennies du XXe siècle la classe des juristes à Casal est resté assez cohésive, tout au moins à en juger par les apparences, aussi bien professionnellement que pour les appartenances politiques. Du reste, le fait d'être pro-gouvernementaux, même si c'était probablement pour une forme de conformisme et pour le désir d'être tranquille, cela signifiait surtout pour ces professionnels de pouvoir travailler en paix. De la même façon que les conseillers juridiques de Casal de la période pré-unification italienne adhéraient massivement au libéralisme et au <<Risorgimento>>, dans la seconde décennie du XXe siècle les avocats de Casal prirent ouvertement parti pour le fascisme⁵⁶, peut-être aussi à cause du fait que l'un de leurs collègues le citoyen Cesare Maria De Vecchi⁵⁷, qui était issu d'une famille qui se consacrait aux professions libérales, devint l'un des leaders nationaux du mouvement fasciste. En réalité quelques avocats de gauche subirent personnellement, tout comme leurs documents professionnels et leurs cabinets, les attentions qui n'étaient pas du tout bienveillantes du squadriste de Mussolini; le maire de Casal, qui avait été élu avec une très forte majorité en 1920, l'avocat austère et guindé Giuseppe Rampini⁵⁸ dont la foi en politique allait au parti socialiste, avait subi le même sort.

En revenant à la période de la renaissance on peut observer le fait que la présence de nombreux représentants des professions libérales, en particulier juridiques, au fameux congrès agraire de Casal de 1847⁵⁹, qui était considéré comme le précurseur du <<Risorgimento>> national, s'explique aussi par la suggestion efficace, exercée dans les esprits et dans la vie professionnelle, par Rattazzi. Ce dernier, un ténor du barreau de Casal, montra dans la vie politique de nombreuses contradictions et incertitudes qui le rendirent célèbre et redouté. En effet en tant qu'homme de gauche il lui arriva souvent de devoir faire des choix opportunistes qui étaient en contraste avec ses idées et ses actions passées. Il commença sa carrière d'homme politique en adhérant, même si seulement de façon indirecte, aux agitations politiques qui conduisirent aux réformes de 1848. Après avoir été élu comme député au Parlement subalpin, précisément pendant la première guerre d'Indépendance, il devint ministre, en dirigeant tour à tour plusieurs ministères. Avec le

⁵⁶ Gabriele Serrafero, *Anni Trenta*, Casale Monferrato, Marietti, 1969, pp. 111-112.

⁵⁷ Enzo Santarelli, *De Vecchi, Cesare Maria, Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 522-531. De Vecchi fut un squadriste violent, en activité à Casal et ailleurs, <<quadrumviro della marcia su Roma>>. Il était en outre apparenté au ministre libéral Giovanni Lanza. Il fut aussi nommé pendant le régime fasciste professeur d'histoire du <<Risorgimento>> à la Faculté de Lettres de l'Université de Turin, où il soutint une vision du fascisme qui devait être comprise dans sa continuité avec le <<Risorgimento>> national italien.

⁵⁸ Giampaolo Pansa, *Poco o niente. Eravamo poveri. Torneremo poveri*, Milano, Rizzoli, 2011, p. 30 ss.

⁵⁹ Cesare Spellanzon, III, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano, Rizzoli, 1958, p. 204; Adriano Viarengo, *Il Congresso di Casale Monferrato, Il Risorgimento nell'Astigiano, nel Monferrato, nelle Langhe*, Asti, Fondazione Cassa di risparmio di Asti, 2010, a cura di Silvano Montaldo. Le congrès fut agraire de nom seulement mais avait été en substance éminemment politique.

<<connubio>> en 1853 il redevint ministre et en 1862 en tant que président du Conseil il avait soutenu initialement Garibaldi dans sa tentative de marcher sur Rome, et il fit en sorte de l'arrêter sur l'Aspromonte par l'intermédiaire des coups de feu de l'armée royale. Après qu'il soit redevenu premier ministre en 1867, il rassura à la fois le cardinal Antonelli et Napoléon III sur la question de Rome capitale, mais il appuya en même temps secrètement la tentative de conquête de Garibaldi, une tentative qui fut ensuite définitivement interrompue par les français à Mentana. Un certain nombre d'ambiguïtés qui dans d'autres siècles lui auraient coûté cher, en le rapprochant peut-être même du sort des avocats de Casal qui avaient été discrédités par les souverains selon ce que l'on a décrit à propos de l'ancien régime, l'obligèrent dans le temps à s'éloigner définitivement du gouvernement.

Je vous rappelle pour finir les noms des plus célèbres avocats⁶⁰ défenseurs à Casal qui furent <<filo risorgimentali>>: Giacomo Giovanetti⁶¹, Pier Dionigi Pinelli, Pier Luigi Albini, Carlo Lanza, Francesco Arrò, Carlo Cadorna⁶², Cristoforo Mantelli, Giovanni Battista Pastore, Alberto Piccaroli; auxquels on peut ajouter également à sa manière, Giovanni Bezzi⁶³, qui était lié au monde anglo-saxon et à la culture artistique, et était l'ami et un fervent partisan de Cavour. Des personnages qui ont probablement été impliqué dans les guerres, mais cette fois-ci celles d'Indépendance, mais qui étaient connu en majorité pour le soutien moral ou politique exprimé sur les bancs parlementaires lorsque certains d'entre eux étaient élus députés. Les avocats de Casal ne se seraient semble-t-il plus investis dans les armes et les armées comme certains de leurs prédécesseurs, mais ils se seraient battus vaillamment et sans effusion de sang à travers la politique préparatoire de l'unité nationale.

⁶⁰ Sur le <<partito degli avvocati>> cfr. Francesca Tacchi, *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2009, *passim*.

⁶¹ Franco Della Peruta, *Giovanetti, Giacomo, Dizionario Biografico degli Italiani*, LV, Roma Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2001, pp. 447-450.

⁶² Nicola Raponi, *Cadorna, Carlo, Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1973, pp. 97-104.

⁶³ Adriano Muggia, *Giovanni Bezzi. Patriota dimenticato*, Casale Monferrato, Associazione Ex Allievi Liceo-Ginnasio <<C. Balbo>>, 1970. Figure singulière de patriote du <<Risorgimento>>, Bezzi naquit à Desana vercellese en 1795, sur le domaine de son ancienne famille de Casal, descendante des Beccio, et il mourut à Sironne en 1879. Après avoir obtenu sa licence en droit à Turin, et dès qu'il eut commencé à exercer en profession libérale, il fut impliqué dans les révoltes de 1821 et il dut aller en exil en Angleterre. Après avoir été amnistié en 1848, il revint au Piémont et fut élu député au Parlement subalpin en 1850. Il se consacra également à la recherche historique-artistique en découvrant à Florence l'image de Dante peinte par Giotto. Cf. Torre, *Scrittori monferrini* cit., 175.

CAPITOLO V

L'AVVOCATO LUIGI VIGNA E IL PRIMO DIZIONARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EDITO IN ITALIA¹

1. *Agli albori del diritto amministrativo italiano*
2. *Ritratto dell'avvocato Luigi Vigna e del suo collaboratore Vincenzo Aliberti*
3. *Il Dizionario di diritto amministrativo opera per il Regno di Sardegna e la politica risorgimentale*

1. *Agli albori del diritto amministrativo italiano*

È ben noto che negli anni precedenti il 1848 l'opinione pubblica colta, composta da buona parte delle élites di tendenza liberale e degli intellettuali italiani sensibili ai problemi politici, viene talvolta animata da pubblicazioni dirette a proporre prudentemente l'introduzione di riforme amministrative e istituzionali o addirittura di costituzioni formali per applicare i principi della rappresentanza e per superare l'assolutismo attraverso i regimi monarchico-costituzionali. Il nuovo ordine politico inaugurato nel 1848-1849 in tutti gli Stati della nostra penisola – e successivamente affondato ovunque, ad eccezione del regno di Sardegna – trova in saggi, libri, articoli di giornale e altri variegati contributi la base ideologica favorevole ai cambiamenti, trova soprattutto il sostrato indispensabile per preparare la mentalità delle élites liberali alle future innovazioni costituzionali².

Tra queste opere a modo loro preparatorie del nuovo clima politico va annoverato il *Di-*

¹ Il saggio è la rielaborazione della relazione presentata al convegno tenuto nella facoltà Scienze Po, *1848 dans les États de Savoie. Un pas vers la modernité politique*, Menton-Vintmille, octobre 2018, in corso di stampa.

² Giovanni Spadolini, *La crisi delle ideologie dopo la svolta del 1830-31 e l'avvio alla formazione del programma nazionale*, in *L'Italia tra rivoluzione e riforme 1831-1846, Atti del LVI Congresso di storia del Risorgimento italiano, Piacenza, 15-18 ottobre 1992*, Roma, Istituto di storia del Risorgimento italiano, 1994. Sulla scienza dell'amministrazione, sul pensiero dei principali teorici del diritto amministrativo, sull'importanza del modello francese, imprescindibile nella costruzione della pubblica amministrazione in Europa e in Italia, sull'organizzazione pratica, si vedano: Adriana Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano: storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*, Venezia, Neri Pozza, 1962; Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1849/1948*, Bari, Laterza, 1974; Cesare Mozzarelli, Stefano Nespor, *Giuristi liberali e scienze sociali nell'Italia liberale: il dibattito sulla scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello Stato*, Venezia, Marsilio, 1981; Pietro Costa, *Lo Stato immaginario. Metafisica e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986; Ettore Passerin d'Entreves, *La formazione dello Stato unitario*, Roma, Istituto di storia del Risorgimento italiano, 1993; Aldo Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano, Giuffrè 2009; Luca Mannori, Bernardo Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

*zionario di diritto amministrativo*³ dell'avvocato Luigi Vigna e del funzionario governativo Vincenzo Aliberti. Il *Dizionario* fu edito in sei volumi tra il 1840 e il 1857 <<con autorizzazione del governo>> come tiene a specificare il frontespizio con accredito incoraggiante, quasi a suggerire, a chi avesse avuto la giusta capacità di lettura, la dimensione almeno ufficiosa dell'opera in conformità all'autorità, elemento sempre rassicurante in ogni burocrazia e a maggiore ragione in quella sabauda. È il primo dizionario uscito in Italia dedicato al diritto pubblico e all'organizzazione amministrativa di uno Stato preunitario.

Il testo, redatto in lingua italiana, è destinato dai suoi autori al regno di Sardegna sabauda, allora, si sa, composto anche da territori francofoni, la Valle d'Aosta e la Savoia. La scelta linguistica non è una novità, considerando che se la legislazione sabauda allora era promulgata in italiano e francese, le due lingue parlate nel regno sardo, invece le opere di dottrina, di cultura o di divulgazione, anche giuridica, erano solitamente scritte e diffuse nell'idioma del loro autore. Così, ad esempio, Goffredo Casalis, con un certo sostegno del governo subalpino e degli eruditi locali, aveva avviato il suo importante *Dizionario*⁴, e lo aveva composto in italiano⁵, pur nella consapevolezza che sarebbe stato altresì diffuso in territori di parlata francese.

Dunque in un clima culturale favorevole alle opere che aspiravano a fornire una informazione completa su una materia, sull'onda lunga dell'enciclopedismo settecentesco, l'idea di predisporre un dizionario dedicato al diritto amministrativo si era fatta strada anche nel Piemonte della Restaurazione e aveva finalmente trovato in Vigna e Aliberti i realizzatori idonei. Opera utile a tutti, sia ai cittadini, sia soprattutto a impiegati e funzionari governativi, municipi, intendenze, istituti pubblici e privati di ogni genere che volessero facilmente accedere alle informazioni più variegate connesse al diritto pubblico e alle istituzioni dello Stato. Per questi motivi il *Dizionario* di Vigna e Aliberti è stato conosciuto ovunque nel regno sardo, anche nei territori francofoni, quasi allo stesso modo in cui si è diffuso il *Dizionario geografico* di Goffredo Casalis. Si potrebbe persino intuire e intravedere una sorta di sinergia tra l'una e l'altra opera, contigue pure a livello cronologico: infatti se il *Dizionario* di Casalis aspira a descrivere analiticamente il territorio del regno sardo, il *Dizionario* di Vigna e Aliberti, a suo modo, arricchisce, integra e completa la rappresentazione dello Stato sabauda attraverso l'esposizione della principale legislazione di diritto amministrativo - inteso in senso assai largo - di istituti giuridici vigenti in diritto privato o penale, delle istituzioni politiche, del regime giuridico degli enti di assistenza, istruzione, beneficenza e delle altre numerose realtà di interesse sociale e pubblico del regno.

Nonostante sia redatto in italiano, il *Dizionario di diritto amministrativo* di Vigna e Aliberti ha un'anima non solo italiana ma sotto molti aspetti anche francese. Infatti è noto che l'origine del diritto amministrativo come disciplina è generalmente collegata

³ Luigi Vigna, Vincenzo Aliberti, *Dizionario di diritto amministrativo*, I-VI, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, 1840-1856.

⁴ Casalis, *Dizionario* cit., I-XXXVIII, Torino, 1833-1856, Torino, G. Maspero librajo; Cassone, Marzorati, Vercellotti tipografi.

⁵ Anzi, lo zelo di usare la propria lingua materna lo condusse ad adottare per un gran numero di toponimi francesi la traduzione in forme goffe e quasi ridicole che, tra l'altro, allora erano in uso anche nella prassi: si pensi alla voce *Ciamberi provincia* (V, Torino, 1839, pp. 91-125); *Ciamberi, Sciamberi* [...] (città) per Chambéry (*ibidem*, p. 125 ss.), oppure alla voce Cormaggiore (*ibidem*, p. 418 ss.) per Courmaieur.

alla Rivoluzione francese e all'Impero napoleonico⁶ e al modello francese si riferiscono generalmente gli assetti amministrativi europei. Inoltre, secondo le osservazioni che seguiranno, i due autori del nostro *Dizionario* si sono ispirati a famosi modelli enciclopedici amministrativi transalpini. Tuttavia si deve altresì ricordare che Gian Domenico Romagnosi nel 1814 stampò a Milano, dove insegnava 'Alta legislazione civile e criminale nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione' nella Scuola speciale politico-legale, l'opera *Principj fondamentali del diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni*, <<primo tangibile contributo mirante a dar forma scientifica alla frammentaria legislazione in materia di pubblica amministrazione>>⁷.

Ed è significativo che sia proprio il pensiero giuridico di Romagnosi, inteso quale riferimento intellettuale sovente imprescindibile, ad alimentare in qualche misura il *Dizionario di diritto amministrativo*, specialmente laddove ci si riferisce alla teoria generale giuridica e ai principi basilari di alcune importanti materie trattate. È evidente che principale autore di queste pagine dove ricorre e predomina il grande Romagnosi deve essere stato l'avvocato Vigna, non soltanto perché tra i due compilatori era quello tecnicamente competente a ragionare astrattamente nella dimensione giuridica ma soprattutto in ragione dei saldi vincoli culturali che lo legavano al suo principale maestro, l'avvocato Giacomo Giovanetti che, a suo tempo, entrato in relazione con Romagnosi, se ne considerò sempre allievo e amico⁸. Dunque sembra ragionevole congetturare che la lezione del grande Romagnosi sul diritto amministrativo sia confluita nel nostro *Dizionario* attraverso la mediazione di Giovanetti e l'influenza da questi esercitata sul discepolo Luigi Vigna⁹.

Gli stessi autori del *Dizionario* nella *Introduzione* alla loro opera si preoccupano - con attenta analisi tecnico-giuridica dovuta verosimilmente ancora all'avvocato Vigna - di spiegare la genesi del diritto amministrativo partendo dal diritto romano e arrivando fino al XIX secolo¹⁰, segnalando lucidamente gli obiettivi che il *Dizionario* si prefigge:

⁶ Jean-Louis Mestre, *Introduction historique au droit administratif français*, Paris, PUF, 1985; François Burdeau, *Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970)*, Paris, PUF, 1995; Grégoire Bigot, *Introduction historique au droit administratif depuis 1789*, Paris, PUF, 2002; Mannori, Sordi, *Storia del diritto amministrativo* cit., p. 277 ss.

⁷ Sandulli, *Costruire lo Stato* cit., p. 7.

⁸ Sui saldi legami intellettuali tra Giovanetti e Romagnosi si veda Della Peruta, *Giovanetti, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* cit., LV, pp. 447-451. Giovanetti va annoverato tra i massimi avvocati piemontesi del suo tempo; di orientamento politico liberale, fu nominato da re Carlo Alberto presidente del Consiglio di Stato, poi senatore del regno sardo; simpatizzò per il movimento costituzionale che condusse allo Statuto albertino e, seguendo anche in questo Romagnosi, fu profondo studioso del regime delle acque.

⁹ Ad esempio la dottrina di Romagnosi e di Giovanetti è richiamata nella lunghissima voce in materia di acque: Vigna, Aliberti, *Acque*, in *Dizionario* cit., I, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, p. 97, p. 112.

¹⁰ Nel pianificare l'opera, al centro della loro attenzione è la disciplina giuridica esaltata nella cultura piemontese fin dai tempi della docenza torinese di Cuiacio: <<e senza citare la lunga serie di illustri ingegni che resero celebre il Piemonte nella scienza legislativa, la nostra patria compiacenza si appaga di ricordare la profonda dottrina del Fabro, e dei due Tesauro, la pratica utilità dell'Osasco e dell'ab Ecclesia, e la perspicace versatilità del Richeri. Ma se le leggi avevano in Piemonte ottimi interpreti e dottissimi commentatori, così non è dell'amministrazione; questa scienza solamente nel secolo scorso separatasi dal diritto civile, formò una legislazione a parte prendendo un'importanza nei rapporti sociali che prima non aveva; essa venne salutata come la legge per eccellenza, poiché lasciato l'individualismo che è lo scopo del diritto civile, strinse i vincoli della fratellanza umana provvedendo ai bisogni delle masse ed assicurando la prosperità nazionale colle norme della giustizia, e coi principii dell'umanità [...] Ma intraprendere lo studio del diritto amministrativo non era possibile presso di noi, senza che alcuno mettesse in ordine le leggi sparse qua e là, facendo pur conoscere quelle che non si hanno nelle raccolte, e finalmente senza che vi fosse chi si accin-

sia quello di colmare finalmente una grande lacuna, sia quello di proporsi come testo guida nella materia, anche a livello didascalico, per tutti gli studiosi. Le parole degli autori non si prendano *praeter intentionem*: essi non intendono in nessun modo ascrivere tra i ‘soci fondatori’ del diritto amministrativo. Però non c’è dubbio che la loro ispirazione vuole valorizzare la divulgazione corretta del diritto amministrativo per favorirne la conoscenza a tanti livelli e, in definitiva, per contribuire a migliorare l’azione di governo¹¹.

Nella Restaurazione la letteratura amministrativa viene elaborata in Italia anche ad opera di giuristi pratici, come sottolineano gli storici del diritto Paolo Grossi¹², Luca Mannori e Bernardo Sordi¹³ e Aldo Sandulli¹⁴. Pure nel Piemonte della Restaurazione l’attività dei giuristi pratici è stata fondamentale alla costruzione della scienza del diritto amministrativo e alla sua organizzazione legale teorica. È in questa prospettiva culturale che si inserisce il *Dizionario di diritto amministrativo* torinese il quale nasce dall’iniziativa privata di due studiosi, di differente levatura intellettuale – giurista il primo, collegato come s’è detto al prestigioso avvocato Giovanetti, burocrate appassionato della materia il secondo – sebbene accomunati dall’interesse alla ricerca e alla definizione delle migliori categorie espressive, del lessico, degli aspetti e dei contenuti della disciplina amministrativa. Il *Dizionario* di Vigna e Aliberti è compilato secondo gli stilemi dell’opera di dottrina ma il valore dell’operazione editoriale non sfugge al governo subalpino che prende subito il testo sotto la propria protezione¹⁵, sovvenzionandolo in parte, grazie all’intervento del potentissimo ministro dell’interno sabauda, Carlo Beraudo di Pralormo¹⁶, assai vicino al re Carlo Alberto.

gesse a raccogliere negli archivi quanto forma la giurisprudenza amministrativa, e si incaricasse di dar sviluppo alle questioni di pubblica economia, che frequentemente occorrono negli affari che vi sono relativi>> (Vigna, Aliberti, *Introduzione*, in *Dizionario* cit., I, pp. 5-6, p. 15).

¹¹ <<Noi nulla possiamo fare, se non che, adoperando tutte le forze del nostro tenue ingegno, dimostrare che il precipuo nostro scopo è la pubblica utilità, e se, l’esito corrispondendo alla volontà, potremo far sì che l’opera non riesca del tutto indegna di chi l’accoglie sotto il suo patrocinio, allora nella pubblica soddisfazione troverà il compenso che sia pari al dono>> (*ibidem*).

¹² Paolo Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860/1950*, Milano, Giuffrè, 2000; Id., *Novecento giuridico. Un secolo post-moderno*, Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, 2011.

¹³ Mannori, Sordi, *Storia del diritto amministrativo* cit., p. 14 ss.

¹⁴ Cfr. Aldo Sandulli, *Costruire lo Stato* cit., p. 14 ss.

¹⁵ Già il frontespizio recita che il *Dizionario* <<è pubblicato con autorizzazione del Governo>>; inoltre gli stessi autori evidenziano la necessità di colmare una lacuna culturale e di studiare il diritto amministrativo nel regno sardo attraverso una messa a punto della materia basata sulla ricerca delle fonti legislative e della giurisprudenza connesse alla materia amministrativa: <<Noi avevamo veduto questo vuoto, avevamo considerato questo bisogno, e ci siamo coraggiosamente accinti all’opera; S. E. il sig. CONTE DI PRALORMO, che con tanto senno regge la somma delle cose amministrative, accoglieva benignamente il nostro progetto; egli era largo di incoraggiamento verso chi si proponeva di sfidare tutte le difficoltà di un tanto lavoro, nell’intento di far cosa destinata al pubblico vantaggio; né era solo cortese d’incoraggiamento, ma ci spianava la via con ogni specie di benefici provvedimenti e di efficace cooperazione>> (Vigna, Aliberti, *Introduzione* in *Dizionario* cit., I, pp. 15-16).

¹⁶ Nato a Torino nel 1784, vi morì nel 1855. Fu diplomatico di carriera; tra l’altro rimase per tredici anni ambasciatore sardo a Vienna, bene introdotto nella corte asburgica. Carlo Alberto lo nominò ministro delle finanze nel 1834; dall’anno seguente resse il ministero dell’interno, sostituendo il più conservatore Antonio Tonduti dell’Escarena, nizzardo, e mantenne la carica fino al 1841. Ritiratosi dalla vita politica vi rientrò alla promulgazione dello Statuto quando fu designato senatore del regno; nel 1849 negoziò con l’Austria la pace dopo la sconfitta sabauda di Novara e venne poi nominato ambasciatore a Parigi. (Aldo Romano, *Pralormo, Carlo Beraudo di*, in *Enciclopedia italiana*, XXVIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1935, *ad vocem*).

Verosimilmente proprio il ministro dell'interno comprende pienamente l'importanza di un simile lavoro anche in base a ragioni d'ufficio, di calcolo politico e di opportunismo pragmatico: esso può risultare utile a colmare un ritardo culturale nel contribuire all'elaborazione migliore della scienza amministrativa nel regno sardo. Infatti si consideri il contesto storico-politico: nell'Università di Torino la cattedra di amministrativo è definitivamente istituita, dopo un effimero avvio in età napoleonica, nel 1846 dalla legge Alfieri¹⁷; quando il *Dizionario* di Vigna e Aliberti è stato inaugurato il sovrano Carlo Alberto stava realizzando caute riforme amministrative per svecchiare lo stato e alcune istituzioni; la via del riformismo poteva presentarsi sdruciolevole a un monarca assoluto che non riteneva ancora di diventare monarca costituzionale. Si pensi inoltre che in qualche misura nel Piemonte coevo si doveva creare un linguaggio, un lessico uniforme nel ramo amministrativo, magari per scongiurare estensioni interpretative dei variegati aspetti della disciplina, in nome della sempiterna prudenza burocratica congenita nei quadri dirigenti sabaudi. E questo sforzo, anche di fissare principi e lessico omogeneo nella materia amministrativa, è stato compiuto anche grazie al contributo sostanziale di Vigna e Aliberti, due uomini d'apparato, affidabili.

Tra l'altro il *Dizionario*, come si vedrà tra poco, è attento al dato storico, non rinnega il passato legislativo e politico della storia sabauda, tiene alto l'onore militare e civile dello Stato, ma è anche proiettato in uno slancio verso il futuro, verso la comparazione degli istituti di diritto pubblico con gli analoghi esempi degli Stati contemporanei, dalle grandi monarchie, Francia e Inghilterra in primo luogo, fino agli Stati italiani preunitari. Allora il *Dizionario* sembra proporsi come espressione di quell'aspirazione caratteristica della politica di re Carlo Alberto, la quale, più che al progresso e al mutamento dell'ordine politico, tendeva almeno all'aggiornamento dello Stato in sintonia coi tempi.

2. Ritratto dell'avvocato Luigi Vigna e del suo collaboratore Vincenzo Aliberti

È necessario presentare brevemente gli autori del *Dizionario di diritto amministrativo*. Luigi Vigna¹⁸ è stato giurista insigne. Figlio di Gaspare, alto magistrato al servizio sia

¹⁷ Vittorio Brondi, *Gli inizi dell'insegnamento di diritto amministrativo in Piemonte*, in *Scritti minori raccolti a cura della facoltà di giurisprudenza della regia università di Torino*, Torino, regia università di Torino, 1934.

¹⁸ Luigi Vigna nacque in Chivasso il 26 marzo 1814 da Gaspare e da Luigia Galperti dei conti della Valle di San Vito; fu battezzato con i nomi di Teodoro, Giovanni Nepomuceno Luigi (l'atto di battesimo è in Chivasso, Archivio parrocchiale della chiesa prepositurale di s. Maria Assunta, *Libri baptizatorum*, atto n. 3652); la sua educazione classica si svolse a Novara dove il padre fu magistrato; sposò in età matura Clara Badoglio; morì improvvisamente a Torino il 23 luglio 1856 lasciando i figli ancora minori Adele e Alberto che divenne avvocato. Si può considerare il promotore e principale realizzatore del *Dizionario di diritto amministrativo* pubblicato a Torino tra il 1840 e il 1857, sotto il nome di Luigi Vigna e Vincenzo Aliberti. Numerose notizie biografiche sono conservate tra le carte del fascicolo personale dell'avvocato Vigna segretario della città di Torino: Archivio storico comunale di Torino, Pratica n. 50, Vigna avv. Luigi e di lui famiglia, Fondo personale cessato, coll. Luigi Vigna, Posiz. R/2 cart. 37. Si vedano: Goffredo Casalis, *Chivasso*, in *Dizionario cit.*, V, Torino, presso G. Maspero librajo, Cassone, Marzorati, Vercellotti tipografi, 1839, p. 77; Id., *Orta*, in *Dizionario cit.*, XIII, Torino, presso Gaetano Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, 1845, p. 565; Lupano, *Luigi Vigna*, in *Avvocati canavesani cit.*, pp. 86-89. Vigna fu profondo studioso del diritto amministrativo, di cui avvertì le potenzialità scientifiche, secondo l'impostazione di Louis-Antoine Macarel (Orléans, 1790-Paris, 1851). Di Macarel, tra i fondatori della nuova scienza in Francia, rimane soprattutto celebre il trattato universitario parigino

dell'Impero napoleonico sia della Restaurazione sabauda, proviene da Chivasso, città che nel passato è stata sede di giuristi celebri, dal canonista medievale Angelo da Chivasso, autore della famosa *Summa Angelica*, l'opera dottrinale cattolica più ristampata prima del concilio di Trento, fino al professore Mario Enrico Viora (storico del diritto di felice memoria che ricordo come primo dei miei maestri). Luigi Vigna poco più che ventenne nel 1836 si laurea in *utroque iure* seguendo i corsi di leggi che l'Università di Torino decentrò a Novara dopo i moti del 1831. Esercita subito la professione forense. È allievo di Giacomo Giovanetti di Novara che gli suggerisce di dedicarsi alla ricerca.

Vigna possiede una vocazione per il diritto. È un intellettuale¹⁹ curioso e attivo, è uomo di scienza. Nel 1838, a ventiquattro anni, diventa il coordinatore e principale compilatore di un'opera importantissima nella dottrina codicistica e nella pratica legale: il periodico *Manuale forense*²⁰. Esso è dedicato all'analisi comparativa del codice civile albertino, appena promulgato, col codice civile francese, col codice civile austriaco, col diritto romano e col diritto patrio sabauda. L'opera, a cui collaborano i più famosi avvocati subalpini coordinati da Vigna, ottiene diffusione e successo. Nel valutare il risultato positivo conseguito non va trascurato che allora la stampa, prima della concessione dello Statuto albertino, era ancora soggetta alla più rigorosa censura con la quale doveva fare i conti chi voleva affrontare le grandi questioni contemporanee, comprese quelle giuridiche. Il giovane Vigna sa destreggiarsi bene di fronte alle autorità censorie e mai il suo periodico

(Louis-Antoine Macarel, *Cours de Droit administratif*, I-IV, Paris, Gustave Thorel, 1844-1846). Non è escluso che questa propensione per il diritto amministrativo sia stata trasmessa a Vigna dal padre, il magistrato Gaspare, il quale si laureò a Torino nel 1811 dopo aver seguito il corso relativo alla pubblica amministrazione svolto da Giuseppe Cridis (Cossato, 1766-Torino, 1838), primo docente di questa materia nell'Ateneo subalpino. Cridis, tra l'altro, fu professore proprio di Macarel, che studiò legge a Torino (su Cridis cfr. Vittorio Brondi, *Gli inizi dell'insegnamento di diritto amministrativo in Piemonte* cit., pp. 56-60). Il collegamento al pensiero di Macarel si potrebbe intravedere in qualche aspetto dell'impostazione del *Dizionario* di Vigna e Aliberti, dove una certa metodologia generale e il richiamo al diritto privato ricordano anche il grande studioso francese, del quale è stato scritto, in riferimento al suo *Cours del droit administratif*: <<Il tentativo di Macarel è certamente il più interessante tra quelli elaborati dagli studiosi del suo tempo, essendo volto alla ricerca dei principi del diritto amministrativo attraverso un percorso di astrazione, improntato alla cernita degli elementi di stabilità e di invariabilità, con conseguente esclusione di quelli cangianti. In Macarel, poi, è molto accentuato il legame del diritto amministrativo con il diritto privato e, in particolare, con il diritto di proprietà>> (Sandulli, *Costruire lo Stato* cit., p. 14, nota 43). In attesa delle aperture politiche che sarebbero venute a maturazione nel 1848, Vigna, spirito liberale attento e lungimirante, colse tutte le nuove opportunità offerte dalla disciplina del diritto amministrativo e con Aliberti realizzò un'opera utile e attesa da molti.

¹⁹ Negli anni giovanili novaresi si dedicò anche alla letteratura e scrisse il *Lutalto di Vicolungo*, tomo I-II, Novara, seconda edizione, presso Pasquale Rusconi, 1835 (tomo I, pp. 227; tomo II, pp. 209). Si tratta di un romanzo romantico, di ispirazione storica ambientato nel XV secolo, nella moda del *revival* promosso da Walter Scott, seguito da tanti, compreso, esempio celebre, Massimo d'Azeglio che con i suoi due racconti storici ebbe fortuna specialmente perché genero di Alessandro Manzoni avendolo sposato la figlia Giulia. Non fu un esperimento felice quello di Vigna, non a causa dello stile, mantenutosi di buon livello, ma in ragione vuoi del soggetto, molto pesante, vuoi della trama farraginoso: un vero 'mattone', secondo il linguaggio odierno della critica. Segnala questa prova Casalis, *Chivasso*, in *Dizionario* cit., V, p. 77; una recensione severa edita nella milanese <<Biblioteca italiana o sia giornale di letteratura, scienze ed arti>>, tomo LXXIX, anno ventesimo (1835), pp. 29-36, frenò le pulsioni letterarie di Vigna nelle belle lettere, si direbbe provvidenzialmente, perché così egli si orientò esclusivamente agli studi giuridici e alla politica, suoi più congeniali terreni di ricerca.

²⁰ *Manuale Forense ossia confronto fra il Codice Albertino il Diritto Romano e la Legislazione anteriore con Rapporto ed Illustrazioni dei corrispondenti articoli del Codice Civile Francese ed Austriaco. Compilato da una Società di Avvocati*. Fu stampato in nove volumi da Francesco Artaria, Novara, 1838-1843.

subisce sequestri o limitazioni, risultato notevole in quel tempo²¹. Esso si affianca a altre analoghe pubblicazioni di carattere legale, allora fiorenti in Piemonte e a cui collabora lo stesso Vigna, come, per esempio, *Il notaio*²² edito a Novara dagli avvocati Carlo Francioni di Grignasco e Felice De Vecchi.

L'impegno di Vigna nella scienza giuridica prosegue grazie all'attività di pubblicista e di promotore di iniziative editoriali nel campo dei periodici. Scrive articoli divenuti famosi nel *Messaggiere torinese*, bisettimanale di ispirazione democratica fondato dall'avvocato Angelo Brofferio²³, sostenendo la necessità della realizzazione della lega doganale italica promossa dal papa Pio IX. Insieme a Vincenzo Aliberti, il 15 maggio 1845 ottiene il permesso dal governo di pubblicare il *Giornale di diritto amministrativo* dedicato alle segnalazioni bibliografiche e alle novità riguardanti il settore²⁴.

Nel 1849 Luigi Vigna diventa segretario del comune di Torino. L'avvocato chivassese applica la più recente legislazione amministrativa al municipio della capitale, liquidando tra l'altro i resti dell'ufficio del vicariato, divenuto ormai obsoleto e odioso al popolo, gestendo con intelligenza il passaggio dal sistema antico al nuovo, adeguandolo al mutato corso politico generale.

Sensibile al profondo rinnovamento in atto tra i ceti dirigenti subalpini, Luigi Vigna dedica molte energie alla politica attiva e alla formazione di nuovi cittadini consapevoli del valore delle istituzioni costituzionali. Amico di Giovanni Lanza e di altri protagonisti del Risorgimento, il 1 marzo 1848, alla vigilia dell'avvio in Piemonte del sistema rappresentativo statutario, fonda il periodico *Costituzionale Subalpino*, organo dei liberali conservatori moderati di destra²⁵; nella redazione chiama giuristi di prim'ordine tra cui Giacomo Giovanetti, Antonio Scialoja, Paolo Onorato Vigliani, Massimo Turina.

Vincenzo Aliberti²⁶ non risulta graduato in leggi o in altre discipline, mai usa titoli ac-

²¹ Francesco Lemmi, *Censura e giornali negli Stati sardi al tempo di re Carlo Alberto*, Torino, Società Subalpina Editrice, 1943, p. 103.

²² Elisabetta Focchi Malaspina, *Notai e avvocati all'opera per "Il notaio: giornale di giurisprudenza notarile" (1839-1847)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini, Firenze, University Press, 2014, pp. 341-349. Nel periodico insieme a Vigna collabora il fior fiore dell'avvocatura subalpina, specie del Piemonte orientale: Carlo Negroni, Pier Luigi Albini, Edoardo Buglione, Giuseppe Buniva, Carlo Cadorna, Giuseppe Caire, Gustavo Pargoletti, Riccardo Sineo.

²³ Franco Della Peruta, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 47.

²⁴ Lemmi, *Censura* cit., p. 103.

²⁵ *Quando il popolo si ridesta. 4 luglio 1848: l'anno dei miracoli. 1848 in Lombardia*, a cura di Nicola De Caro e Vittorio Scotti Douglas, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 31; Della Peruta, *Il giornalismo* cit., p. 94; Luca Borsi, *NAZIONE DEMOCRAZIA STATO. Zanichelli e Arancio-Ruiz*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 120.

²⁶ Nacque nel 1811 a Casale Monferrato e morì a Torino il 6 giugno 1880 (Davide Rossi, *Aliberti, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 39-40). Ricoprì per dieci anni la carica di sindaco di Castelnuovo d'Asti dove possedeva dei poderi; fu anche eletto consigliere provinciale di Alessandria; ricevette la croce dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro per meriti civili (decorazione concessa largamente dal Risorgimento in avanti: sul valore prossimo al nulla della troppo inflazionata croce mauriziana si veda quanto scrivono disinvoltamente gli stessi Vigna, Aliberti, *Ordini cavallereschi*, Capo II, *Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro*, in *Dizionario* cit., IV, Torino, Tipografia G. Favale e Comp., 1849, p. 661). Aliberti, dopo avere svolto una missione a Bruxelles, ricevette dal re dei Belgi anche il cavalierato dell'ordine di Leopoldo per meriti civili (Torre, *Scrittori monferrini* cit., pp. 95-96). Torre descrive Aliberti inquadrandolo nella tradizione di maniera dei burocrati sabaudi, virtuosi e indefessi: << fece parte di quella eletta schiera di fun-

cademici. È un autentico burocrate, impiegato al ministero dell'interno dove raggiunge il grado di segretario di prima classe e diventa anche segretario del consiglio generale delle carceri. È appassionato ed esperto, dotato di vaste conoscenze amministrative. Insomma, come si direbbe in Francia, siamo di fronte a un impegnato *connaisseur* della materia, devoto alla monarchia e allo Stato. Nel 1850 a Torino fonda la *Rivista amministrativa del Regno* nell'intento di divulgare con annotazioni e commenti la legislazione amministrativa.

3. *Il Dizionario di diritto amministrativo opera per il Regno di Sardegna e la politica risorgimentale*

Dalle testimonianze coeve²⁷ e, soprattutto, dallo stile delle singole voci o di parti di esse²⁸, si riconosce facilmente che proprio l'avvocato Vigna è stato il promotore e il principale artefice del *Dizionario di diritto amministrativo*, colui che verosimilmente ha scritto le parti giuridicamente più importanti dell'opera, concepite secondo il suo caratteristico metodo operativo e concettuale: infatti esse sono composte seguendo, ed è elemento estremamente caratteristico, proprio l'impostazione e lo schema comparatistico già adottato nel *Manuale forense*. Sicché di ogni istituto fondamentale si ricostruisce la storia giuridica, si tiene conto della 'continuità' nel tempo, dei legami tra diritto amministrativo e diritto privato, si correda il testo di un minimo apparato di note in cui si richiamano tanti dotti elementi di riferimento: la dottrina dei maggiori giuristi e filosofi italiani tra cui Romagnosi, la dottrina francese (di grandi autori come Jean-Baptiste Sirey²⁹, Louis-Marie de la Haye de Cormenin³⁰, Joseph Marie de Gérando³¹), la giuri-

zionari amministrativi dell'antico Regno Sardo, che tenne alto il nome piemontese per onestà, intelligenza e devozione alla Patria e che lasciò così nobili tradizioni di laboriosità e abnegazione>>.

²⁷ Che il ruolo svolto da Vigna non fosse un mistero risulta chiaramente dal giudizio edito da Goffredo Casalis. Sarò più diffuso in un successivo saggio, più vasto e completo, sull'avvocato Luigi Vigna.

²⁸ Ad esempio, esponendo il regime dei beni demaniali, nel *Dizionario* emerge la questione <<se i privati possano col mezzo della prescrizione acquistare un diritto di servitù sopra i beni che fanno parte del R. Demanio, cioè quelli di cui il Demanio ha il godimento esclusivo, e che non sono già per loro natura soggetti all'uso indistintamente di tutti>> (Vigna, Aliberti, *Beni demaniali*, in *Dizionario* cit., I, p. 491). All'interno di un accuratissimo *excursus* storico-giuridico, dal medioevo alla dottrina di Troplong, il compilatore ricorda perfino l'opinione del celebre consigliere piemontese cinquecentesco Aimone Cravetta: è evidente che soltanto un giurista di qualità, quale fu Vigna, sarebbe stato competente e capace di elaborare simili ricostruzioni teoriche.

²⁹ Jean-Baptiste Sirey (Sarlatt, 1762-Limoges, 1845). Dapprima sacerdote, aderì poi alla Rivoluzione francese. Impiegato nel Comitato legislativo della Convenzione, divenne avvocato alla Corte di cassazione e poi al Consiglio di Stato. È noto soprattutto per le sue raccolte di giurisprudenza, famosa tra tutte il *Recueil général des lois et des arrêts* (32 voll., 1800-30), pubblicazione annuale analoga a quella di V.-A. Dalloz. Nota anche la sua edizione dei *Codes annotés* (1829), più volte riedita. Segnalo, una volta per tutte, che quando in queste note si citano giuristi francesi rinvio sempre implicitamente alle rispettive voci biografiche contenute in *Dictionnaire historique des juristes français: XI-XXe siècle, publié sous la direction de Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen*, Paris, PUF, 2011.

³⁰ Cormenin (Paris, 1788-1868) dal 1810 fu uditore al Consiglio di Stato; nel 1828 fu eletto deputato d'Orléans; partecipò alla redazione della Costituzione francese del 1848. Pubblicò diverse opere tra cui *Questions de droit administratif*, Paris, Ridler, 1822; *Cours de droit administratif*, Paris, Ridler, 1840.

³¹ Joseph Marie de Gérando, (Lyon, 1772-Paris, 1842) ha compiuto la sua carriera di funzionario del ministero dell'interno sotto Napoleone. Dal 1818 ha insegnato diritto amministrativo a Parigi. Ha lasciato in particolare l'opera *Institutes de droit administratif français*, I-IV, Paris, Chez Nêve, 1829.

sprudenza del Conseil d'État, il Code Napoléon, il diritto patrio sabaudo, i periodici del regno sardo e altre fonti interessanti della materia. In genere, a conclusione di una voce, si ricapitolano in successione cronologica i provvedimenti legislativi e giurisprudenziali citati. A conferma del ruolo primario svolto da Vigna, va segnalato che persino la successione in cui sono indicati nel frontespizio i nomi dei curatori del *Dizionario*, Luigi Vigna e Vincenzo Aliberti, inverte l'ordine alfabetico che sarebbe stato normale attendersi. È evidentemente il segnale dell'impegno predominante e dell'autorevolezza del chivassese nella composizione di un'opera così importante, come riconosce anche Goffredo Casalis con espressioni di ammirazione e di lode, evidenziando tra l'altro il carattere fortemente pionieristico e innovativo del *Dizionario*³².

Si è detto che il *Dizionario* di Vigna e Aliberti possiede un'anima francese. Ed è francese soprattutto il modello che lo ha ispirato. Infatti i due autori subalpini quando nel 1840 hanno avviato la loro pubblicazione hanno verosimilmente preso a modello il *Dictionnaire de droit public et administratif*, di Albin Le Rat de Magnitot³³ et Huard de Lamarre, edito a Parigi in due volumi tra 1836-1837³⁴, opera che viene citata talvolta nelle note al testo di Vigna e Aliberti. Il sottotitolo di questo *Dictionnaire* descrive sinteticamente la materia dell'opera <<Contenant l'esprit des lois administratif et des ordonnances réglementaires, l'analyse des circulaires ministeriales, la jurisprudence du Conseil d'état et de la Cour de cassation sur l'administration, les opinions comparées des auteurs sur les memes matieres, etc., etc.>>. Questi schemi, e, in sostanza, il progetto teorico generale di Magnitot e de Lamarre sono stati seguiti anche dal *Dizionario* di Vigna e Aliberti.

Il *Dizionario* torinese contiene molte più voci di quello francese: si tratta di più di quattrocentocinquanta lemmi, comprese le voci di semplice rinvio, da *Abadia* a *Zecche*. Ci sono voci di puro diritto pubblico e voci di carattere misto, ritenute però connesse alla vita amministrativa.

³² Casalis, *Orta*, in *Dizionario* cit., XIII, pp. 564-565: a conclusione di un lungo ritratto biografico di Giacomo Giovanetti, Casalis ricorda che <<Le avanti espresse notizie relative al cav. Giovanetti ci vennero comunicate da un allievo di lui che molto onora il maestro, e del quale ci piace ricordare il nome. È questo il chiarissimo avvocato Luigi Vigna di cui abbiamo già fatto cenno nell'articolo Chivasso, sua patria, il quale segue con onore la carriera dell'avvocatura, e si rese benemerito con utili ed importanti pubblicazioni. Oltre al *Manuale forense* libro di incontrastata utilità pratica, col quale in assai giovine età esordì nella sua carriera, vogliansi lodare alcuni buoni articoli da esso stampati nel Messaggiere torinese, e fra questi uno specialmente relativo all'interessante questione della possibilità di una lega doganale fra i varii stati d'Italia, che meritò di essere riprodotto in varii giornali, e quindi inserito dal cav. Mittermeier nel suo opuscolo sulle condizioni attuali dell'Italia. Ciò che però sommamente onora l'avv. Vigna, e il suo socio Vincenzo Aliberti di Casale, è il *Dizionario di diritto amministrativo*, la prima opera di questo genere che abbia finora l'Italia. Il diritto amministrativo era presso di noi un terreno affatto vergine. Molte leggi, e molti provvedimenti dapprima giacenti ne' varii archivi sono per la prima volta portati alla conoscenza del pubblico, le diverse disposizioni sono fra esse coordinate, e poste in relazione colle leggi analoghe; per tal modo il sistema legislativo emerge compiutamente, e sarebbe già questo un sommo benefizio; ma l'opera anzidetta è pure commendevole per altri rispetti, cioè per la pubblicazione delle massime amministrative seguite da' superiori dicasteri nelle decisioni delle questioni di loro competenza, e per le molte controversie di diritto pubblico, di economia politica, e di diritto amministrativo che gli autori svolgono colla massima accuratezza, e con molto corredo di scienza, e di dottrina>>. Si comprende che si tratta di una specie di recensione che Casalis dedica sì al *Dizionario*, ma facendone protagonista principale l'avvocato Vigna.

³³ Henry Bernard Albin Le Rat de Magnitot (Sait-Gervais, 1810-1890) svolse la carriera amministrativa e prefettizia nella Francia della Restaurazione e del Secondo Impero.

³⁴ Albin Le Rat de Magnitot, Huard de Lamarre, *Dictionnaire de droit public et administratif*, I-II, Paris, Chez Joubert, Libraire-éditeur, 1841.

Il *Dizionario di diritto amministrativo* inizia da *Abadia*³⁵, trattando un argomento di diritto canonico connesso ai rapporti tra Stato e Chiesa. Le voci dedicate alla materia ecclesiastica sono numerose³⁶, rilevanti anche sotto il profilo teorico e politico in considerazione sia del periodo della tarda Restaurazione nel quale l'opera è stata concepita e avviata, sia della temperie risorgimentale in cui si è compiuta, risultando eloquente riflesso degli ideali liberali e patriottici degli autori Vigna e Aliberti.

Ciò premesso, nelle voci del *Dizionario* dedicate ai rapporti tra Stato e Chiesa si devono distinguere due atteggiamenti differenti: prima del 1848 esse sono costruite seguendo i paradigmi del classico giurisdizionalismo piemontese insegnato nell'Università di Torino e ben noto soprattutto all'avvocato Vigna: alla Chiesa si nega ogni potere e giurisdizione temporale, la sua autorità si riduce alla sola materia spirituale, senza l'esercizio di alcuna sovranità³⁷. Allora si adotta un linguaggio 'classico', che risente dello stile curiale e del diritto canonico, formalmente rispettoso della Chiesa e delle sue istituzioni, anche se nella sostanza aspira a limitare il più possibile l'azione degli ecclesiastici in nome dei tradizionali istituti giurisdizionalisti; lo *ius protectionis* del sovrano sulla Chiesa è considerato il fondamento teorico che legittima i poteri di intervento statuali sulla realtà ecclesiale.

Invece dopo il 1848, promulgato lo Statuto albertino, l'azione del governo subalpino è orientata a applicare i principi del liberalismo separatista e anticoncordatario nei rapporti tra Stato e Chiesa; di conseguenza nel *Dizionario* l'atteggiamento verso la Chiesa e le sue istituzioni muta nettamente e i lemmi canonistici si colorano dell'anticlericalismo più radicale, le espressioni divengono aspre, talvolta asperime, sprezzanti e conflittuali.

Ad esempio alla voce *Religione* è sorprendente che si legga testualmente che la Chiesa romana <<è sovversiva della sovranità degli Stati>> a causa delle usurpazioni praticate dal <<capo della Chiesa dominante>> il quale <<si dichiara giudice supremo ed infallibile non solo nei principii di dogma, ma di tutto ciò che o direttamente, o indirettamente riguarda la morale, quando poco havvi che non sia stato dai pontefici spiritualizzato o pretendasi di spiritualizzare>>³⁸ (si noti il termine capo della Chiesa, detto con sufficienza; si osservi che non si adottano più i titoli utilizzati in precedenza: papa, sommo pontefice, augusto pontefice).

L'argomentazione presente in queste pagine ricalca, però senza mai citarlo espressa-

³⁵ Vigna, Aliberti, *Abadia*, *Dizionario* cit., I, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, 1841, pp. 17-36.

³⁶ Cito le voci più importanti: *Beneficii ecclesiastici* (*ibidem*, I, pp. 373-377); *Beni ecclesiastici* (*ibidem*, pp. 504-512); *Chiese* (Vigna, Aliberti, *Dizionario* cit., II, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, 1841, pp. 271-331), *Cimiteri* (*ibidem*, II, pp. 331-368); *Corpi morali* (*ibidem*, II, pp. 936-953); *Decime* (Vigna, Aliberti, *Dizionario* cit., III, Torino, Tipografia dei Fratelli Favale, 1846, pp. 102-118), *Ecclesiastici* (*ibidem*, III, pp. 428-590); *Economato (R.) generale de' benefici vacanti* (*ibidem*, III, pp. 611-627); *Eretici* (*ibidem*, III, pp. 748-754); *Exequatur* (*ibidem*, III, pp. 889-892); *Fabbricerie-Fabbricieri* (Vigna, Aliberti, *Dizionario* cit., IV, pp. 5-18); *Giuramento*, (*ibidem*, IV, pp. 246-269); *Giurisdizione* (*ibidem*, IV, pp. 269-292); *Opere pie* (*ibidem*, IV, pp. 631-654); *Religione* (Vigna, Aliberti, *Dizionario* cit., V, Torino, Tipografia G. Favale e Comp., 1852, pp. 251-256); *Vescovi* (*ibidem*, V, pp. 1393-1410).

³⁷ Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino* cit., *passim*.

³⁸ Vigna, Aliberti, *Religione*, in *Dizionario* cit., V, p. 253 con annessa una lunga nota contenente proposizioni antigovernative estratte dal giornale *Armonia della religione colla civiltà* <<giornale scritto dai sacerdoti sotto l'infalibile influenza e direzione della Chiesa romana, o per meglio dire di chi si fa il supremo moderatore degli atti dei governi>>, nota 2, p. 253. Si veda anche Vigna, Aliberti, *Statuto*, in *Dizionario* cit., V, pp. 696-700 dedicate al commento dell'articolo 1 dello Statuto.

mente, il pensiero giurisdizionalista del professore di diritto canonico Giovanni Nepomuceno Nuytz sulla Chiesa e sul papa. L'intera opera didattica di Nuytz³⁹ era stata solennemente condannata e proibita da papa Pio IX il 22 agosto 1851 nella lettera apostolica *sub forma brevis*, intitolata *Ad Apostolicae Sedis fastigium*⁴⁰ contenente implicitamente la scomunica del canonista torinese. Vigna e Aliberti elaborano l'argomento affermando quello che pensano i novatori ecclesiali di ogni epoca, rimpiangendo la Chiesa delle origini, la disciplina primitiva che ognuno può modellare come preferisce, la dottrina patristica considerata genuina fonte della vita della Chiesa rispetto alle pronunce del papa e della curia romana, giudicate invece 'abusive'.

<<Sappiamo di non avere accennato che brevi osservazioni generali, poiché se in tutte le sue parti avessimo dovuto esaminare la materia, avremmo luogo di scrivere, più che un commentario, ma parecchi volumi, sulla scorta delle dottrine dell'antica Chiesa, di quelle dei Ss. Padri, delle tradizioni dell'istoria, le quali tutte attestano delle praticate o tentate usurpazioni del Capo della Chiesa romana, dei mezzi per questi adoperati, e degli abusi di un potere che pur esso ha, come ogn'altro, i suoi limiti e che per questi abusi sotto l'egida di un assoluto e supremo dominio perdette di lustro e d'impero il sentimento della religione apostolica in ragione del romano assolutismo, e della sua ingerenza nelle cose dei governi per preteso diritto d'infalibile censura>>⁴¹.

Vigna⁴² e Aliberti si riconoscono cattolici, ammettono il cattolicesimo come <<religione dominante>> nell'interpretazione prevalente allora invalsa dell'articolo 1 dello Statuto albertino⁴³, ma si rivelano dei liberaloni, si atteggiavano a liberi pensatori, illuminati, insieme a tanti altri, dalla grande, abbagliante luce del Risorgimento.

Affermano nel testo:

³⁹ Joannis Nepomuceni Nuytz, *Iuris ecclesiastici Institutiones*, Taurini, ex Typographeo Mussano, 1844; il trattato canonistico di Nuytz dovrebbe essere uscito, nell'edizione ufficiale definitiva, in cinque parti a Torino: Id., *In ius ecclesiasticum universum Tractationes*, Partes I, II, III [*Prolegomena, De Ecclesiae potestate, De legibus*], Typis H. Mussani, 1846; Pars IV [*De personis*], Taurini, ex Typis Speirani et Ferrero, 1850, ex Typis J. Favale et Sociis, 1852; Pars IV [*De rebus, ubi agitur de ordine, de rebus Ecclesiae temporalibus, de locis sacris, de beneficiis, de iure patronatus et de pensionibus*], Taurini, Typis Mussani, 1847; Pars V [*De matrimonio*], Taurini, Typis Speirani et Ferrero, 1848-1849.

⁴⁰ Cfr. il testo in *Pii IX P. M. Acta*, Pars I, vol. I, s. l., s. d. [Roma, 1851], pp. 285-292 e in Giacomo Margotti, *Processo di Nepomuceno Nuytz professore di diritto canonico nell'Università di Torino*, Torino, dalle stampe di Paolo De Agostini, 1852, pp. 4-19, con traduzione italiana a fronte. Per una analisi comparativa tra la condanna pontificia e le singole dottrine di Nuytz rinvio a Alberto Lupano, *Stato, Chiesa e Risorgimento nell'opera dell'ultimo canonista sabauda: Giovanni Nepomuceno Nuytz*, in *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des réformes au Risorgimento, Actes du colloque international de Lyon, 17-19 octobre 2013*, Contributions réunis par Marc ortolani, Christian Sorrel et Olivier Vernier, Nice, Serre editeur, 2017, 117-138; Sylvio Hermann De Franceschi, *Le spectre turinois d'un renouveau du gallicanisme et du fébronianisme. La condamnation romaine des thèses juridictionalistes du canoniste Giovanni Nepomuceno Nuytz (1851)*, *ibidem*, pp. 139-158.

⁴¹ Vigna, Aliberti, *Religione*, in *Dizionario cit.*, V, p. 256. Altre bordate antiromane si leggono *ibidem*, alla voce *Statuto*, pp. 696-700 dove si esamina l'articolo 1 dello Statuto albertino..

⁴² Vigna, pur avendo aderito, seguendo l'atteggiamento di tanti uomini del Risorgimento, a gruppi anticattolici, in punto di morte si riconciliò con la Chiesa: difatti ricevette gli ultimi sacramenti dal parroco del *Corpus Domini* di Torino secondo la dichiarazione del parroco stesso negli Atti di morte del 1856.

⁴³ <<La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi>>.

<<Senza pretendere noi di farci giudici di questioni religiose [...] il soggetto principale in cui specialmente divisiamo di fissare alcune osservazioni, soggetto non certamente estraneo al diritto generale amministrativo, quello si è di esaminare, se secondo i principi di una sana ragione di Stato debba un governo proclamare nello Stato una religione dominante, abbandonare ogni prescrizione alle dottrine dalla Chiesa stabilite o che intenda essa di introdurre. Preveniamo noi il lettore che scrivendo noi secondo quei principii di politica governativa ci protestiamo eminentemente cattolici, fermi nel credere essere la religione cattolica la più perfetta, siccome dal vero Dio e redentore insegnata>>⁴⁴.

Ad esempio nel *Dizionario* di Vigna e Aliberti è presente la voce *Matrimonio*⁴⁵ relativa a una materia che rientra sia nel diritto civile sia nel diritto canonico. Lo spazio dedicato alle nozze si dimostra un piccolo saggio di giurisdizionalismo pratico dove si espone che la natura del contratto di matrimonio è soprattutto civile e, lasciata da parte la natura sacramentale che gli autori proclamano di rispettare, si dichiara <<Sebbene di diritto naturale, possono però le leggi civili moderare questo stesso diritto pel miglior ordine della società generale, secondo lo stato delle persone, le esigenze della cosa pubblica, e l'interesse stesso della società coniugale, tanto nei rapporti interni della famiglia, che nei rapporti generali collo Stato, e delle varie famiglie tra esse: ciò tutto è estraneo all'autorità ecclesiastica, perché nulla di spirituale riguardano le relative prescrizioni del potere civile>>⁴⁶. Ai compilatori interessa soprattutto esporre la disciplina delle nozze in senso laicista, attribuendo allo Stato ogni potere su di esso, secondo il pensiero dei giurisdizionalisti e del governo di Torino che mirava a introdurre il matrimonio civile⁴⁷. In questo caso come nelle altre fattispecie pertinenti alla materia canonistica, il *Dizionario* segue alla lettera le dottrine del professore di diritto canonico dell'Università di Torino Giovanni Nepomuceno Nuytz che doveva essere arcinoto all'avvocato Vigna. Ma anche qui non si cita direttamente Nuytz, condannato dalla Santa Sede, bensì si cita il canonista settecentesco Giovanni Battista Agostino Bono, di cui Nuytz ha successivamente riproposto le identiche dottrine sulla materia nuziale. Bono per primo nell'Università di Torino ha esposto la teoria secondo la quale nel matrimonio occorre distinguere il contratto dal sacramento: la sacramentalità si aggiunge al contratto civile come elemento accessorio che non ne muta la natura. Di conseguenza Bono riconosce che il matrimonio, in qualità di negozio civile, rientra nelle materie sottoposte alla legge statale. Il potere di disciplinare il vincolo nuziale, già appartenuto ai principi pagani, è stato trasmesso integro ai sovrani convertiti al cristianesimo. Se il principe vieta le nozze oppure le dichiara nulle, non si ingerisce sul sacramento, bensì esercita un potere sovrano sul contratto, non interviene nella dimensione spirituale, riservata alla Chiesa. Se dunque il matrimonio non è che un contratto civile come gli altri su cui si esercita la sovranità, ne consegue che il sacramento istituito da Cristo è un accessorio rispetto al negozio giuridico civile,

⁴⁴ *Ibidem*, p. 252.

⁴⁵ Vigna, Aliberti, *Matrimonio*, in *Dizionario* cit., IV, pp. 489-501.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 490.

⁴⁷ Pier Carlo Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*, I-II, Torino, Sebastiano Franco e Figli, 1854, I, pp. 350-354; II, 57-67.

e si aggiunge a questo attraverso la benedizione sacerdotale⁴⁸. Non erano novità le teorie di Bono, esposte quando la Chiesa pretendeva di disciplinare in via esclusiva l'istituto matrimoniale; esse erano derivate dal vasto arsenale delle dottrine giurisdizionaliste europee, specificamente da due autori protagonisti dell'anticurialismo moderno: Marco Antonio de Dominis⁴⁹ e Jean de Launoy⁵⁰. In seguito furono ricapitolate dai docenti torinesi, compreso Nuytz⁵¹, e apprese da Luigi Vigna quand'era studente.

Infine, Vigna e Aliberti nella materia matrimoniale sembrano quasi del tutto uscire dal seminato sia nella critica durissima e gratuita contro la curia romana a causa delle dispense concesse dietro pagamento delle spese di cancelleria⁵², sia nella esaltazione, quasi euforica, espressa nei confronti dei <<dottissimi teologi>> e delle <<santissime dottrine>> che attribuiscono allo Stato ogni capacità di disciplinare esclusivamente l'istituto matrimoniale⁵³, enunciate dal sinodo di Pistoia⁵⁴. Si tratta della massima espressione del giansenismo⁵⁵ e dell'anticurialismo italiano della seconda metà del XVIII

⁴⁸ Ioannis Baptistae Augustini Boni, *De coniugiorum iuribus*, Taurini, ex typ. Regia, 1788.

⁴⁹ Marci Antonii De Dominis, *De republica ecclesiastica* Francofurti ad Moenum, sumptibus Rulandiorum, 1618, lib. V, cap. XI, n. 24, p. 439.

⁵⁰ Launoy ha esposto la sua dottrina in *Regis in matrimonium potestas vel Tractatus de iure saecularium Principum christianorum in sancienti impedimentis matrimonium dirimentibus* opera edita nel 1674: cfr. *Opera omnia*, Coloniae Allobrogum, sumptibus Fabri et Barillot et Marci Michaelis Bosquet, 1731, pp. 625-1000, in specie Pars I, art. 1, pp. 631-666; art. 2, p. 667. Per una sintesi del pensiero anticurialista sul tema, cfr. [Giacinto Sigismondo Gerdil], *Opere edite ed inedite del Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil*, V, Firenze, presso Giuseppe Celli, 1848, su De Dominis, p. 383 ss.; su Launoy, p. 487 ss.

⁵¹ Nuytz, *In ius ecclesiasticum universonum Tractationes* cit., Pars V [*De matrimonio*], pp. 13-14, pp. 53-54, p. 65, pp. 94-102. Cfr. anche Giovanni Nepomuceno Nuyts, *Il Professore Nuyts ai suoi concittadini*, Torino, Tipografia G. Favale e Compagnia, 1851, pp. 115-176.

Cfr. il testo in *Pii IX P. M. Acta*, Pars I, vol. I, s. l., s. d. [Roma, 1851], pp.

⁵² Vigna, Aliberti, *Matrimonio*, in *Dizionario* cit., IV, p. 500.

⁵³ I due autori che, tra l'altro citano pure l'opera di Pierre De Marca, *l'Istoria del concilio tridentino* di Paolo Sarpi e la *Storia civile del regno di Napoli* di Pietro Giannone (*ibidem*, p. 493, nota 1), riportano per intero il testo del decreto del sinodo di Pistoia <<di cui atti ci attestano come sacri pur riconoscevano i diritti d'ogni governo di sancire leggi positive sul matrimonio e l'obbligazione degli ecclesiastici di osservarle>> (*ibidem*, p. 497-498).

⁵⁴ *Il sinodo di Pistoia del 1786. Atti del convegno internazionale per il secondo centenario, Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986*, a cura di Claudio Lamioni, Roma, Herder, 1991.

⁵⁵ Verosimilmente Vigna e Aliberti dovevano nutrire qualche simpatia verso certi fautori del giansenismo: infatti alla voce *Agricoltura* una nota si dilunga a spiegare gli interventi del vescovo di Biella Giovanni Pietro Losana a favore dell'agricoltura, vuoi nell'esortare i contadini alla lotta contro i parassiti vuoi attraverso l'istituzione di una cattedra di agricoltura nel seminario diocesano <<onde coloro che si danno al sacerdozio, quando saranno chiamati a reggere le popolazioni, sappiano distruggere certi grossolani pregiudizii che purtroppo esistono tuttora nella classe agricola, e promuovere in tal maniera la causa della moralità coll'industria e col lavoro>> (Vigna, Aliberti, *Agricoltura*, in *Dizionario* cit., I, pp. 249-250, nota 1). Un presule che si occupa non solo, secondo la natura del proprio ministero, di essere coltivatore diretto di anime ma anche agronomo effettivo è singolare e suggerisce l'impressione di cantare *extra chorum*, cosa che il soggetto in questione fece sovente. Il vescovo Losana fu notorio giansenista per tradizione familiare. Il suo zio paterno, Matteo Losana, fu parroco a Lombriasco e si distinse come giansenista, lasciando una impronta, documentata, di rigorismo insopportabile nel ministero pastorale, turbando a lungo l'equilibrio nervoso di buona parte dei fedeli; però si impegnò nella educazione tecnica degli agricoltori per migliorare le loro condizioni; fu pure protagonista di una conversione politica al giacobinismo alla fine del XVIII secolo. Giovanni Pietro Losana divenne vescovo di Biella grazie alla nomina fatta da Carlo Alberto e dalla sua sede si atteggiò 'anti' nei confronti di diversi aspetti del cattolicesimo: antigesuita, antiromano, anticurialista; infine al concilio Vaticano I fu antinfallibilista tra i più energici. A suo merito vanno ascritte alcune opere sociali realizzate nella diocesi a favore del popolo biellese, tra l'altro vessato dalla spietata nascente industrializzazione locale (Stefano Angelo Bessone, *Giovanni Pietro Losana, 1793-1873*, Biella, Fondazione Cassa di risparmio, 2006). È rimasto famoso negli annali

secolo, condannata da papa Pio VI con la bolla dogmatica *Auctorem Fidei* nel 1794.

Nelle voci del *Dizionario* pubblicate dopo il 1848 si inaspriscono le espressioni rancorose e anticlericali di Vigna e Aliberti, dirette a respingere anche il tradizionale assetto concordatario nelle relazioni tra Stato e Chiesa, in piena sintonia con la politica ecclesiastica governativa coeva, mirante a negare qualunque sovranità della Chiesa e qualunque potere temporale (pure nella prospettiva della questione romana e della detronizzazione del papa da sovrano dello Stato pontificio), e qualunque valore ai concordati stipulati prima dello Statuto. È significativo che sotto la voce *Giurisdizione*, trattando della giurisdizione ecclesiastica⁵⁶, si esalti la futura abolizione del foro ecclesiastico (che era nell'aria e che sarà sancita nel 1850 dalle Leggi Siccardi⁵⁷), si ricordi negativamente la radicale difesa delle prerogative temporali della Chiesa operata dal <<famigerato Bonifazio VIII>>, e si riassume così il pensiero liberale laicista dominante, proclamando i soliti abusi della curia e l'ancora più abusiva, secondo Vigna e Aliberti, sovranità sullo Stato romano⁵⁸:

<<Ma sia pure che i pontefici ed i vescovi abbiano tenuto, come pretendono, di essere nel *possesso* di una giurisdizione temporale in ciò che riguarda gli ecclesiastici o le cose da essi possedute, siccome questo non è fondato sopra testi irrefragabili delle sacre carte, ma unicamente sopra erronee e false interpretazioni; e che nella sostanza e nell'effetto è il fatto di una usurpazione dei diritti di sovranità, di un manifesto abuso del potere nel cui esercizio furono e pontefici e vescovi favoriti dai tempi, e dalle storte opinioni di fanatici adoratori di ogni cenno che emanasse dal capo della cristianità, sarà sempre una verità che l'unione dei due poteri nel capo della cristianità, deturpa la religione di Cristo, l'offende nelle sue basi principali, e ne corrompe i sublimi e santi principii>>⁵⁹.

Più prosaica e distensiva è la lettura della voce riservata alle *Fanciulle*. Qui ci si occupa di istruzione femminile. Bisogna riconoscere che il *Dizionario* è figlio del suo tempo. Se nella politica ecclesiastica si dimostra liberal-progressista, pronto a criticare il passato e la tradizione, disponibile alle innovazioni e ai giudizi più arditi, invece sui temi sociali e femminili risulta completamente legato agli stereotipi di una società chiusa quasi a qualsiasi apertura. È una posizione di opportunismo sociale, connessa alla coeva mentalità borghese prevalente. È il trionfo della concezione tradizionale sulla donna, in cui

ecclesiastici il suo invito a pranzo nell'episcopio biellese rivolto a Giuseppe Garibaldi nel 1859, durante la seconda guerra d'Indipendenza. Mal gliene incolse, ché il Nizzardo si sdebitò riportando nella autobiografia un aneddoto del tutto inverosimile su questo simposio (*Vita e memorie di Giuseppe Garibaldi scritte da lui medesimo e pubblicate da Alessandro Dumas* cit., Parte seconda, VII, p. 595: <<A Biella Garibaldi trovò presso quella popolazione un'accoglienza veramente ammirabile. Il vescovo, antico missionario in Oriente, volle assolutamente riceverlo in casa sua, e alla fine del pranzo per poco il generale non indusse il prelado, il suo vicario, e il suo segretario ad impugnare un fucile per la indipendenza dell'Italia>>).

⁵⁶ Vigna, Aliberti, *Giurisdizione*, § 4. *Della giurisdizione ecclesiastica*, in *Dizionario* cit., IV, pp. 283-292.

⁵⁷ Rimane insuperata la ricostruzione di Maria Franca Mellano, *Ricerche sulle Leggi Siccardi. Rapporti tra la S. Sede, l'episcopato piemontese e il governo sardo*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1975.

⁵⁸ Dimenticando l'origine legittima del potere temporale più che millenario del sommo pontefice.

⁵⁹ *Ibidem* p. 291. Si noti che la Santa Sede, secondo le ben note dichiarazioni emesse anche durante la Repubblica romana, considerava sacrilega la volontà di privare il romano pontefice della sovranità temporale, ritenuta premessa indispensabile all'esercizio pienamente libero del ministero petrino.

si intravede anche il punto di vista, alquanto negativo, della dottrina dell'antico diritto comune⁶⁰. O per meglio dire: a parole il *Dizionario* ammette una sorta di equiparazione della donna all'uomo, ma di fatto la smentisce in base all'esperienza più consolidata.

<<Non crediamo però noi di scostarci troppo dal vero nel dire che se nell'esercizio di molti civili uffizi debba essere la donna allontanata, come la volle la naturale sua costituzione, la propria di lei debolezza e i doveri dell'adempimento dei quali la natura stessa pare averla specialmente destinata, coltivata però l'ingegno con più generose istituzioni e con più estesa ed accurata educazione, non è punto la donna all'uomo inferiore [...] Teniamo dunque la donna nello stato in cui la vuole posta l'umana consuetudine, e le prescrivono i più o meno storti pregiudizi da vecchie opinioni confortati; teniamola all'interno della famiglia. Se per la natura del suo sesso si vuole da molte civili ingerenze esclusa, egli è però certo che in tutti i paesi ed in tutti i tempi [...] ella è, e deve necessariamente essere impiegata nel domestico ministero. Ora, come di questo domestico ministero potrà compierne con privato e pubblico vantaggio gli ufficii, se lo Stato difetta di pubbliche scuole d'educazione, la sola atto a formare oneste figlie e buone mogli, e virtuose madri di famiglia?>>⁶¹.

Dunque per Vigna e Aliberti tutto il problema femminile si riduce alla realizzazione di istituti di educazione funzionali alla formazione delle future mogli e madri. I due autori, con la loro sensibilità anticlericale sfoggiata dopo il 1848, aborriscono ed escludono per sempre l'esperienza, caratteristica dell'antico regime, delle fanciulle istruite negli educandati dei monasteri femminili, a loro dire, sull'autorità di due 'giganti' della pedagogia come Filangieri e Mirabeau, fonti di corruzione delle donne stesse e delle famiglie. Privata la Chiesa di azione anche in questo campo, valorizzata esclusivamente l'educazione laica, auspicano che soltanto lo Stato si preoccupi di <<proteggere con sagge e generose istituzioni l'educazione delle fanciulle, tutelandola coll'autorità della legge civile e con pubblici e generali ordinamenti>>. E nella fattispecie espongono minuziosamente per dieci pagine la legislazione di re Carlo Alberto su scuole e convitti femminili previsti a quel tempo, suggerendo l'impressione che, quanto a istruzione delle donne, nel regno di Sardegna si vivesse nel migliore dei mondi possibili. Forse sarebbero stati più equilibrati, orientati a migliore, obiettivo discernimento, se avessero dato un'occhiata al sistema scolastico del regno Lombardo-Veneto⁶², molto avanzato e tendente all'alfabetizzazione generale, effettiva e obbligatoria dei sudditi, maschi e femmine, sistema scolastico nel quale si era anche stabilito il principio della capacità delle donne di iscriversi agli studi universitari, almeno nell'Università di Pavia, mentre l'Ateneo torinese respingeva questa possibilità⁶³.

⁶⁰ Alberici de Rosate, *Mulier*, in *Dictionarium ad utriusque iuris [...]*, Lugduni, s. n. t., 1548; sulla condizione femminile si veda anche Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura moderna*, Milano, Giuffrè, 1999.

⁶¹ Vigna, Aliberti, *Fanciulle*, in *Dizionario* cit., IV, pp. 38-49.

⁶² *Il tramonto di un regno* cit., pp. 47-49.

⁶³ Fin dalla seconda metà del XVIII secolo. Mi riferisco al famoso caso di Pellegrina Amoretti, di Oneglia, *enclave* sabauda nella Repubblica di Genova, che vide respinta la richiesta di immatricolazione alla facoltà giuridica dell'Università di Torino, e fu accolta e laureata nell'Ateneo di Pavia, dando occasione a Giuseppe Parini di comporre la ode *La laurea*.

Che le varie parti del *Dizionario* siano state composte in maniera differente, talvolta con effetti stridenti, a seconda del periodo storico-politico (caratteristica che segnala un'opera avviata in un'epoca di transizione, tra la fine del vecchio assolutismo sabauda della Restaurazione e l'avvio della stagione delle riforme liberali, infine perfezionata con le novità costituzionali del 1848), viene fuori in maniera evidente dalla lettura della voce *Elezioni*. Si tratta di una voce a maturazione progressiva. Infatti viene composta nel corso di alcuni anni, dal 1846 al 1848, e la sua gestazione riflette un poco le diverse fasi del clima politico attraversate dal regno di Sardegna. Esce nel volume terzo, che, come recita il frontespizio, si comincia a stampare nel 1846, prima dello Statuto albertino.

Però il lemma *Elezioni* si trova in posizione piuttosto avanzata nel volume terzo, nell'ultima parte⁶⁴, esordisce con una interessante premessa *Osservazioni preliminari sulle elezioni in generale nei Governi rappresentativi*⁶⁵, in seguito è suddiviso in modo articolato in due capi: il primo, assai esteso, dedicato alle elezioni politiche e all'elettorato attivo e passivo⁶⁶; il secondo, breve e frettoloso, riservato alle elezioni municipali, provinciali e divisionali⁶⁷. È ragionevole ipotizzare che nel 1846 in vista dell'edizione del terzo volume del *Dizionario*, si fosse predisposta soltanto la parte dedicata alle elezioni amministrative locali, scarna, semplicemente descrittiva del meccanismo elettorale previsto dalle leggi albertine in merito⁶⁸. La voce *Elezioni* è stata necessariamente ampliata dopo l'emanazione dello Statuto, dovendo comprendere anche le elezioni politiche introdotte dal sistema costituzionale rappresentativo. L'operazione editoriale risalente a differenti periodi politici in questo caso viene allo scoperto grazie al palese anacronismo del frontespizio del volume terzo, datato, si è detto, 1846, in rapporto al contenuto della voce *Elezioni* che si apre con la disciplina delle elezioni politiche introdotte nel 1848.

Le *Osservazioni preliminari* in materia elettorale sono assai interessanti a causa dei contenuti ideologici, liberal-conservatori, esposti da un autore che parla nella prima persona singolare e che teorizza in modo forense e vagamente capzioso, ma sfoggiando indubbia abilità dialettica. Mi sembra facile identificare l'autore della maggior parte della voce *Elezioni*⁶⁹ nell'avvocato Vigna, liberale sì ma 'per quel tanto', non disposto a orien-

⁶⁴ Vigna, Aliberti, *Elezioni-elettori-eleggibilità*, in *Dizionario* cit., III, pp. 645-709.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 645-652.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 652-702. Qui si espone analiticamente la legge elettorale del 17 marzo 1848, con richiami al diritto romano, alla filosofia di Aristotele e Hobbes, e con numerosi riferimenti alla giurisprudenza francese per quanto riguarda i requisiti di accertamento del censo e del domicilio dell'elettore. Va ricordato che secondo la prima legge elettorale il diritto di voto era riservato all'1,2 per cento della popolazione maschile adulta, ovvero a una frazione infima dei regnicoli sabaudi. Non si teneva conto degli eventuali fermenti politici delle masse contadine e operaie. Cfr. Pischedda, 1848. *Il vecchio Piemonte liberale alle urne* cit.

⁶⁷ Vigna, Aliberti, *Elezioni-elettori-eleggibilità*, in *Dizionario* cit., III, pp. 702-708.

⁶⁸ Questa parte elettorale è da coordinare con la voce *Diritti civili e politici* composta prima del 1848 e, per palesi ragioni di avvenuta impaginazione, non riveduta dopo lo Statuto: Vigna, Aliberti, *Diritti pubblici, civili e politici*, in *Dizionario* cit., III, pp. 163-187.

⁶⁹ Si può ipotizzare che allo stesso modo Vigna sia l'autore della voce *Suffragio* (Vigna, Aliberti, *Suffragio*, in *Dizionario* cit., V, pp. 853-861). Si tratta di una dotta dissertazione fondata in gran parte sul diritto romano, con qualche accenno a Montesquieu e all'opera di Charles-Guillaume Hello (*Du Régime constitutionnel dans ses rapports avec l'État actuel de la science social et politique*, I-II, Paris, Auguste Durand, 1848, 3e éd.). Si ripete il rifiuto del suffragio universale e si espongono molte osservazioni moralistiche sulla corruzione elettorale che sembrano giudiziosamente anticipare certe stagioni della vita politica italiana, dimostrando che Vigna, pur liberale, pur patriottico nel sentire,

tamenti del tutto democratici. Il ragionamento contenuto nelle *Osservazioni preliminari* è diretto a spiegare la scelta legislativa sabauda del suffragio censitario e, in misura ancora maggiore, a giustificare l'esclusione del suffragio universale. Si sottolinea che le elezioni politiche devono essere ragionevoli, e altrettanto ragionevole deve essere il corpo elettorale, e proprio per questi motivi ci si oppone al suffragio universale, invocando ampiamente la dottrina di Romagnosi, Alexis de Tocqueville, Charles de Sismondi, talvolta con qualche forzatura, come avviene quando si arriva a piegare alla bisogna persino la filosofia di Antonio Rosmini. Si cita pure l'opinione del *Costituzionale Subalpino*, giornale fondato proprio da Vigna.

Nella realtà Vigna, insieme al coautore Aliberti, si opponeva al potere temporale della Chiesa e pure all'influenza sociale che la Chiesa era in grado di realizzare in tutti le sue espressioni possibili, anche sulla vita politica del paese. Nella premessa sulle *Elezioni* Vigna, che non vive sulle nuvole, espone ai lettori i rischi delle manipolazioni dell'elettorato, le manovre degli «ambiziosi che, per fini non sempre onorevoli, tentano mischiarsi al maneggio delle pubbliche faccende»⁷⁰. Senza dubbio, il nostro avvocato doveva essere ben consapevole che a quel tempo, nei primordi della vita costituzionale, il popolo, se fosse stato ammesso il suffragio universale, oltre che da potenziali demagoghi professionali laici, era soprattutto esposto all'influenza del clero. Non era facilmente suggestionabile dal governo, dai candidati politici filogovernativi: infatti il governo tra l'altro imponeva la leva militare di cinque anni ai maschi, soprattutto imponeva i tributi diretti e indiretti, questi ultimi specialmente onerosi ai ceti popolari. In campo elettorale la popolazione era molto più sensibile alle esortazioni del clero, secolare e regolare; le donne poi di qualunque ceto, salvo qualche rara eccezione di 'pasionaria' estremista, nel periodo risorgimentale rimasero fedeli alla religione tradizionale degli italiani. Nei periodi elettorali, se si fosse concesso il suffragio universale, il popolo nell'esprimere il proprio voto avrebbe seguito le indicazioni del parroco, non dei ministri di Stato in carica o degli esponenti liberali.

Dichiara ancora il *Dizionario*:

«Non ignoro che il principio del suffragio universale diretto ebbe fautori parecchi di non lieve grido, ma ragionano essi considerando la questione in astratto, e del mero diritto in generale senza bilanciare le particolari circostanze di un popolo nuovo [...] di un popolo assuefatto a vedere nelle caste privilegiate o per nascita, o per dovizia di terre i

possedeva il senso della realtà: «Tristissima verità ella è, che presso ogni popolo chiamato dalla legge a creare nuovi legislatori e uomini di Stato, e saggi amministratori della cosa pubblica, il broglio precede ovunque la proclamata *libertà del voto* [...] In queste lotte elettorali in cui puossi in varii modi *mercanteggiare* il suffragio, vasti generalmente sono i mezzi di cui giovansi i primi agenti del potere esecutivo per conservarsi nel maneggio dello Stato e della cosa pubblica; promesse di cariche e di ambiti favori; influenze più o meno dirette presso i principali del popolo elettore, ordini segreti di sorveglianza sugli impiegati, premi assicurati agli uni, timori sollevati nell'animo di altri *dipendenti*, ecc., perché di molti mezzi abbonda ognuno che tiene l'esercizio di un potere nello Stato. E dov'è la libertà del suffragio sotto l'impero di potenti influenze? [...] Ora se un ministro si erige un *partito*, se giovansi per avere suffraggi dell'ampiezza dei mezzi che qual supremo amministratore esso tiene, commette sotto parecchi rapporti un eccesso di potere» (*ibidem*, p. 857). La frecciata sembra diretta a Cavour e ai suoi metodi disinvolti, e pare lungimirante nel prefigurare l'azione di alcuni successivi governanti italiani unitari.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 649.

suoi protettori e consiglieri [...] È dunque certo, ciò che ripeto, che l'ignoranza è il primo ed il più grave ostacolo all'adozione del suffragio universale. Altro ostacolo si ravvisa generalmente nell'obbligo in cui si trovano gli abitanti delle campagne e dei comuni rurali di recarsi per due o tre giorni al luogo, talvolta non poco discosto, dove risiede il collegio elettorale [...] Che se si dicesse che la voce pubblica segna gli individui all'attenzione del popolo! Rispondo col lodato scrittore, che la voce pubblica ben sovente si fa eco di gravi errori, sovente serva obbediente dei suggeritori, tromba squillante dei ciarlatani [...] vuolsi ora concludere che, a qualunque grado di civiltà e di educazione politica sia giunta una nazione, essa non potrà mai vincere l'impossibilità pratica di far buone e sicure elezioni col sistema del suffragio universale diretto, il quale sarà sempre una fallace illusione presso una nazione di vasta estensione territoriale e di numerosa popolazione. Colle osservazioni sin qui fatte non intendo di riprovare in modo generale ed assoluto il sistema del suffragio universale diretto>>>⁷¹.

Va sottolineato che il *Dizionario* ufficialmente è destinato in primo luogo alla migliore formazione tecnico-giuridica e all'aggiornamento dei funzionari e degli impiegati dello Stato; poi alla divulgazione presso i sudditi. La forma in cui è redatto talvolta sembra di carattere conservatore. Ma la sostanza in buona parte è nuova, è rivolta al progresso, nasce da energie indirizzate a preparare gli animi alle grandi scelte politiche che il liberalismo piemontese richiedeva.

È notevole che in tutto il *Dizionario* venga sempre valorizzata, per quanto sia tecnicamente possibile in rapporto alla materia amministrativa, la legislazione antica e recente della dinastia sabauda; si ribadisce, esaltando il fatto, che la casa di Savoia creò i primi veri codici attraverso le Regie Costituzioni⁷²; tuttavia accanto a questa gratuita affermazione filodinastica, iperbolica, e invero antistorica, si ripete sempre che <<I codici pubblicati durante il governo francese erano certamente quanto di più perfetto potevasi in allora aspettare; e questi erano destinati di servire di modello alla maggior parte delle legislazioni europee; ma caduto l'impero Napoleonico, e ricostituite in Europa le antiche monarchie, il Re Vittorio Emanuele I volle ristabilire tutte le antiche leggi del Piemonte [...] le leggi anteriori all'occupazione francese ad un tratto poste in vigore, senza alcuna misura di transazione, e senza alcun riguardo per gli interessi che venivano lesi>>⁷³. Il riferimento è ben preciso e ristabilisce la verità storica con senso della realtà.

Il *Dizionario* di Vigna e Aliberti è del massimo interesse per tutti i lettori a causa dei contenuti sostanziali: non solo per la materia vastissima abbracciata, il diritto pubblico e alcuni istituti di diritto privato ritenuti connessi al diritto amministrativo, ma pure perché, nel contesto storico in cui l'opera venne ideata e composta, riflette l'antico e il nuovo. Mi spiego meglio. Il *Dizionario* espone, sotto la etichetta culturalmente avanzata

⁷¹ *Ibidem*, pp. 648-650.

⁷² <<Le Costituzioni delle quali parliamo furono il primo Codice di leggi che si pubblicasse in Europa, ed eccitò l'ammirazione tanto dei nazionali quanto degli stranieri>> (Vigna, Aliberti, *Codici*, in *Dizionario* cit., II, p. 387). Per i due autori, che seguono la terminologia coeva, codice <<si impiega per significare una raccolta di leggi>>. Oggi la storiografia giuridica ha meglio focalizzato il problema, grazie alla felice distinzione introdotta da Viora tra consolidazioni e codificazioni, queste ultime propriamente così denominate a partire dalla tecnica legislativa introdotta da Napoleone (Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione* cit.).

⁷³ Vigna, Aliberti, *Codici*, in *Dizionario* cit., II, p. 391.

del diritto amministrativo, sia le istituzioni dell'antico regime ancora in vigore, sia le innovazioni apportate dai tempi al diritto pubblico e alla scienza dell'amministrazione, a livello generale e a livello particolare. Dunque nel *Dizionario* la trattazione non si limita al diritto patrio sabauda, ma si allarga anche, un minimo, prudentemente, su alcuni temi di diritto costituzionale che appassionavano i giuristi di tendenze liberali dell'epoca e la parte dell'opinione pubblica incline alla fine dell'assolutismo. Allora il *Dizionario* è strumento di formazione tecnica, ma diviene anche uno strumento di formazione politica liberale e patriottica, per diffondere la nuova sensibilità culturale e giuridica, per preparare il passaggio dei popoli governati dalla dinastia sabauda da sudditi alla dignità di cittadini.

Merita attenzione in proposito la voce *Diritti pubblici, civili e politici*, predisposta e stampata prima dello Statuto, in cui gli autori dopo una definizione di sapore scolastico, che sembra derivata soprattutto dalla dottrina francese⁷⁴, inquadrano questi argomenti in tono ideologico liberaleggiante non privo di un certo ardimento. Siamo nel 1846 e Vigna e Aliberti spiegando i contenuti dei singoli diritti mettono l'accento sul basilare principio di eguaglianza, reputandolo un dato acquisito della civiltà giuridica coeva:

«<incominceremo dal più importante di tutti qual è quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini avanti la legge. L'imparziale e illuminata amministrazione della giustizia è la base principale d'ogni ben ordinata società; per riuscire compiutamente in questo oggetto è necessario il simultaneo concorso di due elementi, cioè una legge sola la quale si applichi indistintamente a tutti, e una vigorosa costituzione del potere giudiziario>>⁷⁵.

Non sono parole da sovversivi. Tuttavia a un siffatto richiamo 'tecnico' all'eguaglianza giuridica, ripeto espresso nel 1846, ben prima dell'articolo 24 dello Statuto⁷⁶, qualche carattere coraggioso bisogna riconoscerlo. Esso sarebbe stato inconcepibile per alcuni intellettuali e uomini politici, persino per buona parte della popolazione legata all'antico regime, tutti elementi pur presenti negli Stati sardi, Nizzardo compreso. Ad esempio il conte Clemente Solaro della Margherita, punto di riferimento dei conservatori legittimisti rimasti fedeli ai principi della Restaurazione, non avrebbe mai azzardato una cosa simile.

Vigna e Aliberti si soffermano poi sul foro ecclesiastico nello spirito del liberalismo contemporaneo, e usano parole tali da farne antivedere la prossima abolizione⁷⁷. Sui diritti civili in generale tengono ovviamente a salvaguardare la normativa della dinastia regnan-

⁷⁴ «<Sono diritti pubblici quelli che dalle leggi fondamentali dello Stato sono guarentiti generalmente a favore di tutti, e il complesso dei quali forma il diritto pubblico nazionale; si chiamano diritti civili quelli che la legge del paese assicura a tutti i nazionali per la protezione dei loro privati interessi, qualunque sia l'origine di questi diritti; finalmente diconsi diritti politici quelli che attribuiscono la facoltà di partecipare all'esercizio dei pubblici poteri. Non v'ha dubbio che l'esercizio dei diritti pubblici e politici possa formar parte del diritto pubblico ed amministrativo ma si potrebbe dubitare riguardo ai diritti civili, principalmente ove si consideri che le disposizioni le quali regolano questa materia sono contenute nel Codice civile [...] noi abbiamo creduto debito nostro di trattare anche dei diritti civili perché questo argomento ha molti punti di contatto coll'oggetto del nostro lavoro>> (Vigna, Aliberti, *Diritti pubblici, civili e politici*, in *Dizionario* cit., III, p. 163).

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 164-165.

⁷⁶ Che esordisce affermando «<Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge>>.

⁷⁷ «<Nelle attuali condizioni della nostra legislazione gli Ecclesiastici sono i soli i quali abbiano conservato il privilegio di vedersi mitigare a loro favore e in alcune circostanze speciali il rigore delle leggi penali; gli altri privilegi di cui godono gli Ecclesiastici sono più di forma che di sostanza>> (*ibidem*, § I, p. 166).

te, i principi del codice civile albertino e della legislazione allora vigente e argomentano a partire da questo asserto centrale, invero un po' accomodante su una materia delicatissima: «tutti i sudditi sono ammessi al godimento dei diritti civili; i non Cattolici e gli Ebrei ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano»⁷⁸. Il discorso si allarga alla considerazione dei diritti civili «dei quali godono la Chiesa, i Comuni, i pubblici stabilimenti; le società autorizzate dal Re, e altri corpi morali», comprendendo anche i religiosi che hanno emesso voti solenni, incluso il voto di povertà, sorgente negli Stati europei, specialmente a partire dal XVIII secolo, di infinite questioni di carattere giurisdizionalista riguardo alla destinazione dei beni lasciati dai professi⁷⁹.

L'individuazione dei diritti politici veri e propri risente ovviamente del clima storico del tempo di redazione (ricordo ancora una volta, prima dello Statuto) ma riflette una posizione prudente nella forma ma pure avanzata nella sostanza, in cui sembra di sentire l'eco del pensiero di Romagnosi:

«L'uomo costituito nella civile comunanza, può essere considerato sotto due rapporti, cioè rispetto all'ordine pubblico e rispetto all'ordine privato. Quindi le persone sono naturalmente divise in pubbliche e private; le prime sono quelle che esercitano una pubblica funzione, le seconde quelle che sono lontane da ogni pubblico ufficio; quindi trae origine la differenza tra i diritti civile e politici [...] I diritti politici sono vari secondo le diverse forme di Governo; per esempio in Francia essi consistono nella facoltà di votare nelle assemblee popolari per nominare i deputati, i membri dei consigli generali di dipartimento, dei consigli di distretto e dei consigli municipali, nell'essere eligibile alle stesse funzioni, o ad altre funzioni pubbliche, e nel poter far parte del giurì. Nei Regii Stati possiamo dire che i diritti politici consistono nella capacità che ha ogni cittadino, il quale si trovi nelle condizioni volute dalla legge, di essere chiamato a far parte del consiglio municipale, del consiglio e del congresso provinciale, e ad esercitare quelle pubbliche funzioni che gli fossero dal Governo affidate. Non possiamo però dissimulare che negli Stati Sardi non vi ha alcuna legge la quale stabilisca alcuna cosa in modo speciale relativamente al godimento dei diritti politici»⁸⁰.

In questo caso, affrontando direttamente il tema dei diritti politici, da un lato si lascia intuire implicitamente al lettore la condizione della Francia, retta da un regime costituzionale che consente libere elezioni politiche, e dall'altro lato si considera la lacuna legislativa sui diritti politici nel regno di Sardegna, retto da un governo ancora assoluto. La differenza tra i regimi è evidente. Allora il *Dizionario* diventa strumento tecnico di propaganda politica, magari sottotraccia, cauta fin che si vuole, ma evidente nel piano ideologico di fondo. In questo caso il disegno degli autori del *Dizionario* è inserito nella prospettiva di essere portatore di idee progressiste, s'intende nella misura, e con qualche limite, in cui le intendevano i liberali subalpini.

⁷⁸ *Ibidem*, § II, p. 169 ss.

⁷⁹ *Ibidem*, § III, pp. 178-182. I domini sabaudi erano coinvolti dal problema. In merito si veda un tentativo di messa a punto recente di Alberto Lupano, *Il trattato della povertà religiosa dell'avvocato Angelo Paolo Carena tra storia, diritto e pauperismo del XVIII secolo*, Castellamonte, Baima e Ronchetti, 2019.

⁸⁰ Vigna, Aliberti, *Diritti pubblici, civili e politici*, in *Dizionario* cit., III, § VII, p. 186.

Nelle parti del *Dizionario* successive al 1848 ci si sofferma in varia misura sui diritti di libertà, ad esempio sulla libertà personale⁸¹. Molto ampia è la parte dedicata alla libertà di stampa che rappresenta un articolato saggio dove si mette in luce l'importanza della circolazione delle idee, frutto della volontà di rinnovamento statutaria. Ma si esamina la questione anche a livello giuridico-penalistico, tra nozioni storico-giuridiche, diritto patrio, diritto canonico, magistero pontificio, giurisprudenza, anche francese, dottrina varia: si espongono le possibili fattispecie trasgressive e si sfodera di nuovo una violenta polemica anticlericale e antiromana che meriterebbe un approfondimento a parte⁸².

Si inserisce perfettamente nel tema dei diritti personali – e risulta esemplare – la voce dedicata agli ebrei, dove si auspica energicamente la loro emancipazione, superando la retriva legislazione sabauda e di diritto comune⁸³. L'ampio testo fu poi ristampato a parte con qualche ritocco proprio a sostegno dell'emancipazione giuridica e politica dei sudditi di religione israelita sotto il titolo *Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte*⁸⁴.

Invero è ben noto che lo Statuto albertino all'articolo 1 non prevedeva la libertà religiosa ma la mera tolleranza. Tuttavia il *Dizionario* proprio in nome della tolleranza presenta dei limiti, nel senso che non sempre auspica una maggiore tolleranza in materia di religione come fa per gli israeliti⁸⁵. Invero nei confronti dell'altra minoranza religiosa presente nel Piemonte, quella dei valdesi, il *Dizionario* non si esprime con altrettanta benevolenza e larghezza di idee. Infatti alla voce *Accattolici*, intendendo per tali i valdesi, edita nel volume primo, del 1840, si espone pedantemente e si giustifica in tutto la legislazione sabauda antica e recente. Gli autori sottolineano ottimisticamente che i valdesi sono quasi emancipati: <<crediamo necessario l'avvertire che da molto tempo a questa parte i Valdesi vivono sotto la benigna influenza di una larga tolleranza, per cui la loro condizione sociale progredendo di bene in meglio, poco più omai le avanza per essere pari a quella degli altri cittadini>>⁸⁶. Ma anche dopo la promulgazione dello Statuto la posizione dei due autori non muta, al contrario in un certo senso si inasprisce, pur senza lasciare spazio a meccanismi di discriminazione.

Alla voce *Valdesi*, uscita ufficialmente nel 1852 come recita il frontespizio del quinto volume, la posizione è molto dura verso la religione valdese qualificata addirittura, con sorprendente giudizio teologico e morale, <<erronea>> e bersaglio di altri più forti commenti; si afferma che, in sintonia con l'articolo 1 dello Statuto, data la presenza della religione <<dominante nello Stato[cattolica], e che questa religione è da secoli immedesimata nello spirito e nel cuore dei membri del corpo sociale, pericolosa è ogni innovazione, anche soltanto politicamente ragionando; pericolosa ogni *non moderata tolleranza* d'ogni altra religione, o setta, introdotta e che pratica i suoi uffizi nello Sta-

⁸¹ Vigna, Aliberti, *Libertà individuale*, in *Dizionario* cit., IV, pp. 401-405.

⁸² Vigna, Aliberti, *Stampa (Libertà della)*, in *Dizionario* cit., V, pp. 564-671; altre nozioni *ibidem*, *Tipografia*, pp. 1144-1159; e sui profili penali degli eventuali reati realizzati a mezzo della stampa, Vigna, Aliberti, *Libelli diffamatori*, in *Dizionario* cit., IV, pp. 399-401; *ibidem*, *Giornali*, pp. 206-220.

⁸³ Vigna, Aliberti, *Ebrei*, in *Dizionario* cit., III, pp. 256-428 ss.

⁸⁴ Torino, Tipografia Favale, 1848, pp. 172.

⁸⁵ I quali, a differenza dei valdesi, non hanno mai svolto attività di proselitismo per favorire conversioni alla religione ebraica.

⁸⁶ Vigna, Aliberti, *Accattolici*, in *Dizionario* cit., I, pp. 42-60. Certamente i valdesi non la pensavano allo stesso modo.

to medesimo [...] intendiamo bensì che se è giusto che la legge dello Stato protegga la classe dei religionarii scismatici [i valdesi] da qualsiasi molestia, sarebbe poi ingiusto e pericoloso, e di prossimo danno alla pubblica morale, e per la stabilità e il trionfo della religione dello Stato, se con saggi provvedimenti non si propone essa di prevenire il progresso dell'errore religioso in cui vivono>>⁸⁷. L'obiettivo di simili affermazioni è quello di evitare il proselitismo dei valdesi per favorire conversioni dal cattolicesimo al loro credo. Si temono i valdesi e lo spirito ministeriale missionario che li anima dopo secoli di confinamento nelle Valli del Pellice e del Chisone. Si adotta un atteggiamento di opportunismo politico. Vigna e Aliberti adesso danno l'impressione quasi di adottare il linguaggio dei predicatori cattolici più intransigenti, pur riprovando ogni violenza o conversione coatta, con l'obiettivo di salvaguardare le scelte storiche, comprese le persecuzioni, della casa di Savoia nei confronti dei valdesi⁸⁸. Si arriva al punto di dichiarare che la Chiesa valdese è quasi protetta dall'autorità pubblica, fin troppo sovvenzionata anche finanziariamente dallo Stato, <<prova dei vantaggi che il Governo accorda ai membri di una religione condannata>>, rinviando burocraticamente il lettore al <<Bilancio ministeriale passivo per l'anno 1856, categ. 21 bis negli *Atti del Governo*>>.

Prosegue il *Dizionario*:

<<Siamo lungi dal biasimare la tolleranza religiosa [...] e nel propugnare questa tolleranza, parci che non *tolleranza*, ma vera *protezione* di diritto e di fatto accordasi a quella setta che si fa pubblicamente *promotrice* degli errori del culto che professa giovandosi del diritto di libera manifestazione del pensiero; che innalza lo stendardo della censura delle credenze cattoliche, e dei ministri della Chiesa, che innalza nuovi tempî, e ovunque arruola nuovi proseliti, e spande periodici scritti e opere condannate dalla Chiesa cattolica e dalla stessa religione dominante. E questo sistema di propagazione del scisma valdese è trionfalmente praticato coll'annuenza del governo [...] Quali poi possano essere in uno Stato gli effetti di una larga *protezione* della religione condannata dalla cattolica Chiesa, non è dato ragionevolmente prevederli; sappiamo soltanto che dalla libertà religiosa ha alimento l'*indifferenzismo*, e l'anarchia religiosa; che quando una setta è fatta grande nelle opinioni e nel numero diventa generalmente intollerante; che dall'anarchia religiosa breve è il passo all'anarchia politica, e non sempre i governi possono arrestarne il progresso>>⁸⁹.

Sembra di assistere a un attacco al governo, o, per meglio dire, ai rispettivi governi in carica in tempi diversi, e la frecciata sembra diretta sia contro il governo di Massimo

⁸⁷ Vigna, Aliberti, Valdesi, in *Dizionario* cit., V, p. 1383. Anche la voce *Tolleranza* del *Dizionario* ribadisce un concetto restrittivo: <<Il senso in cui intendiamo il vocabolo *Tolleranza* è esclusivamente politico, essendoché esordiamo dal principio tutelare della religione dominante che altro è *tollerare* una diversa religione, altro è *approvare* le dottrine di questa>> (Vigna, Aliberti, *Tolleranza*, in *Dizionario* cit., V, p. 1159).

⁸⁸ <<Se sono ora di tristissima ricordanza quei tempi in cui tentatasi di cancellare gli errori religiosi colle stragi e col sangue, era pur forza ai sovrani di giovarsi delle armi contro coloro che colle armi combattevano la religione dominante che avevano disertato, minacciandone la distruzione; ridotti perciò alla più assoluta impotenza, deposte le armi, ebbero essi quella pace, e quella libertà che per sentimento d'umanità cedettero i governi di poter loro accordare sotto l'autorità di leggi di previdenza, di cautela e di tolleranza>> (Vigna, Aliberti, *Valdesi*, in *Dizionario* cit., V, pp. 1384, nota 1). Il riferimento al bilancio ministeriale del 1856 attesta che di questo volume quinto fu iniziata la stampa nel 1852, data apposta al frontespizio, ma venne ultimata nel 1856.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 1385.

d'Azeglio, avviato nel 1852, anno in cui si è iniziato a stampare il volume V, sia al governo di Camillo di Cavour, insediatosi nel 1856, anno in cui si è conclusa la redazione del testo. Si può ipotizzare che soprattutto la posizione politica di Vigna, liberale moderato di destra, ma conservatore, non condividesse né le aperture religiose di Massimo d'Azeglio, né di Cavour, e ciò contribuirebbe a spiegare lo spirito polemico di queste pagine del *Dizionario*⁹⁰.

È di notevole interesse storico la voce *Fatti politici*, intesi come eventi tendenti a sovvertire un governo legittimo: e gli eventi rivoluzionari in Europa e nella penisola italiana non mancarono dal 1848 in avanti. La voce viene edita nel 1849 e ci si attenderebbe la rievocazione delle rivoluzioni di Parigi, di Palermo, di Vienna, oppure della fondazione della Repubblica romana. Niente di tutto questo. Ci si sofferma piuttosto sulla rivolta di Genova del marzo 1849 definendola unilateralmente episodio <<criminale>>, senza nessuna comprensione delle ragioni nazionalistiche degli insorti, legate a precise e non infondate ragioni storiche e identitarie. È risaputo che i genovesi non accettarono mai l'assegnazione, decisa dal congresso di Vienna, dei territori dell'antica Repubblica al regno di Sardegna. La rivolta del 1849 fu antimonarchica e antipiemonese⁹¹. Oggi la storiografia considera criminale la feroce repressione dell'esercito sabaudo che a Genova provocò molte centinaia di morti tra la popolazione civile (si parlò di tremila assassinati, secondo le fonti ufficioso del municipio di Genova), assai più dei morti ammazzati nella quasi contemporanea insurrezione di Brescia domata dagli austriaci⁹². Per giunta i bersaglieri di Alfonso La Marmora, nell'intento di riportare all'obbedienza i genovesi, seminarono il terrore stuprando le donne e saccheggiando case e botteghe, senza risparmiare nemmeno certe chiese.

È ancora doveroso ricordare la voce *Statuto*⁹³ che dà origine a una lunga monografia contenente l'esegesi testuale e pedissequa degli ottantaquattro articoli del testo statutario secondo un punto di vista che inquadra la materia con fermezza e con prudenza, il tutto in stile molto sabaudo. È preceduta da un vasto esordio storico, dove forse si fa sentire pure la vena letteraria di Vigna, in cui si allude benevolmente al pensiero politico liberale del

⁹⁰ Si può osservare, a scopo comparativo del contesto storico in cui furono espressi questi giudizi dai nostri due autori, quando ovviamente l'ecumenismo era ancora di là da venire, che in Torino la propaganda realizzata dalla comunità valdese fu duramente contestata da don Giovanni Bosco, fondatore degli oratori salesiani. Inoltre il gruppo dirigente del municipio torinese si trovò in forte imbarazzo dopo che la comunità valdese nel 1850 presentò il progetto per l'edificazione del tempio evangelico sul corso del Re a Torino e ottenne le necessarie autorizzazioni da parte dello Stato e dell'autorità comunale. Il municipio torinese aveva tentato di temporeggiare al massimo per non scontentare nessuno, né i cattolici, non entusiasti del nuovo tempio, né i valdesi che dopo lo Statuto usufruivano del regime di apertura religiosa alle loro legittime istanze (Giovanni Battista Lemoyne, *Memorie biografiche di don Giovanni Bosco*, IV, Torino, SEI, 1904, cap. XX; Michele Straniero, *Don Bosco e i Valdesi. Documenti di una polemica trentennale*, Torino, Claudiana, 1988). Forse proprio il clima di tensione provocato dalla edificazione del tempio valdese aveva contribuito a irritare l'avvocato Vigna, segretario comunale di Torino, e Aliberti, funzionario del ministero dell'interno.

⁹¹ Per un inquadramento generale della rivolta e della tragica repressione si veda la messa a punto, con ampia bibliografia, di Paola Montale, *Genova tra riforme e rivoluzione*, in <<Atti della Società ligure di storia patria>>, CXV, Nuova Serie, XLI, fasc. II (1999), pp. 137-152.

⁹² A Brescia i caduti tra i cittadini a causa della repressione realizzata dagli austriaci furono circa trecento: si legga l'elenco nominativo in una fonte risorgimentale coeva: *I dieci giorni dell'insurrezione di Brescia nel 1849*, Torino, Tipografia di G. Marzorati, 1849, pp. 103-117.

⁹³ Vigna, Aliberti, *Statuto*, in *Dizionario* cit., V, pp. 691-794.

XVIII secolo ma si censurano sia <<terribili eccessi della demagogia anneriti col sangue d'infinte vittime>> (allusione alla Rivoluzione francese, peraltro mai nominata alla pari di Napoleone), sia l'assolutismo ripristinato alla Restaurazione in Piemonte. Finalmente si tesse il panegirico aulico di re Carlo Alberto iniziatore dell'«era della politica rigenerazione», «Padre del suo popolo», largitore dello Statuto e di re Vittorio Emanuele II «non il solo erede al trono, ma il sacro e leale depositario del nuovo patto sociale che ora regge lo Stato e modera i diritti della Nazione»⁹⁴. I riferimenti culturali dell'esegesi statutaria del *Dizionario* sono giuridici ma, in misura maggiore, sono filosofico-politici⁹⁵.

Certo, la dissertazione è alquanto analitica e oggi rischia di apparire un poco pedante, tuttavia è necessario, ovviamente, tenere conto del contesto storico. Dopo la promulgazione dello Statuto si doveva instillare, soprattutto nell'opinione pubblica intellettualmente più interessata, anche nei semplici impiegati e nei funzionari di un certo livello, una corretta visione delle novità statutarie. Esisteva un problema di educazione civica e linguistica costituzionale. Infatti ben pochi, anche tra i ceti dirigenti, conoscevano i meccanismi del gioco politico rappresentativo legato al funzionamento della costituzione.

Si pensi a due esempi famosi. Il primo risale al 1821, ai moti carbonari della primavera del 1821 a Torino, dove gli insorti distribuirono ventimila copie del testo della Costituzione di Cadice ai cittadini che però erano in maggioranza inconsapevoli del momento politico, e per giunta i militari liberali e aderenti al moto tentarono di fare proselitismo spiegando i vantaggi della costituzione ma buona parte della popolazione fraintese la parola costituzione con 'costipazione'.

Il secondo esempio è collegato alla stessa concessione dello Statuto da parte di Carlo Alberto nel 1848. I liberali del tempo erano affascinati dalla parola costituzione, ma è risaputo che i regnanti diffidavano del termine anche perché richiamava da vicino la Rivoluzione francese e l'impero napoleonico. Ora si deve riflettere sulla circostanza per cui Carlo Alberto, scientemente, non intitolò la legge fondamentale col nome *costituzione* a causa del rischio di equivoci lessicali e concettuali tra la costituzione in senso politico e le Regie Costituzioni nella versione del 1770 (intese come consolidazione legislativa ripristinata negli Stati sabaudi al momento della Restaurazione con la soppressione della codificazione napoleonica, e rimaste in vigore fino al 1837, alla promulgazione del codice civile albertino)⁹⁶.

Se all'avvio dell'esperienza statutaria le cose giungevano a questo segno, se mancava persino la minima base terminologica per intendersi sulle istituzioni costituzionali⁹⁷, era

⁹⁴ *Ibidem*, p. 694.

⁹⁵ Sono richiamati il diritto romano, il diritto patrio (le Regie Costituzioni, il Regolamento dei pubblici, la codificazione sabauda), Aristotele, Rousseau, Wattel, Leibnitz, Pufendorf, Jacques-Benigne Bossuet, Locke, Montesquieu, Mirabeau, Benjamin Constant, il più citato, Grozio, Romagnosi, Hello, Bentham, Rosmini, la prassi parlamentare britannica, gli Atti della Camera dei deputati subalpina, il dizionario di Du Cange, il trattato di economia politica di François-Xavier-Joseph Droz, il trattato di diritto pubblico di Émile-Victor Foucart, le opere del docente all'Università di Torino Amedeo Melegari, i regolamenti del Senato subalpino.

⁹⁶ Spiega molto bene questa scelta terminologica l'ignoto autore della voce *Statuto*, in *Dizionario politico nuovamente compilato ad uso della gioventù italiana*, Torino, Presso G. Pomba e C. Editori, 1849, pp. 699-700. Si aggiunge anche, forse a evitare ulteriori fraintendimenti culturali, che «I dotti piemontesi che compilarono quel celebre atto [lo statuto albertino], ben sapevano che costituzione nel senso di legge fondamentale dello Stato era voce usata dal Machiavelli e dal Cavalcanti, non meno insigni scrittori di politica, che autorevoli maestri in fatto di lingua».

⁹⁷ A conferma della diffusa ignoranza di cose politiche va letto di nuovo quanto riferisce l'anonimo compilatore

evidente a Vigna e Aliberti, che scrivevano a meno di un decennio dalla promulgazione dello Statuto, l'esigenza tecnica di esporre con stile chiaro e piano, in modo analitico, tutti gli aspetti del testo fondamentale, a scanso di dubbi e malintesi. Si trattava di compiere una vera, e benemerita, azione di pedagogia civile per i cittadini interessati ai problemi politici. Anche in tale prospettiva il *Dizionario* di Vigna e Aliberti è servito moltissimo alla formazione della classe dirigente più aperta all'interesse nazionale, alla rigenerazione politica impostata secondo gli ideali liberali e risorgimentali.

Il *Dizionario* è stato edito tra la fedeltà alla tradizione e le istanze di rinnovamento legate al continuo modificarsi delle circostanze storiche e politiche e della temperie culturale. Rimane testimonianza di un periodo di attivismo e di rinascita. Pur con certi limiti e alcune contraddizioni, il *Dizionario* rappresenta una sorta di premessa alla svolta del 1848, al clima risorgimentale, all'ansia di rinnovamento civile. Ha una visione vasta e competente dei problemi amministrativi, che si traduce in una visione del mondo contemporaneo. In tale piano ideologico meritano attenzione le voci *Legislazione-Leggi*⁹⁸, *Tribunali amministrativi*⁹⁹, dove è costante il richiamo al modello di Francia, e persino la voce *Ragion di Stato*¹⁰⁰, concetto legato all'antico regime ma considerato opportuno.

Il *Dizionario* ha il merito di avere fissato il lessico nella materia amministrativa, in modo che tra impiegati, burocrati, funzionari del regno di Sardegna si potesse affermare un linguaggio amministrativo comune attraverso il quale intendersi sempre meglio. L'opera di Vigna e Aliberti rappresenta un risultato culturale notevole nella situazione storica in cui è stato concepito e si è realizzato. Per queste ragioni ancora oggi merita di essere consultato.

dell'opera appena citata trattando degli Stati generali <<Anche la Savoia e il Piemonte ebbero un tempo gli Stati generali. Se ne desidera l'istoria. Pochi anni fa era delitto di Stato il parlarne>> (*Stati generali*, in *Dizionario politico* cit., p. 691).

⁹⁸ Vigna, Aliberti, *Legislazione-Leggi*, in *Dizionario* cit., IV, pp. 373-398.

⁹⁹ Vigna, Aliberti, *Tribunali amministrativi*, in *Dizionario* cit., V, pp. 1180-1208.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 237-238.

REFERENZE FOTOGRAFICHE

Le illustrazioni provengono da:

1. Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Casale Monferrato
2. Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Casale Monferrato
3. Roma, Biblioteca privata.
4. Fotografia dell'autore
5. Fotografia dell'autore
6. Fotografia dell'autore
7. Fratelli Doyen, Torino, Litografia dal dipinto a olio di Giovanni Battista Biscarra, 'Carlo Alberto promulga il codice civile'
8. *Ibidem*
9. *Ibidem*
10. Fotografia dell'autore
11. Disegno dell'autore
12. Ponchia, *Il conte Giuseppe Frola* cit., p. 27
13. Casale Monferrato, raccolta privata
14. Disegno dell'autore
15. Fotografia dell'autore
16. Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] Libro IV*, cit., p. 209
17. Casale Monferrato, raccolta privata
18. Università di Bologna, Fondazione Zeri, Catalogo, Fototeca n. 57424, Bayerische Staatsgemäldelungen Fotothek
19. Torino, mercato antiquario, Catalogo della Rocca, Arte, Design, Antiquariato, 2011
20. Ponchia, *L'Ottocento montanarese [...] Libro IV*, cit., p. 211

INDICE

Premessa	pag.	5
I. L'AVVOCATO NEL DIRITTO COMUNE. LA DOTTRINA DI ANGELO DA CHIVASSO		11
1. <i>Angelo da Chivasso. Nel marchesato del Monferrato dalla toga al saio dei minori osservanti</i>		11
2. << <i>Advocatus dicitur ille</i> >>: <i>disciplina della professione e deontologia forense nella Summa Angelica</i>		23
II. DALL'UNIVERSITÀ DI STATO ALLA VITA FORENSE: IL GIURISTA NEL SETTECENTO SABAUDO		31
1. <i>Una Università al servizio del sovrano</i>		31
2. <i>Le professioni forensi</i>		41
III. AVVOCATI DI MONTANARO. UN 'COLLEGIO FORENSE' NEL CANAVESE		51
1. <i>Montanaro. Un profilo storico-culturale</i>		51
2. <i>Repertorio dei giuristi di Montanaro</i>		69
IV. GUERRES, SIÈGES ET AVOCATS À CASAL, CAPITALE DU MONTFERRAT, À PARTIR DE L'ANCIEN RÉGIME JUSQU'EN 1849		119
V. L'AVVOCATO LUIGI VIGNA E IL PRIMO DIZIONARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EDITO IN ITALIA		135
1. <i>Agli albori del diritto amministrativo italiano</i>		135
2. <i>Ritratto dell'avvocato Luigi Vigna e del suo collaboratore Vincenzo Aliberti</i>		139
3. <i>Il Dizionario di diritto amministrativo opera per il Regno di Sardegna e la politica risorgimentale</i>		142
Referenze fotografiche		160

Tip. Baima - Ronchetti & C
Castellamonte
Finito di stampare: luglio 2021